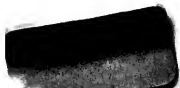



BIBLIOTECA NAZIONALE VITT. EMANUELE
201
16 E
17





# COLLANA

DI

# STORIE E MEMORIE

## CONTEMPORANEE

DIRETTA DA CESARE CANTÙ

---

VOLUME DICIASETTESIMO

Tip. Guglielmini — 

# STORIA

DELLA

# COSTITUZIONE INGLESE

PEL

## DOTTOR EDOARDO FISCHEL

TRADOTTA DAL TEDESCO SULLA SECONDA EDIZIONE

Non omnis arctatio privat libertatem,
Nec omnis districtio tollit potestatem.
*Antico poema politico del sec.* XIII.




VOLUME PRIMO

MILANO
CORONA E CAIMI EDITORI
1869

# GLI EDITORI ITALIANI

Fin dal cominciamento di questa Collana si è potuto avvertire che noi non cercheremmo tanto il racconto degli avvenimenti, quanto lo spirito di questi, la statistica, lo svolgimento governativo, la storia civile. E v'è un paese d'Europa dove le questioni della politica esterna rimangono sempre in seconda linea, a fronte di quelle che concernono la libertà interna e il ben essere dei più. Noi dunque ci affrettiamo ad offrir ai nostri lettori', non la storia de' fatti e delle guerre di quel paese, bensì della sua costituzione.

La sciagurata inclinazione a non osservare che i Francesi, derivata dall'abitudine di leggere quasi solo libri francesi, o italiani che li copiano e imitano e contraffanno, nuoce grandemente non solo alla coltura intellettuale, ma al senno pratico, e a quella conoscenza che tutti devono avere degli ordigni costituzionali, ora che non v'ha quasi paese d'Europa ove il popolo non sia chiamato a partecipare alla confezione delle leggi, alla giustizia, all'amministrazione. Da ciò nasce che, quando

si parli di costituzione o di statuto, non si sappia intender altro che un re irresponsabile, con un ministero responsabile, e due Camere, una vitalizia, una eletta temporariamente da tutto il popolo o da parte di esso. Immagine monca, non solo contraria alla verità, ma nocevole all'attuazione di que' provedimenti che conducano a ciò ch'è vero fine di tutte le istituzioni sociali, la libertà, e il conseguente ben essere del maggior numero.

In un de' volumi seguenti noi daremo la storia dell'Inghilterra in questo secolo. Ora abbiam voluto fermar l'attenzione de' nostri lettori sopra le istituzioni interne di essa, non foss'altro, per far comprendere come si possa ottenere il miglioramento delle leggi e degli statuti senza abbatterli e sovvertirli, l'evoluzione senza la rivoluzione. E l'Inghilterra, che che voglia giudicarsi della sua politica, è il paese ove non si conosce l'eguaglianza, non si ostenta la fratellanza, ma domina la libertà; la vera libertà pratica moderna, che non consiste nel dar voti, o montar la guardia, o elegger il rappresentante; bensì nel franco esercizio dell'attività individuale, e nel reclamo giuridico dei diritti di ciascuno. Da ciò il cittadino acquista il sentimento della propria dignità e indipendenza; la libertà d'associazione vi sviluppa l'iniziativa personale, senza curarsi della tutela governativa; la libertà politica v'è sconfinata, eppur temperata dal religioso rispetto alle leggi, e dal buon senso pubblico.

Potesse un tale spettacolo esercitar qualche influenza sopra la condotta d'un paese, che, nell'inesperta sua giovinezza e nel bollore di passioni scatenate e cieche, ha tanto bisogno di conoscere quello che han fatto, subito, fallato, aggiustato altri popoli, divenuti maturi alla libertà a loro costo! Ma se alcuno cadesse di cuore al veder a quali miserie rechi l'Italia la inettitudine de' nostri uomini di Stato, la leggerezza degli scriventi e

parlanti, l'indisciplina degli obbidienti, la depressione de' caratteri, che produce una codarda paura davanti la tirannia di pochi, creatisi da sè organi d'una opinion pubblica che si rinnega e s'adora, pensi che l'Inghilterra alla presente libertà non arrivò che traverso a grandi, pruove a dolori atroci, a rivoluzioni sanguinose, e che ancora risente de' gravissimi colpi che alla libertà di tutti ha dato la violenza di pochi, sia quando si costituì il dominio de' possidenti, sia quando, abjurata la religione degli avi, si condannò l'intera Irlanda all'annichilamento civile, alla miseria, alla depravazione. Voglia la Provvidenza risparmiar queste esperienze alla nostra cara Italia!

È notevole come non v'abbia scrittore di diritto interno o pubblico che non faccia appoggio sulla costituzione inglese; com'è mirabile la diversa maniera ond'essa è divisata ed esposta.

Noi preferimmo l'opera d'un Tedesco, prima, perchè crediamo che uno straniero informi sempre di più che non un natio, il quale dà per conosciute troppe cose, o nuove, o incomprensibili a chi non sia in mezzo ad esse: secondo, perchè l'autor nostro fa il confronto colle costituzioni tedesche; col che c'informa d'altri paesi, e recherà naturalmente i nostri a paragonar le istituzioni britanniche o germaniche colle patrie.

Il Fischel pubblicò l'opera sua nel luglio del 1861, e subito la vide tradotta in russo e in inglese: correzioni ed aggiunte fece nella seconda edizione del 1863, della quale ci serviamo per la traduzione italiana.

Qui divisiamo le opere di cui esso principalmente s'è valso:

Annual Register dal 1850 al 1862.
Archenholz, Britische Annalen.
Biener, Das englische Geschworenengericht. Lipsia 1852.
Blackstone, Commentaries, quattro volumi: citasi Bl. I, 1, cioè tomo I, pagina 1.

Bowyer, Commentaries on the constitutional Law of England. Londra 1846.

Brougham (lord), The britsh Constitution. Londra 1861.

*Id.*, Sketches of the statesmen of the time of George III. Londra 1855.

Bucher, Der Parlamentarismus wie er ist. Berlino 1855.

Bulwer, England and the English.

Burns, Ecclesiastical Law: citasi Burns I, 1.

Coke, Institutes.

Cox, M. A., The british Commonwealth, a Commentary on the Institutions and Principles of British Government.

Crabb. History of the English Law.

De Lolme, La constitution de l'Angleterre. Amsterdam 1771.

Fortescue, De laudibus legum Angliae.

Froude, History of England from the fall of Wolsey etc. Londra 1858.

Gneist, Das heutigie englische Verfassungs- und Verwaltungsrecht, 2 tomi e un supplemento Berlino Springer, 1857 e 1859: citasi Gneist I, 1; supplemento Gneist, II, I.

Hallam, View of the State of Europe during the Middle Ages. Londra 1855.

*Id.*, Constitutional History of England from the accession of Henry VII to the death of George II.

Hansard, Parliamentary debates. Serie III.

Hume, History of England, continuata da Smollet e Hughs.

Lappenberg, Geschichte von England, continuata da R. Pauli.

Macaulay's, History of England.

Mahon (lord), History of England from the peace of Utrecht, ecc. Edizione di Tauchnitz.

May, Law and practise of Parliament.

*Id.* Constitutional history, 2 volumi.

Meidinger, Das britische Reich in Europa.
Mill and Wilson, History of British India.
Nicolay, Proceedings and Ordnances of the privy Council of England. 7 volumi.
Palgrave, An Essay upon the original authority of the King's Council.
Parliamentary Debates 1688-1741. 22 volumi.
Parliamentary Remembrancer. 1859. 1860. 1861. 1862.
Pashley, Pauperism and Poor Law. Londra 1853.
Philipp's Englische Reichs- und Rechtsgeschichte.
Ruettimann, Der englische Civilprocess. Lipsia 1851.
Rusworth's Historical Collection. Part. III, vol. I e II.
Schlosser's Geschichte des XVIII Jahrhunderts.
Smith (Thomas, Smithi Angli) De republica Anglicorum. Edizione Elzevire, 1630.
Smith Toulmin, The Parish, II edizione, Londra 1857.
Statistical Papers relating to India. London printed by the Court of directors of the East India Company, 1853.
Statutes at large. — 1862.
Thierry Augustin, Histoire de la conquête d'Angleterre par les Normans. Parigi 1825.
Tocqueville, L'ancien Regime et la Révolution.
Vinke (barone di), Darstellung der innern Uerwaltung Grossbritanniens.

Oltre le note diatribe di Ledru Rollin e Louis Blanc, noi vogliamo citare altre opere recentissime e notevoli.

Montalembert, De l'avenir politique de l'Angleterre. Parigi 1856.
Franqueville, Institutions de l'Angleterre. 1862.
L'Angleterre, études sur le selfgouvernement par M** (Auguste Avril). Parigi 1864.
Thomas Ershine May, The constitutional history of

England since the accession of George III, 1760-1860, 2 vol. in-8.º, 1865.

Thomas Erskine May, Parliamentary history.

John Russell, An Essay on the history of the english government and constitution. 1865.

Phillimore, History of England under George III, 1863, e varj scritti sulla odierna riforma elettorale.

Come in altre cose, la costituzione inglese somiglia alla ecclesiastica romana nel citare le leggi secondo l'anno di regno in cui furono pubblicate. Troviamo dunque necessario premettere la

*Cronologia dei re della gran Bretagna.*

La Bretagna, soggetta ai Romani, tranne la Caledonia, è invasa nel 449 dagli Anglo-Sassoni, che successivamente fondano l'*eptarchia sassone*, cioè i regni

| | | |
|---|---|---|
| sassoni | di Kent | 455 |
| | di Sussex | 491 |
| | di Wessex | 519 |
| | d' Essey | 526 |
| angli | del Northumberland | 547 |
| | d' Estanglia | 571 |
| | di Mercia | 584 |
| Cerdico re di Wessex | | 519 |
| Chenrico | | 535 |
| Ceolino | | 560 |
| Ceolrico | | 592 |
| Ceolvulfo | | 597 |
| Cineglio e Cwichelmo | | 611 |
| Cenowalco | | 643 |
| Sasburgo | | 672 |
| Censo | | 673 |
| Cedvalla | | 685 |
| Ina | | 689 |
| Adelardo | | 726 |

| | | |
|---|---|---|
| Cudredo . . . . . . . . . . . . . | 741 | |
| Sigeberto . . . . . . . . . . . | 754 | |
| Cinulfo . . . . . . . . . . . . | 755 | |
| Britrico . . . . . . . . . . . . | 784 | |
| Egberto *Il Grande* . . . . . . . . | 800 | |
| riunisce l'eptarchia sotto le proprie leggi, dall'809 all'827 . . . . . | 836 | |
| Etelvolfo . . . . . . . . . . . . | 836 | 857 |
| Etelbaldo } Etelberto } . . . . . . . . . . | 858 | 860 |
| Etelberto solo . . . . . . . . . . . | 860 | 866 |
| Etelredo I . . . . . . . . . . . . | 866 | 871 |
| Alfredo il *Grande* . . . . . . . . | 871 | 900 |
| Edoardo I *il Vecchio* . . . . . . . | 900 | 925 |
| Atelstano . . . . . . . . . . . . | 925 | 941 |
| Edmondo I . . . . . . . . . . . . | 941 | 946 |
| Edredo . . . . . . . . . . . . . | 946 | 955 |
| Edwy . . . . . . . . . . . . . . | 955 | 957 |
| Edgardo *il Pacifico* . . . . . . . . | 957 | 975 |
| Edoardo II *il Martire* . . . . . . . | 975 | 978 |
| Etelredo II . . . . . . . . . . . | 978 | 1013 |
| Svenone, re di Danimarca . . . . | 1013 | 1014 |
| Etelredo II, *di nuovo* . . . . . . . | 1014 | 1016 |
| Edmondo II . . . . . . . . . . . | 1016 | 1017 |
| Canuto *il Grande*, re di Danimarca . | 1017 | 1036 |
| Aroldo I . . . . . . . . . . . . | 1036 | 1039 |
| Ardicanuto . . . . . . . . . . . . | 1039 | 1041 |
| Edoardo III *il Confessore* . . . . . | 1041 | 1066 |
| Cessata la discendenza diretta d'Egberto, sottentra il collaterale Aroldo II di Essex . . . . . . . . . | 1066 | |
| Guglielmo I di Normandia conquista l'isola, e pianta la dinastia normanda . . . . . . . . . . . . | 1066 | 1087 |
| Guglielmo II *il Rosso* . . . . . . . | 1087 | 1100 |
| Enrico I Beauclerc . . . . . . . . | 1100 | 1135 |

| | | |
|---|---|---|
| Stefano di Blois . . . . . . . . . . | 1135 | 1154 |
| Enrico II *Plantageneto* di Anjou . . che ha dal padre l'Anjou, dalla madre la Normandia, dalla moglie la Gujenna e il Poitou, e conquista l'Irlanda. | 1151 | 1189 |
| Ricardo *Cuor di Leone* . . . . . . | 1189 | 1199 |
| Giovanni *Senzaterra* . . . . . . . | 1199 | 1216 |
| Enrico III . . . . . . . . . . . . | 1216 | 1272 |
| Edoardo I . . . . . . . . . . . . | 1272 | 1307 |
| Edoardo II . . . . . . . . . . . . | 1307 | 1327 |
| Edoardo III . . . . . . . . . . . . ebbe due figli, Giovanni Gand duca di Lancaster, che portava nello scudo una rosa rossa; e Edmondo duca di York, che portava una rosa bianca: donde due linee collaterali, che disputaronsi per ottant'anni il dominio. | 1327 | 1377 |
| Ricardo II. . . . . 1377 *deposto* | 1399 m. | 1400 |
| Enrico IV . . . . . . . . . . . . | 1399 | 1413 |
| Enrico V . . . . . . . . . . . . | 1413 | 1422 |
| Enrico VI. . . . . 1422 *deposto* | 1461 m. | 1471 |
| Edoardo IV di York . . . 1461 e | 1471 | 1483 |
| Edoardo V . . . . . . . . . . . | 1483 | |
| Ricardo III . . . . . . . . . . . | 1483 | 1485 |
| Enrico VII sposando Elisabetta di York nel 1486, riconcilia le due Rose. Era figlio di Edoardo Tudor conte di Richmond; onde la discendenza fu detta *dei Tudor* . . . . . . . | 1485 | 1509 |
| Enrico VIII . . . . . . . . . . . | 1509 | 1547 |
| Edoardo VI . . . . . . . . . . . | 1547 | 1553 |
| Maria I *la Cattolica* sua sorella . . | 1553 | 1558 |
| Giovanna Grey, sua nipote . . . . . | 1553 | 1554 |
| Elisabetta, figlia di Enrico VIII . . | 1558 | 1603 |

| | | |
|---|---|---|
| Margherita, altra figlia d'Enrico VIII, avea sposato Giacomo IV di Scozia, e generò Giacomo V e Margherita moglie di Mattia Stuart conte di Lenox. Maria, figlia di Giacomo I e regina, prese in seconde nozze Enrico Stuart figlio di Margherita, e partorì Giacomo VI, che successe al trono d'Inghileerra col nome di Giacomo I . . . . . . . . . . | 1603 | 1625 |
| Carlo I . . . . . . . . . . . . . | 1625 *decap.* | 1649 |
| *Interregno* . . . . . . . . . . . | 1649 — | 1653 |
| Oliviero Cromwell, lord protettore . | 1658 | 1658 |
| Ricardo Cromwell, lord protet. 1658 *abd.* | 1659. m. | 1712 |
| Carlo II . . . . . . . . . . . . | 1660 | 1685 |
| Giacomo II . . . . . 1685 *depo.* | 1689 m. | 1701 |
| Guglielmo III di Nassau con Maria II figlia del precedente . . . . . . . | 1689 | 1695 |
| Guglielmo III solo . . . . . . . . | 1695 | 1702 |
| Non ha prole, e succede Anna sorella di Maria II, maritata con Giorgio, principe di Danimarca . . . . . . | 1702 | 1714 |
| Giacomo III (il cavaliere di San Giorgio) *pretendente* . . . . . . . . | 1701 | |
| Anna non conservò figli; e il Parlamento dichiarò succedere Sofia nipote di Giacomo I, principessa palatina elettrice di Annover, onde al trono sale suo figlio Giorgio I . . . . . | 1714 | 1727 |
| Giorgio II . . . . . . . . . . . . | 1727 | 1760 |
| Giorgio III . . . . . . . . . . . | 1760 | 1820 |
| Giorgio IV (*reggente* 1810) . . . . | 1820 | 1820 |
| Guglielmo IV . . . . . . . . . . . | 1830 | 1837 |
| Vittoria regina, 20 giugno . . . . . | 1837 | |

Giova aggiungere i nomi de' primi ministri inglesi, importanti più che i re:

Guglielmo Pitt . . . . . . . . . . . . . 1760
Conte di Bute . . . . . . . . . . . . . 1761
Giorgio Grenville . . . . . . . . . . . . 1763
Marchese di Rockingam . . . . . . . . . 1765
Guglielmo Pitt (ora conte di Chatam) *di nuovo.* 1766
Duca di Grafton . . . . . . . . . . . . 1768
Lord North . . . . . . . . . . . . . . 1770
Marchese di Rockingam *di nuovo* . . . . . 1782
Conte di Shelburne . . . . . . . . . . . 1782
North e Fox (*ministero della coalizione*) . . 1783
Guglielmo Pitt (secondogenito del precedente) 1783 o 1784
Enrico Addington . . . . . . . . . . . . 1801
Guglielmo Pitt il giovane *di nuovo* . . . . 1804
Guglielmo Grenville . . . . . . . . . . . 1806
Duca di Portland . . . . . . . . . . . . 1807
Spencer Perceval . . . . . . . . . . . . 1809
Conte di Liverpool . . . . . . . . . . . 1812
Giorgio Canning . . . . . . . . . . . . 1827
Visconte Goderich . . . . . . . . . . . 1827
Duca di Wellington . . . . . . . . . . . 1828
Conte di Grey . . . . . . . . . . . . . 1830
Duca di Wellington *temporariamente* . . . . 1831
Visconte di Melburne . . . . . . . . . . 1834
Sir Roberto Peel . . . . . . . . . . . . 1834
Visconte di Melburne *di nuovo* . . . . . . 1835
Sir Roberto Peel *di nuovo* . . . . . . . . 1841
Lord Giovanni Russell . . . . . . . . . . 1846
Lord Palmerston . . . . . . . . . . . . 1848
Lord Derby . . . . . . . . . . . . . . 1858
Lord Palmerston . . . . . . . . . . 1859-1865

STORIA

DELLA COSTITUZIONE INGLESE

# INTRODUZIONE

## PARTE PRIMA

ESSENZA DEL DIRITTO COSTITUZIONALE INGLESE.

Nessuna costituzione scritta. — Il diritto comune fonte principale del diritto pubblico. — Sua antichità. — Costituzione sassone. — Dispotismo di Guglielmo I. — Come furono trattati i Sassoni. — Sistema feudale. — Il *Doomesday Book*. — Leggi d' Edoardo il Confessore. — Sistema feudale in Francia. — La Magna Charta. — Il Parlamento. — La Camera dei Comuni. — I giudici di pace. — Fortescue, della costituzione inglese. — Opinione di Froissart sugli Inglesi. — Caduta dell' aristocrazia dopo la guerra delle due Rose. — I Tudor non furono re assoluti. — Nuova aristocrazia. — Contrasti colla Francia. — Gli Stuardi. — Il diritto divino. — L' obbedienza passiva. — La petizione dei diritti. — Carlo I e il suo Parlamento. — Progresso del potere parlamentare sotto Carlo II. — Giacomo II. — I principj della rivoluzione. — Guglielmo III ed i partiti. — Il potere parlamentare nel secolo XVIII. — Potere dell' aristocrazia. — Corruzione nella Camera dei Comuni. — La libertà inglese. — Giudizj francesi. — Decadenza del *Selfgovernment*. — Risultati del governo Parlamentare. — Potere crescente delle città. — Il bill di riforma. — Stato attuale del diritto costituzionale. — Garanzia della libertà. — Statuti antichi caduti d' uso. — Indebolimento delle prerogative e del potete reale. — Esperienze costituzionali sul continente. — Che pensasse Bunsen sull' importanza delle istituzioni locali.

La costituzione inglese non è una conquista fatta da un popolo mediante una rivoluzione, non la conces-

sione di un principe liberale, non una patente di franchigie, disposte per titoli e paragrafi; non è neppure una convenzione formulata con precisione tra principe e popolo; è tutt'altro che una costituzione nel senso ordinario della parola, cioè una legge fondamentale di Stato, scritta e autenticata. Non è neppure un complesso di Statuti e di franchigie, imperciocchè i grandi atti dello Stato e della legislazione, dalla Magna Charta sino a quei dell'amministrazione locale del 1858, non comprendono che una tenue parte del diritto pubblico inglese.

E questo pure non è che una parte del diritto consuetudinario inglese, riconoscibile nella sua applicazione; una parte perciò del *common law*, o diritto comune inglese, le cui lettere di privilegio e statuti sono la conferma di singoli principj (1), la sicurezza della loro applicazione, e talvolta anche la negazione stessa di quel diritto comune. L'antica origine di questo diritto comune, l'esercizio sperimentato per secoli, appoggiato a mille e mille precedenti, permettono agli Inglesi di far derivare l'interpretazione del loro diritto nazionale quasi esclusivamente dalle sue stesse fonti. Solo per lusso e sfoggio d'erudizione, in Inghilterra qualche professore di diritto costituzionale cerca spiegare la costituzione del suo paese con esempj di Roma e d'Atene (2); ma in fatto la sua costituzione, o, per meglio dire, il suo diritto pubblico risulta chiaramente dalla storia e dai documenti giuridici e legislativi. Bisogna rimontare a quelle due sorgenti, chi voglia determinare il carattere del diritto pubblico inglese.

(1) Secondo un'antica abitudine giudica, niuno può esser imprigionato, privato dei suoi beni, od altrimenti pregiudicato, senza prima essere stato difeso secondo il diritto del paese. Quest'usanza fù confermata dalla Magna Charta. *Doctor and student*, cap. VII, 23.

(2) Vedi Palgrave, An Essay upon the original authority of the Kings Council p. 9 (Saggio sull'origine dell'autorità del Consiglio del re).

Quella costituzione rassomiglia per la sua storica evoluzione ad un di quegli antichi castelli, che non è stato fabbricato in una sola volta, secondo un piano regolare e l'archittettura del tempo, ma in più volte, in diverse epoche, rimpedulato di tanto in tanto, puntellato qua e là e restaurato secondo il gusto, la fortuna, ed anche la comodità dei diversi proprietarj. In siffatto edifizio invano cercherebbesi l'eleganza, la regolarità, e l'armonia delle singole parti, qual pretendiamo in un nuovo fabbricato, e che serve molte volte più ad appagar l'occhio che alla comodità dell'inquilino (1).

Sebbene l'epoca sassone sia stata svisata (2) dallo spirito di partito, non puossi però negare che l'albero della libertà inglese abbia in essa le sue radici, e sia perciò antichissimo. L'Inghilterra è il paese delle istituzioni immortali. « Nella storia della nostra costituzione nulla havvi di più maraviglioso (dice May) che la stabilità di ogni elemento del suo sistema politico, malgrado le continue modificazioni cui vanno soggette molte altre istituzioni in cui siano interessati il potere, l'influenza o i privilegi ». « Dove trovar oggi un paese sul continente (esclama un altro autore (3)), il cui diritto sia stabilito sopra istituzioni esistenti sol da due secoli? Eppure l'oratore della Camera dei Comuni dicea già due secoli fa: È antico regolamento, che nessuna sessione principii, prima che sia letto un bill *pro forma* ».

« La presente costituzione d'Inghilterra (dice un terzo autore (4)) tiene a quella, con cui lo Stato fiorì cinquecento anni fa, come l'albero alla talea, l'uomo adulto al fanciullo; nè vi fu epoca in cui il corpo prin-

(1) Guglielmo Paley.

(2) Brougham, Constitution, 131.

(3) Toulmin Smith, The parliamentary remembrancer. 1861. Vol. IV, pag. 1.

(4) Macaulay, History of England.

cipale delle nostre istituzioni non esistesse già da tempo immemorabile, nè mai rivoluzione alcuna interruppe il cammino del diritto inglese.

« Le due rivoluzioni del 1641 e 1688 circondarono di altre garanzie il diritto antico, non ne crearono un nuovo; e se nel 1649 la monarchia fu per un momento eclissata col supplizio del re, i fondamenti della società inglese non furono scossi, e la giustizia e l'amministrazione continuarono a funzionare sulle orme antiche. Immobile alla base, la società non era agitata che alla sommità » (1).

La costituzione dei Sassoni riposava su d'una libera comunità, con alla testa un re condizionatamente ereditario.

Il carattere di questa costituzione è la gran cura applicata all'amministrazione della giustizia ed alla pubblica sicurezza. A questo principio corrispondeva la generale responsabilità e la divisione amministrativa in contee, centurie e decurie. Questa divisione era naturalmente fondata sull'organizzazione rurale degli Anglo-Sassoni; giacchè i Sassoni in Inghilterra, come in Germania, stabiliti in separati poderi, non si univano in grandi borgate, che somigliano a città. Il carattere fondamentale dei Sassoni e del loro regime era la federazione. Di sette regni creati, le suddivisioni formarono pure delle federazioni, nessuna delle quali si separò mai dal corpo della nazione.

Sebbene Guglielmo il Conquistatore invocasse come titolo al suo preteso diritto una disposizione del testamento d'Edoardo il Confessore, giammai popolo fu più completamente soggiogato quanto gli Anglo-Sassoni dopo la battaglia d'Hastings. I beni degli uccisi, dei fuggiti dal campo di battaglia, e di quelli che corsero sotto la bandiera del re Aroldo furono confiscati (2);

(1) Tocqueville, L'ancien régime et la Révolution, 321.
(2) Thierry, La conquête d'Angleterre, I, 326.

tutti i Sassoni furono assoggettati alla taglia, e soventi i più rispettabili dati in ostaggio a baroni. Le donne sassoni furono preda de' vincitori, che non rispettarono neppure i santi del paese (1); a molte donne furon lasciati per carità i beni dei loro mariti uccisi nel combattimento; e ad una di esse fu posto per condizione di tal grazia, che avesse a nutrire i cani del re (2). I conquistatori normanni si abbandonarono inoltre ad ogni sorta di eccessi. All'incoronamento di Guglielmo, per esempio, misero il fuoco alla città di Londra (3), e Goffredo di Mandeville fece lo stesso a Cambridge. Un cronista sassone esclama nell'anno 1124: « Dio vede il povero popolo oppresso nel modo più iniquò; dapprima è spogliato dei suoi averi, poscia condotto al macello. Che tristo anno! » (4).

È dunque una falsa idea il credere che Guglielmo, facendosi chiamare l'acquisitore e non il conquistatore, avesse rispettato la libertà sassone (5). Nessun conquistatore regnò più assoluto di lui, poichè egli solo avea il diritto di fare statuti, ed anche in materia penale il suo potere era quasi senza limiti.

Le terre conquistate e confiscate furon divise dal re ai suoi vassalli, ed i Sassoni, per quelle che conservarono, divennero sottovassalli de' conquistatori. Secondo le idee del continente però, i feudi, anche dei più potenti vassalli fra gli stessi conquistatori, erano relativamente piccoli. La giurisdizione dei proprietarj non estendevasi che ai piccoli delitti e alle contese civili di minor importanza.

Nessun tribunale feudale poteva far eseguire le sue sentenze se non per mezzo dello sceriffo, regio funzio-

(1) Thierry, I, 413, II, 33.
(2) Thierry, II, 138.
(3) Ranke, Storia inglese, I, 45.
(4) The greatest of ali the Plantagenets, p. 5.
(5) Brougham, Constitution. 143.

nario, e in appello ricorrevasi ai tribunali reali. Guglielmo non riconobbe l'esenzione della nobiltà dalle imposte, e costrinse i suoi vassalli a pagare la fondiaria, come al tempo d'Edoardo il Confessore (1).

Il distintivo dei re normanni era la cupidigia: governare assoluto e porre le maggiori imposte possibili. A questo fine si formò il gran catasto per vassalli ed affittajuoli, e il censimento della popolazione (2).

Questo catasto si conservava nella cattedrale di Winchester, e fu chiamato dai Normanni *le Grand Rôle, le Rôle Royal, le Rôle de Winchester*, e dai Sassoni *Doomesdaege book*, *Doomesday book*, cioè il libro del giudizio (3).

Per questo celebre catasto, i Normanni stessi non isfuggirono alle imposte arbitrariamente stabilite, e fu forza sottomettervisi, non essendo circondati da fedeli sottovassalli.

Per questo contrabbilanciarsi di Sassoni e di Normanni si capisce facilmente come Guglielmo I potesse eseguire, senza impaccio alcuno, una delle maggiori rivoluzioni politiche. Alla Dieta di Salisbury fece prestar giuramento di fedeltà alla corona, non solo dai suoi vassalli, ma eziandio da tutti i proprietarj; abbattendo il feudalismo nel suo principale fondamento, emancipò i vassalli dalla loro assoluta obbedienza ai feudatarj, ed elevò il suo potere, anche rispetto ai sottovassalli, al di sopra di quello dei baroni, dichiarandosi in pari tempo signore d'ogni fondo e territorio (4).

(1) THIERRY, I, 132.

(2) THIERRY, II, 123.

(3) *Anglia sacra*, tom. I p. 257. Al Domesdaege boç... ab indigenis sic nuncupatur quia nulli parcit sicut nec magnus dies judicii.

(4) HALLAM, Middle Ages. Vol. II, 315. — THIERRY, II, 156. Il giuramento dice: « De cette heure en avant, je déviens votre homme-liege de ma vie et des mes membres; honneur et foi vous porterai en tout temps, pour la terre que je tiens de vous; qu'ainsi Dieu me soit en aide ».

Questa circostanza della diminuizione del potère dei vassalli e della protezione che ricevettero i Sassoni contro i loro tirannelli, fece della monarchia assoluta di Guglielmo uno Stato nel senso moderno, toltochè il sistema feudale ancora esisteva. In questo modo non s'ingrandirono nè i nobili originarj della Germania, nè i grandi baroni della Francia. La sicurezza pubblica non lo esigeva di certo. Una disputa privata non dibattuta dinanzi ad un tribunale, era un atto ostile verso il re; perciò se i baroni inglesi non furono creati principi immediati del regno, non costituirono neppure, come in Francia, una classe, in perpetuo antagonismo colla massa della nazione. La tirannia di Guglielmo e dei suoi successori fu quasi l'origine della libertà e della legale uguaglianza.

La nobiltà, oppressa del pari che i Sassoni, ricorse infine alle leggi degli oppressi. Guglielmo confermò le leggi di Edoardo il Confessore; sotto la qual denominazione non intendesi altro che il diritto consuetudinario degli Anglo-Sassoni, il quale era rispettato ogni qualvolta non si trovasse in opposizione col diritto feudale dei Normanni e col potere regio, e solo nella sua applicazione al diritto privato e all'amministrazione comunale (1). Guglielmo il Rosso ed i suoi successori, supplicati ripetutamente a voler conservare queste « bonæ leges Edwardi Confessoris », non esitarono a conformare solennemente il diritto popolare, sebbene lo violassero continuamente in materia politica (2). Non potendosi ereditare la proprietà fondiaria che secondo il diritto feudale allora dominante, il diritto normanno sostituì in ciò intieramente il consuetudinario sassone. Di rimpatto, il diritto popolare divenne una difesa dei conquistatori contro il loro so-

(1) Thierry, II, 38.
(2) Philipps, Storia del diritto inglese, I, 183-184.

vrano, e poscia il diritto comune di tutte le classi. A poco o poco i conquistatori adottarono perfino il linguaggio dei vinti. Nell'orazione domenicale, su sessantanove parole, sessantacinque sono sassoni, e nel monologo d'Amleto, di ottantuna parole, quindici sole sono normanne (1).

Mentre i re normanni e i primi Plantageneti, per domare i loro vassalli, rimettevano in vigore le istituzioni sassoni di polizia e comunali, e l'unità dello Stato trovavasi allora in Inghilterra più completamente realizzata che non altrove a qualsiasi tempo; mentre la legislazione, la giurisdizione e l'amministrazione dello Stato concentravansi nelle mani del re e dei suoi ministri, sorti in gran parte, dall'ordinamento comunale; la Francia non era che un grande Stato federativo, fondato sul feudalismo, con un potere centrale ereditario (2). Mentre i più grandi baroni normanni, come abbiamo veduto, non avevano che un diritto limitato di polizia signorile e una debole giurisdizione, in Francia i grandi vassalli erano veri sovrani, aventi giurisdizione criminale, diritto di batter moneta e di tassare gli Israeliti, di protestare contro la nomina di vescovi loro non graditi, e di far leggi. Mentre in Inghilterra la comunità sassone, richiamata a novella vita, poteva opporre al nemicouna brava fanteria, la Francia conservava, come nerbo principale della sua armata, la cavalleria dei suoi nobili baroni (3). A Crécy, a Poitiers e ad Agincourt non è solamente un esercito che vince l'altro, ma lo Stato moderno che trionfa dello Stato feudale.

(1) Bucher, Parlamentarismus, 72

(2) Warnkönig, Storia del diritto francese, I, 205.

(3) Sotto il governo di Enrico V, il Consiglio privato stabilisce che ogni uomo armato od ogni lancia deve avere tre arcieri. — *Procedimenti ed ordinanze del Consiglio privato* II, 331, III, 135.

Il feudalismo, in certo modo, esiste ancora in Inghilterra, ma lo Stato feudale, che fa del potere politico un elemento di diritto privato, e non riconosce quasi nel re che il primo fra i pari, non è mai esistito in Inghilterra. Riepilogando, i tratti principali del governo normanno sono: monarchia assoluta, centralizzazione in tutta la forza del termine, ripristinamento dei Comuni colla facoltà di operare da sè stessi quanto è necessario per mantener la pace interna ed impedire ostilità e spogliazioni, come accadevano in Germania.

Il despotismo dei re, che pesava su tutti i sudditi senza eccezione, risvegliò in essi, cencinquant'anni circa dopo la battaglia d'Hastings, il sentimento dell'unità nazionale. I baroni che a Runningmead il 16 giugno 1215 strapparono a Giovanni Senza Terra la *Magna Charta libertatum*, avevano l'appoggio di tutta la nazione. Questa gran Carta di libertà non conteneva che la conferma del diritto sassone, con alcune clausole tutrici, e dispense da aggravj feudali. Confermava le leggi d'Edoardo il Confessore e la costituzione sassone, aboliva la giurisdizione degli sceriffi regj in materia penale, ordinava che gli accusati di delitti o fellonia dovessero sottoporsi al tribunale dei loro pari, e sistemava l'amministrazione della giustizia in generale, erigendo permanentemente in Londra una Corte criminale civile. Imposte e multe arbitrarie furono soppresse: un barone non pagava se non l'imposta che avesse consentita; venticinque baroni furono nominati custodi della Magna Charta, col potere di convocare i loro colleghi e i Comuni per opporsi alle violazioni.

Malgrado tutte le precauzioni prese per difenderla, non poteva non accadere che principi così potenti come quelli del XIII e XIV secolo, non ostante le solenni conferme da parte loro, non infrangessero i limiti legali stabiliti dalla Carta, e non dovesse questa



subire nuovi attacchi, finchè i principj da essa consacrati, quelli almeno che non riferivansi a istituzioni locali e antiche, non formarono la base di tutte le costituzioni politiche moderne.

Il periodo dei Plantageneti fonda la legislazione degli Stati. Gli statuti dei re normanni e del primi Plantageneti si riducono a pochi decreti reali. I baroni d'altra parte trovavano, contro l'arbitrio, miglior difesa nelle loro spade che nelle peliberazioni legislative. Nessun Plantageneta fece dipendere la validità dei suoi statuti dal diritto di sanzione degli Stati, i quali non avevano altra influenza nella legislazione che pel diritto di petizione, e per essere talvolta ammessi, col beneplacito del re, a deliberare preventivamente sulle leggi ch'egli intendeva emanare. Lo stesso diritto di votare le imposte non apparteneva al parlamento che in limiti assai ristretti dal fatto. Dopo verj esempj di occasionali rappresentanze di deputati delle corporazioni e dei piccoli vassalli, l'invio al parlamento di deputati borghesi e nobili fu legalmente regolato nel secolo XIII, sotto Edoardo I. Già nella prima metà del secolo XIV, i Comuni si separarono dai grandi baroni, e il parlamento presentasi diviso, come è tuttora, in due Camere.

Onde conservare la pace interna, i Plantageneti crearono i giudici di pace, e tale istituzione fondò il potere della *Gentry*, dominante oggidì. L'antico organamento rurale delle contee, rispettato dalla conquista, incomincia a decadere in causa della preferenza accordata ai grandi proprietarj territoriali, per l'ufficio di giudici di pace. Questa autorità, in fatti, non tarda a tirare nella cerchia delle sue attribuzioni una parte considerevole degli affari spettanti alle antiche assemblee locali; vigila al mantenimento della pace interna, al riparto delle imposte, ed è investita della giurisdizione criminale e dell'amministrazione militare.

Così la giustizia di pace equivale alla concentrazione dei poteri dell'autorità reale o politica, la quale, giova rammentarlo, esercitasi mediante il conferimento di una gran parte de'suoi poteri ad autorità locali, formate di grandi proprietarj, indipendenti per posizione.

Sotto i Plantageneti incomincia a sparire il servaggio, e incontransi le prime traccie di proletarj. Questo periodo è eziandio importante per l'atteggiamento che l'Inghilterra assume rispetto a Roma, incominciando ad emanciparsi dalla giurisdizione papale. Si formano numerosi statuti contro le mani morte; ma ciò non impedisce che, al tempo della Riforma, una quinta parte delle terre del paese non si trovino in possesso di ordini religiosi. Il diritto comune popolare resiste vittoriosamente all'invasione del diritto romano e canonico, e i tribunali del regno non accordano che un'autorità limitata a queste legislazioni straniere, subordinate da essi al diritto comune.

L'autorità del parlamento cresce coll'usurpazione della casa di Lancaster; e da questo momento diviene un fattore considerevole e necessario nella vita politica dello Stato. Nella Camera dei Comuni, i rappresentanti delle corporazioni acquistano il pieno diritto di votare le imposte; poi questa rappresentanza incomincia, di già sotto Enrico VI, ad emanciparsi da' suoi committenti, limitandosi il diritto elettorale ai franchi livellarj (*Freibesitzer*) da quaranta scellini.

Fortescue, tessendo l'elogio della costituzione dell'Inghilterrra, dice che il re è ivi sottoposto alla legge; che la nazione s'impone da sè le tasse; che essa stessa esercita la giustizia per l'organo del giuri; che ivi tutti son eguali davanti alla legge, e che numerosi vi sono i piccoli proprietarj di terre. « Il re (continua egli) non può arbitrariamente tassare il popolo, il quale vive sotto il regime di leggi sue proprie, ed ha il libero

godimento de' suoi beni (1), lo che contribuisce alla potenza e al credito del re » (2).

La monarchia inglese, adunque, sulla fine del medioevo era limitata dalla legge e da tradizioni fisse, nè parlavasi allora di alcuna delle forme di governo, dispotica, aristocratica o repubblicana. Già sotto la casa de' Lancaster, il re ed il parlamento costituiscono lo Stato, e questa costituzione fu sin d'allora senza pari (3). Fortescue e gli altri giureconsulti inglesi antichi insistono su ciò che il diritto popolare sassone, il *common law*, sia la base principale della libertà; mentre la legislazione bisantina, il diritto romano di Giustiniano, in altri luoghi scavò la fossa alla libertà. Tuttavia le eccezioni alla legalità e le ordinanze arbitrarie de' principi riproduconsi piuttosto frequentemente; così Nicola Thorley, avendo sposata la contessa d'Oxford senza il consenso di Enrico V, viene, per ordine di questo re, gettato in ceppi nelle carceri della Torre di Londra. Ma questi atti citansi precisamente come altrettante violazioni della legge, mentre altrove l'arbitrio dei principi veniva preso troppo frequentemente per la legge stessa (4).

Ci fu già veduto quali frutti gli Inglesi raccogliessero dalla loro sistemazione costituzionale nella guerra colla Francia. Lo storico Froissart, parlandone, dice: « C'est le plus périlleux peuple qui soit au monde, et plus outrageux et orgueilleux ».

Le guerre delle due Rose, nelle quali due rami della casa reale, aventi ciascuno il suo partito nella nobiltà, si combatterono a oltranza, ritardarono di molto l'in-

(1) De laudibus legum Angliæ c. 9.

(2) Ibid. c. 29. Et quod non jugum, sed libertas est politice regere populum, securitas quoque maximo nedum plebi, sed et ipsi regi, allevatio etiam non minima solicitudinis esse.

(3) Pauli, Storia d'Inghilterra. V, 661.

(4) Proceedings and Ordinances, III. 145.

terno sviluppo dell'Inghilterra; ma in pari tempo annichilarono la nobiltà feudale normanna. Sotto la casa di Lancaster, il baronato o pariato incominciava già a diventare un ufficio politico, indipendente da ogni possedimento feudale, L'autorità legale dell'alta nobiltà sopra i vassalli era scomparsa, come pure ogni diritto di sovranità feudale, e l'omaggio dei vassalli non era più che una vana formalità (1). Dopo la battaglia di Boswoth, essendo stata la nobiltà normanna quasi intieramente sterminata, i suoi beni passarono, per una serie di confische, in ogni sorta di mani, e il pariato divenne ciò che è attualmente, un ufficio politico ereditario, che non ha in comune colle caste nobili del continente nè i privilegi, nè la potenza e l'autorità territoriali, nè il carattere esclusivo.

Froude ci rappresenta la condizione politica dell'Inghilterra, all'avvenimento dei Tudor, come strettamente monarchica. « La società intiera (dice egli) somigliava ad un esercito, completamente disciplinato » (2). I Tudor avevano tutto il potere cui possono aspirare principi insigni, per procurare tranquillità e pace ad una nazione stancata da lunghe guerre civili. Non esisteva più alta nobiltà che potesse loro resistere, e la borghesia e la *gentry* non avevano alcun motivo per lamentarsi di un dispotismo, che raramente ledeva i loro interessi commerciali ed agricoli. I principj poi del voto delle imposte mediante il Parlamento si erano siffattamente incarnati colla nazione, che lo stesso Enrico VIII fu obbligato a cedere davanti all'opposizione aperta dei Comuni, pronti a insorgere.

« Il popolo inglese non era, come quello del continente, una coalizione poco compatta di cittadini e con-

(1) Palgave, The King's Council. 102.

(2) Froude, History of England. 1, 11. 13.

tadini a poco a poco affrancati, pur curvi sempre sotto il peso dell'antica loro servitù. I Comuni d'Inghilterra avevano, sin dal XIV secolo, ricevuto nelle loro file la maggior parte dell'aristocrazia feudale, non avendo tutti questi possessori di piccoli feudi l'influenza e la fortuna necessarie per dividere coi baroni l'autorità suprema, alteri però della comune loro origine e d'avere lungamente goduto degli stessi diritti » (GUIZOT).

I Tudor, che disponevano solo di un pugno di guardie, e che, se avessero voluto opprimere la massa della nazione, si sarebbero trovati in faccia a un intiero popolo bene armato, governarono nello spirito di essa. Nella riforma, Enrico VIII non fece che continuare l'opera dei Plantageneti. Ruppe nel modo più dispotico i legami con Roma, già da molto tempo rilassati, e colla spogliazione delle chiese e dei conventi arricchì il tesoro, si guadagnò buon numero di partigiani, e gettò i fondamenti di una nuova aristocrazia. All'innalzamento di Enrico VII noi ne troviamo di già una nuova, di condotta sregolata, uscita dalla guerra delle due Rose, e restia alle leggi. La nobiltà di sangue era da molto tempo estinta; ma l'orgoglio di alcune famiglie e la potenza materiale dei grandi cospiravano onde frapporre barriere costituzionali fra la nobiltà e la plebe (1). Ora, sebbene la nazione resistesse vittoriosamente a simili tentativi, e principi così energici come i Tudor nulla omettessero di quanto valesse a frenare questa aristocrazia, non riuscirono però a reprimere con pari successo la tendenza generale della nazione inglese a conservare l'influenza politica mediante l'aumento delle ricchezze; e invano lottarono contro l'assorbimento della piccola proprietà e il crescere della grande. La proprietà fondiaria e il potere

(1) PALGRAVE, The King's Council. 102.

politico furono sempre, in Inghilterra, troppo connessi perchè fosse possibile di bandire la smania di fare dell'una sgabello all'altro. Così, per la via di una libera azione dei principj economici e per gli effetti loro, si operò una riorganizzazione, di un genere affatto nuovo, della Società inglese sul piede aristocratico, indipendente da ogni favore della legge, che era, per lo contrario, opposta alla concentrazione delle proprietà stabili come ai fedecommessi. Questa aristocrazia crebbe e si conservò tanto più, perchè era accessibile a chiunque acquistava fortuna, e riusciva a formarsi una certa posizione; onde nulla essa aveva d'impopolare.

La riforma religiosa non divenne un affare di coscienza per le moltitudini, se non per opera dei Puritani al tempo d'Elisabetta. L'indifferenza di quelle sotto i primi Tudor può sola spiegare la reazione imporovvisa che ebbe luogo sotto Maria la Cattolica, dominata dall'influenza spagnuola. Ma il cattolicismo, che non ha più appoggio nella massa, cade tosto colla stessa rapidità, per dar luogo ad una terribile rivincita del protestantismo vittorioso.

Quantunque, sotto i Tudor, i tribunali arbitrariamente istituiti e le commissioni facessero numerose vittime, e l'importanza del Parlamento dovesse offuscarsi rimpetto ad Enrico VIII e ad Elisabetta, l'Inghilterra non fu, sotto questa dinastia, una monarchia assoluta nè in teoria nè in fatto. Il potere del Parlamento riguardo alla votazione delle imposte ed alla legislazione, vi è riconosciuto; nessuna armata permanente può surrogare la milizia nazionale, ed Enrico VIII raccomanda espresso agli *yeomen* di non trascurare i prescritti esercizj del tiro, La Commissione alta e la Camera Stellata erano tribunali eccezionali, e il giurì, tanto dopo che prima, formava la regola d'ogni procedura. Quando la monarchia prende un'attitudine cotanto grandiosa come sotto Enrico VIII e la grande

Elisabetta sua figlia, i popoli mostransi ordinariamente meno gelosi dei loro diritti che non sotto monarchi di corta veduta. Tuttavia anche sotto Elisabetta, come vedremo in appresso, i Parlamenti vegliavano sui loro privilegi solennemente garantiti, e mostravansi tutt'altro che condiscendenti in ciò che atteneasi alle finanze.

« La parola libertà (dice uno storico americano (1)) non suonò mai gradita alle orecchie dei Tudor; ma gli Inglesi avevano lingua sciolta, ed armi affilate, che non lasciavano arruginire. Un popolo avvezzo a leggere la Bibbia nella sua propria lingua e a discutere liberamente le grandi questioni politiche e religiose, che può portar armi e che ha un Parlamento, ma senza armata permanente, un tal popolo era grandemente a temersi dal dispotismo ».

Si apprezzeranno meglio i rapporti interni della situazione politica dell'Inghilterra sotto i Tudor ove si confrontino collo stato della Francia alla stessa epoca.

Il villaggio di Blaigny (probabilmente Bleigny-le-Carreau, nel dipartimento della Yonne) aveva presentato agli Stati generali del 1576 *un cahier de ses griefs et doléances* (2). In questo gli elettori domandavano « Que les seigneurs ayant justice auront juges capables et gardes de justice, comme il avoit été ordonné par les ordonnances, et deffenses d'avoir juges fermiers, à peine de réunion de leur justice au domaine du roy ».

In Inghilterra, alla stessa età, la giurisdizione patrimoniale era già quasi totalmente scomparsa; in quasi tutte le contentazioni giudiziarie decidono i tribunali regi, i quali però erano in parte formati dalla *gentry* locale.

Mentre in Inghilterra l'esercito del paese è la mi-

(1) Motlei, History of the United Netherlands. The Hague. Martinus Njhoff. Vol. II. 107, 108.

(2) Aug. Thierry, Essai sur l'histoire du Tiers État, 417.

lizia nazionale, e la soldatesca non dà luogo a lagnanze di sorta, lo stesso *cahier* formola così i suoi lagni a questo riguardo:

« Et comme il ne peut pis advenir au pauvre laboureur que la mort, qui ne mettra fin aux malheurs, oppressions et tyrannies que les gens de guerre ont exercé envers eux, remontre le pauvre peuple:

« Qu'il est très-nécessaire, se présentant la guerre à l'avenir, que les gens de guerre soient élus par les provincies, et que les chefs qui en auront charge enrôleront les soldats par leurs noms, surnoms et demeurance, dont ils délivreront acte signé de leurs mains ou autrement approuvé aux gouverneurs des pays, sans que allants par pays, ils puissent changer leurs noms, à peine d'être de même tous condamnables à mort ».

Mentre in Inghilterra il comando della milizia e il mantenimento della pace interna sono affidati ad ufficiali locali, senza aggravio delle popolazioni, leggesi nel documento francese:

« Que les anciennes ordonnonces sur le fait de la gendarmerie seront observées; et les seigneurs et les gentilshommes honorés des places que plusieur autres occupent par faveur, et appetent les dites places pour ruiner le pauvre peuple, allant et venant par le pays, sans qu'en temps de nécessité ils ayent moyen de faire un service au roy, et se mettre en tel équipage qu'il est requis ».

In Inghilterra le imposte erano in generale moderatissime; non conoscevasi altra oppressione che quella dei monopolj, e il popolo rifiutava a mano armata le imposte ch'esso non aveva autorizzate. I Francesi in quella vece pregavano:

Que les surcharges extraordinaires imposées sur le peuple, mêmement les huitièmes, vingtièmes et impositions, vins entrants, gabelles de sel, et autres

subsides, seront abolis, et le pauvre peuple remis en l'état et liberté qu'il étoit au temps de ce grand roy Louis XII, sans que à l'avenir il s'en puisse donner, *ni faire emprunt sans le consentement du peuple.*

« Que ceux qui ont manié les finances du roy, en rendront compte; et à l'avenir ceux qui seront introduits en telles charges, seront élus avec le pleuple pour éviter à touts *concussions* ».

Mentre finalmente, in Inghilterra, il peso delle principali cariche era sopportato dal *lord* e dal *country squire*, o gentiluomo di campagna, ecco a cosa riducesi il modesto voto de' Comuni francesi:

« Aussi toutes personnes non nobles seront contribuables aux tailles ordinaires, et encore les nobles qui tiendront en roture, à ce que le pauvre peuple soit soulagé ».

Se si considera che in Germania, allo stesso tempo il contadino era ridotto in servitù coll'appoggio di sofismi giuridici e di abusi di autorità de' suoi gentiluomini campagnuoli; che in Ispagna stabilivasi, sotto Filippo II, il dispotismo monarchico, e il paese veniva spopolato dall'Inquisizione; che sanguinose guerre civili, il cui esito contribuì a rassodare la monarchia assoluta, desolavano allora la Francia; l'Inghilterra, dal punto di visita dell'aumento della potenza borghese e della ricchezza nazionale, appare sotto i Tudor, malgrado atti di violenza isolati che vi si commettono, come uno dei paesi relativamente più felici d'Europa.

Dopo i Tudor salirono al trono d'Inghilterra gli Stuardi, i quali, più ancora de' loro predecessori, erano imbevuti di pretese autocratiche, ma senza l'iniziativa e la coscienza dei doveri del sovrano. I Comuni, che eransi arricchiti sotto i Tudor, non sentivansi disposti a riconoscere quella benedizione particolare della dignità reale per la grazia di Dio, su cui appoggiavansi gli

Stuardi, nella persona di un pedante quale era l'erudito Giacomo I, e di uno stolido di mala fede come Carlo I. Questa dignità reale per la grazia di Dio, come l'intendevano gli Stuardi, non rispondeva più all'idea che Bracton, a' suoi tempi, vi annetteva quando esclamava « che il re, come rappresentante di Dio, non poteva nè dovevà mal fare, vale a dire, nulla fare di illegale ». Secondo l'idea degli Stuardi, l'istituzione divina della dignità reale significava, che la volontà o il capriccio del re doveva far legge, e che tutti i diritti del popolo erano concessioni, e potevano essere dal re rivocate (1).

Nello stesso tempo nasce la dottrina dell'obbedienza passiva verso il potere; e le creature di Carlo I dichiarano in Parlamento, le libertà di questo non essere conservate che per la tolleranza del re, ed egli, a norma delle occasioni, poteva scegliere di governare secondo la sua volontà sovrana, o secondo le leggi. L'inchiostro della firma reale apposta alla petizione dei diritti (*petision of right*), documento delle ragioni lese del popolo, non aveva ancora avuto il tempo di asciuttare, che il re, non curandosi del Parlamento, le violava di nuovo, governando in modo affatto assoluto finchè potè farlo senza resistenza.

Quando urgenti necessità l'obbigarono a convocare un nuovo Parlamento, erasi di già alterato ogni rapporto, sicchè anche i Comuni dovettero di necessità cercare nuove guarentigie, fosse anche fuori dell'ordine legale stabilito. Ma anzi tutto il lungo Parlamento si occupò di garantire il regime delle leggi, emancipando dall'amministrazione i tribunali del regno mediante la disposizione.

(1) Nella discussione sulla petizione dei diritti, Pym dice: » Non avvi autorità distinta dalle leggi nè nella Magna Charta, nè in alcun altro Statuto. Da che cosa, dunque, la dedurremo? ».

« Che nè il re, nè il suo Consiglio di Stato avessero
« alcuna giurisdizione, potere od autorità per via di
« bill, di petizione, d'articoli, di libelli, nè per altra
« arbitraria, di esaminare, mettere in questione, o
« prendere alcuna decisione o disposizione concernente
« le sostanze, i possedimenti stabili o mobili di al-
« cun suddito; ma che tutte le contestazioni di tal
« sorta fossero decise dalle Corti ordinarie di giustizia,
« nella forma di procedura ordinaria ».

Per tal modo, tutti i diritti dei cittadini trovavansi collocati sotto la salvaguardia dei tribunali e delle forme di una procedura regolare; una solida barriera elevavasi fra lo stato legale e il despotismo amministrativo, e i conflitti di competenza, e simili altre pastoje sotto cui gemeva il continente, erano banditi dal regime dell'Inghilterra (1). Questi principj, alterati solo dall'onnipotenza del Parlamento nei secoli seguenti, garantirono la libertà del popolo inglese, per quanto poteva farsi dalle leggi.

L'onnipotenza del Parlamento fu la conseguenza necessaria d'un regno come quello degli Stuardi. Ogni transazione fra i due poteri era impossibile, e al re non restava più altra alternativa che di schiacciare il Parlamento, o d'essere da questo schiacciato. La Camera dei Comuni aveva dietro a sè il corpo della nazione. La rivolta contro Carlo I era popolare nelle città e fra la massa dei freeholders o piccoli proprietarj, e i nomi di que' membri del Parlamento che furono alla testa dell'opposizione contro Carlo I, vennero dalla storia collocati sulla stessa linea de' più grandi uomini

(1) Il celebre Hyde, a proposito del potere discrezionale della Camera Stellata nel 1641, dice che esso « ha gettato una tal confusione negli spiriti, che taluni lo considerano come una provocazione di violenza e di vendetta. In seguito alla latitudine e all'estensione di un potere discrezionale, i poveri riconobbero ch'esso è come una sabbia mobile, che ha sepolto la loro proprietà e la loro libertà ».

di ogni epoca, scusando perfino i loro atti di violenza, avuto riguardo alle circostanze. Fra queste havvene una, che pruova di quale spirito conservatore questi uomini fossero animati, ed è che, anche quando Carlo I aveva di già prese le armi contro il suo popolo, il Parlamento non si scostò, a suo riguardo, dalle forme di una rispettosa devozione. Lôrdi e Comuni, da sudditi leali, dirigono le loro petizioni alla sacra maestà, e si figurano il re come la vittima di un partito riottoso. Le truppe del Parlamento sono incaricate della difesa di sua maestà e del regno, dei privilegi del Parlamento e della libertà dei sudditi (1). Del resto, nella guerra che scoppia fra il re e il Parlamento osservansi tutte le regole del diritto delle genti, per quanto la situazione dei due partiti belligeranti lo permette (2).

« Così (fa osservare Macaulay) tutti gli argomenti che si possono invocare a favore della rivoluzione del 1688, sono applicabili egualmente alla giustificazione di ciò che si è convenuto di chiamare la grande ribellione. La fine di Carlo I, raffrontata col principio del suo regno, fa risaltare un'analogia curiosa. Come suo padre, egli fondava sovra passi della Bibbia il diritto di portare da re assoluto la corona di Davide e Salomone; e fondandosi sopra altri passi della stessa Bibbia, gli Indipendenti, puritani fanatici, gli strapparono la corona e lo decapitarono (3). »

(1) RUSHWORTH, III. Vol. II. 3, 18 e 19.

(2) Di ciò trovansi numerose testimonianze in Rushworth.

(3) Nella sorte toccata a Carlo I si cercò più tardi un motivo per glorificarlo. I Whigs del secolo XVIII giudicano altrimenti il *Royal Martyr*. Lord Chesterfield (Lettres, I, 214) scrive a suo figlio: « L'esecuzione di Carlo I fu altamente biasimata; se però la medesima non avesse avuto luogo, era finita per le nostre libertà. » Junius, nella sua dodicesima lettera (30 maggio 1769), scrive al conte di Grafton: « Carlo I visse e morì da ipocrita. Carlo II fu un' ipocrita d'altra specie, e avrebbe meritato di morire sullo

Le creazioni politiche interne della repubblica scomparvero. Sotto questo regime il genio di Cromwell ripose l'Inghilterra all'altezza di una potenza di primo ordine. Malgrado ciò, gl'Inglesi non conservarono del suo protettorato che l'orrore pel nome di repubblica e l'odio per le armate permanenti. La nazione però, non ostante l'entusiasmo col quale si diporta verso Carlo II, non gli sacrifica una sola delle conquiste del Parlamento Lungo: Il Parlamento resta il primo potere dello Stato; i tribunali conservano la loro competenza, e il re non può guadagnare un'influenza durevole sulla Camera dei Comuni, che mediante la corruzione. Ma le istituzioni locali dei Comuni sono di già decadute collo scomparire dei piccoli proprietarj di fondi, e la nazione si è abituata a contare anzi tutto sul Parlamento per la garanzia delle sue libertà.

Con Giacomo II finisce la lotta fra gli Stuardi e il Parlamento. Il re sospende gli statuti del regno in favore de' suoi correligionarj, e ne è espulso dagli Olandesi, condotti dal suo genero Guglielmo d'Orange, e chiamati in paese da una congiura dell'alta nobiltà. Le idee di diritto sopra i rapporti fra il re e la rappresentanza nazionale, dal tempo della rivoluzione, dominano e servono di regola fin a' giorni nostri. Nel memoriale con cui Guglielmo d'Orange fu invitato a venire in Inghilterra, leggesi: « La monarchia veramente nobile è quella che è stata fondata sulla base di una libertà eguale per tutti, e la forma di governo dell'Inghilterra è sempre stata quella di uno Stato veramente libero in diritto, nessuna legge nè autorità avendo mai legato le persone e le proprietà, salvo che per libero e scambievole consenso del re e de' suoi sud-

stesso palco. » Orazio Walpole, conte d'Oxford, teneva affissa al muro nella sua villa una copia del decreto di morte di Carlo I con questa iscrizione: *Major Charta.*

diti; e il libero consenso di ogni suddito alle leggi e alla revoca delle medesime reputasi dato da lui in persona, o dall'organo de' suoi rappresentanti » (1).

Il Parlamento, all'epoca della rivoluzione, esercitò il potere dittatoriale di una Convenzione nazionale. Esso ammise che Giacomo II aveva rotto il contratto originario fra il principe ed il popolo, e che, colla sua fuga, aveva abdicato.

Il salire al trono di Guglielmo e di Maria fu un atto non meno rivoluzionario che l' escluderne gli eredi di Giacomo II; poichè il fatto che Maria non ebbe il trono unicamente a titolo di erede di quest' ultimo, risulta in modo espresso dalle conferenze che, in proposito, ebbero luogo fra i Lôrdi ed i Comuni. Il Serjeant Maynard insiste particolarmente sul principio, « che un uomo vivo non può aver eredi », e che per conseguenza Guglielmo e Maria non potevano salir al trono, se non in virtù dell' obbligo del Parlamento di provvedere al governo, essendo rimasto vacante il trono per la fuga di Giacomo II (2). Sotto tutti gli altri riguardi, la rivoluzione conservò il suo carattere ultra conservativo ed aristocratico: la più gran parte del popolo non prese parte attiva in tutto ciò, e rimase tranquilla spettatrice dell' espulsione del suo re per opera di stranieri.

Malgrado questo carattere conservatore, la rivoluzione ebbe per risultato « un più vasto campo alle lotte di partito, sessant' anni di interne divisioni e tre guerre civili »; prova che la rivoluzione, anche la meglio giustificata, è sempre una crisi incertissima quanto all' esito, e pericolosissima nella vita di un popolo.

Per Guglielmo III l' Inghilterra era anzitutto un

(1) Toulmin Smith, Parliamentary Remembrancer. II, 3.
(2) Parliamentary Debates. II, 227.

mezzo per potere effettuare i suoi piani politici, diretti contro la preponderanza di Luigi XIV e della Francia. Non era però in situazione da poter governare a modo degli Stuardi. I Giacobbiti erano suoi avversarj dichiarati, ed i Whig che lo avevano innalzato al trono e lo proteggevano, inchinavano alla restrizione dell'autorità reale. Egli non potè conservarla che barcamenando fra i due partiti, i Tori moderati ed i Whig. Da tutto ciò doveva necessariamente risultare una maggiore autorità del Parlamento, siccome il punto d'unione di que' due partiti. Egli conoscea troppo bene le esigenze della sua posizione equivoca, per non sapere cedere all'uopo, anche allorquando tale risoluzione gli fosse personalmente riuscita gravosissima. E per ciò, nel 1699, dopo una lunga renitenza alla volontà del Parlamento, licenziò la sua guardia olandese (1).

Il potere del Parlamento e delle frazioni aristocratiche che lo dominavano non scemò di forza sotto il governo della debole e bacchettona Anna. Quando, per l'atto di dotazione (*ofsettlement*), una famiglia straniera per la quale non eravi altro appoggio possibile che il Parlamento, salì al trono, il suo avvenimento pose il suggello alla supremazia dell'autorità parlamentare.

Nel secolo XVIII la Camera alta del parlamento era principalmente composta di gente nuova e di eredi dei Pari creati dagli Stuardi. Altra aristocrazia può esser stata più spregevole, ma nessuna fu meno interessante ed amabile di quella della corte della regina Anna (2).

Quest'aristocrazia, per la quale noi intendiamo sempre la bassa nobiltà proprietaria di terreni (*gentry*) e l'alta nobiltà (*nobility*), spiegava, di fronte alla corona, una pretensione di libertà, che arieggiava spesso

(1) Parl. Debates III, — 121. —
(2) Ed. Rev. Jan. 1854, pag. 230.

la repubblica. Essa dirigeva tutto, ed era ricca abbastanza per poter dedicare al governo nazionale tempo e denari, ed ebbe certo buon senso naturale per istabilire la giustizia in condizioni d'indipendenza, che mettevano i tribunali al coperto da ogni mena di partito. Ma essa non sospettava tampoco di avere degli obblighi di un ordine superiore verso la nazione, e nulla faceva per l'educazione delle masse. Il basso popolo avea già perduto sotto i Puritani le sue antiche feste nazionali e la sua allegria proverbiale, ed era caduto nella più schifosa rozzezza. Le leggi penali erano barbare, e fatte solo per proteggere i ricchi; le esecuzioni capitali erano numerose quasi del pari come i delitti. Le spese enormi di giustizia impedivano al povero di far valere i suoi diritti mediante il processo civile.

La stessa aristocrazia egoistica nominava più della metà dei membri della Camera dei Comuni, e quantunque formalmente il centro di gravità politica fosse in questa, perchè la corona era obbligata a prendere i suoi ministri nella maggioranza di detta Camera, molti membri di essa non erano che marionette dell'aristocrazia che gli avea nominati, salvo che i ministri non fossero riusciti a guadagnarli ai loro interessi per mezzo della corruzione. « Mentre cresce l'autorità dei Comuni, dice Macaulay, diminuisce l'autorità del popolo sui Comuni. I membri dei borghi riuniti non hanno alcun motivo per darsi pensiero del popolo ».

La pubblicità non esisteva. I privilegi dell'inviolabilità domiciliare, che sotto i Tudor e gli Stuardi protessero già il Parlamento, quando taluno de' suoi membri doveva essere arrestato, furono mantenuti, da una parte, per superstiziosa venerazione; dall'altra, per egoismo. Così la Camera dei Comuni, nel suo complesso, è, nel secolo XVIII, tutt'altro che una rappresentanza nazionale; e quando non è sotto la diretta

dominazione dell'aristocrazia territoriale, è formata da corrotti satelliti ministeriali, e non conta nel suo seno che un piccol numero di deputati indipendenti delle città o delle contee. Il solo mezzo efficace che il governo possiede contro la compatta falange aristocratica nella Camera dei Comuni è la corruzione. Il monarca stesso doveva servirsene onde far valere la sua influenza; e nella pratica delle sue prerogative, la tirannia caduta e combattuta degli Stuardi gli era sempre presente al pensiero. Per esercitare arbitrariamente il suo potere su più vasto campo politico, egli era obbligato assicurarsi in anticipazione, e almeno in apparenza, la complicità del Parlamento, contro l'espressa volontà del quale l'autorità regia era impotente.

Eppure, tutto ben considerato, nel secolo XVIII esisteva in Inghilterra più libertà che in qualunque altro paese di Europa; nè vi si trovava quell'apparato burocratico e poliziesco che molestava il continente. Nessuna aristocrazia fu mai invasa dal maltalento di volere governare troppo, di tormentare sistematicamente e senza scopo, di reggimentare e vessare un popolo. Un'aristocrazia non opprime se non quel tanto che essa crede necessario al consolidamento della sua dominazione; e l'aristocrazia inglese non avea ragione alcuna per opprimere la nazione, alla quale era unita coi più intimi vincoli, e che fino al 1789 non oppose alcuna resistenza alla sua dominazione. Tutti i diritti fondamentali trovansi, d'altronde, sotto la protezione dei giudici, i quali, dopo l'atto di dotazione (*Act of settlement*), erano perfettamente indipendenti ed inamovibili, estranei a qualunque partito. L'esercito permanente era piccolo, e non disposto ad agire contro la libertà nazionale; nè si sarebbe potuto servirsene a rovesciar la costituzione, poichè gli ufficiali appartenendo tutti alla classe dominante della *gentry*, non avrebbbro giammai acconsentito a marciare contro i proprj loro fratelli ed amici,

quand'anche il grosso dell'armata si fosse prestato a simile tentativo. Ma non si trova indizio di sorta che nel secolo XVIII il popolo in massa siasi occupato degli affari generali dello Stato; sebbene nelle sfere ufficiali parlassesi molto volentieri « di una parte democratica » della costituzione.

« L'oligarchia fu chiamata libertà, la dominazione di un clero esclusivo Chiesa nazionale; sovranità una cosa che non ne avea conservato che il nome, mentre un potere assoluto veniva esercitato da tali, che chiamavansi da sè stessi i servitori del popolo » (1).

Dacchè il Parlamento, per la rivoluzione del 1688 e per l'avvenimento della casa di Annover, era diventato onnipossente, avea anch'esso, come tutti i sovrani assoluti, una giustizia di gabinetto; poi, siccome ogni potere assoluto ben fondato, divenne esclusivamente conservatore, e abbisognò molto tempo per strappargli, ad una ad una, tutte quelle libertà fondamentali che sono nelle aspirazioni dello spirito moderno, quali la libertà di stampa, la libertà religiosa e la libertà d'associazione.

Colla decadenza delle istituzioni dell'antico *selfgovernment* si complicò e si ingrandì inoltre sempre più la macchina governamentale che il Parlamento doveva far funzionare. Le contee erano esclusivamente governate dalla *gentry*, le assemblee delle altre classi di *free-commoners* non avendo quasi più ad occuparsi che delle elezioni al Parlamento ed all'ufficio di *coroner*. Nelle parrocchie dominavano piccole combriccole private. Altrettanto nelle città, ove corpi municipali oligarchici, che si nominavano tra di loro, dividevansi tutta l'amministrazione comunale; e siccome tutti questi magistrati non agivano che sulle orme ordinarie delle oligarchie, il Parlamento era di continuo obbligato

(1) DISRAELI, Sybil. lib. VI, cap. I.

a intervenire nella loro gestione co'suoi statuti per rimediare all'urgenza di una moltitudine di bisogni locali (1).

In quanto ai risultati esteriori del governo parlamentare dell' aristocrazia britannica, si sa che essi furono de' più brillanti, onde l' Inghilterra diventò la prima potenza marittima del mondo, nè il sole tramonta mai nelle sue possessioni dal secolo XVIII. Poi, in una lotta quasi incessante di ventitrè anni, questo regno insulare tien testa alla Rivoluzione francese e al Buonaparte, ed esce vincitore da questa lotta gigantesca. Il commercio, l' industria e lo spirito d' invenzione toccano ad un punto fin allora non mai ve-

(1) Descrivendo noi la parte fosca dell'Inghilterra nel secolo XVII, non dobbiamo, per sentimento di giustizia, trascurare di fare il confronto di questo paese cogli altri, e principalmente colla Francia dell' antico regime. Mentre in Inghilterra il governo si asteneva dall' intromettersi negli affari dei particolari, e il rigore delle antiche leggi restrittive, altrevolte impacciantі pel commercio e per l' industria, era ivi quasi completamente sbollito, in Francia il governo aveva distrutto ogni libertà comunale, e la burocrazia aveva stesa la rete dell' accentramento su tutti i rapporti della vita sociale. Mentre in Inghilterra lo spirito d' associazione incominciava a trasformare la società col mezzo delle vie economiche, i Francesi conoscevano benissimo il male che li opprimeva; ma non l'origine. A ciò, che dovea essere imputato soltanto a uno spiegamento eccessivo dell'azione del governo, volevasi anche che il governo stesso, riposto, è vero, in altre mani, da solo rimediasse. Ogni inglese dev' esser superbo di leggere la lettera d' un emigrato dell'anno 1789, citata da Tocqueville alla pag. 125 dell' interessante suo libro, *L'ancien r'gime et la R'volution:* « Il est exactement vrai que tel Anglais se félicite d'avoir été volé, en se disant qu'au moins son pays n'a pas de maréchaussée. Tel qui est fâché de tout ce qui trouble la tranquillité, se console cependant de voir rentrer dans le sein de la société des séditieux, en pensant que le texte de la loi est plus fort que toutes les considérations ». Evidentemente questo buon emigrato non sospettava nemmeno lo stretto rapporto che vi ha fra queste bizzarrie degli Inglesi e il loro istinto di libertà. Egli trova poi che la nebbia e l' umidità del loro clima rendono gli Inglesi serj, ciò che li dispone ad occuparsi di politica, mentre in Francia la serenità del cielo allontana il popolo da sì gravi preoccupazioni.

duto nella storia: ma spiccano dal fondo vie più nere le meste ombre del pauperismo, della miseria in grande, e di un debito pubblico enorme. Sotto il governo aristocratico, la forza d'ogni paese nello stato normale, cioè la classe dei piccoli proprietarj rurali, era scomparsa. L'Inghilterra, fin dal principio del secolo XVIII, ha moltissimi braccianti, e in parogone pochi proprielarj (1). Oggi conta circa ducentottantacinquemila coltivatori indipendenti (*farmers*) (2); mentre la Prussia, su due milioni e settantamila poderi, ha ottocentottantaquattromila e ottocentoquindici proprietarj, tra i quali circa trecent'ottantasettemila e settecento tengono da trenta a trecento jugeri (3).

In Ighilterra intieri distretti furono sottratti alla coltivazione ed ai pascoli, e convertiti in parchi. La preponderanza della citta sovra le campagne vi è completa dopo la metà del nostro secolo.

Non potevasi più a lungo trascurare di tenar conto di questo fatto, anche dal punto di vista dell'autorità legislativa. Crescendo la libertà della stampa e d'associazione, si formò, fuori del Parlamento, un'influenza che cominciava a misurarsi coi poteri parlamentari. Il bill di riforma, risultato di questa lotta, assicurò alle classi medie una parte reale alla rappresentanza, ma in pari tempo ruppe l'equilibrio fra i due antichi partiti.

Poco dopo questa riforma, si tentò rianimare nelle città lo spirito municipale; ma non fu che a profitto di un meccanismo al quale ogni borghesia ama pur tròppo attaccarsi, persuasa che il magro beneficio del diritto di eleggere i funzionarj municipali formi la parte essenziale del *selfgovernment*. Così il difetto di una partecipazione attiva e reale alla vita municipale provoca,

(1) SCHLOSSER, Storia del secolo XVIII, Vol. VI. p. 349.
(2) KLOEDEN, Manuale di geografia politica, I, 636.
(3) KLOEDEN. I, 918. — GNEIST. I, 639.

nello stato odierno dei bisogni economici e politici, un ampliamento continuo della burocrazia, non solo nei Comuni, ma anche nello Stato, e per conseguenza un accentramento sempre crescente.

Quest'aumento di forza dell'amministrazione centrale derivò principalmente dalle necessità create dal troppo ritardar i provedimenti, che la sollecitudine per le classi povere avrebbe dovuto inspirare più presto.

A questo riguardo, dall'anno 1830 in poi si operò molto, ma spesso in una falsa direzione; perchè, anche dove era affatto scomparso ogni senso di municipale comunanza, terribili epidemie dimostrarono evidentemente esistere ancora, tra il ricco ed il povero, almeno una solidarietà di fatto.

La costituzione inglese, come presentasi al dì d'oggi, quale risultato cioè di tutte queste fasi di evoluzione, ci mostra il potere reale in positivo decadimento, quanto all'uso di fatto delle sue prerogative. La corona ne aveva già, sin dal 1641, perdute le parti più importanti, a profitto del Parlamento.

Il governo attualmente, se non di diritto almen di fatto, spetta non più a servitori della corona, ma a un comitato, tirato dal seno della maggioranza parlamentare, vo' dire al gabinetto. Lo stesso Parlamento offre ancora sempre la confusa immagine della rappresentanza delle contee, e di un certo numero di corporazioni municipali, che ottennero il diritto di esservi rappresentate. L'amministrazione interna sta però sempre principalmente nelle mani di autorità locali.

Nelle campagne il governo è retto dalla *gentry* possidente; e nelle città erette in corporazioni, da impiegati eletti dalla borghesia; nelle parrocchie e nei Comuni di nuova formazione si amministrano gli affari comunali da funzionarj scelti da corpi elettivi locali. La base sociale d'ogni potere nello Stato è ancor sem-

pre costituita dalla *gentry*, vale a dire da quella classe di proprietarj, che, per le loro rendite, provenienti da beni stabili e dalle professioni più distinte, sono meglio degli altri in grado di dedicarsi alla gestione degli affari d'interesse generale o comunale.

La libertà dei cittadini è protetta, non tanto dal Parlamento, quanto dall'autorità dei tribunali, che penetra in tutte le sfere del diritto, eccettuato in parte quella del Parlamento. Tengasi conto inoltre dell'immenso potere della stampa, il quale non potrebbesi dissimulare, checchè se ne dica; poi la mancanza di un corpo di funzionarj separato dalla classe dominante della nazione, e imbevuto di uno spirito esclusivo; il profondo senso giudiziario della nazione, nutrito da un ordinamento popolare della giustizia, già da un migliajo d'anni; l'avversione per tutte le teorie politiche assolute, che, unita all'abilità di trattare le questioni complesse e al possedere il fondo di una vera libertà politica, distingue ancor sempre gli Inglesi dai popoli principalmente di civiltà latina; il rispetto alla legge in vigore; la possibilità d'ignorarla, dal momento che essa e divenuta lettera morta, sono per la nazione altrettante garanzie, quante non ne possiede il continente, contro un regime di tutela. Lo statuto del 21 luglio 1856 offre un esempio luminoso del come muojano e vengano sepolte le leggi scritte, in mancanza dello zelo di una polizia spesso assoluta e pretensiosa, e di un ministero pubblico compreso della sua missione di vegliare al mantenimento di un diritto astratto. In forza di questo solo statuto furono abolite più di cento leggi, da lungo tempo cadute in disuso, quali,

Una del XIII anno del regno di Edoardo I, cap. 41, che obbligava il cancelliere ed i giudici del banco del re, a seguire dappertutto il re;

Una del V anno di regno di Eduardo III, cap. 14 che ordina l'arresto dei vagabondi notturni e delle persone sospette;

Una del IV anno del regno di Enrico IV, cap. 29, che proibisce ai Gallesi di portare armi;

Una del I.° anno del regno di Elisabetta, cap. 15, che proibisce d'usar legno da costruzione nella fabbricazione del ferro.

Così il duello giudiziario non fu abolito che per un atto del LIX anno del regno di Giorgio III, cap. 46, nell'occasione in cui un uomo accusato d'omicidio, avendo offerto di giustificarsi con tal mezzo, si riconobbe che nessuna legge aveva abolito questa specie di prova giudiziaria del medio-evo, sebbene fosse in disuso da secoli.

Egli è vero che, tanto la potitica estera, quanto l'insufficienza dei mezzi di proteggere la nazione contro l'onnipotenza parlàmentare, l'indebolimento delle istituzioni locali, la posizione delle classi operaje, la cattiva condizione delle povere, per la salvaguardia de' loro interessi in materia di diritto privato e di polizia generale, hanno fatto desiderare, a più d'un politico inglese, si rafforzasse il potere reale. Certo la regina Vittoria, per capacità, virtù e patriotismo, occupa un posto de' più distinti tra i sovrani d'Inghilterra; ma qual serie di tiranni e di spiriti deboli fra il suo regno e quello di Elisabetta e Guglielmo III? e qual forza gigantesca, quali avvenimenti non sono necessarj per dissipare la diffidenza pubblica, provocata e accumulata contro il potere reale da una tale successione di principi cattivi o senza merito? (1).

(1) I Parlamenti, di qualsivogiia specie, furono sempre lo spavento dei principi assoluti. Allorchè il reggente Filippo d'Orleans voleva convocare gli Stati Generali, Dubois dicevagli: » Voyez, la rage de la natiôn anglaise, presque toujours assemblée en forme d'Etats Généraux contre ses rois; elle les a dévoués à la mort, bannis et détronés ». A noi pare non di meno difficile il negare la poca probabilità che hanno le monarchie d'Europa, fondate sul principio della legittimà, di produrre uomini di stocco, quali abbisognerebbe per sostenere il grave peso d'una monarchia assoluta.

E può egli dirsi che la storia dell'evoluzione costituzionale dei paesi del continente abbia diminuita questa diffidenza?

Se l'Inghilterra avesse il solo Parlamento per la di-

Certamente in Germania non s'ha la *gentry* che s'incarichi gratuitamente di quasi tutte le funzioni politiche e amministrative, nelle contee e nel Parlamento. e se una parte della nostra piccola nobiltà posseditrice di terre ama copiare la *gentry* inglese, non è già che il tedesco gentiluomo di campagna voglia ad imitazione del giudice di pace inglese, funzionare come organo del re sotto la sorveglianza di tribunali reali, ma egli è che il medesimo vorrebbe potere, a dispetto delle leggi generali che emanano dal sovrano, posare lui stesso da piccolo monarca sul suo lembo di terra, e ivi regnare a suo beneplacito. Egli non vuole discentrare, a suo profitto, il governo; sibbene il dispotismo. Tuttavia, se la Germania non possiede una classe di proprietarj di fondi che viva unicamente delle sue rendite e disponga del tempo necessario al governo dello Stato, ha per altro ancora, ciò che non ha più l'Inghilterra, una classe di piccoli proprietarj agiati. Pertanto un *selfgovernment* democratico, formante esso stesso la base di una costituzione parlamentare, nella quale la cura di impedire che un ordine qualunque della società pesi troppo sull'altro; toccasse alla sovranità, sarebbe una combinazione facile ad affettuarsi in Prussia. Intanto che l'Inghilterra procedeva nel suo sviluppo, lo Stato prussiano non è rimasto stazionario. Si posero in esso le fondamenta di un *selfgovernment*, portante, a dispetto di ogni reazione, un'impronta più democratica, e, sino al presente, dotato anche di maggior vitalità che tutte le moderne istituzioni inglesi create dopo il 1832. Anche la legge prussiana del 1853 sull'ordinamento municipale delle città, imprime allo spirito comunale più vita che non la corrispondente legge inglese del 1835. Le basi su cui piantare un ordinamento democratico dei comuni rurali e dei circoli, sono parimente molto più larghe in Prussia che in Inghilterra.

Per ben comprendere quest'ultimo paese, e poter scegliere, fra le sue istituzioni, ciò che può essere con utilità applicato al continente, bisogna, anzi tutto, distruggere gli errori da cui, a questo riguardo, sono da più di un secolo dominati gli uomini di Stato, i filosofi e gli storici di tutti i paesi.

Il metodo di Montesquieu o di De Lolme, troppo a lungo e quasi esclusivamente applicato allo studio dell'Inghilterra, condusse a strani abbagli.

Lo stesso illustre Thiers, in un discorso alla Camera, nel 1842,

fesa del diritto popolare; se non avesse magistrati locali, indipendenti sebbene aristocratici; se non avesse il *common law*, e sopratutto i suoi tribunali indipendenti a Westminster, e il giurì, allora Disraeli avrebbe ragione, e la costituzione inglese non sarebbe migliore della veneziana antica. Ma siccome il Parlamento e l'aristocrazia non sono assoluti, essendo sì l'uno che l'altra ristretti entro certi limiti, la costituzione inglese è ben lungi dal rassomigliare alla veneziana.

I Francesi tentarono, nel 1789, di copiare il sistema parlamentare, distruggendo gli ultimi sostegni dell'ordinamento comunale, erigendo fra i tribunali le barriere dei conflitti di competenza, e creando, per supplire a tutto, una onnipotente Assemblea nazionale. Luigi XVI non avrebbe mai potuto essere un monarca molto pericoloso alla libertà; tuttavia Robespierre avea ragione, in teoria. nella sua pungente critica della costituzione dell'anno 1791, di cui egli non conosceva la estensione, quando nella seduta del 1.° settembre 1791 diceva: « Io non dubito che Luigi accetti la costituzione con gioja. Il potere esecutivo è garantito a lui e alla sua famiglia siccome un patrimonio. Egli ha il diritto d'impedire le operazioni di diverse Assemblee nazionali; il mezzo di dirigerle con progetti di legge che può rigettare; un potere assoluto su tutti i corpi amministrativi, divenuti suoi agenti; la facoltà di regolare gli interessi e le relazioni della nazione coi popoli stranieri; armate innumerevoli di cui dispone; il pubblico tesoro ingrossato da tutti i possessi nazionali riuniti nelle sue mani (*rumori violenti*); non è una calunnia, lo dichiara la costituzione; quaranta milioni

a propoposito della legge sulla reggenza, ebbe a dire: « Sapete voi perchè il sistema rappresentativo è così potente in Inghilterra? perchè l'autorità regia è forte ed onorata ». Ecco come fu compresa ed imitata la costituzione inglese.

pel suo mantenimento e pei minuti piaceri: tutto ciò mi dice che non v'è potere nello Stato superiore al suo, e mi persuade che nulla risparmiammo per rendergli gradita la costituzione ».

Senza autonomia locale, senza liberi ed indipendenti tribunali per decidere sugli affari di diritto pubblico e privato, non si giungerà mai ad altro, che a creare nello Stato un assolutismo mascherato, qualunque sia la sovranità o il Parlamento che esercita il potere. Un Parlamento che manca di tali basi è chiamato con ragione da Bunsen un maligno scherzo, *une mauvaise plaisanterie.*

# PARTE SECONDA

## ORIGINI DEL DIRITTO INGLESE.

---

### CAPITOLO PRIMO.

*Diritto comune e Diritto statutario.*
(*Common Law e Statute Law*).

I. Nozioni ed origine del *Common Law*. — Precedenti. — Diritto delle genti. — Diritto particolare. — *Statute Law*. — Rapporto dello *Statute Law* col *Common Law*. — Rescritti. — Ordini di gabinetto. — Regolamenti. — Leggi di interesse locale e speciale (*Bylaws*).

Il *common law*, diritto consuetudinario inglese, è qualificato per diritto comune, perchè costituisce il comune diritto municipale, o la regola giuridica generalmente osservata in tutto il regno. Imperciocchè, sebbene esistano diverse leggi particolari, il diritto comune d'Inghilterra è tuttavia quella legge che s'applica ad ogni persona ed affare, e che è superiore ad ogni altra legge speciale (1).

(1) Burns, Eccl. Law. Vol. I, Preface pp. XXXVI-VII

Il diritto comune d'Inghilterra non fa distinzione fra il diritto pubblico e il privato: è dunque la stessa costituzione inglese. Le origini di questo diritto sono le consuetudini non iscritte degli abitanti del paese. Il *common law*, nella sua qualità di diritto di consuetudine essendo solo riconoscibile per la sua applicazione, le decisioni dei tribunali sono la prova che ogni idea di diritto è il *common law* (1).

Le decisioni dei tribunali e le regole delle medesime, o precedenti, devono essere osservate nei casi di diritti posteriori, salvo che esse stesse non trovinsi assurde o contrarie ai principj del diritto comune (2).

Le origini del diritto comune sono, secondo lord Hale, difficili a trovarsi quanto quelle del Nilo. « Gl' Inglesi associano il loro diritto al nome d'Alfredo e d'Edoardo il Confessore; ma in verità è molto più antico. Ciò che ne forma la base è il diritto sassone, cioè il complesso delle usanze degli Anglo-Sassoni, che sono, ne' loro caratteri più salienti, simili al diritto di tutte le altre tribù germaniche » (3). S.t Germain, dotto giureconsulto cattolico, celebre sotto Enrico VII, annovera cinque origini del diritto comune, cioè:

1.° Il diritto della natura e della ragione.
2.° Il diritto divino.
3.° Le consuetudini generali.
4.° I principj e le massime generali.
5.° Le leggi particolari e le usanze locali.

Giusta le indagini accuratissime di Biener (4), il *common law* riposa sui seguenti titoli: in prima sul diritto di consuetudine anglo-sassone come sorgente principale; quindi sugli statuti dei re inglesi, che si

(1) Comm. I, 163.
(2) Toulmin Smith, I, 195.
(3) Bucher, Der Parlamentarismus, 47.
(4) Il giurì inglese, 263 e seg.

fusero col suddetto diritto; sulle consuetudini introdotte di Normandia; poscia su nozioni teoriche del diritto romano, che non potevano restare senza influenza sul diritto comune; infine sulla dottrina dei giureconsulti autori e sulle sentenze dei tribunali. Il diritto inglese è come la lingua inglese; una sola quarta parte al più non è sassone.

Il diritto comune inglese è circoscritto da costumanze locali (*particular customs*) di certe contee, città e borghi; costumanze che non si riferiscono al diritto pubblico. La loro legalità ed esistenza dev' esser provata dinanzi al tribunale, e rese di pubblica ragione per mezzo dei giurati. Eccettuate sono le usanze del *Gavelkind* nella contea di Kent, e di altre parti d'Inghilterra, in virtù delle quali ogni figlio ha un'eguale parte all'eredità (1); e le usanze dei *borough-English*, in forza delle quali al figlio cadetto compete il diritto di successione (2). I tribunali dovendo, per obbligo di ufficio, aver riguardo a tali consuetudini, non occorre per le medesime la pruova preliminare. Quella dell' esistenza delle consuetudini della *city* di Londra è ammessa dietro un certificato del sindaco (*mayor*) e dei consiglieri (*aldermen*), o l'asserzione verbale dell'attuario (*recorder*).

Uno statuto è, o una nuova legge stabilita su di un fondamento del diritto, o semplicemente una dichiarazione e definizione del *common law*. La legge statutaria è la legislazione scritta, fondata su risoluzioni particolari del regno; noi vedremo, nel corso della nostra narrazione, come questo *statute law*, che incomincia a sorgere verso il 1233 o 1238, si allarghi, a poco a poco, a spese del *common law*.

Le grandi patenti di franchigie delle nazioni non

(1) *Doctor and Student*, ch. X, 30.
(2) Ibidem.

sono generalmente che la conferma degli antichi diritti del popolo. Abbiamo già parlato della Magna Charta. Vennero quindi diversi atti di conferma di questa Charta, come pure della Charta *de foresta*. Anche la celebre petizione dei diritti (*Petition of right*), ed altre leggi posteriori del regno di Carlo I, colle quali si dichiararono illegali i prestiti forzati (*compulsory loans*) e le imposte mascherate sotto il nome di doni volontarj (*benevolences*); si abolirono gli imprigionamenti arbitrarj, e l'applicazione della legge marziale, la Corte della Commissione alta e la Camera Stellata, non fecero che confermare l'antico diritto del paese. Il *bill of rights* perciò, sorto dalla rivoluzione del 1688, non creò alcun nuovo diritto.

Di rimpatto esistono statuti che hanno intaccato profondamente il diritto del paese, e creato un diritto affatto nuovo, non sorto dal *common law*. Contansi fra questi:

1.° L'introduzione del censo dei quaranta scellini sotto Enrico VI, con statuto parlamentare.

2.° L'atto settennale sotto Giorgio I.

3.° Il bill di Pitt e quello dell'India Orientale del 1858.

4.° Il bill di riforma.

I rescritti e i regolamenti ministeriali non sono fonti di diritto che nei limiti prescritti e ben determinati dalla legge; e quanto alla loro validità legale, essi sono sempre sottoposti alla pruova giudiziaria. Come vedremo, egli è molto disputabile, secondo la pratica moderna, sino a quel punto ciò sia ammissibile per gli statuti. Gli ordini di gabinetto ed i proclami reali possono provvedere all'esecuzione delle leggi esistenti, ma non crearne una nuova.

Alcune corporazioni sono autorizzate a stabilire, nei limiti della loro sfera, statuti locali chiamati *bylaws*, concernenti i loro diritti rispettivi, semprechè non siano in contravvenzione colla legge.

## CAPITOLO II.

### *Dell'equità.*

Dell'equità giudiziaria e dell'equità che contribuisce alla formazione del diritto. — Diritto pretorio. — Il codice prussiano. — Il cancelliere d'Inghilterra. — La giurisdizione dell'equità.

Nel diritto romano si fa distinzione tra l'equità praticata dal giudice nell'interpretazione del diritto, e l'equità del giudice che concorre colle sue decisioni all'ulteriore sviluppo del medesimo.

Il diritto puro è costituito in modo da potere, senza cessare di essere conseguente con sè stesso, accordarsi anche coi riguardi dovuti all'individuo pel suo meglio; così esso diviene un *æquum jus*, diritto equo, consistendo appunto l'equità nell'avere il debito riguardo alle differenze che esistono fra gli individui e le loro pretese (1). Quest'equità è di ogni paese in cui esista un tribunale e un diritto; e non è esclusiva ad alcuno di essi (2).

Ogni legislazione, collo sviluppo de' rapporti economici, palesa certe lacune, che il giudice deve riempire. Nel diritto romano, il gius degli stranieri coi quali Roma era in relazione, originò, per l'organo del giudice degli stranieri (*praetor peregrinus*), una giustizia particolare, fondata sul diritto degli stranieri, fonte della quale era il diritto delle genti. Quando lo stretto diritto romano non riconosceva il bisogno giuridico, la pratica del pretore vi suppliva completando

(1) Puchta, Pandette § 21. Glück, Pandette, I, 194.

(2) Blackstone, III, 426. — Una legge dell'anno 14.° del regno della regina Vittoria ordina che in ogni atto le parole che esprimono il mascolino s' intendano esprimere eziandio il femminino, e che il singolare possa estendersi anche al plurale, quando non sianvi pruove del contrario.

il diritto nazionale propriamente detto collo straniero. Senza questo soccorso della pratica non potrebbe esistere alcuna giurisprudenza, neppur fondandosi su d'un codice voluminoso. Così ordinano i §§ 49, 50 (ora fuori d'uso) dell'introduzione al codice prussiano (*Landrecht*): « Se il giudice non trova legge di cui possa valersi per la sentenza d'un processo, pronunzii egli secondo i suoi proprj lumi, avendo però sempre riguardo ai principj generali ammessi dal codice, e alle disposizioni che esistono per simili casi. Nello stesso tempo egli deve immediatamente dichiarare al capo della giustizia la lacuna che ha creduto riscontrare nelle leggi ».

Sostituendo, nel senso dello stesso codice, il re d'Inghilterra al capo della giustizia prussiana, si capirà forse meglio che cosa debbasi qui intendere per equità.

In Inghilterra, le Corti di diritto Comune del regno sono tribunali delegati dal re, dei quali si cercò però sempre di ristringere la competenza nei limiti del diritto comune. Il processo civile non entra che a poco a poco nel dominio delle loro attribuzioni, e, per due di esse, soltanto per mezzo di certe finzioni. Esse portano rimedio alle querele che loro sono sottoposte, nei limiti della loro sfera, soltanto secondo il diritto comune. Se si presentano rapporti giuridici che il diritto comune non conosce, il querelante si rivolge alla sorgente del diritto, al re, ed egli, invece d'emanare una nuova legge, passa l'affare al suo Consiglio, che lo trasmette per la decisione, se è un processo privato, oppure se riguarda il diritto publico, al cancelliere, perlopiù ecclesiastico. Questi pronunzia secondo l'analogia, oppure secondo il diritto naturale filosofico, o secondo la così detta ragione scritta, cioè secondo il diritto romano o canonico, regolando su questo la procedura, nella sua qualità d'ecclesiastico (1).

(1) PALGRAVE. The King's Council. 92.

In pari tempo è data al cancelliere un'ordinaria giurisdizione del diritto comune, che fu però sempre quasi insignificante. Nella sua qualità di giudice pretoriale e di principale impiegato della corona, eragli facile di avocare a sè affari spettanti ai tribunali del diritto comune, non essendo subordinato ai tribunali del regno, ma *coordinato* coi medesimi; ed è così ch' egli potè raddolcire spesse volte i rigori del diritto. Poco a poco la *Court of Chancery* acquista regole stabili, che assumono il carattere di precedenti, secondo i quali si giudica.

L'equità, dunque, non è più ciò che sembra equo agli occhi del cancelliere, bensì ciò che è conforme alle regole e alla giurisprudenza della *Court of Chancery* (1). (Vedi libro V c. 7). Ciò posto, non dobbiamo formarci della giustizia d'equità che un concetto negativo. Se il *common law* e i suoi tribunali non offrono alcun appoggio giuridico, non è nemmeno possibile un appoggio giuridico secondo equità.

## CAPITOLO III.

### *Diritto romano e diritto canonico.*

Il diritto romano e il diritto canonico penetrano in Inghilterra. — Subordinati al diritto comune. — Diffidenza verso il diritto romano. — Lo sviluppo della scienza del diritto sul continente non ha influenza sull' Inghilterra.

Guglielmo il Conquistatore aveva tentato di consolidare il suo trono per mezzo d' una stretta alleanza col papa. Il diritto canonico del continente s'introdusse al tempo suo in Inghilterra, e con questo si fece pure uso del diritto romano nei tribunali ecclesiastici (2). Già ai tempi di Stefano emergeva in Inghiltorra un dotto bolognese, Vacarius; ma le sue lezioni furono

(1) Thomas Smith. Elementi delle leggi. Filadelfia, 1853, p. 24.
(2) Warnkönig, Enciclopedia legale, 373.

proibite (1). Allorchè i partigiani del diritto romano e canonico s' impossessarono della cattedra d'Oxford e di Cambridge, i partigiani del diritto popolare fondarono i collegi degli avvocati (*Inns of Court*) per opporsi al diritto straniero, sempre sospettato di servire il dispotismo. In nessun tribunale del Regno si giudica secondo il diritto romano o canonico, in materie di loro competenza. Nei casi però in cui questi tribunali formano l'istanza che sorveglia o riceve le querele concernenti le decisioni delle Corti di giustizia del diritto romano e canonico, sono naturalmente obbligati a tener conto anche di questo. Ma il diritto romano e il diritto canonico non hanno che un'autorità sussidiaria, per supplire al silenzio del diritto comune e del diritto statutario. Quando il diritto di origine straniera è in contraddizione col diritto indigeno, il primo perde ogni suo valore, e vale solo in prima istanza presso i tribunali eccezionali; cioè presso i tribunali del clero e delle università.

L'applicazione di questi rami del diritto è ristretta nei dovuti limiti dai tribunali del regno.

« Il diritto comune s'è riservato per mezzo dei suoi tribunali l' interpretazione di ogni atto parlamentare relativo alle attribuzioni di questi tribunali eccezionali. Se questi dunque si servono d'un atto parlamentare in un senso contrario al diritto comune, il tribunale regio emana divieti, e tiene i tribunali ecclesiastici nella loro orbita. Da tutte queste Corti si fa appello in ultima istanza al re » (2).

« Per sè stessi (dice lord Hale) questi diritti venutici di fuori, non hanno forza obbligatoria, e l'autorità accordata in questo regno tanto alle leggi imperiali quanto alle pontificali è unicamente la conseguenza del-

(1) Hallam, Medio evo III, 417.
(2) Blackstone, I, 84.

l'approvazione accordata loro dal Parlamento, per la quale esse divennero parti integranti del diritto statutario; oppure è la conseguenza di antica consuetudine in certe corti criminali ed in certi casi determinati » (1).

I tribunali ecclesiastici non possono dunque servirsi del diritto romano e canonico che nei casi nei quali tale uso è sanzionato dallo statuto o dalla consuetudine (2). Imperocchè il diritto romano ed il canonico sono leggi *sub graviori lege*, che è il *common law* d'Inghilterra (3).

I lord gran giudici (*Chief justices*) Holt e Coke erano, come Hale, poco favorevoli verso i diritti stranieri (4).

I pregiudizj contro il diritto romano sono, in Inghilterra, come può rilevarsi dal fin qui detto, più politici che scientifici. Nel diritto romano giustinianeo si scorge un fondo di dispotismo, e al diritto canonico si associa la memoria delle usurpazioni della giurisprudenza papale. È naturale quindi che in Inghilterra si faccia poco per la diffusione della scienza del diritto romano. A Oxford non esiste che un sol corso di questo diritto, ed è pochissimo frequentato. Il paese inoltre è scarsissimo di libri per lo studio del diritto romano. La nuova fase dello sviluppo impresso alla scienza del diritto in Germania, è rimasta quasi senza influenza in Inghilterra (5).

(1) HALE. Storia del *Common Law* 27.
(2) BURNS. Legge ecclesiastica. 9 ed. Londra 1842. 11 41.
(3) HALE. Storia del *Common Law*, 33, 41.
(4) BURNS. Legge ecclesiastica II, 50.
(5) WARNKÖNIG. Enciclopedia del diritto, 371.

# LIBRO PRIMO

## I DIRITTI FONDAMENTALI DEGLI INGLESI.

### CAPITOLO I.

*Essenza della libertà inglese.*

Il *Common Law* è fondamento di questa libertà. — Antichità sua. — Diritti e doveri. — Principio del *selfgovernment*. — I tre diritti fondamentali secondo Blackstone. — Sospeusione di questi diritti. — Leggi marziali.

Chi non considera dell'Inghilterra che la forma esteriore del governo, non iscorge il punto in cui risiede la vitalità del suo organismo.

Sir John Fortescue, nella celebre opera *De laudibus legum Angliae*, che scrisse durante il suo esiglio in Francia sotto il regno di Edoardo IV, considera il diritto popolare sassone, il *common law*, siccome base della libertà inglese; e cita con orgoglio, come guardiani di questo diritto, i giudici e il giurì (1),

(1) De laudibus legum Angliae, cap. IX, 29.

che egli chiama la migliore egida della libertà nazionale. E alla domanda, perchè quest'ultima istituzione prosperi tanto in Inghilterra, e non altrove, risponde: « Per esser la patria sua più ricca d'ogni altra, per sopportar volontariamente le tasse che essa stessa s'impone, per esser tutte le classi della popolazione eguali dinanzi la legge, e per non avere mai avuto un sovrano che desiderasse misero il suo popolo, onde poterlo dominare assoluto ».

La libertà inglese, quanto a certi punti cardinali, ha un'antichissima origine, anteriore per certo alla conquista (1); e la stessa Magna Charta non è in questo paese monumentale, che il rinnovamento della antica libertà sassone. V'ha pochi diritti popolari, poche leggi contro l'esercizio arbitrario del potere, delle quali non si possa con certezza far risalire l'origine almeno sino ai Plantageneti (2). La *petition of right*, fra le altre, non fece che confermare e rimetter in vigore diritti esistenti almeno da tre secoli (3). Lo statuto detto *act of settlement*, del XIII anno del regno di Guglielmo III, cap. 2.°, segnala le leggi d'Inghilterra come un diritto che ogni Inglese acquista nascendo (*that the law of England are the birthright of the people thereof*). Nel medesimo senso, settantaquattro anni più tardi, gli Americani del Nord invocarono dei diritti evidenti, costituenti per ogni uomo un diritto originale.

Ma gli Inglesi non conobbero mai diritti senza corrispettivi doveri verso lo Stato, come lo indica con semplicità e senza enfasi il passo di Fortescue da noi riportato. Tutto il suolo d'Inghilterra, nel medio evo, era

(1) It has a pedigree and illustrating ancestors. It has its bearings and its ensings armorial. It has its gallery of portraits, its monumental inscriptions, its records, evidences and titles (BURKE).

(2) HALLAM, Middle ages. III, 203.

(3) FORSTER, Debates on the grand remonstrance. 2.

tenuto come feudo da' suoi possessori, sotto un regime di feudalismo militare rigorosissimo (1), e la società intiera pareva un esercito ben disciplinato (2). Di questi doveri, quelli che riguardano il servizio militare furono, non dirò aboliti, ma andarono in disuso. Rimasero in vigore quelli del giudice nella contea, quelli dei giurati, quelli per la conservazione della pace, e quelli dell'imposta generale, nessuna classe eccettuata.

L'intero apparato dell'amministrazione civile e della polizia esiste pure in Inghilterra, e nel medio evo questo potere vi funzionava con attribuzioni forse ancora più estese che in Francia. All'opposto però del continente, l'amministrazione interna è confidata solo a magistrati locali, che per lo più disimpegnano le loro mansioni sotto la garanzia di forme giuridiche, e sempre sotto la sorveglianza dei tribunali del regno (3). Così tutti i diritti dei Comuni sono posti sotto la protezione dei tribunali. L'amministrazione quindi non può decretar nulla contro la decisione giuridica, e sopra nessun punto di diritto fondamentale la decisione, che compete ai tribunali, può levarsi ai medesimi (4).

Lo Stato accorda egual protezione alle corporazioni come agli individui, per mezzo dei suoi tribunali; d'altra parte, questi tribunali servono pure a proteggere gli individui e lo Stato contro le esorbitanze delle corporazioni (5).

Blackstone (6), nella sua definizione dei diritti fondamentali degli Inglesi, ne distingue tre: di sicurezza personale, di libertà individuale, e di proprietà privata.

(1) Froude, Storia d' Inghilterra dalla caduta di Wolsey. I, 11
(2) Froude, I, 13.
(3) Gneist II. 837.
(4) Cox, The Brit. Commonwealth, 351.
(5) Bowyer, 63.
(6) Commentarj I, 129.

« In queste tre cose (egli dice) consistono le libertà dell'Inglese: se ne parla molto, ma non sempre si comprendono » (1). Ne' torbidi civili, però, come in tempo di guerra, avvenne che questi diritti essenziali della nazione sieno stati in Inghilterra parzialmente sospesi, e parleremo, al capitolo IX di questo libro, della sospensione dell'atto d'*Habeas corpus*. Nei tempi agitati d'altre volte, le Corti marziali, alla cui giudicatura rimettevansi alcuni cittadini, non erano cose insolite in Inghilterra. Lord Bacone dice che il conte di Essex e i suoi compagni dovettero a un mero favore se furono tradotti davanti alle Corti di giustizia del diritto comune, e non davanti ad una Corte marziale. Sotto Elisabetta avvenne perfino una volta, che si procedette militarmente contro tutti i vagabondi di Londra. Il Parlamento, per un atto del settimo anno di Edoardo VI, cap. 20, aveva riconosciuta la giurisdizione dei tribunali militari sugli individui appartenenti alla classe civile, siccome parte del diritto del paese (2). Ma, sotto Carlo I, uno statuto del principio della carriera del Parlamento Lungo dichiarò questo modo di procedere altamente illegale, dopo che i Comuni ebbero all'unanimità conchiuso, non potrebbe essere questione di ricorrere alle leggi marziali se non nei casi in cui l'esercito regio si trovasse in faccia a un vero nemico. Ma agli occhi del Parlamento Lungo il nemico era la stessa armata regia, avendo esso chiamato la sua propria armata alla difesa del re e del Parlamento. Esso non violò dunque, dal suo punto di vista, lo statuto precitato, collocando tutte le classi della popolazione, per un tempo determinato, sotto il regime della legge marziale contro certi delitti, alcuni dei quali gli stabiliti articoli di penalità militare minacciavano la morte. I

(1) Ibid, 141.

(2) Hume, Storia d'Inghilterra. Append. III al cap. XI, 1.

tribunali militari erano composti di uomini di legge e di ufficiali, e in forza di una loro sentenza un fittajuolo realista, per nome Francesco Pitt, fu fucilato a Smithfield, nell'autunno del 1644 (1).

Adunque in Inghilterra lo stato d'assedio, pel caso di guerra o di ribellione flagrante, non è senza precedenti, nè senza qualche punto d'appoggio nel diritto positivo, quantunque non si possa negare che queste Corti marziali del Parlamento Lungo fossero una violazione, se non dello statuto di Carlo I, almeno della Magna Charta.

## CAPITOLO II.

*Come s'acquista e perda la qualità d' inglese.*

Inglesi di nascita. — Diritti del re ai servigi derivanti dai doveri de' sudditi verso di lui. — Legislazione relativa agli stranieri. — Diritti degli stranieri. — Grande e piccola *naturalizzazione*. — Affrancamento.

Dapprincipio non si acquistava la qualità di inglese che pel fatto del nascer in Inghilterra; ma secondo il diritto ammesso fin dal medio evo, i figli degli ambasciatori inglesi presso le Corti straniere potevano, quantunque nati fuori, pretendere agli stessi diritti. Uno statuto di Edoardo III accordò, inoltre, a tutti i fanciulli nati all'estero da Inglesi, il diritto di ereditare nelle stesse condizioni dei nati in Inghilterra. Ma al ritorno di Carlo II, i fanciulli nati da genitori inglesi in esiglio dovettero, per acquistare la pienezza dei diritti civili, essere naturalizzati da un atto del Parlamento. Secondo statuti più recenti, tutti i figli legittimi, i padri e gli avi dei quali hanno od avevano la qualità di inglesi, sono essi pure inglesi, eccetto che

(1) Rushworth, III. Vol. II, 778 e 781.

i parenti, al tempo della nascita dei figli, non si trovassero esigliati per delitto di alto tradimento, o al servizio di nemici dell'Inghilterra. I figli nati in Inghilterra da stranieri sono inglesi di nascita. Un bastimento con bandiera inglese è considerato come una parte galleggiante del suolo della vecchia Inghilterra.

Conforme allo spirito feudale, in cui sono concepiti i rapporti della condizione di suddito inglese, il re può ritirare la sua protezione a un suddito, ma questo non può mai volontariamente rompere i legami di sudditanza che l' attaccano all' Inghilterra. Come il suddito acquista, nascendo, la qualità d'inglese, con tutti i diritti che ne derivano, anche il re acquista il diritto di esigere dal suddito il compimento de' suoi doveri o servigi verso il sovrano.

Quest'obbligo segue l' Inglese dappertutto. « Egli può abbandonare il regno, ma non il principe regnante; la patria, ma non il padre della patria » (1). La proscrizione (*Outlawry*) fa perdere all' Inglese la protezione della sua patria, non la patria istessa. Così un fuoruscito inglese non perderebbe mai i suoi diritti di domicilio in Inghilterra, pel semplice fatto della fuga o di un' assenza prolungata.

Nei tempi ordinarj, le disposizioni delle leggi contro gli stranieri non esistono che sulla carta. L'*Alien Act* del sesto anno del regno di Guglielmo IV, cap. 11, ordinando la registrazione degli stranieri, fa un dovere ad ogni capitano di nave di dichiarare agli ufficiali superiori della dogana s' egli tenga o no stranieri a bordo. In forza di questa legge, ogni straniero è obbligato ad offrire, dietro richiesta, il suo passaporto, e dare tutte le informazioni che gli si domandano. Allora ottiene un certificato, e il suo nome è registrato; ma

(1) ANSTEY, Guide to the history of the laws and costitutions of England. 94, 95.

non esistono disposizioni comminatorie per la non-registrazione. Nel 1842, sopra undicimilaseicento stranieri, non vi ebbe che seimila e ottantaquattro inscritti. Alla sua partenza può uno straniero essere obbligato di produrre il certificato comprovante la sua registrazione, ma s'egli giustifica un soggiorno di più di tre anni in Inghilterra, non n'ha più bisogno. In tempi normali si viaggia in Inghilterra senza passaporto o legittimazione di sorta. Ogni straniero è semplicemente invitato dal capitano della nave che deve approdare in Inghilterra, a far conoscere il suo nome. Nei tempi di agitazione, le disposizioni summenzionate riprendono vita, e talvolta sono anche temporariamente rafforzate da leggi di circostanza. Il bill degli stranieri del 1848 permetteva l'espulsione d'ogni straniero che compromettesse la tranquillità del paese: ma, in fatto, nessuna espulsione ebbe luogo (1). In tempo di guerra, gli stranieri appartenenti alla nazione nemica non possono viaggiare che con un salvocondotto, munito del gran sigillo della regina e registrato alla cancelleria (2). I Francesi, gli Americani e i Danesi rifuggiti in Inghilterra per delitti non qualificati come politici, hanno a subire l'estradizione, in virtù dei trattati e a termine di atti del VI e VII anno della regina Vittoria, cap. 75 e 76, come dell'anno XXV e XXVI dello stesso regno, cap. 70. In quanto agli altri stranieri, il diritto d'asilo non è soggetto ad alcuna restrizione.

L'Inghilterra non solo è da secoli un asilo aperto a tutti gli stranieri, ma si astenne anche sempre dal sottometterli ad alcuna legge vessatoria. In essa non ha mai esistito il diritto d'albinaggio, e già la Magna Charta accordava ai negozianti stranieri il diritto di libero traffico (3). Non deve però credersi che nel me-

(1) MAY, Const. hist. II, 299.
(2) BOWYER, 163.
(3) HALLAM, Middle ages II, 326.

dio evo i re non abbiano grandemente mancato a queste umane disposizioni. Così nel 1415 parecchi negozianti fiorentini, veneziani e lucchesi, stabiliti a Londra, furono gettati nelle prigioni di Fleet, perchè rifiutarono di fare al re Enrico V un donativo in denaro pei bisogni della guerra colla Francia (1). Ma questi casi di violazione della legge non hanno mai formato un precedente. Siccome l'acquisto di immobili per opera di stranieri creerebbe fra essi e il re un legame feudale, che è loro naturalmente interdetto perchè non inglesi, così non possono acquistare, in paese, che beni mobili. Nondimeno, dopo la legge sugli stranieri del 1844 (del VII e VIII anno del regno della regina Vittoria, cap. 66, sezione 5.ª), ogni straniero appartenente ad uno Stato amico dell'Inghilterra può in questa prendere a fitto per ventun anno terre o case, ed esercitarvi ogni professione e industria; col che fruisce di tutti i diritti municipali degli Inglesi, e contribuisce a tutte le tasse comunali; ma non può partecipare alle elezioni pel Parlamento.

L'atto del 1844 esclude gli stranieri non solo dal Parlamento, ma anche dal Consiglio privato. Il Parlamento può tuttavia, per una risoluzione speciale, conferire ad uno straniero il diritto di sedere e votare in questi due corpi (2). La moglie legittima di un Inglese o d'uno straniero naturalizzato inglese, trovasi naturalizzata di pien diritto. Così pure i marinaj dopo ventidue anni di servizio a bordo di nave inglese, gli Ebrei stranieri e i Protestanti dopo sette anni di residenza in una colonia d'America, acquistano, per questo solo fatto, la naturalizzazione; ma non possono sedere nè in Parlamento nè al Consiglio privato.

Le restrizioni relative alle religioni e l'obbligo di

(1) Proced. and Ordin. II, 165 e seg.
(2) Bowyer, 163.

comunicarsi prima della neutralizzazione, come quello di prestarsi il giuramento non solo di fedeltà, ma anche di abjura, di supremazia, sono ora aboliti. La naturalizzazione piena ed intiera, conferendo anche i diritti politici, non può ottenersi che per mezzo di un atto del Parlamento. Anche la piccola naturalizzione può essere accordata mediante simili atti, colla clausola che esclude il naturalizzato dal Parlamento e del Consiglio privato. Senza questa clausola, la naturalizzazione conferita con tali atti è completa.

Oggi però la forma ordinaria della naturalizzazione è un certificato del ministro dell'interno. Essa non può conferire la capacità legale di sedere in Parlamento o nel Consiglio privato, e spesso si accompagna con altre clausole restrittive. Siccome, secondo la legge, il segretario di Stato è libero d' introdurvi tutte quelle limitazioni ch'egli giudica opportune, quanto ai diritti politici, questa naturalizzazione riducesi, quasi generalmente, al diritto di acquistare beni e di ottenere un passaporto inglese; perchè gli stranieri non naturalizzati, come abbiamo veduto, partecipano egualmente all'esercizio dei diritti comunali.

Altre volte questa naturalizzazione si accordava anche per patente reale: era la *denizazione*. Il *denizen* può benissimo acquistar terre per compera o per donazione, ma non per eredità. I suoi figli nati prima della *denizazione* non ereditano punto i suoi beni immobili. Il *denizen* non può nè sedere in Parlamento, nè nel Consiglio privato, nè ottenere alcun impiego civile o militare.

# CAPITOLO III.

*Classi della società.*

§ 1. Ineguaglianze sociali ed eguaglianza davanti alla legge. — Spirito aristocratico della nazione. — I baroni del tempo della Magna-Charta. — In Inghilterra non esiste nobiltà, nel senso che ha questa parola sul continente. — Importanza della proprietà. — Guerra delle due Rose. — Origine affatto moderna della maggior parte delle famiglie dei Pari. — Prestigio dell' aristocrazia.

§ 2. Tani e *Ceorls*. — I vassalli dei re normanni. — Organizzazione della feudalità in Francia. — Impotenza della nobiltà normanna. — *Entailed property*. — Decadimento della feudalità. — Uomini non liberi. — Abolizione della servitù. — L' epoca di questa abolizione è incerta. — Misure ristrittive della libertà degli operaj. — Gli *yeomen*.

§ 3. Liberi e schiavi. — Il diritto, in Inghilterra, non conosce *mésalliances*. — Privilegi dei pari. — Titoli dell' alta nobiltà (*nobility*). — Trasmissione per eredità della dignità dei pari. — *Peeresses by their own right*. — Innalzamento alla dignità dei pari. — Stretti rapporti fra l' alta nobiltà e i Comuni. — La *gentry*. — I baronetti. — L' ordine del Bagno. — I cavalieri (*Knigths*). — Gli scudieri (*Esquires*). — Gli *Yeomen*. — I fittajuoli (*Farmers*). — I mercanti (*Tradesmen*). — I famigli rurali.

## § 1.

L'Inghilterra è il paese delle maggiori ineguaglianze sociali, e nello stesso tempo della più perfetta eguaglianza civile in diritto. Non vi ha donna inglese di sì bassa condizione che non possa, purchè si legittimi come vera inglese di nascita, sposare un principe della famiglia reale, col permesso della regina, e i cui figli non possono poi occupare, a pien diritto, il trono d'Inghilterra. D'altra parte, questo paese possiede la più altera e la più energica aristocrazia del mondo; ma questa aristocrazia è un' istituzione politica, non una casta politica. Avendo sue radici negli strati più pro-

fondi della società, tutta la nazione inglese è rimasta, pei costumi e la storia, essenzialmente aristocratica.

« Voi potreste (dice un celebre romanziere contemporaneo a' suoi compatrioti) sopprimere la Camera dei Lord, distruggere i titoli di nobiltà, e fare un falò delle corone e dell'armellino dei Pari, ma l'aristocrazia, a dispetto de' vostri sforzi, rimarrà più forte di prima, perchè il suo potere non tiene nè alle pitture della camera, nè al sacco di lana cremisino, nè ai nastri, alle corone o ai titoli; la fonte del suo potere, amici miei, è in voi stessi; esso riposa sullo spirito aristocratico e sulle inclinazioni aristocratiche che dominano voi tutti » (1). Uno scrittore tedesco (2), indagando i motivi pei quali andò fallito il movimento cartista del 1842, tiene lo stesso linguaggio. « Il modo di vedere e di sentire essenzialmente aristocratico di tutto il popolo inglese ne è (dice egli) la causa prima e principale. Chiunque in Inghilterra sente di aver merito e importanza, tende costantemente ad uscire dalla sfera nella quale trovasi posto. Nessun uomo di vera capacità ha, in questo paese, le sue radici nel popolo; dal momento ch'egli incomincia ad essere consapevole delle sue forze, sorpassa questa classe, si affiglia alla superiore, e non tarda ad abbandonare i suoi antichi amici; questa è la regola; le eccezioni sono rarissime.

« A tali aspirazioni aggiungesi, nel popolo, un sentimento profondo di diffidenza. L'uomo del popolo non si fida punto de' suoi eguali, avendo visto il popolo servire troppo spesso di sgabello a colui che aveva guadagnata la sua confidenza; il quale, poi, dopo essersi appoggiato al popolo per innalzarsi e per fare i proprj interessi, abbandonava quelli del popolo, appena poteva

(1) Bulwer, England, p. 416.
(2) Venedey, England. II, 453.

far senza del suo appoggio. Donde le continue diffidenze fra i Cartisti, e la possibilità di rendere i loro capi, l'uno dopo l'altro, sospetti alla moltitudine.

« Con queste tendenze aristocratiche, la massa, non avendo che poca confidenza nei figli del popolo, cerca sempre un capo o una guida (*leader*) nelle classi superiori. Un lord è quasi indispensabile ad ogni partito, e, in mancanza di un lord, la maggioranza dei Cartisti si accontentò di un rampollo di re irlandesi. L'essersi O'Connor (tipo volgare di tutte le debolezze e di tutte le passioni degli Irlandesi) potuto mantenere sì a lungo alla testa dei Cartisti, è un miracolo cui siffatta direzione dello spirito del popolo inglese può sola spiegare ».

Laonde la nazione inglese della conservazione della sua libertà nazionale va debitrice all'istocrazia come istituzione, e non agli aristocratici della giornata. Questa istituzione trovasi, infatti, indissolubilmente legata alle pagine più gloriose della sua antica istoria. Lord Chatam, parlando de'grandi baroni che strapparono al re Giovanni la gran Carta, disse: « Ai nostri antenati, o milordi, ai baroni normanni noi dobbiamo le nostre leggi e la nostra costituzione. Le loro virtù erano rozze ed incolte, ma grandi e sincere. Il loro spirito e i loro costumi mancavano di finitezza; ma avevano cuore per distinguere il bene dal male, e testa per discernere il vero dal falso; essi comprendevano i diritti dell'uomo, ed ebbero il coraggio di assumerne la difesa. Io credo, o milordi, che la storia non abbia ancora resa giustizia al modo con cui seppero indurre il loro sovrano a riconoscere altamente i diritti del popolo, inscritti nella gran Carta: essi non pensarono a sè soli, ma fecero partecipare tutto il popolo al benefizio, prezzo della loro condotta ».

Le stirpi di questi gran baroni si estinsero; ma il mantenimento di questo diritto comune dell'Inghilterra; cui la necessità spingevali a invocare contro un despota,

la sommessione forzata di tutti al diritto generale ecco ciò che è dovuto all'aristocrazia in Inghilterra, che ha preservato questo paese dalla tirannia di dinastie principesche, dalla dominazione di Stati Provinciali, e dal flagello delle piccole signorie, come dalle rivoluzioni che armano una classe della società contro l'altra.

L'Inghilterra non ha più nobiltà, nell'accettazione propria della parola, cioè di casta legalmente separata dal resto della società; perchè la nobiltà del sangue cessò d'esistere dopo l'epoca anglo-normanna, oltrechè le leggi e costumanze d'Inghilterra non facevano distinzione che fra uomini liberi e non liberi (1).

« Nulla forse (dice il giudizioso Hallam) è tanto ammirabile nella nostra costituzione quanto questa eguaglianza dei diritti civili, questa *isonomia*, che i filosofi della Grecia non isperavano trovare se non nel governo democratico. Già dalla sua origine il diritto inglese non ha mai avuto particolare considerazione per la qualità della persona. Esso non sottrae il gentiluomo di antica stirpe al giudizio di un giurì ordinario, nè all'ignominia dell'incorsa pena. Esso non conferisce, nè ha mai conferito l'ingiusta immunità dalle gravezze pubbliche che le classi superiori arrogaronsi sul continente. Così i privilegi dei legislatori di un popolo libero, dei Pari di questo regno, sono molto meno invidiati che quelli d'altra qualsiasi nobiltà d'Europa; ma sono, perciò, anche molto più stimabili e stimati (2). Tommaso Smith nel 1627, sotto il regno di Carlo I, dice: « Il nobilitamento non è nocevole, in Inghilterra, e non mena alle stesse conseguenze come in Francia, perchè fra noi i borghesi e contadini non sono soggetti alla taglia più che lo siano i gentiluomini. Dove la pro-

(1) PALGRAVE, The King's Council. 102.
(2) HALLAM, Middle ages. II, 347.

prietà di tutti è protetta, si possono anche imporre a questi ultimi de' pesi maggiori, ch'essi sopportano tanto più volontieri, perchè non vorrebbero giammai far torto al loro onore e alla loro riputazione con rifiuti e grettezze » (1).

Soltanto una valutazione completamente falsa dei rapporti esistenti nel suo proprio paese ha potuto dunque indurre Edmondo Burke a cercare, in quelli distrutti dalla Rivoluzione francese del 1789, analogie colle istituzioni inglesi. A suo modo di vedere l'aristocrazia, francese non sarebbe stata, una volta, guari più esclusiva di quella d'Inghilterra, attesa la facilità colla quale un plebeo in Francia poteva farsi nobilitare. Burke dimenticò che ciò riusciva precisamente a rendere la classe dei privilegiati più oppressiva, per l'ammissione costante di nuovi privilegiati. In Inghilterra l'aristocrazia non è una casta, nè si saprebbe determinare esattamente i limiti dove essa incomincia e dove finisce. « Nel diciottesimo secolo (dice Tocqueville) è il povero che gode, in Inghilterra, del privilegio d'imposta; in Francia è il ricco. In Inghilterra l'aristocrazia si addossò i più pesanti carichi pubblici, affinchè le si permettesse di governare; in Francia essa ritenne, sino alla fine, l'immunità dell'imposta, per consolarsi di avere perduto il governo » (2). Per le imposte dirette ciò è letteralmente vero.

L'inuguaglianza in Inghilterra, non risulta dunque dall'esistenza di una casta, ma delle usanze aristocratiche e dai gradi di fortuna. Pagare de' proprj denari e della propria persona e tener Consiglio, sono due correlativi strettamente legati fra loro nella vita costituzionale inglese. In tali condizioni, egli è naturale che l'uomo senza averi si trovi escluso dalla dire-

(1) Thomas Smithii Angliæ descriptio. Lib. I, Cap. 21.
(2) Tocqueville, L'ancien rég. 169.

zione politica dello Stato; in nessuno dei quali, eccettuato l'Impero romano, l'importanza politica della proprietà è tanto in rilievo quanto in Inghilterra. « Esser povero, presso di noi, equivale ad essere senza virtù », disse un autore inglese molto in voga, e che passa per buon conoscitore de' suoi compatrioti (1). Noi saremo più d'una volta ancora obbligati a ritornare sulla mancanza di sollecitudine della *gentry* dominante per le classi inferiori; ma non è men vero che l'eguaglianza davanti alla legge, di cui i popoli del continente non hanno fatta la conquista se non dopo lunghe lotte, era, in Inghilterra, di diritto comune da secoli. Questa eguaglianza davanti alla legge è ancora il punto cardinale di tutti i diritti costituzionali del paese. Se essa, nella pratica inglese, ha condotto alla dominazione politica esclusiva delle classi che possiedono, ciò nulla scema della sua grandezza fin al principio.

Un cronista tedesco scriveva nel quintodecimo secolo. « Re Edoardo IV e re Enrico VI, suo predecessore che fu espulso, furono causa della decapitazione di parecchi gran signori e nobili in Inghilterra. All'incoronazione d'Edoardo, a Londra, di quindici duchi che vi erano altre volte nel regno, non restarono in vita più di due; si grande fu il numero de' giustiziati ed uccisi. Da ciò puossi argomentare il numero considerevole de' conti e d'altri gentiluomini che in proporzione furon fatti perire » (2).

» Sembra che, dopo la battaglia di Tewkesbury, un barone normanno fosse, in Inghilterra, così raro come oggi un lupo (3). Quando Enrico VII convocò il suo primo Parlamento, non esistevano più che ventinove

(1) BULWER, The Disowned (Fleischer ed.). I, p. 146.

(2) GASPARE WEINREICH, Cronaca di Danzica, edita da Hirsch e Vossberg, p. 1.

(3) DISRAELI, Coningsby, lib. 4 cap. 4.

Pari laici. Delle famiglie cui appartenevano, non se ne conservarono più di cinque, alcune delle quali, come p. e. gli Howard, non sono di nobiltà normanna » (1). « Un Pari con antico albero genealogico è, a'nostri giorni, qualche cosa di strano. Non si trovano famiglie veramente antiche che presso gli affittuarj (*farmers*). Anche una parte della *gentry* può pretendere gloria da un sangue antico. Quanto alla dignità di pari attuale, essa deve particolarmente la sua origine a tre circostanze: al depredamento delle chiese sotto Enrico VIII; allo spudorato traffico delle distinzioni di nobiltà, sotto i primi Stuardi, e a quello dei borghi in tempo posteriore » (2). La più antica casa ducale d'Inghilterra, quella dei duchi di Norfolk della famiglia degli Howard, data dal 1843. Vengono in seguito i duchi di Somerset, il titolo dei quali rimonta al tempo dei Tudor. Quattro altre case ducali sono in possesso dei loro titoli dall'età degli Stuardi; gli altri duchi inglesi, in numero di tredici, non contando i duchi onorati di questo titolo come principii della famiglia reale, lo ebbero da Guglielmo III e dai suoi successori. Delle ventuna famiglie di marchese, la più antica, quella del marchese di Winchester, data dal 1551. Fra i conti, i soli di Shrewsbury e di Derby giustificano titoli originarj del secolo XV. La più antica viscontea è quella di Herford, dell'anno 1549. Alcune famiglie di baroni, però, hanno titoli più antichi, come i lôrdi Le Despencer (Stapleton, del 1265) e De Clifford (del 1296) (3).

Nulla quindi più divertente che le genealogie apocrife, con cui le famiglie nobili d'Inghilterra si pavoneggiano nell'almanacco dei Pari (4). Secondo il *Ma-*

(1) Disraeli, Coningsby, lib. 4. cap. 4.

(2) Ibid.

(3) De Klœden, Geografia politica, I, 541.

(4) Thackray, nei suoi *Newcomes*, parodiò a maraviglia tali ridicolaggini.

*nuale della nobiltà* di Collins, la famiglia Fox, il cui titolare è lord Holland, avrebbe coperta una carica ragguardevole in Inghilterra sin prima della conquista normanna. La stessa famiglia Fox, più modesta, pretende solo discendere da un certo Palefox, che il disastro dell'*Invincibile Armada* spagnuola avrebbe gettato sulla costa d'Inghilterra nel 1558; ma la sua vera origine è dubbiosa. Secondo alcuni, fondatore della famiglia sarebbe stato un cantore della cattedrale di Salisbury, ai tempi di Carlo II; secondo altri, un domestico di questo re (1).

E perciò la maggior parte dell'alta nobiltà inglese avrebbe motivo di temere il microscopio nell'esame della sua genealogia. Così l'ereditiera dei Percy, Elisabetta, figlia d'Algernon, ultimo duca di Somerset ramo cadetto, sposò, sotto Giorgio II, sir Ugo Smithson, nipote di un cocchiere Smitshon. Esso acquistò, con questo matrimonio, il titolo di duca di Northumberland, che i suoi discendenti portano tuttora. Giorgio II diceva spesso che il migliore gentiluomo del suo regno era lord Denbigh, come discendente dai conti di Habsburg (1).

L'aristocrazia conservò non ostante la sua importanza sociale, perchè non cessò di reclutarsi in seguito fra le sommità del paese, traendo nel suo seno ora i più ricchi, come lord Ashburton-Baring; ora i giureconsulti e i letterati più distinti, come lord Brougham, lord Macauly, lord Lyndhurst, ed ora anche gl uomini più popolari, come lord Eskine: in una parola, tutte le più alte notabilità del paese. Grazie al buon senso che ella ebbe di assorbire, per quanto stava in lei, gli ingegni superiori, mantenne il suo

(1) Walpole, Memorie. Introduzione: Il secolo XVIII nella corrispondenza di Walpole. Bellevue, 1748, p. 74.

(2) Walpole. Memorie, p. 75.

prestigio. Nè qui devesi dissimulare che il prestigio esercitato intorno a sè da una vera aristocrazia, basta spesso a rendere illusoria l'eguaglianza davanti alla legge, Così la condanna di lord Ferres per omicidio, sotto Giorgio II, fu considerata come un'enorme concessione fatto al grido dell'opinione pubblica. Bisognò che il re, appartenente ad una dinastia novella, a cui importava conservare la popolarità, insistesse per l'esecuzione della sentenza. Lord Ferres fu dunque appiccato, ma con soga di seta (1).

§ 2.

I Sassoni, come tutti i popoli germanici, distinguevano gli uomini liberi dai servi: unica distinzione che, presso loro, avesse un fondamento reale. Il tano non era un nobile, ma soltanto un grande proprietario di terre e come tale obbligato al servizio del re, all'armata e ai giuri giudiziarj (2). I tani erano numerosissimi; i principali, detti tanti regj (*King's thanes*), erano tassati in sessanta lire; gli ordinarj la metà. Fra questi grandi proprietarj discernevansi sopra tutti gli *erls*, i quali pero, nel regime sassone, non acquistarono l'importanza di ufficiali superiori della contea che nel secolo undecimo. Finchè i re sassoni godettero della pienezza del loro potere, gli *earls* rimasero senza influenza. Ma sotto il regno agitato di Edoardo il Confessore, cinque *earls* si misero a suscitare turbolenze da compromettere la sicurezza del regno (3). Il numero dei tani

(1) Disraeli, Coningsby, lib. IV, cap. IV.

(2) Anche Gneist, nella sua storia del *Selfgovernment*, appena pubblicata (p. 45), non trova presso i Sassoni alcuna traccia di una nobiltà territoriale, nè di un'alta nobiltà pei gran tani, nè di una minore per gli altri tani; giunge però a constatare, appo i medesimi, una trasmissione di fortuna e d'influenza, ereditaria di fatto.

(3) Hallam, Middle Ages. II, 274.

variò sempre. Secondo una legge di Atelstano, un mercante era nominato tanto quanto avesse compiuti tre viaggi di mare. I contadini (*ceorls*) non trovavansi generalmente affissi alla gleba, e non pagavano che una tassa di dieci lire. Col possedimento di seicento acri di terra, di una chiesa e di una casa padronale (*mansion*), essi potevano divenire tani. I *ceorls*, per castigo, entravano fra i servi (*villains*, *villeins*, *husbandmen*), i quali probabilmente discendevano dagli antichi Bretoni soggiogati. Sotto Guglielmo I durava ancora pei servi una tassa speciale. Il servo maltrattato nel corpo dal suo padrone, diventava libero.

Su questa comunità de' contadini sassoni s' innestò la monarchia feudale normanna. I Sassoni furono spogliati in tutti i modi, ed alcune provincie intieramente devastate dalla conquista, ricevettero nuovi padroni. Così le terre della contea di York, ridotte a deserto, subirono un nuovo scomparto come terre incolte (1). La gerarchia feudale che si stabilì dopo la conquista, comprendeva cinque classi:

1.° *Tenentes in capite*, *barones majores*, in numero di dodici soltanto. Questi vassalli avevano, già da prima, il vantaggio di essere gran signori in Normandia, e la maggior parte, conti. In questa classe, il conte di Chester era il solo che possedesse un' intiera contea in feudo, e i dominj de' più forti vassalli non potevano sostenere il confronto con quelli de' grandi vassalli della corona di Francia, del duca di Gujenna, per esempio, o del conte di Tolosa. Ai possedimenti dei principali feudatarj inglesi erano annesse d' ordinario anche le città mediate (*Mediatstädte*) o borghi (*burghs*), in cui il signore territoriale aveva giurisdizione e poteva tassarli a volontà.

2.° I piccoli baroni, *barones minores*, erano pure

(1) Domesday, t. 2, pag. 309: Omnta nunc wasta.

*tenentes in capite*, vale a dire, vassalli immediati del re. I loro beni, come quelli dei grandi baroni, erano molto disseminati. Vengono in seguito i cavalieri, che servivano immediatamente sotto i duchi. I questa classe, comprendente le corporazioni religiose, figuravano mille e quattrocento baroni laici e dei feudatarj ecclesiastici. Guglielmo aveva assegnati ventottomila e centoquindici feudi di cavalieri ad ecclesiastici, e trentamila a' suoi baroni laici (1). Ogni barone poteva ottenere giurisdizione sui proprj vassalli, ma non procedere sommariamente, salvo nel caso di pena minima. Fin i servi non erano assolutamente privi di diritti.

3.° I tani sassoni non erano rappresentati nelle due prime classi, e furono obbligati a fare omaggio ai baroni normanni dei beni che loro lasciavansi. I vassalli inferiori, dipendenti dai grandi feudatarj e comprendenti i Sassoni, erano settemila e ottocensettantuno, secondo il *Domesdaybook*.

5.° Venivano poi i contadini liberi, e i piccoli proprietarj territoriali; numerosi nelle contee di Leicester, Lincoln, Norfolk, e principalmente di Suffolk. Anche essi erano obbligati ad entrare nel vassallaggio di un gran proprietario, prestare il giuramento di fedeltà, e assumersi una parte delle gravezze feudali.

5.° La classe dei contadini servi, dei villani e degli schiavi propriamente detti, comprende parecchie suddivisioni.

Dopo la conquista normanna non vi ebbe più proprietà libera, allodio. I feudi erano, per la più parte, grandi appena quanto basta pel mantenimento, di un uomo armato (2). Ma la deviazione più considerevole dai principj del continente, nel sistema stabilito in Inghilterra dalla conquista normanna, fu la trasforma-

(1) Lappenberg, Storia d'Inghilterra, II, 146.
(2) Gneist, I, 10.

zione di tutti i sottovassalli in feudatarj del re. Essi prestavano il giuramento di fedeltà ai loro signori immediati, sotto la riserva della sommessione dovuta al re e a' suoi eredi (1): *Salva fida debita domino regi ed heredibus ejus.*

(1) Secondo le idee del diritto inglese, nessuna proprietà territoriale è completamente franca o d'allodio. Ogni terra appartiene al re, dal quale la si ottiene a titolo di feudo. L'inglese non può dunque possedere altro che un feudo (*fee, feudum, fief*). La parola *fee*, secondo Spelman, significa il diritto del vassallo possessore del suolo di usare del medesimo, e di ritrarne i frutti per sè e i suoi eredi, verso la prestazione dei servigi dovuti al signore. Si chiama in generale *estate* il dominio dell'individuo. Relativamente al diritto di usufrutto, l'*estate* indica le condizieni e le circostanze nelle quali trovasi stabilito questo diritto. L'*estate in fee simple* o *fee simple* è il diritto di usufrutto su di un fondo, il godimento del quale non è limitato che dalla sovranità del re. Ne segue che il *fee simple* è, in fatto, la proprietà franca di un fondo trasmissibile per eredità, secondo il diritto comune, e alienabile, di cui il possessore può disporre sotto le sole restrizioni che derivano dalle leggi del paese. In mancanza di eredi, il *fee simple* ritorna alla corona come bene vacante (*escheat. Bonum vacans*).

Il così detto *base*, o feudo qualificato, è un feudo conferito in termini non condizionati, ma che non è meno suscettibile di ritornare al donatore, in circostanze indipendenti dalla sua volontà, come da quella del donatario o vassallo che ne è investito. Quando, per esempio, un feudo è conferito ad A, per sè e suoi eredi, come possessori della casa di B (*tenantes of the manor of B*), il feudo ritorna al donatore dal momanto in cui questa casa cessa di essere in possesso della famiglia A. (Blakcstone. II, 109, 110).

Il feudo condizionato è un feudo conferito sotto la condizione che esso non passi se non a certi determinati eredi, per esempio, ai discendenti in linea mascolina, oppure ai discendenti cadetti, ec. Tal sorta di beni chiamansi anche *estate in fee tail*, oppure *estate tail* (dalla parola francese *tuiller*). Quando una terra è conferita sotto la condizione di non essere trasmissibile che ai discendenti del donatario, questo bene prende il nome di *estate tail general.* Tutti questi discendenti sono allora successibili, e solo in mancanza di discendenti, il bene, invece di passare agli eredi più vicini, ritorna al donatore del feudo. Quando invece l'eredità è limitata a certi discendenti, per esempio, se il bene è dato a feudo sotto la condizione che i fanciulli nati dal matrimonio colla signora N. N. e i loro discendenti possano soli succedervi, il bene

ogni giurisdizione civile e criminale, avevano il diritto di tassare gli Ebrei, e furono, sino al tredicesimo secolo, padroni assoluti della vita e dei beni dei loro vassalli e sottovassali. Questi baroni non erano tenuti a somministrar sussidj che in via straordinaria (1).

La nobiltà normanna, in Inghilterra, era spoglia della maggior parte di questi diritti; e per meglio tenerla entro i dovuti limiti, si cercava ravvivare l'organizzazione comunale sassone. Dal principio del secolo XIII i re ridussero la nobiltà a tali estremi, da obbligarla a cercare essa stessa un appoggio nel popolo soggiogato, e a riconquistare colle armi e con una gran rivolta l'antico diritto dei Sassoni (2). Nella guerra delle due Rose essa fu letteralmente sterminata: lo perchè fu impossibile alla nobiltà normanna di fondare, come in Germania, trecento dominazioni sovrane, dipendenti immediatamente dall'impero.

Ai titoli di nobiltà inglese non si associa dunque più oggi la memoria di un'oppressione, nè di una gloria secolare, come al nome dei signori francesi. I veri Beaumont e Talbot sono estinti. I possessori attuali di titoli storici baronali, discendono da buoni e bravi Sassoni, per nulla responsali dell'antico giogo normanno.

La nobiltà normanna, in sul principio del periodo dei Plantageneti, aveva cercato fortificarsi limitando le alienazioni dei beni fedecommessi (*entailed property*). Il secondo statuto di Westminster, del tredicesimo anno del regno di Edoardo I, cap. 1.°, detto *De donis conditionalibus*, tentò rimediare all'interpretazione ostile che trovavano, nelle Corti di giustizia reali, gli atti istituenti fondazioni patrimonali inviolabilmente garantite alla posterità del fondatore (3). Qui pure la guerra delle due Rose fece una terribile breccia ai di-

(1) Warnkoenig, Storia del diritto, t. I, § 113.
(2) Pauli, Storia d'Inghilterra, III, 384.
(3) Blackstone, II, 112.

ritti legali della nobiltà. Ogni tenimento eccettuato dal regime ordinario della successione feudale era al sicurò della confisca, che seguiva sempre i *bills of attainders*, allora frequenti. Nell'interesse del dispotismo di Edoardo IV, i tribunali ammisero, per la prima volta, finzioni legali, capaci di distruggere il carattere dei beni fedecommessi (1).

Nella guerra fatta a questi beni sull'arena della legislazione, l'ultima battaglia decisiva fu data sotto Enrico VIII. Uno statuto del ventesimosesto anno del suo regno li dichiarò soggetti alla confisca come gli altri beni (2). Statuti posteriori dello stesso re, resero i beni fedecommessi (eccettuati i provenienti dalla corona) alienabili con atti simulati in certi casi e mediante certe finzioni legali. Enrico VIII dichiarò poi tutti questi beni soggetti a sequestro pei crediti del re, e Giacomo I ne permise l'alienazione per pagare i debiti, nei casi di fallimento (3). Un atto del regno attuale (4) gli ha perfino assoggettati all'esecuzione ordinaria per debiti. Tutti i beni fedecommessi possono perciò essere alienati di fatto, e aggravati di debiti dal proprietario che li fruisce (5). Se tuttavia esiste in Inghilterra, a detrimento dell'agricoltura, quantità di *entailed property*, egli è che l'uso aristocratico favorisce queste istituzioni; conciossiachè, mentre i Tudor sforzavansi di proteggere, col mezzo di leggi, la piccola proprietà fondiaria contro l'*entail* e l'accumulazione di fondi, e contro la distruzione delle capanne e la soppressione delle terre arabili, la corrente sociale

(1) Ibid. 117.

(2) Enrico VII aveva già precedentemente, nel 1489, favorita l'alienazione dei beni di famiglia (V. Vincke, *Amministrazione interna della Gran Bretagna*, p. 10).

(3) Statuto del XXI anno del suo regno, cap. 19.

(4) Del 1.° e 2.° anno del regno della regina Vittooria, cap. 110.

(5) Blackstone, II, 119.

seguiva una direzione contraria a quella della legge, e formavasi così una nuova aristocrazia, fondata sulla estesa proprietà fondiaria, e consolidata non da leggi coercitive, ma dai costumi, dall'organizzazione di tutta l'economia rurale, e dall'importanza politica che vi è annessa (1).

Coi Plantageneti la feudalità comincia a indebolirsi, come la servitù, in seguito al risorgimento dell'antica milizia nazionale sassone. La distinzione fra i vassalli e i sottovassalli si dilegua sotto questi principi. La cavalleria è penetrata del sentimento dell'unità politica, e i re consentono volontieri a permutare con contributi i servigi personali, che essi avrebbero diritto di esigere a titolo feudale (2). Sotto Carlo II cessa la prestazione di equivalenti di questa natura, ma coi medesimi estinguonsi anche i diritti del re derivati dall'organizzazione stessa, come per esempio le tutele feudali (3). La fusione degli Inglesi liberi in una comunanza sociale, di cui l'aristocrazia non formi che il coronamento, senza staccarsi dalla base, era già così avanzata nel XIII secolo, che la legge inglese non vi fa più alcuna menzione di privilegi particolari dei cavalieri e della *gentry*. Bradton non divide gli Inglesi che in liberi e servi, mentre un giureconsulto francese contemporaneo, Beaumanoir, distingue nella sua patria i nobili, i non nobili liberi, e i non liberi (4).

(1) Nella sua opera, *Use of the law in law tracts* (2ª edit pag. 146), Bacone rappresenta il proprietario inglese come paralizzato dalla perpetuità dell'*enta'l*, e incagliato nella libera disposizione della terra « È una questione (egli dice) che merita di essere bene esaminata, se cioè, sia meglio pei sudditi e pel principe, assicurare in perpetuo la proprietà della terra ad una famiglia, co nome che essa porta, non badando a tutti gli inconvenienti che ne risultano, oppure lasciare le famiglie esposte al rischio di essere rovinate dalla prodigalità della loro discendenza ».

(2) Gneist, I. 100.

(3) Russell, La costituzione inglese. Cap. I.

(4) Hallam, Il medio evo. II. 347.

Quanto ai non liberi, la loro condizione erasi, per la conquista, considerevolmente peggiorata. I servi, non potendo acquistar nulla per sè, non potevano nemmeno trovarsi in condizione di riscattarsi (1). Il padrone aveva il diritto di venderli. Sotto Enrico III una donna serva pagavasi, sul mercato, diciotto scellini; un servo maschio, da due a tre lire (2). Froissart, però, parla già dei non liberi, in Inghilterra, piuttosto come di servi soggetti a' servigi gratuiti, che di veri schiavi (3). Se si considera che in Francia il signore aveva allora sopra i suoi servi un potere quasi assoluto di vita e di morte, il contrasto fra le condizioni della servitù nei due paesi deve tanto più sorprendere in quanto che non puossi dimenticare come la protezione della *Magna Charta* estendevasi anche sui villani. Questi vi sono trattati come liberi rimpetto a chichessiasi, eccettuato il loro signore (4); e anche contro di questo, in certi casi, hanno il diritto di procedere (5). Era proibito al padrone di esercitare sul suo servo il diritto del *maihem*, cioè di mutilazione che lo rendesse inabile a combattere o a difendersi (6). Il padrone poteva fargli tagliare impunemente le orecchie, ma non istrappargli uno de' denti anteriori, o rompergli un dito. D'altronde, fra gli uomini liberi e gli schiavi o servi propriamente detti esisteva una classe intermedia, quella de' villani privilegiati, che erano personalmente liberi, quantun-

(1) Pashley, Il Pauperismo, p. 182. Glanville, V. 5.

(2) Mothley, II, 108.

(3) Ed. Buchon, VIII, can. VI.

(4 Coke, Istituz. II, pag. 45.

(5) Littleton, sect. 189: « Item chescun villein est able et franke de suer touts manners d'actions envers chescun person, sorspris (*eccetto*) envers son seignior a que il est villeine. Et encore en certaine choses il poit avoir action enver son seignior ». Nelle sezioni seguenti Littleton annovera quantità di azioni criminali e civili che il *villein* può intentare contro il suo signore.

(6) Blackstone. IV, 205.

que affissi alla gleba, e che trovansi per lo più nei dominj del re (1).

L'ultima menzione della servitù, nel libro degli statuti d'Inghilterra, è del regno di Riccardo II (2). Coll'ingrandirsi delle maggiori città, gran numero di villani che vi si recavano o col permesso de' loro signori o di soppiatto, trovaronsi liberi, tale diventando ogni servo non reclamato al termine di un anno e un giorno di dimora in una città privilegiata (3).

Poscia le guerre colla Francia, l'opportunità degli affrancamenti pel rispetto economico, incominciando il lavoro servile a divenir più costoso del libero; finalmente le rivolte armate, contribuirono non poco a diminuir il numero dei servi (4). Si può giudicarne dal fatto, che i ribelli sotto Wat Tyler, nel 1381, ne reclamano ancora l'abolizione, mentre nel 1450 i partigiani di Jack Cades reclamano ogni altra cosa, eccetto che questa (5). Tommaso Smith, che fu segretario intimo di Edoardo VI e di Elisabetta, dichiara di non aver avuto cognizione di un solo processo concernente un servo e la sua condizione di personale dipendenza. Sotto i Tudor non restava più che un piccolissimo numero di schiavi da vendere, e questi trovavansi sui beni della

(1) Crabb, 366.

(2) Froude, St. d'Inghil. I, 13.

(3) Pashley, 161 e 174.

(4) Pauli, V, 654. Il sentimento dell'eguaglianza davanti alla legge comunicasi, dappoi l'epoca di Riccardo II, anche al contadino inglese. Esso trova la sua espressione in quel famoso distico di John Ball, che, a quando credesi, fu un suo discepolo di Wiclefo:

When Adam delved and Eva span,
Where was then the gentleman?

Quando Adamo vangava ed Eva filava, dove erano allora i gentiluomini?

Hallam, M. A. III, 180.

(5) Forster, Debates on the grand remonstrance 5, 6.

Chiesa, dei conventi e dei vescovi, dove la condizione di servitù era, spesse volte, affatto volontaria (1). I servi dei dominj reali furono affrancati da Elisabetta nel 1574. Le ultime traccie di servitù personale e di un colonato affissi alla gleba si perdono intieramente col regno di Giacomo I, e in generale si può ammettere che la servitù, in Inghilterra, ha cessato di esistere sotto i Tudor.

I liberi operaj e gli affrancati non erano tuttavia completamente liberi. La morte nera del 1348 avendo fatto rincarire il lavoro libero, lo Stato intervenne a favore dei proprietarj, e uno statuto di Edoardo III del 1350 regolò arbitrariamente i salarj. Ogni bracciante era obbligato a prestar l'opera sua a chiunque lo richiedesse, pel salario solito a pagarsi in quella località. Gli artigiani ed i membri di corporazioni (*mysteries*) erano anch'essi obbligati di cooperare alla mietitura, per un salario determinato. Se uno si allontanava senza permesso, lo si gettava in prigione, e marcavasi in fronte con un ferro caldo. Quando l'opera sua era richiesta da un lord, in concorrenza con un altro proprietario, l'operajo era obbligato di andare dal lord (2).

Questo sistema restò in vigore per due secoli, e sotto Riccardo II fu maggiormente aggravato, proibendosi agli operaj di abbandonare il loro cantone (*Hundred* o *Wapeutake*) senza patente col sigillo del re. Di più, secondo uno statuto del settimo anno del regno di Enrico IV, cap. 17, è permesso soltanto a chi possiede venti scellini di rendita annua in fondi (3), somma allora di molto superiore alla rendita media dei coltivatori inglesi, di mandare i loro figli a scuola presso artigiani.

(1) Smith, Commonwealth of England. Lib. III, pag. 10.
(2) Pashley, 163.
(3) Crabb, 336.

Ai tempi di Fortescue, i contadini liberi formavano ancora una classe importante. Egli parla di molti *yeomen*, ai quali i loro beni rurali davano il diritto di essere giurati. Ma, dai Tudor in avanti, questa classe della società va decadendo rapidamento (1). Allora vi ebbe già dei patrioti illuminati, ai quali non isfuggivano le triste conseguenze che dovevano risultarne per lo stato sociale, e Bacone deplora la scomparsa della classe dei contadini agiati, ch'egli chiama il primo elemento della salute pubblica (2).

## § 3.

Il diritto moderno inglese non riconosce che uomin liberi. Ogni schiavo, mettendo piede sul suolo inglese, diventa libero, atteso che il medesimo non poteva contrarre l'obbligo di servire un padrone in qualità di schiavo; e la compera, secondo la legge inglese, non dà alcun titolo ai servigi di un uomo (3). Dal 1.° agosto 1834 è egualmente abolita in tutte le colonie inglesi la schiavitù dei Negri.

Tutti gli Inglesi sono eguali davanti alla legge; nè vi ha privilegi di classe. Quelli dei pari e loro mogli sono privilegi individuali, e non di un'intiera classe. Nessuna legge inibisce al figlio di un contadino di raggiungere le più alte cariche nella Chiesa e nello Stato (4). Una *mesalliance* fra la nobiltà ed il popolo, l'esclusione di questo dall'acquistare beni nobili, sono idee altrettanto estranee al diritto inglese quanto l'immunità d'imposta dèi grandi proprietarj nobili (5). Uno

(1) V. più avanti il cap. IV di questo libro.

(2) Essay on the greatness of Kingdoms and Estates, 109.

(3) Blackstone. I 127. Note di Christian all'edizione del 1809. Nota 4 alla pag. 127 e 1 alla pag. 425 del tomo 1:° dei Commentarj.

(4) V. la nota 23 di Christian a Blackstone, I, 407,

(5) Hallam, Middle Ages, III, 347.

statuto caduto in disuso proibiva il matrimonio d'una pupilla nobile con un borghese o della classe dei contadini. Ma se la sposa aveva quattordici anni, e se il matrimonio era stato conchiuso liberamente, restava valido. Elisabetta, per ovviare alle *mesalliances*, aveva proibito ai pari di maritarsi senza il suo permesso; ma anche questo statuto perdette vigore sotto gli Stuardi (1). In Inghilterra ognuno può fondare dei fedecommessi di famiglia o maggioraschi (*entails*). Il diritto di primogenitura è di regola nella successione dei poderi in generale; ammesso dal diritto comune del paese, esso non è un privilegio della nobiltà.

Come abbiamo già veduto, gli Inglesi non conoscono, in diritto, nobiltà propriamente detta. La *nobility* o il *pariato* non costituisce una classe; è una dignità. Indipendentemente della prerogativa, che ha ogni pari inglese, di poter sedere nella Camera alta, la dignità di pari procura a' suoi membri il diritto di esserere giudicati da questa Camera, nel caso di tradimento o fellonia (2). Questo risulta dal principio della Magna Carta (3), che, cioè, ogni Inglese accusato di tradimento o fellonia deve essere giudicato dal tribunale de' suoi pari; e siccome le donne seguono la condizione del marito, le nobili o mogli di pari hanno diritto al beneficio della stessa giurisdizione. Ma quando trattasi semplicemente di delitti qualificati di *misdemeanour*, quali p. e. i libelli, lo schiamazzo, l'ammutinamento (*riot*), lo spergiuro o la cospirazione, il più gran pari del regno è giudicato da un giurì di *commoners* (4). I pari di Sco-

(1) « In Francia, dopo sessant' anni di democrazia, le famiglie antiche e le nuove, che sembrano sotto ogni altro rapporto confondersi, evitano ancora, per quanto è loro possibile, di amalgamarsi col mezzo del matrimonio » (TOCQUEVILLE, 147).

(2) CRABB, 357.

(3) Magna Charta c. 29.

(4) COKE, inst. 3, 30.

zia hanno gli stessi diritti, seggano o no alla Camera alta. I pari d'Irlanda godono di tutti i privilegi dei pari inglesi, se non hanno mandato elettorale alla Camera dei Comuni; ma se vengono eletti membri di questa, sono giudicati in qualità di *commoners*. I pari inglesi minori, non sedendo ancora al Parlamento, non sono soggetti che alla giurisdizione dei loro eguali (1).

I vescovi, non essendo contati fra i pari della *nobility*, non sono assimilati a questa, ma soggetti alla giurisdizione dei tribunali ordinarj, per tutti i delitti (2). I pari maschi o femmine possono essere arrestati per delitti, non per debiti. Questo privilegio deriva unicamente, dal loro ufficio di consiglieri permanenti della corona. La ragione logica poi dell'estensione di questo privilegio alle donne non è facile a concepirsi. Finalmente ogni offesa contro un pari è un'ingiuria qualificata di *scandalum magnatum* (3). Il fôro privilegiato per gravi delitti, l'esenzione dell'imprig onamento per debiti, e una protezione più forte contro le ingiurie, sono i tre punti a cui riduconsi i privilegi essenziali della *nobility*. Così, davanti alla giustizia, un pari che, alla Camera alta, pronuncia *Sul suo onore*, anzichè col giuramento, è obbligato a prestare il giuramento testimoniale, come qualunque altro Inglese (4).

Il re è la sorgente della nobiltà. Egli può creare nuovi titoli; sono però in uso soltanto i seguenti:

1.° *Duca*, titolo sassone che i conquistatori non conferiscono. Solo sotto Edoardo III, il principe Nero prese il titolo di duca di Cornovaglia. Questo titolo non incomincia a brillare durevolmente che sotto Giacomo I.

(1) Blackstone, IV, 264. — Statuto del 39° o 40.° anno de regno di Giorgio III, cap. 67.

(2) Il processo dei vescovi, sotto Giacomo II, ne offre un esempio.

(3) Bowyer, 153.

(4) *In judicio non creditur nisi juratis.*

2.° *Marchese*, marchio, marquis, margravio, così detto dall'ufficio di sorvegliare le marche, ossia confini del regno. Il marchesato inglese fu conferito per la prima volta, come titolo onorifico, nel nono anno del regno di Riccardo II, a Roberto di Vere, conte d'Oxford.

3.° *Earl*, da *ealdarman*, *alderman*, titolo sassone. Il titolo normanno di conte, come titolo di nobiltà inglese, si è perduto. Mentre per distinguere la moglie di un duca o di un marchese si conservarono i titoli corrispondenti di duchessa e di marchesa (*duchess*, *marchioness*), non si fece altrettanto per quella di un *earl*, titolo essenzialmente inglese, e da non confondersi con quello di conte che si usa sul continente. E perciò un conte straniero non è mai qualificato, in Inghilterra, di *earl*, ma sempre di conte; ed anche la moglie di un *earl* è chiamata contessa (*countess*). Gli *earls*, come tali, non hanno conservato alcuna parte nell'organamento e nell'amministrazione delle contee. Ne' suoi *writs* e *commissions*, il re tratta ogni *earl* di fedele ed amatissimo cugino (*truest and well beloved cousin*). Questa usanza data da Enrico IV, che era parente di tutti gli *earls* del suo regno.

4.° *Visconte* (*viscount*, *vicecomes*). Questo titolo non si usa che da Enrico VI in poi, il quale lo conferì a John Beaumont. Nel ventesimo terzo anno del regno di questo principe, si stabilì che un visconte debba prender posto immediatamente dopo gli *earls*, ed avere la preferenza sui figli e gli eredi di questi ultimi.

5.° *Barone* (da *baro* uomo), titolo comune, in origine, a tutti i pari. Fino a Riccardo II, tutti i baroni erano *tenentes in capite*, o *lords of the manor*. Dopo Edoardo III, o, secondo altri, dopo Riccardo II od Enrico IV (1), avvi de' baroni senza baronia territoriale, che seggono al Parlamento come semplici baroni tito-

(1) Bowyer, 458.

lari. Oggi la baronia moderna non ha più alcun locale rapporto coll'antica baronia feudale e col titolo di barone portato dai pari.

La corona può accordare ad un pari la preminenza su di un altro. Il grado, però, delle classi esistenti della nobiltà, per ciò che riguarda il loro posto al Parlamento e nel Consiglio, è legalmente determinato, dappoi un atto del trentunesimo anno del regno di Enrico VIII, cap. 10; ma, in fatti, nella Camera alta, non si bada punto a questo statuto.

La dignità di pari è generalmente ereditaria nel ramo mascolino. Anche donne della stessa linea possono però, in mancanza di eredi maschi, succedere a questa dignità (1), e trasmetterla ai loro discendenti. La patria si estingue nel caso in cui non vi fossero, per raccogliere la successione dell'ultimo titolare, che parecchie donne allo stesso grado di consanguineità (2). Il re può nondimeno sceglier, fra parecchie sorelle, a qual trasferire la dignità di pari, trasmissibile a' suoi discendenti maschi. È, d'altronde, in facoltà del re d'innalzare alla dignità di pari anche qualunque altra donna (*peeress by her own right*). Per tal modo la vedova di Canning ottenne la dignità di pari per sè e suoi discendenti; ma da Giorgio II in poi non vi ebbe più esempio di dignità di pari a vita, conferita a donne.

(1) Così p. e. il duca di R, lasciando alla sua morte una figlia Anna ed un figlio Alberto, il figlio esclude la figlia; il duca di S. avendo lasciato una figlia Emilia, ed un figlio Beltrame predefunto lasciando una figlia Giorgina ed un figlio Giorgio, questo ultimo succede al duca di S. come suo erede maschio più vicino, e come tale esclude sua zia Emilia e sua sorella Giorgina; il duca di B. essendo morto lasciando una figlia, Blandina, e un fratello, lord R., Blandina succede al duca di B. come la prossima in linea.

(2) Così, alla morte del marchese di W., non lasciando egli che due figlie, Anna e Maria, la dignità di pari, che riposava unicamente sulla testa del padre loro, estinguesi con lui.

Secondo lord Brougham, simili nomine, visto il tempo trascorso dacchè si è cessato di farne, sarebbero oggi illegali.

Una donna, nata pari, non perde la nobiltà anche sposando un uom del popolo; ma, se essa ebbe il suo grado di pari da un matrimonio, lo perde rimaritandosi con persona che non sia un pari (1). Una duchessa, sia essa nobile per nascita o per matrimonio solamente, passando a seconde nozze con un altro pari, con un *earl*, od anche con un semplice barone, non cessa di essere duchessa, perchè il suo posto è nobile, e tutti i nobili sono pari tra loro (2).

Il re può creare nuovi pari d'Inghilterra e d'Irlanda (per quest'ultimo paese v'ha però delle restrizioni, che noi faremo conoscere più avanti, trattando della Camera alta), ma non di Scozia (3).

L'innalzamento alla dignità di pari non rende nobili i collaterali. La forma ordinaria della nomina a questa dignità è quella di una patente, colla quale si conferiscono i diritti di pari all'eletto od a' suoi eredi (4). Questa nobiltà immediatamente, sia che il pari occupi o no il suo seggio alla Camera alta. Ma quegli che fosse chiamato da un *writ*, od ordine di gabinetto del re, ed assistere alle sedute della Camera alta, è obbligato, per acquistar la nobiltà, a prendere materialmente possesso del suo scanno (5). La nomina per *writ* implica una dignità ereditaria, mentre nella nomina per patente bisogna che la trasmissibilità sia

(1) Coke, Inst. II, 50.

(2) Bowyer, 468.

(3) West, an inquiry into the manner of creating peers. *Parl. Debat.* VII, append. I, 1-70.

(4) Il primo esempio di questa forma di nomina è quella di sir John Holl, giudice della corte dei *Common pleas*, che fu creato lord Beauchamp di Kidderminster, nel dodicesimo anno del regno di Riccardo II.

(5) Bowyer, 466.

espressamente dichiarata. Questa trasmissibilità può essere limitata in modo, che le donne, per esempio, ne siano assolutamente escluse. La patria territoriale, dipendente dal possesso di un certo dominio, è affatto scomparsa colla casa di Lancaster.

La parìa si perde per morte, o per un *bill of attainder*. Sotto Edoardo IV, Giorgio Nevile, duca di Bedford, fu degradato da un atto del Parlamento, in causa della sua povertà, che non gli permetteva di sostenere il suo grado; ma è un caso affatto isolato (1).

Il primogenito di un pari (salvo non sia già chiamato alla Camera alta, vivente suo padre, come avviene spesso pei figli maggiori dei duchi, marchesi ed *earls*, mentre non è avvenuto che due volte per figli di semplici baroni (2), è un *commoner*, e, in diritto, non ha maggiori privilegi di qualunque Inglese, che non abbia seggio alla Camera alta. In senso stretto, sono *commoners* tutti coloro che hanno il diritto di partecipare alle elezioni per la Camera dei Comuni (3).

Fra i *commoners* distinguesi la *gentry*. Questa non è una casta, come non è la *nobility;* ma forma con essa l'aristocrazia politica dell'Inghilterra. La *gentry*, come tale, non ha mai avuto privilegi, ed ha, dal medio evo in poi, sostenuta la sua parte dei carichi dello Stato (4). La potenza della *nobility*, come della *gentry*, fondasi piuttosto sulla proprietà e sulla superiorità di educazione. I grandi proprietarj di terre, che vivono il più spesso delle loro entrate e coltivano di rado essi stessi le loro terre; i dotti, i giureconsulti, i negozianti, gli ufficiali, gli ecclesiastici, compongono la *gentry*, nella quale reclutasi la *nobility*. Il titolo

(1) Bowyer, 453.
(2) Russell, English constitution, cap. 1.°.
(3) Blackstone, I, 173.
(4) Hallam, Constit. history, I, 169.

di *gentleman* si acquista facilmente in Inghilterra. Chiunque ha studiato le leggi del regno, o si applica, all' Università, al culto delle scienze, delle lettere e delle arti, o esercita una professione liberale; chiunque non vive del lavoro delle sue mani, ed ha modi e costumi da *gentleman*, e si obbliga ad adempiere ai doveri di questa posizione sociale, è trattato da *master*, e considerato come un *gentleman* (1). Tale è il concetto che se ne aveva sin dal principio del secolo XVII. « Egli è difficile (dice Selden) definire ciò che costituisce un gentleman (2). La differenza fra il gentleman e colui che non può pretendere a questa qualifica, è sociale e politica, oltremochè economica di sua natura. L'espressione, egli non è un gentlemann, implica una assoluta scomunica sociale. Un proverbio inglese dice: « Il re può benissimo di un uomo fare un nobile, ma non un gentlemann ».

Partendo dalla *nobility* e discendendo la scala, trovasi anche nella *gentry* una gerarchia di più gradi. La dignità dei *vidames* (*vicedomini* o *valsassori*), di cui Coke fa ancora menzione come di una classe distinta (3), si è completamente perduta. Viene in seguito il grado, che esiste ancora, dei cavalieri dell' ordine della Giarrettiera (*knights of the Gharter*). A questi tengon dietro i cavalieri banderesi (*knights banneret*), i quali, quando erano stati creati dal re sul campo di battaglia, prendevano posto superiore a tutti gli altri gentleman. Ma anche quest'uso è caduto, non avendo più alcun re d' Inghilterra fatto alcuna campagna in persona, dalla metà del secolo scorso in avanti (4).

(1) Smith, Commonwealth of England, lib. I, cap. 20.

(2) *Table Talk*, 60.

(3) Instit. I, 667 — Balackstone, I, 403.

(4) Negli antichi diplomi i baroni sono qualificati di « Sire », i banderesi di « Monsieur ». All'epoca dei Normanni, i banderesi erano spesso volte chiamati a sedere nel Gran Consiglio.

Giacomo I, avendo bisogno di denaro per sottomettere la provincia d'Ulster, creò, nel 1611, i primi baronetti, i quali tutti ebbero perciò nel loro scudo la mano insanguinata dell'arme di questa provincia (1). Questa dignità si trasmette ereditariamente, secondo le regole della successione dei beni immobili. Oggi esistono in Inghilterra da ottocenti baronetti (2).

I cavalieri del Bagno (*knights of the Bath*), così chiamati perchè prima della loro vestizione erano obbligati di prendere un bagno, appartengono ad un ordine militare fondato da Enrico IV, e instaurato nel 1725 da Giorgio I. Dal 1845, quest'ordine ha tre classi: gran croce, che può essere conferita soltanto a settantadue persone al più; commendatori (*knights commenders*); e cavalieri (*companions*).

La più antica distinzione di nobiltà è quella dei semplici cavalieri (*knights bachelor*), ma avendone Carlo I fatto una speculazione, essa cadde tanto in discredito, che non si pensò nemmeno più a trasmetterla per eredità. Viene però conferita ancora, e spesso, ma come distinzione personale, non ereditaria, e dà diritto alle qualifiche di *sir* e di *lady*.

La *gentry* è formata da *esquires* e da *gentlemen* (3). Si è *esquire* o per la dignità di una carica, o come discendenti da un pari o da un cavaliere. Ma il titolo

(1) Blackstone, I. 404.

(2) May, Constit. history I. 268.

(3) Milton, nel suo discorso di Satana, dà alla coscienza inglese della differenza sociale di grado la più esatta espressione. Ecco quanto leggesi nel *Paradiso perduto:*

If not equal all, yet free,
Equally free: for orders and degrees
Jar not with liberty, but well consist.

Se non sono tutti eguali, sono però liberi, tutti egualmente liberi; poichè le classi e i gradi, lungi dall'urtare colla libertà, si accordano perfettamente con essa.

di *esquire* non è più conferito specialmente, e si dà per iscritto ad ogni *gentleman*, scrivendo sull'indirizzo, dopo il suo nome, l'abbreviazione *Esq*. Così, per esempio, scriverassi: Benjamin Disraeli Esq. Già in Tommaso Smith (1) trovasi la dichiarazione che gli *escuiers*, *esquieres*, *squires* non formano una classe a parte, ma sono il più delle volte così qualificati in ragione della loro carica. Anche Coke dice che ogni *esquire* è un gentleman (2). Si mettono più specialmente nella classe degli *esquires* tutti i figli del pari, i proprietarj di beni considerevoli, e gli avvocati (3). L'osservanza minuziosissima dell'ordine gerarchico, nelle diverse classi della *nobility* e della *gentry*, non ha importanza che alla Corte e nelle pubbliche solennità. Fra la *nobility* e la *gentry* contansi in tutto duecencinquantamila famiglie (4), le quali costituiscono il popolo inglese nel senso politico della parola, cioè nel senso in cui del *populus romanus* parlano i romani giureconsulti. Queste duecencinquantamila famiglie, in fatti, dominano dappertutto, nel parlamento e nel ministero, come nell'amministrazione delle contee, nelle Corti di giustizia, nella Chiesa e nell'armata.

Dopo la *gentry* vengono, coi mercanti al ritaglio e gli artigiani, gli *yeomen*, o contadini possessori di una terra franca, dell'annuo prodotto netto di almeno quaranta scellini. Questa classe importante, altre volte influente, si è a poco a poco, dopo i Tudor, quasi interamente fusa.

I *copyholders*, che occupano un'ottava parte dell'intiero suolo, erano in origine contadini affissi alla gleba. La prescrizione ne proteggeva il possedimento

(1) Angliæ descriptio, lib. 1.° cap. 12.
(2) Instit. II, 668.
(3) Nota 20 di Christian a Blackstone, I, 20; ediz. del 1809.
(4) Klœden, Geografia politica. I. 541.

allorchè potessero stabilire, producendo una copia tratta dal registro del signore, ch'essi e i loro antenati godevano quelle terre da tempo immemorabile (1). Anche dopo scomparsa la schiavitù, i *copyholders* sono rimasti soggetti ad ogni sorta di servitù (2). Oggi stesso sono obbligati al censo del fondo, sul quale il proprietario del suolo ha conservato il diritto di sequestro. Adesso non si possono più fare nuovi *copyholders*, ed i censi sono redimibili, onde il numero ne va sempre diminuendo (3). *Farmer* (fittaiuolo) è denominazione generalissima, sotto la quale comprendosi tutti i piccoli *freeholders*, i *copyholders*, ed i fittajuoli temporanei. Di questi ultimi se ne contano più di un mezzo milione in Inghilterra e nel principato di Galles, e la loro condizione è dipendentissima dal proprietario (4).

Pei giornalieri, i braccianti, i piccoli mercanti e gli artigiani propriamente detti (*tradesmen, artificers*), l'indicazione di queste qualità deve sempre, secondo un atto del primo anno del regno di Enrico V, cap. V, accompagnare quella dei loro nomi, in tutte le azioni civili e criminali.

La condizione dei domestici rimpetto a'loro padroni non è, in Inghilterra, stabilita per puro contratto. Elisabetta ordinò che i poveri fossero, per mercede, obbligati a servire. Anche oggi l'obbligo di mandare i fanciulli ad imparare un'arte od un mestiere, o a servire, è legge pei poveri. Nelle campagne i servi della gleba posson perfino essere condannati sommariamente, per cattiva condotta, sino a tre mesi di detenzione in una casa di lavoro. La stessa pena colpisce, a termine

(1) Russell, cap. I. — Blackstone. II. 106.

(2) Ne esistono ancora di curiosissime, specialmente in Iscozia, come per esempio, fra'montagnesi, quella di fare da menestrello, o di somaro la cornamusa, per divertire il lord.

(3) De Klœden, I. 544.

(4) Gneist, I. 244.

di disposizione del regno di Giorgio IV, cap. 34 e 53, il servo che rifiutasi di eseguire un contratto di servizio fatto in iscritto.

## CAPITOLO IV.

*Libertà di migrare, di viaggiare e di cambiare domicilio.*

Ordinanza ne exeat regno. — L'Inglese, in generale, non può essere obbligato ad uscire di paese. — Diritto di stabilire il proprio domicilio. — Prima di Carlo II. — Legge di questo regno. — Diritto del domicilio. — Opinione di Adamo Smith e di Pashley su queste leggi. — Riforme del secolo XVIII. — La legge sui poveri del 1834 — Modificazioni di questa legge sotto la regina Vittoria. — Annunziata abolizione delle leggi del domicilio.

Il re d'Inghilterra, con un *writ ne exeat regno*, può proibire a qualsivoglia suddito di abbandonare il paese e di viaggiare senza il suo permesso; ed Elisabetta ingiunse particolarmente a'suoi lord e a' nobili di non uscire d' Inghilterra senza sua autorizzazione. Sotto il suo regno, sir Guglielmo Evers fu punito per avere intrapresi viaggi clandestini in Iscozia. Nel 1700, il duca di Shrewsbury ebbe bisogno, per viaggiare all'estero, di un congedo speciale di Guglielmo III. Marlborough, per ottenere un passaporto, nel 1712, dovette combattere una forte opposizione di parecchi membri del gabinetto. La minore spesa per un passaporto era allora di sei lire sterline; ora se ne danno per due scellini. Questa limitazione della libertà dei viaggi determinò molti Inglesi a viaggiare con passaporti di ambasciatori stranieri (1); ma tutte queste restrizioni appartengono alla storia antica.

Gli Stuardi tentarono di arrestare l'emigrazione, ed

(1) Mahon, I. 18.

è noto come un divieto di Carlo I ritenesse Cromwell in Inghilterra (1). A' giorni nostri nulla impedisce a migliaja d'Inglesi di spandersi come coloni in tutte le parti del mondo.

Non vi ha che i soldati e i marinaj che possano essere dal sovrano mandati fuori di paese contro la loro volontà. Tranne questi non può, in forza dell'atto d'*habeas corpus*, essere alcuno de'suoi sudditi obbligato a passare il mare, fosse anche per recarsi come lord-luogotenente in Irlanda, o come ambasciatore sul continente (2). Appartiene al solo Parlamento il bandire un Inglese. La deportazione fu introdotta con atti particolari del Parlamento: il diritto comune non la conosceva (3).

Un'esposizione delle leggi sul domicilio locale in Inghilterra, per quanto possano sembrare oscure, è necessaria per dare un' idea dello stato legale del paese sotto tutti gli aspetti. Essa distrugge una parte delle illusioni che molti amano farsi sulla libertà inglese; ma l'immagine del proletario inglese, cacciato di parocchia in parocchia, è sgraziatamente così vera come queste parole di Chatham: « La tempesta e la pioggia possono penetrare nella capanna dell'operajo inglese; ma il re, no ». L'influenza del sovrano, ai tempi classici del parlamentarismo inglese, non poteva manifestarsi sul proletario nè in bene nè in male (4).

(1) Hume, cap. LII. N.° 9.

(2) Bowyer, 427.

(3) Blackstone I, 137.

(4) La sorte delle classi inferiori, comparativamente alla loro condizione in Germania, in Francia, e nella maggior parte dei paesi dell'Europa continentale, è, in Inghilterra, molto più dura che altrove. Neppure la migliore aristocrazia sa trattare i poveri con dolcezza. Con qual veemenza, del resto perfettamente giustificata, non si elevò, in Prussia, l'opinione contro il partito dominante dei gentiluomini di campagna, a proposito della legge 24 aprile 1854, che stabiliva contro i domestici insubordinati la punizione di una

Col principio di solidarietà, della malleveria reciproca nelle decine (*tithings*), nelle centurie e nelle contee, non si poteva, naturalmente, esigere da alcun distretto comunale di prendere a suo carico gli indigenti forestieri, onde il rinvio dei poveri alle parrocchie di loro domicilio fu costantemente in uso dacchè vi ha poveri in Inghilterra (1). Crescendo questi di numero, crebbero anche le espulsioni; pure osservavasi di non ordinare che il rimando di quei tali, il cui prolungato soggiorno fosse gravoso alla parrocchia. L'obbligo alle parrocchie di nutrire i loro poveri fu imposto da Elisabetta, e d'allora si dovette metter maggior rigore nello sfratto (2). Ma questo diritto non è divenuto un'arma fra le mani della *gentry* dominante che dal giorno in cui essa s'impadronì completamente del potere, colla ristorazione degli Stuardi. Dopo il ritorno di questi principi, i grandi proprietarj fecero passare, simultaneamente all'introduzione delle leggi sui grani, la famosa sullo stabilimento del domicilio (*law of settlement*) del 13.°-14.° anno del regno di Carlo II, cap. 12, la quale fece dell'operaio salariato un servo della gleba, dichiarando, a dispetto dei principj anteriori di diritto comune e della pratica, potersi rinviar ogni individuo non domiciliato nella parrocchia, il quale potesse un giorno o l'altro cadere a carico della stessa.

Secondo questa legge, il domicilio legale (*legal set-*

ammenda di cinque talleri al maximum o di tre giorni di prigionia! Ora, in Inghilterra, ogni giudice di pace può condannare domestici insubordinati sino a tre mesi di prigione con lavoro forzato. Il carattere rigidamente aristocratico della legislazione inglese si manifesta anche in questi fatti; che l'autorità può forzare i fanciulli dei poveri a recarsi ad imparare un' arte o un mestiere, senza consultare i genitori; che si sforzano i vagabondi, e che fino nel secolo attuale si eseguirono condanne di morte per delitti contro la proprietà.

(1) Toulmin Smith, 416.

(2) Kries, Il regime de' poveri in Inghilterra, 181.

*tlement*) si acquistava: 1.° Per nascita, avendo il fanciullo, a meno che non fosse stabilito il contrario, il suo domicilio d'origine nel luogo in cui aveva veduto il giorno (*prima facie domicil*). I figli naturali non potevano averne un altro. 2.° Per legame di parentela, che dava ai figli il domicilio dei loro genitori. 3.° Per matrimonio, che procurava alla donna quello del marito. 4.° Per un soggiorno notorio e non dissimulato di quaranta giorni nel circondario o nella parrocchia.

In certi casi la notorietà non era di rigore, sicchè il domicilio, secondo essa legge, si acquista anche: 1.° pel pagamento di un affitto di dieci lire sterline in un luogo, durante un anno, con residenza di quaranta giorni nella parrocchia; 2.° pel pagamento delle pubbliche imposte, con residenza dello stesso numero di giorni nella parrocchia; 3.° per l'esercizio delle funzioni di una carica nella parrocchia, durante un anno; 4.° per un anno passato in una sola e stessa condizione di servizio, e ciò per le persone senza figlie non maritate; 5.° da qualsivoglia possessore di una proprietà nella parrocchia, dopo la residenza fissa di quaranta giorni; 6.° dagli apprendisti e dai domestici, nel luogo dove hanno servito e lavorato, dopo lo stesso lasso di tempo. Ma tanto gli apprendisti e i domestici, se avessero avuto a perdere il loro posto prima dei quaranta giorni; quanto qualsiasi altra persona, dal momento che vi fosse stato a temere che cadessero a carico del Comune, potevano, sopra domanda dell'ispettore dei poveri e sopra l'ordinanza di due giudici di pace, essere rimandati al loro domicilio anteriore, salvo che fossero stabiliti nella parrocchia, e paganti una pigione o un affitto di dieci lire sterline. Se poi la parrocchia nella quale avevasi creduto riconoscere questo domicilio anteriore, facesse invalidare l'ordine di rintegrazione mediante appello al tribunale, il pove-

rino era rimbalzato come una palla alla parrocchia che lo aveva espulso (1).

Adamo Smith (2) dice che « il popolino in Inghilterra è effettivamente gelosissimo della sua libertà; ma, simile a quello degli altri paesi, non comprende in che precisamente la libertà consista; altrimenti esso non avrebbe sofferta tale oppressione per più di un secolo, senza nemmeno cercarvi rimedio. Quantunque la legge sul domicilio sia stata talvolta deplorata da uomini egregi come una calamità pubblica, non ha però mai sollevata una tempesta pari a quella che si scatenò contro i mandati d'arresto generali (*general warrants*); pratica abusiva, senza dubbio, ma che era lungi dal poter tradursi in oppressione per la massa. Ora io oso dire che non vi ha probabilmente in Inghilterra alcun povero di quarant'anni che non abbia, in qualche momento della sua vita, crudelmente sofferto per questa iniqua legge del domicilio .... Aggiungete dunque all'abolizione di altri abusi anche questa, perchè in avvenire un povero giornaliero di campagna, senza lavoro, possa almeno, senza tema di persecuzione, cercare il suo pane in diversa fatica, o altrove »,

« Il povero sotto questa legge non è mai stato libero che di nome. È tornato servo della gleba, e la condizione del lavorante campestre nell'ordinamento politico e sociale dell' Inghilterra, durante i due ultimi secoli, non è stata guari migliore di quella del contadino nella

(1) PASHLEY, Pauperism and Poor Law. Londra, 1853, pag. 242. « Questo statuto fu certamente una violazione flagrante della Gran Carta e della libertà dei cittadini in generale; perchè non vi ha nulla di più barbaro e insieme di più impolitico che di impedire a un povero diavolo di stabilire la sua dimora dove gli è men difficile trovar pane per sè e la sua famiglia » (Nota 24 di Edoardo Christian a BLACKSTONE, 1, pag. 362, 5.a ediz. Londra, 1809).

(2) ADAM SMITH, Wealth of Nations. Edinburgh, ed. 1817, vol. 1, 194 e II 264.

maggior parte d'Europa, durante l'epoca feudale. È bensì vero che la denominazione di schiavo era caduta di moda; ma lo spirito della servitù e della sommessione fu mantenuto dalla legislazione di Carlo II, la quale ebbe per effetto pratico d'incatenare ogni lavorante alla parrocchia dove il caso avevalo stabilito. Il servo e lo schiavo fuggitivo de' tempi feudali era sicuro della sua libertà dopo un anno e un giorno di residenza in una città, mentre la semplice residenza, fosse anche d'un'intera generazione e più, non basta ad assicurare il povero dal vedersi rimandare colla forza al primitivo suo domicilio » (1).

Queste leggi, confermate sotto Giacomo II, furono inflessibilmente mantenute fino alla rivoluzione del 1688. Al tempo di Guglielmo III furono leggermente mitigate. Il primo progresso notevole che vi si fece nel senso della libertà, data dal secolo XVIII, e consisteva nella disposizione che, d'allora in avanti, nessun individuo che avesse comprovato, con un certificato, il suo domicilio originario in una tal parrocchia, potesse essere rimandato dal luogo di sua residenza, tranne che fosse realmente a carico della parrocchia. Quest'ultima limitazione, che subordina il rinvio al reale aggravio del Comune, fu estesa da uno statuto del 1795 (del XXXV anno di Giorgio III, cap. 110, § 1) a tutti i forestieri viventi nella parrocchia. D'allora in poi il rimando non fu più ammesso che in questo caso, e il semplice timoro, suscitato da uno spirito gretto e pusillanime, di vedere un povero cadere a carico di un Comune, non basta più, in Inghilterra, per determinarne la espulsione.

Finalmente la nuova legge dei poveri del 1834 (del IV e V anno di regno di Guglielmo IV, cap. 76) ha di nuovo regolate anche le disposizioni relative al domi-

(1) Pashley, pag. 233.

cilio, ma sempre sulla base della legge di Carlo II. La parentela, la scuola, il matrimonio e la dimora, continuano a determinare, come prima, l'acquisto del domicilio; soltanto i figli naturali hanno il domicilio della madre. Chiunque contribuisce ai carichi ordinarj del Comune, non ha bisogno di risiedere nel luogo del suo domicilio, per conservarvi i suoi diritti. Il diritto di domicilio, essendo indipendente dai diritti politici, può acquistarsi anche da stranieri, e dà l'assistenza sul fondo dei poveri. L'aver a pigione e il servire non acquistano più domicilio.

Le ultime riforme importanti in ciò ebbero luogo sotto la regina Vittoria: esse interdicono generalmente il rinvio da una parrocchia dopo cinque anni di residenza (1).

Il discorso del trono all'apertura della sessione del 1854, prometteva una riforma completa della legislazione sul domicilio; ma, sino ad ora, nulla fu fatto. In teoria però queste leggi sono condannate da tutti i partiti. « La loro esistenza (dice Pashley (2)) è un curioso esempio della lentezza colla quale la giustizia e la ragione guadagnano terreno, anche presso coloro che tengono le redini del governo di un popolo giusto e ragionevole ». Ma non bisogna perdere di vista le difficoltà estreme della questione per l'Inghilterra. La soppressione completa di queste leggi v'è essa possibile senza una riforma radicale di tutto il regime dei poveri? non osiamo negarlo nè affermarlo.

(1) Atto del IX-X anno di questo regno, cap. 16, 26 agosto 1846.
(2) PASHLEY, Il pauperismo, pag. 315.

## CAPITOLO V.

*Libertà industriale e professionale.*

Le pastoje delle corporazioni di arti e mestieri sono sconosciute al diritto comune. — Ordinamento industriale sotto i Tudor. — Restrizioni di certe industrie. — Commercio ambulante. — Operaj delle fabbriche. — Medici. — Farmacisti. — *Boarding houses.* — Licenze per lo spaccio della birra e delle acquavite. — Influenze politiche in queste concessioni. — Revoca delle concessioni. — Imprese di lavori pubblici, ferrovie, canali.

Secondo il diritto comune, tutte le professioni erano libere. Solo posteriormente alcuni statuti e la concessione di privilegi a corpi d'artefici e a maestranze (*mysteries and guilds*) vi arrecarono restrizioni. Secondo i regolamenti industriali dei Tudor, il libero esercizio di un mestiere dipendeva ordinariamente dal tirocinio di sette anni. La pratica giudiziaria interpretava questi privilegi nel senso più stretto e limitato. Nelle campagne poi le industrie restarono libere. Una legge del 21 luglio 1856, per la quale un centinaio di leggi industriali, da lungo tempo fuori d' uso, furono d' un sol colpo soppresse, offre un' immagine interessante delle restrizioni messe all' industria dagli statuti, come una delle più caratteristiche era quella del X anno di Guglielmo III, che interdice la fabbricazione e la vendita di certe sorta di bottoni.

I corpi d'arte cominciarono a perdere importanza sotto gli Stuardi, e non furono ben presto che associazioni fraterne, conservate allo scopo di dare banchetti, di fare collette, ecc.

Infine la legge del LIV anno di Giorgio III, cap. 96, rese libero, anche legalmente, l'esercizio di tutte le industrie, da lungo tempo permesso in fatto.

Malgrado la libertà generale dell' industria mercantile, esistono, per certe professioni, severi regolamenti di polizia; come i fornaj, i birraj, i mercanti di burro e di carbone, i mugnaj, gli armajuoli, i farmacisti, gli scorticatori, i venditori di polvere da caccia, i rigattieri, i pignoratarj, i piloti, gli spazzacamini, i mercanti di provvigioni e di articoli ad uso della marina. Nell'esercizio della maggior parte di queste industrie, deve essere aperto agli ispettori dell'amministrazione l' accesso alla fabbrica o allo studio. Gli armajuoli e i mercanti d' armi a fuoco non possono venderne se non di ufficialmente esperimentate. I mercanti girovaghi, specialmente, sono soggetti a quantità di restrizioni. Se vengono sorpresi senza licenza d'esercizio, possono essere condannati fino a un mese di prigione con lavoro forzato; soltanto i fabbricanti e i venditori autorizzati hanno il permesso di vendere a domicilio tabacco da fumare e da naso, e la contravvenzione è punita, secondo un atto del V e VI anno del regno della regina Vittoria, cap. 93, § 13, colla confisca della mercanzia, e con cento lire sterline di multa, o con tre mesi di prigione, inasprita dai lavori forzati. Tutte queste trasgressioni possono essere denunziate ai tribunali da chichessia, ed il denunziante riceve una parte del sequestro; ma, in vista dell'esorbitante rigore, la denunzia, sopratutto quando sono commesse da mercanti della classe poco agiata, n'è rarissima; ed i giudici di pace fanno il loro dovere col minor rigore possibile, essendo essi affatto indipendenti, perchè il querelante non ha alcun diritto d'appello contro le loro decisioni. Leggi più recenti spiegarono una sollecitudine particolare per gli operaj delle fabbriche. I Tories, per un atto del VI anno del regno di Giorgio IV, cap. 129, fecero abrogare le leggi introdotte dagli Whigh sotto i regni di Giorgio I e Giorgio II sugli scioperi (*strikes*) di carattere pacifico,

organizzati per costringere i fabbricanti ad aumentare i salarj. Il sistema del *truck*, cioè pagamento degli operaj in merci, è stato riprovato con disposizioni penali del I e II anno del regno di Guglielmo IV, capitoli 36 e 37. Il bill delle manifatture (*factory-bill*) del III e IV anno dello stesso regno, cap. 103, proibisce di far lavorare i fanciulli nelle fabbriche in tempo di notte, e ispettori speciali, dipendenti dal ministero dell'interno, sono incaricati di sorvegliare all'esecuzione di questa legge. Essi possono infliggere multe da una a cinquanta lire sterline, e contro le loro decisioni non vi ha appello.

Molte industrie non possono essere esercitate che in virtù di una concessione dell'autorità; tali sono principalmente le imprese di vetture e birocci ad uso del pubblico. Secondo il regolamento in proposito, fatto per Londra nel I e II anno del regno di Guglielmo IV, ogni cocchiere dei suddetti veicoli ha duopo di un certificato di buona condotta, per essere ammesso all'esercizio pubblico di questa professione; ma sembra non ci si badi più che tanto, avvegnachè i vetturini di Londra non si picchino di urbanità, e non omettano occasione di profittare dell'inesperienza degli stranieri. Un atto del Parlamento del luglio 1853, avendo abbassata la tassa dei *cabs* da 8 denari a 6 per ogni miglio inglese, ne seguì uno sciopero (*strike*); ma al termine di tre giorni, i vetturini cedettero davanti all'onnipotenza del Parlamento (1).

La professione medica era, altre volte, libera; ma dopo l'atto del 2 agosto 1858 (del XXI è XXII anno del regno della regina Vittoria, cap. 90), si introdusse l'iscrizione ufficiale dei medici matricolati ed esperi-

(1) Delle conseguenze di questo sciopero in una città così grande come Londra, offre una relazione molto divertente l'*Annual Register* dell'anno suddetto (Chron. p 91).

mentati su di una lista ufficiale. I soli medici inscritti possono reclamare per mezzo dei tribunali il pagamento de'loro onorarj, secondo la tariffa vigente. I farmacisti non possono fare altrettanto senza una concessione dell'autorità. Gli scorticatori, i fabbricanti di polvere e i venditori di tabacco sono obbligati a' procurarsi il relativo permesso. I conduttori di camere mobigliate hanno lo stesso obbligo, secondo il regolamento delle concessioni del XVI e XVII anno del regno della regina Vittoria, cap. 41. La concessione si rifiuta in mancanza di un certificato di moralità soddisfacente.

Le professioni di taverniere e di venditore di birra erano libere nel medio evo. Un atto del VI anno del regno di Edoardo VI, cap. 25, introduce la concessione delle birrarie mediante due giudici di pace nelle sessioni trimestrali (*quarter sessions*). Secondo questa legge, gli spacciatori di birra dovevano prendere impegno di non tollerare, ne' loro negozj, giuòchi illeciti. È punito chi vende birra senza licenza (1).

Ogni concessione per ismerciar le bevande e tener alberghi o case d'affitto, in cui vendansi bibite alcooliche, deve essere rinnovata ciascun anno nelle sessioni di distretto dei giudici di pace (*general annual licensing meeting*), nè accordarsi che a persone ben qualificate; ma quando venga rifiutata, si può appellarsi alle sessioni trimestrali, in cui giudici di pace, diversi da quelli che emanarono la prima decisione, pronunziano definitivamente. Nel caso in cui siano a temersi parzialità, si può immediatamente sottoporre l'affare, per *certiorari*, alla decisione del banco della regina. Nessun competitore del chiedente la concessione può partecipare a queste decisioni come giudice di pace. La concessione è trasmissibile; e, allo scopo di facilitare queste trasmissioni, tengonsi an-

(1) Crabb, 477.

nualmente da quattro ad otto sessioni distrettuali. Indipendentemente dalla concessione, ogni albergatore, taverniere e venditore di birra deve munirsi anche di una licenza del dazio consumo (*Excise*), la quale autorizzi la vendita di birra e di sidro fuori di casa. Nelle campagne e nelle città non rappresentate al Parlamento, il venditore, per ottenere la concessione, deve produrre anche un certificato di moralità, rilasciato annualmente da sei membri risiedenti nel Comune, e sottoscritto da un ispettore dei poveri. A Londra e nei borghi parlamentari, non si esigono questi certificati, ma la vendita della birra e delle acquavite v'è sottoposta ad una sorveglianza di polizia molto più rigorosa.

La politica e lo spirito di partito non sono rimasti sempre estranei, in Inghilterra, a queste concessioni. Nel 1862, per esempio, i giudici di pace di Londra dichiararono i frequentatori delle conventicole di Dissidenti indegni del brevetto di fiducia per vender liquori; ma la pratica dei tribunali del regno mise un freno all'arbitrio dei giudici di pace. Le Corti di giustizia decisero che non vaghe imputazioni, ma soltanto la mancanza dei requisiti legali può giustificare il rifiuto di una concessione. Lord Mansfield procedette contro due giudici di pace, che avevano ricusata la licenza a un venditore perchè non aveva votato a loro modo alle elezioni parlamentari.

Contuttociò lamentasi, anche oggi, di certo qual arbitrio, derivato da motivi politici, nel conferir queste concessioni, subordinate all' influenza di passioni umane, di cui vediamo effetti simili sul continente. La riforma delle corporazioni municipali ha rimediato molto a questi abusi (1).

La concessione, a termini d'atti del IX anno del

(1) Miss Martineau, Storia d'Inghilterra, III. 19.

regno di Giorgio IV, capitolo 61, e del XXXIX di Giorgio III, capitolo 79, può essere immediatamente ritirata da due giudici di pace, nei casi di distribuzione di scritti sediziosi o immorali, o di riunioni sediziose illegali, colla connivenza dell'ostiere, in un venditorio di birra o in una taverna. Per altri abusi, una licenza non può essere revocata che nella sessione trimestrale, e sopra il verdetto di un giurì. Chi ne fu colpito non può più riaprire birraria od osteria, prima di tre anni.

Da molto tempo sono sconosciuti in Inghilterra i monopolj dello Stato nell'industria. Le ferrovie, i cantieri (*docks*), buon numero di porti artificiali, e tutti i canali, sono proprietà di privati, uniti per lo più in società pel loro comune interesse. Come corporazioni, son obbligate a procurarsi, con atto del Parlamento, i diritti di enti morali. Lo Stato ha diritto di sorvegliar sulle ferrovie, sull'amministrazione dei canali, ecc.; e può anche imporvi tariffe e i regolamenti, nei quali il ministero ha d'ordinario ampie facoltà. Ne consegue un regime di ordinanze (*Rescriptenregierüng*) che tende ad assumere le proporzioni e la forza che ha sul continente.

Le imprese di assicurazioni sono sempre state libere.

## CAPITOLO VI.

### *Inviolabilità della proprietà.*

Confisca. — Vie giuridiche in materia di tassazione locale: — Spropriamento. — Caccia reale: — Leggi posteriori sulla caccia. — Loro conseguenze. — Nuova legge sulla caccia. — Riscatti.

La conquista de'beni tanto reali che personali o mobiliari per alto tradimento o fellonia, per esempio,

d'un *praemunire*, è di diritto (1). Una legge del principio di questo secolo (LIV anno del regno di Giorgio III, capitolo 145) limitò la confisca ai capi di fellonia minori dell'omicidio. Ma nessuno può essere spropriato; anche in parte, se non per una sentenza giudiziaria, o in virtù di una legge determinata.

Le vie di diritto sono ammesse contro ogni imposta di tasse locali, e il motivo della tassazione può essere oppugnato in giustizia. Anche nella riscossione di tasse locali non contestate, ma sulle quali vi ha un arretrato, l'esecuzione è preceduta da un'udienza (alla giudicatura di pace), nella quale procedesi in modo sommario, ma giudiziario. Anche per gli arretrati d'imposte dovute allo Stato, l'esecuzione non può essere ordinata che su decisione dei tribunali ordinarj. Il celebre Hampden, avendo rifiutato di pagare la tassa d'imbarco (*Schiffsgeld*) intimata da Carlo I, fu condannato a pagarla da sentenza dei giudici del regno, dopo che i medesimi ebbero dichiarato, alla maggioranza di sette voti contro cinque, legalmente esigibile questa imposta incostituzionale (2). Sentenza arbitraria ed ingiusta, ma che mostra quale formale garanzia i tribunali d'Inghilterra avrebbero potuto fin d'allora presentare contro gli atti arbitrarj del governo, e quanto il costituzionalismo inglese differisca dal continentale.

Secondo leggi più recenti, la spropriazione può aver luogo per l'esecuzione di ferrovie e di lavori pubblici, in virtù del *Land clause consolidation Act* del 1845 (VIII anno del regno della regina Vittoria, capitolo 18, per l'Inghilterra e l'Irlanda; capitolo 19, per la Scozia). L'indennità è regolata da un giurì, se l'og-

(1) Blackstone, IV 94, 95. — Coke, Inst. III 15. — Shakespeare, VIII, Art. 3, Sc. 2 (*Suffolk a Volsey*).
(2) Hume, c. 52.

getto è importante; da un arbitramento, se trattasi di piccole somme (1).

Anche in Inghilterra la libera proprietà fu per molto tempo impacciata da leggi di caccia, originate nel medio evo. Dopo la conquista, la caccia era diventata un diritto regale: ma le dure leggi forestali di Guglielmo I erano già moderate dalla Carta *de foresta*, del 1217. Una Carta posteriore di Enrico III toglie a molte foreste la qualità di caccie reali, e, per la caccia furtiva, sostituisce alla pena di morte le multe e la prigione.

Legalmente parlando, il re è anch' oggi il padrone della caccia in tutta l' Inghilterra, e chiunque voglia esercitarla è obbligato a procurarsi una licenza dalla corona.

Senonchè i re, dopo la conquista, conferirono spesse volte il diritto di caccia a nobili, che potevano esercitarla in parchi chiusi o in campagna aperta (*chase*), e in casi non frequenti, anche sulle terre altrui (2). Per tal modo la caccia passò a poco a poco nelle mani di proprietarj semplici: ma il rigore medievale delle leggi risguardanti la polizia della caccia fu mantenuto nell'interesse della classe dominante, e Blackstone (3) condanna queste leggi come un prodotto della tirannia. « La sola differenza (dice egli) fra le antiche leggi normanne sulle foreste e il nuovo diritto di caccia è, che altre volte non eravi che un solo grande cacciatore in tutto il prese, mentre al presente in ogni casa signorile regna un piccolo Nembrod ».

Chi non era possessore di un libero allodio di cento lire sterline di rendita annua, non aveva neppure sulle proprie terre il diritto di cacciare senza un permesso,

(1) Bowyer, 428.
(2) Blackstone, II, 38, 416.
(3) Id. IV, 416.

che rilasciavasi a pagamento (1). Era una singolarità caratteristica che si fosse elettore al Parlamento con quaranta scellini di rendita, si facesse parte del giurì con quaranta lire, mentre per uccidere una pernice bisognava avere cinquanta volte la rendita di un elettore, e cinque volte quella di un giurato.

In conseguenza di questa legislazione, nel 1830, le prigioni erano per metà ripiene di contravventori a leggi di caccia (2). Nel 1829 veniva ancora respinto dalla Camera alta un bill inteso a rendere libera la vendita della selvaggina, il quale, secondo Westmoreland, avrebbe spopolato il paese di gentlemen (!!); e lord Eldon esclamava: « Bisogna che, nell'altra Camera, gli amici della libertà abbiano dormito, per lasciar passare un bill siffatto » (!).

Dappoi la legislazione si accostò di nuovo al vecchio diritto sassone. La legge del I e II anno del regno di Guglielmo IV, capitolo 32, mantiene il diritto di caccia sulle terre degli altri Comuni, nei casi rari in cui sia stato specialmente conferito, come pure nelle foreste della corona. Del resto, chiunque compri una licenza può liberamente cacciare sulle proprie terre. Il cacciatore non munito di permesso è passibile di una multa, al più di lire cinque. L'epoca della riproduzione è tutelata da pene di polizia. Le contravvenzioni sono punite da due giudici di pace. La caccia clandestina dei grossi selvatici di notte o in bande armate porta pene severe. È permesso ai grandi proprietarj di avere guardacaccia (*gamekeepers*), autorizzati a impadronirsi di ogni apparecchio che avesse servito a commettere delitto di caccia. Il traffico delle selvaggine esige concessione e patente d'esercizio.

Il possessore di terreni cintati può, giusta un atto del-

(1) Blackstone, IV, 416

(2) Miss Martineau, III, 4.

l'XI e XII anno del regno della regina Vittoria, capitolo 29, cacciarvi la lepre, senza licenza. La legge del 1862 (XXV-VI anno del regno del regina Vittoria, cap. 114) autorizza i giudici di pace e i constabili a fare visite domiciliari alle persone sospette di caccia clandestina, e ad impadronirsi della selvaggina e delle armi. Il cacciatore in contravvenzione, citato davanti a due giudici di pace, è passibile, al più, di cinque lire, e della confisca delle armi e della selvaggina. Questa procedura esclude il *certiorari*, ma ammette l'appello alle sessioni trimestrali della giudicatura di pace.

Solo dopo la fine del regno di Guglielmo IV si incominciò ad occuparsi di leggi sul riscatto (*Ablösungsgesetze*), le quali permettono ai piccoli proprietarj e fittajuoli di esonerarsi dalle servitù, dalle decime e dai carichi reali in generale: ove la Germania e la Prussia precedettero di molto l'Inghilterra.

## CAPITOLO VII.

*Libertà religiosa.*

Leggi di Enrico IV contro l'eresia. — Leggi penali di Elisabetta contro i Cattolici e i Puritani. — Intolleranza del Parlamento Lungo. — Atto di corporazione e di *Test*. — Leggi penali contro i Cattolici. — Oppressione dei proprietarj Cattolici. — Leggi penali contro i preti. — Opinioni di Montesquieu e di Blackstone su queste leggi. — Modificazioni del regime sotto Giorgio III — Mitigazione della condizione dei Cattolici in Inghilterra e in Irlanda. — Emancipazione dei Cattolici. — Posizione fatta alla Chiesa cattolica. — Leggi penali contro i Gesuiti ed i monaci. — Proibizione delle processioni. — Interdizione dei lasciti destinati ad usi superstiziosi. — Matrimonio civile. — Diritti politici dei Cattolici. — Atto di tolleranza pei Dissidenti. — Emancipazione dei Dissidenti. — Quacheri. — Ebrei al medio evo. — *Naturalizzazione*. — Diritt politici. — Ammissione al Parlamento. — Un *attorney* maomettano. — Celebrazione della festa. — Cimiteri. — Pene contro la bestemmia.

Il diritto comune non conosce delitto d'eresia. La Convocazione e i tribunali ecclesiastici procedevano

Udal, ministro puritano, fu condannato a morte per aver scritto un libro contro l'episcopato.

Per la Chiesa anglicana sono Dissidenti non solo i Puritani, ma anche i Cattolici. Il Parlamento e l'autorità reale (*Königthum*) furono d'accordo per far fronte ai Cattolici. sotto i due primi Stuardi. I Puritani condussero alla rivoluzione contro Carlo I, al regno del Parlamento Lungo, e finalmente alla repubblica.

Il Parlamento Lungo privò tutti i pari cattolici dei loro stalli alla Camera alta, e tutti gli ufficiali cattolici dei loro gradi nell'armata. Cromwell però, qualunque fosser i rigori che la politica gli suggerì contro i Cattolici d'Irlanda, sotto il suo protettorato mitigò la persecuzione verso quelli d'Inghilterra.

La ristorazione fu in modo speciale intollerante verso i Puritani. L'atto di corporazione del 1661 dispose che nessuno potesse essere podestà (*Mayor*), assessore (*Alderman*) o consiglier comunale di una città, se non si fosse, nell'anno anteriore alla nomina, comunicato secondo il rito anglicano. Carlo II, le cui tendenze cattoliche svilupparonsi coll'età, sospese le leggi di coercizione a riguardo dei Cattolici e Dissidenti quando appunto nulla era così popolare quanto la persecuzione contro i papisti. Non pertanto fu obbligato ad accettare l'atto del *Test*, che il secondo Parlamento Lungo, durato dal 1661 al 1678, gli strappò nel 1673, e in forza del quale, chiunque aspirava a pubblico impiego era forzato abjurare il dogma della transustanziazione o presenza reale di Gesù Cristo nell'Eucaristia (1).

(1) E ciò solo tre anni dopo che sir John Howell, *recorder* della *City* di Londra, ebbe tante volte respinto un giurì e talmente intimiditolo, finchè ottenne la condanna del quachero Penn. « Ora, esclamò questo degno magistrato, comprendo il fine e la sapienza dell'inquisizione spagnuola Le cose non potranno andar meglio presso di noi, finchè non avremo anche in Inghilterra una istituzione simile. « DISRAELI seniore, *Curiosities of Litterature*, 1140, ediz. Baudry.

La rivoluzione, diretta contro la preferenza di Giacomo II pel cattolicismo, peggiorò di molto la condizione dei Cattolici, su cui per tutta la prima metà del secolo XVIII l'oppressione pesò duramente; e Blackstone fece lunga e terribile enumerazione dei rigori ai quali erano sottoposti (1).

Le pene contro quelli che si astenevano dal frequentare le chiese furono mantenute, anche dopo la rivoluzione; multa di ducento marche d'argento per chi osava dire la messa, e di cento per chi l'ascoltava, oltre un anno di prigione. Nessuno, raggiunta che avesse l'età di diciotto anni, poteva acquistar terre per compera od altrimenti, se non avesse prestato il giuramento di fedeltà e di supremazia, e sottoscritta la dichiarazione di rigore, contro la transustanziazione e contro l'invocazione dei santi. Nessun Cattolico poteva insegnare nè tenere squola, sotto pena della prigionia in vita. I papisti perdevano naturalmente l'esercizio d'ogni diritto di patronato sui benefizj ecclesiastici dei loro dominj. Se un Cattolico inviava un giovane correligionario sul continente per farlo educare in uno stabilimento cattolico, l'uno e l'altro, come pure qualsivoglia altra persona convinta di aver somministrato denaro per ciò divenivano incapaci di star in giustizia, di esercitare le funzioni di esecutore testamentario o di amministratore di successioni, di acquistare un legato o un ufficio qualunque; incorrevano perfino nella confisca completa di ogni loro proprietà mobile ed immobile. L'apostasia e il proselitismo rimasero qualificati di alto tradimento.

Se un individuo, convinto di papismo, perdurava nella sua religione (2), ritenevasi scomunicato; non poteva sostenere ufficio qualsiasi, nè uscire armato, nè allon-

(1) Blackstone. IV, 55.
(2) Bl. IV, 56.

tanarsi dal suo domicilio più di cinque miglia inglesi senza permesso, nè avvicinarsi a Londra più di dieci, nè inoltrare reclami ad alcun tribunale. I matrimonj, i battesimi, i seppellimenti non potevano essere registrati che dal clero della Chiesa stabilita. Tutti i matrimonj fra i cattolici benedetti da un prete in una chiesa cattolica dovevano essere nulli, e i figli che ne provenivano bastardi (1). Il figlio d'un Cattolico facendosi protestante, poteva entrare immediatamente in possesso di tutti i beni della famiglia. Dalla conversione di un fanciullo di dieci anni dipendeva per tal modo lo spogliamento di un'intiera famiglia cattolica. Ogni protestante figlio di un Cattolico poteva citare suo padre davanti la Corte della cancelleria, e quivi esigere da lui una dichiarazione dello stato de' suoi beni, sotto la garanzia del giuramento, e in seguito veniva dalla Corte aggiudicata al postulante una pansione vitalizia sulle rendite paterne. Una legge del VII anno del regno di Guglielmo III, cap. 4, interdiceva qualunque connubio fra Cattolici e Protestanti. Se erausi (all'estero) conchiusi matrimonj misti, ad onta della proibizione, si toglievano i figli alla parte cattolica, per farli educare nella religione protestante. I Cattolici, tradotti in giudizio per causa di religione o di alcuno de' fatti menzionati, non avevano nemmeno il diritto di reclamare un giurì; toccava all'accusato lo stabilire e provare il contrario (2). Due giudici di pace avevano sempre la facoltà di procedere a visite domiciliari presso i Cattolici.

I preti cattolici che avessero detto la messa altrove che nella casa di un ambasciatore, furono dichiarati passibili del carcere in vita, da un atto dell' XI e XII anno del regno di Guglielmo III. cap. 4. Il prete che benediceva matrimonj fra Cattolici e Protestanti po-

(1) HANSARD, Serie 3.a, vol. 5, p. 1261.
(2) HALLAM, Const. History, III, 333.

teva essere appiccato (1). In forza di uno statuto del XXVII anno del regno di Elisabetta, cap. 2, ogni prete nato sotto la dominazione inglese, che fosse rimasto più di tre giorni in Inghilterra, rendevasi colpevole di alto tradimento, e le persone che lo avevano ospitato, dovevano essere punite siccome di fellonia, senza potere invocare il beneficio del clero (2). In Irlanda i preti erano registrati, e non potevano abbandonare la loro parrocchia.

Tale fu la condizione legale dei Cattolici sotto Guglielmo III, Anna e i primi due Giorgi; e all'occasione rincaravasi il rigore. Così p. e., nel 1722, Walpole impose a tutti i Cattolici e Non-conformisti, a proposito della cospirazione giacobita, una tassa penale di centomila lire sterline.

Montesquieu, che conosceva solo il libro degli statuti, e non la pratica inglese nell'applicazione delle leggi penali, fa allusione a queste leggi quando dice (3): « Le leggi contro coloro che professassero quella religione, senz'esser punto sanguinarie, perchè la libertà non imagina tal sorta di pene, sarebbero per altro così reprimenti, da far il maggior male possibile a sangue freddo ».

Vero è però che queste leggi draconiane non sono mai state rigorosamente osservate, altrimenti, dice Blackstone, sarebbe difficile lo scusarle (4). Il potere discrezionale, di cui servironsi sempre i giudici inglesi nei casi particolari, le mitigava, a misura che presentavansi ai tribunali (5). Nessuna polizia inquisitoriale, nessun pubblico ministero rintracciava i Cattolici.

(1) Miss Martineau, II. 7.
(2) Blackstone, IV. 57.
(3) *Esprit des lois*, liv. XIX, c. 27.
(4) Blackstone, Comm. IV, 57.
(5) Hallam, *Const. Hist.* III, 244. — Blackstone, IV 58: « Non deve essere concesso ad ogni fanatico di provocare sul capo di

Cessata ogni apprensione del pretendente, si incominciò a temperarne il rigore (4). Una legge del 1779, anno XVIII del regno di Giorgio III, capitolo 60, permise di comperare terre e di acquistarne, per successione od altrimenti, ai Cattolici che prestavano il giuramento di fedeltà, abjuravano il pretendente, rinnegavano il potere temporale del papa, e protestavano del loro orrore per la dottrina, « che i principi scomunicati dalla sede di Roma potessero essere legittimamente colpiti di morte e detronizzati ». La stessa legge abrogò le disposizioni penali contro i preti e i precettori cattolici (3).

Accordarono altre concessioni ai Cattolici uno statuto del XXXI anno del regno di Giorgio III, cap. 31, per l'Inghilterra, e uno del XXXIII, cap. 21, per l'Irlanda. Il primo tolse tutte le disposizioni penali contro i Cattolici. Ogni Cattolico che prestava giuramento, conforme all'atto del XVIII anno del regno di Giorgio III, cap. 60, e firmava la dichiarazione rispettiva, non aveva che a provvedersi d'un certificato dei tribunali locali o regj, per godere di un' intiera libertà di religione. I preti e i tempi cattolici dovevano essere registrati. Gli ecclesiastici inscritti erano dispensati dalle funzioni di giurati, e l'autorità incaricavasi di proteggere il servizio divino contro ogni disordine, nella cappella registrata. I tempj cattolici però non potevano avere campane nè campanili, ed era proibito ai preti di comparire in abito sacer-

sudditi inoffensivi, sebbene traviati, la vendetta di queste leggi di circostanza. Ciò sarebbe andar contro lo spirito d'indulgenza della magistratura civile, e tendere alla distruzione di ogni principio di tolleranza e di libertà religiosa ».

(1) Mahon, II. p. 249.

(2) Blackstone, IV, 58. — L'adozione di questo bill suscitò la famosa rivolta di Gordon (*Gordon riot*). V. Mahon, VII, 18.

dotale fuori della chiesa o del circolo di famiglia più intimo.

Ogni Cattolico che avesse fatto registrare il proprio nome nella sessione trimestrale, poteva insegnare, non però a fanciulli protestanti. Non doveva essere tollerato alcun ordine religioso, ed era colpito di nullità qualunque donazione fatta a scuole ed a collegi cattolici. I Cattolici poterono, in appresso, diventare avvocati (*barristers*), procuratori (*attorneys*), e notaj, ma non sedere al Parlamento o al Consiglio privato, nè essere tutori di Protestanti. In Irlanda era loro interdetto lo spaccio delle armi e della polvere, e il porto d'armi restò per loro soggetto a restrizioni.

In forza dello statuto irlandese più sopra indicato, i Cattolici erano ancora dichiarati, pel presente e per l'avvenire, incapaci di sedere e di votare nell' una o l'altra Camera del Parlamento, come pure di coprire gli uffizj di lord luogotenente dell'Irlanda, di lord cancelliere o commissario del gransigillo, di lord gran tesoriere o cancelliere dello Scacchiere, di lord gran giudice (*lord chief justice*), e di giudice del Banco del re o delle cause comuni, di primo barone (*chief baron*) e di semplice barone dello Scacchiere, di giudice presso l'ammiragliato, di direttore di cancelleria presso la suprema Corte, di secretario di Stato, di guardasigilli privato, di vicetesoriere o di supplente al medesimo, di cassiere della tesoreria, di auditore generale, di luogotenente governatore e di custode degli archivj (*custos rotulorum*) delle contee, di segretario del lord luogotenente, di membro del Consiglio privato, di primo procuratore o consigliere (*attorney general, solicitor general*), ed anche di secondo o terzo procuratore o consigliere del re, di assessore di cancelleria, di preposto o di membro del collegio della Trinità a Dublino, di mastro generale delle poste, di capo dell'artiglieria e di luogotenente generale di quest'arma, di generale in

capo, di generale di stato maggiore, di sceriffo o di sottosceriffo, in qualsiasi contea; finalmente era loro proibito anche di accettare, di esercitare od amministrare qualsivoglia impiego contrariamente alle disposizioni delle nuove leggi sulle corporazioni. In forza della sezione quarta dello stesso atto, essi furono esclusi da ogni partecipazione al voto delle assemblee parrocchiali, che avessero a decidere della concessione di fondi, per la ricostruzione o riparazione di chiese parrocchiali, o di altri interessi della chiesa locale e della parrocchia in generale. D'altra parte, i Cattolici godevano del pieno esercizio del diritto elettorale in Irlanda.

Con queste leggi, si credette di avere per lungo tempo soddisfatto a tutti i reclami fatti in nome della giustizia. Giorgio III dichiarò che egli avrebbe considerato come suo nemico politico chiunque proponesse nuovi provvedimenti per mitigare l'incapacità legale dei Cattolici irlandesi ed inglesi. La stessa pratica, nell' interpretazione di questo primo atto d'emancipazione tanto limitato, attenevasi allo spirito più gretto (1).

(1) L'Almanacco della città e della campagna (*City and Country Almanack*) di Smith pel 1822, contiene, sugli impieghi accessibili ai Cattolici in Irlanda e sul numero di quelli che essi vi occupavano realmente a quel tempo, le seguenti indicazioni:

| | *Totale dei funzionarj.* | *Funzionarj cattolici.* |
|---|---|---|
| Poste (compresi i sottomastri di posta) . . | 316 | 25 |
| Banca d'Irlanda (governatore, vicegovernatore, direttori, capi e commessi) . . . . | 127 | 6 |
| Società reale di Dublino (presidente, vicepresidente e membri) . . . . . . . . | 17 | — |
| Commissione del selciato (commissarj e impiegati) | 16 | 2 |
| Commissione delle acque e dei pozzi . . . . | 8 | — |
| Commissione per la conservazione del porto di Dublino . . . . . . . . . . . | 25 | — |
| Commissione per l'abbellimento delle vie . . | 26 | — |

Dopo approvato l' atto d' emancipazione dei Cattolici del 1829 (X anno del regno di Giorgio IV, cap. 7), ecco quale è ora la loro posizione legale in Inghilterra.

La cattolica non è riconosciuta come chiesa; si affetta anzi ignorarla completamente, la chiesa anglicana pretendendo esser ella la cattolica. I quattro arcivrscovi ed i ventidue vescovi cattolici d'Irlanda, non sono riconosciuti dallo Stato, e non hanno nè giurisdizione, nè grado (1). Il cardinale Wiseman dovette, per isfuggire alle penalità del bill dei titoli ecclesiastici, chia-

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ufficio del commercio delle tele | impiegati superiori | 74 | — |
| | impiegati subalterni | 72 | 3 |
| Ufficio del bollo | | 61 | 2 |
| Casa dei lord luogotenente, omessi i cappellani | | 20 | — |
| Consiglio municipale e comunale | | 125 | — |
| Comitato per la distribuzione delle acque | | 56 | — |
| Direzione di polizia di Dublino | | 68 | — |
| Uditori di contabilità, commissari e capi di servizio | | 9 | — |
| Corte di concelleria, compresa la Commissione dei fallimenti | | 65 | — |
| Corte pei debitori insolvibili | | 5 | — |
| Banco del re | | 22 | 2 |
| Cause comuni *(common-pleas)* | | 31 | 2 |
| Corte del o Scacchiere, giurisdizione di legge ed equità | | 63 | 3 |
| Tesorieri | | 2 | — |
| Tribunali inferiori | | 18 | — |
| Registratura dei contratti | | 4 | — |
| Avvoc. supplenti *(assistent-barristers)* delle contee | | 31 | — |
| Cancellieri della corona e della giustizia di pace | | 85 | — |
| Consigli della corona *(Crown-solicitors)* | | 9 | — |
| Ispettori dei morti in Irlanda | | 108 | 14 |
| Commissari degli *affidavit* | | 262 | 29 |
| Impiegati della tesoreria reale | | 85 | 1 |
| Dogana | | 296 | 11 |
| Ufficio delle gabelle | | 265 | 6 |
| Impieghi militari | | 43 | — |
| Agenti d'armata | | 15 | — |

(1) Gneist, I, 564.

marsi arcivescovo a Westminster. Se avesse detto di Westminster, sarebbe stata interpretata come un'usurpazione di giurisdizione, e come tale punibile (1). I preti cattolici non hanno dirito di stare in giustizia per gli emolumenti del loro ufficio (2). Unico stabilimento cattolico dotato dallo Stato, in Irlanda, è il collegio di Maynooth, specie di universita o di grande seminario, fondato dopo il 1795 (3).

La proibizione di portare l'abito secerdotale fuori delle chiese venne rinnovata col massimo rigore, sotto pene di cinquanta lire sterline. Ogni gesuita o religioso di nazionalità britannica, legato da voto, è obbligato di farsi iscrivere presso il giudice di pace; se no incorre una pena. Ogni gesuita o religioso straniero, che metta piede nel regno, deve essere, in forza dell'atto di amancipazione, punito per cattiva condotta (*misdemeanour*), e bandito per sempre. A termini, tuttavia, della sezione 31 dell'atto rispettivo, un segretario di Stato può accordare anche a' gesuiti ed i monici stranieri, una carta di soggiorno revocabile. I gesuiti ed i monaci che ricevessero nuovi membri nel loro ordine, dovrebbero esserne puniti come di un atto di cattiva condotta (*misdemeanour*), e la persona ricevuta è bandita dal regno. Se fra tre mesi non è uscita, può essere deportata a vita. Queste disposizioni restrittive dell'atto di emancipazione non si applicano alle religiose. Aggiungiamo che, eluse generalmente nella pratica, sono armi spuntate, nell'assenza d'ogni polizia segreta (4).

(1) La riunione della Scozia e dell'Irlanda non esendo stata mai ufficialmente notificata al papa, il cardinale Wiseman fu incaricato di prendere possesso del dominio spirituale *in florentissimo regno Angliæ*.

(2) GNEIST, 1. 564.

(3) MEIDINGER, La dominazione britannica in Europa, 511.

(4) Nel 1853 vi erano in Inghilterra settantatré conventi di donne e quindici di uomini. Tutto il clero cattolico d'Inghilterra e d'Irlanda è mantenuto dalle contribuzioni volontarie dei fedeli. Un vescovo percepisce cinquecento lire circa. DE KLOEDEN, 1, 550.

Dopo l'atto del II e III anno del regno di, Guglielmo IV, 15 agosto 1832, i tempj e le scuole cattoliche non sono sottomesse ad altre restrizione che a quelle dei Dissidenti, di cui parleremo più sotto; ma le proibizione delle precessioni fuori di chiesa fu rinnovota in tutto il suo rigore, dall'atto d'emancipazione. Anche, il 15 giugno 1852, un proclama le interdice, siccome causa di scandali e di disturbo (*annoyance*) per molte persone e di turbamento della pubblica quiete.

La proibizione, del I anno del regno di Giorgio primo, capitoli 20 e 24, di legare terre ad usi superstiziosi (*land given to supertitious uses*), è stata modificata dalla nuova legislazione. Un donativo per l'educazione di preti cattolici non cadrebbe probabilmente sotto l'azione della legge. Nondimeno la Corte di cancelleria si appoggiò recentemente a questa legge onde annullare un lascito per la celebrazione di messe e suffraggio d'un morto (1).

L'arcivescovo di Canterbury aveva già accordate dispense dall'obbligo formale dei Cattolici e dei Dissidenti di celebrare i matrimonj in una chiesa anglicana pena l'annullamento (2). La legge del 17 agosto 1836 (VI-VIII anno del regno di Guglielmo IV, cap. 85) introdusse una forma di celebrazione accettabilissima dai due partiti religiosi, il matrimonio civile, onde i registratori dello Stato civile furono incaricati anche della consacrazione del matrimonio civile. Questo può essere celebrato in ogni giorno della settimana, dalle otto ore a mezzodì, sia davanti al registratore o a due o più testimonj, in un tempio, o fuori di tempio, alle registratura, davanti al sovrantendente dei registri, a un registratore e a due testimonj. Così quelli che non vogliono celebrare la loro unione nella chiesa, sebbene nè dissidenti, nè ebrei, e appartenenti alla Chiesa sta-

(1) Burnes, II, 163.
(2) Bollettino del ministero della giustizia del 1860, pag. 70.

bilita, possono limitarsi al matrimonio civile. Siccome in questa forma non si tien conto della religione degli sposi, così nulla osta che i matrimonj misti fra Ebrei e Cristiani si conchiudano davanti all'ufficiale dello stato civile.

Questa legge non abolisce la formalità della dispensa dell'arcivescovo di Canterbury; ma poichè diventa superflua di fatto, le spese che essa esige l'hanno fatta cadere in disuso. La benedizione del matrimonio deve aver luogo al tempio stabilito nel certificato del registratore. Se essa ha luogo in un altro tempio, o senza che siavi ammesso il registratore, ecclesiastico, che ufficia si espone a una pena. La prima contravvenzione di questa specie fu denunziata alla giustizia nel 1854. Un prete accusato di fellonia, per aver benedetto un matrimonio in luogo diverso dall'indicato nel certificato, e senza l'assistenza dell'ufficiale dallo stato civile, fu dal giurì dichiarato in colpa; ma i baroni Alderson e Martin, giudici del caso alla Corte criminale centrale, si accontentarono del risultato di colpabilità stabilita dal verdetto dei giurati, e dichiararono provvisoriamente astenersi dal render una sentenza penale. Pare che anche oggi non si giudichi diversamente (1).

La naturalizzazione era altre volte subordinata alla preventiva comunione, secondo il rito anglicano, e alla prestazione di tre giuramenti; ma anche quest'uso è scaduto.

(1) V. l'*Annual registr* del 1854, pag. 202. I giureconsulti educati alla scuola della burocrazia continentale dureranno certamente fatica comprendere questa maniera di giudicare, inammissibile dove esista un ministero pubblico, armato da capo a fondo per la difesa di tutte le astrazioni del diritto. Se nel caso di cui si tratta non si ebbe a pronunciare alcuna pena, non è perciò che lo Stato non vi avesse interesse. Un tal potere discrezionale potrebbe difficilmente essere confidato ad una magistratura meno indipendente dal governo che non lo sono i giudici inglesi.

Quanto alla posizione politica dei Cattolici, il re e la regina non possono appartenere alla Chiesa di Roma. Malgrado l'emancipazione, i Cattolici restano esclusi delle funzioni di reggente, di giudici presso le tre Corti di Westminster, di lord cancelliere, di lord guardasigilli, di lord luogotente e di lord deputato (*deputy*) d'Irlanda, come pure di alto commissario dell'asemblea dalla chiesa nazionale di Scozia (*Kirk of Scotland*). Dove i Cattolici acquistarono per un cambiamento di proprietà, il diritto di presentare beneficiati, l'arcivescovo di Canterbury l'esercita per essi. I Cattolici non possono essere nemmeno membri delle Università e dei collegi anglicani; ma tutti gli altri impieghi sono loro aperti, dopo abolita la dichiarazione contro il dogma della transustanziazione nel 1829; nessun prete però può essere deputato al Parlamento.

Pel diritto civile, tutti gli Inglesi hanno ora l'eguaglianza.

Dopo la rivoluzione del 1688, le prescrizioni più oppressive contro i Dissidenti protestanti erano state soppresse. L'atto di tolleranza del I anno del regno di Guglielmo e Maria, sezione I, cap. 18, esentuò dalle pene emanate contro di essi i ministri dissidenti che sottoscrivevano i trentanove articoli, accetto tre e mezzo. Questa restrizione però cadde ben presto anch'essa, dietro un nuovo atto, che ebbe per iscopo di rinforzare l'interesse protestante. Ma il succitato atto di tolleranza non protegge gli ecclesiastici della Chiesa anglicana che violano i precetti di questa (1). Chiunque presti il giuramento di fedeltà e abjuri il papa, è libero di non intervenire alla chiesa, e di frequentare le conventicole. I tempj dei Dissidenti devono essere registrati (2); ma chi in parole o in iscritti nega la ve-

(1) Decisione del 12 febbrajo 1742 (BURNS. II. 188).
(2) HALLAM, *Const. History* III, 235.

rità della religione cristiana, l'autorità divina della Sacra Scrittura e la Trinità, è, secondo un atto del IX e X anno del regno di Guglielmo III, cap. 32, incapace di occupare alcun ufficio. In caso di recidiva, incorre nella prigionia per tre anni, e diventa incapace di intentare alcuna azione civile, di assumere tutela e le funzioni di esecutore testamentario, come pure di acquistare successioni o legati, o di comperar terre. La legge del LIII anno del regno di Giorgio III, cap. 106, sez. 2, togliendo le pene relative alla negazione della Trinità, parificò gli Unitarj agli altri Dissidenti.

L'atto del *Test* e di corporazione (*Test and Corporations Acte*) non fu abrogato che sotto Giorgio IV; ma aveva cessato di produrre effetti coll'avvenimento della casa di Hannover, in seguito al voto annuo di un bill d'indennità, che abilitava i Dissidenti alla maggior parte degli impieghi. Le leggi del VII e VIII anno del regno della regina Vittoria, cap. 102, e del IX e X anno dello stesso regno, cap. 59, hanno abolito, in seguito, una quantità di antichi statuti contro i Dissidenti. Un' altra legge del XVIII e XIX anno d'esso regno, cap. 89, sopprimette le pene annesse al non registramento delle cappelle dei Dissidenti. Tuttavia il registramento procura ancora certi vantaggi, per esempio, l'esenzione degli ecclesiastici dal servire al giurì. È proibito ai Dissidenti di fare il servizio divino a porte chiuse. Negli ultimi anni, furon ammessi alle Università. Dopo la soppressione dell'atto del *Test* e di corporazione, in forza di una legge del IX anno del regno di Giorgio IV, cap. 17, essi sono completamente assimilati agli Inglesi membri dell'alta Chiesa, nell'esercizio dei diritti politici. Eletti a cariche municipali, sono obbligati a sottoscrivere una dichiarazione, nella quale si impegnano a nulla intraprendere che possa arrecar pregiudizio alla Chiesa dominante. Se Dissidenti protestanti sono chiamati alle funzioni di *mayor*, è loro interdetto, sotto

pena di multa, come ai *mayor* cattolici, di assistere in uniforme ufficiale al servizio divino delle loro chiese (1). Un *bill* inteso a sopprimere queste disposizioni a riguardo dei Dissidenti, venne respinto nel 1861 dalla Camera alta (2).

I matrimonj dei Quacheri, contratti secondo le loro usanze religiose, sono validi; e un atto del XXII anno del regno di Giorgio II, cap. 46, alla prestazione del giuramento dei testimonj, pei Quacheri, sostituisce la solenne affermazione.

La condizione degli Ebrei, nel medio evo, dipendeva interamente dall'arbitrio dei principi; ed erasi stabilita una tesoreria speciale, per riscuotere le alte tasse che da loro estorcevansi; poscia Edoardo I gli espulse tutti dall'Inghilterra, ove non fu loro permesso di ritornare che sotto Cromwell. Indarno Manasse Ben Israel, rinomatissimo ebreo portoghese, aveva da Amsterdam inoltrato istanze, dapprima al Parlamento Lungo, poscia al Parlamento detto di Barebone, per ammissione de' suoi correligionarj (3). Cromwell fu più tollerante degli uomini del Parlamento. Nonostante una viva opposizione, egli ottenne che agli Ebrei fosse, però col suo consenso, concesso di stabilirsi in Inghilterra. Manasse Ben Israel ebbe persino una pensione dal protettore (4). Il culto degli Ebrei non è stato, in appresso, sottoposto ad alcuna restrizione; i loro matrimonj, conchiusi secondo la legge mosaica, sono sempre stati validi, e come tutti gli altri matrimonj, non potevano, insino all'introduzione del divorzio, nel 1857, essere annullati che da un atto del Parlamento. Anche fra gli Ebrei, la separazione di

(1) *Parliament. Rewembr.* Vol. II, 133.

(2) » » Vol. IV, 44.

(3) Anche l'illustre Selden sostenne la causa degli Ebrei, in termini laconici, ma assai benevoli. *Table Talk*, 65.

(4) CARLYLE, *Cromwell's Speeches and Letters*. Tauchn. edizione III, 361.

corpo poteva essere pronunciata dai tribunali ecclesiastici (1).

Gli Ebrei che hanno passato sette anni in una colonia inglese, sono naturalizzati di pien diritto. In tutti gli altri casi, la loro naturalizzazione dipende dalle leggi ordinarie. Una legge del 1753, XXVI anno del regno di Giorgio II, cap. 26, presentata dai Pelham, e che ammetteva la naturalizzazione degli Ebrei per atto parlamentare, con dispensa del sacramento della comunione, dovette essere ritirata dinanzi alle grida del popolo tumultuante (2).

Gli atti del X anno del regno di Giorgio I, cap. 4, sez. 8.a, e del XIII di Giorgio II, cap. 7, sez. 3.a, avevano già dispensati gli Ebrei dall'articolar le parole « sulla vera fede di Cristiano » nella formula del giuramento di abjura (3). Ma esse si mantennero pei membri del Parlamento, ciò che escludeva gli Ebrei, finchè il giuramento di abjura, come quello di fedeltà e di supremazia, fu abolito da disposizioni del XXI e XXII anno del regno della regina Vittoria, cap. 48; e messo

(1) Burns, II, 366.

(2) Il popolo gridava: *No Jews! no Jews! no wooden shoes* (segni di servitù). Walpole, che nelle sue Memorie del 1753, descrive a meraviglia l'agitazione contro la legge sugli Ebrei, dice a proposito: » Questo santo fervore, a dir vero, non guadagnò che la plebe e il basso clero. Ma questa gente aveva preso talmente a cuore le profezie sulla maledizione e la dispersione eterna degli Ebrei, che sembrava temere che un atto del Parlamento avesse ad impedire la realizzazione di queste predizioni. Non mancava al loro ardore che l'invio di una petizione alle due Camere, per pregarle di ordinarne il compimento. I parroci di campagna predicavano contro i vescovi, accusandoli d'infedeltà alla causa del Vangelo, e più di un *alderman* nei club di contea si inebbriava in onore di Gesù Cristo, come altre volte pel re Giacomo. Cedendo a queste irragionevoli dimostrazioni, il ministero per restar padrone delle elezioni, acconsentì a ritirare il bill ». Anche Hogarth, trattando un soggetto di sua elezione, ha fatto una perfetta caricatura della pietosa ebbrezza di questi eroi della fede.

(3) Burns, II, 336.

in disparte il rinnegamento del pretendente, siccome cosa disusata, si introdusse un nuovo giuramento di fedeltà. Per lo statuto successivo, cap. 49, ognuna delle due Camere fu autorizzata a dispensare un deputato ebreo dalla frase addizionale « sulla vera fede di un Cristiano », e così abilitarlo a sedere in Parlamento. Lo stesso atto esclude gli Ebrei da tutte le cariche inaccessibili ai Cattolici, e trasferì all'arcivescovo di Canterbury l'esercizio dei diritti di patronato ecclesiastico che avessero potuto toccare ad Ebrei (1).

Anche i Maomettani, per tal soppressione alla restrizione, sono dal 1858 ammissibili agli impieghi pubblici; e quell'anno, il musulmano Comrooden Tyabjee pervenne, sebbene non senza difficoltà, a farsi ricevere *attorney* a Londra, dove prestò giuramento nelle mani di lord Campbell (2).

Tutti questi aumenti dello spirito di tolleranza non privarono la Chiesa anglicana de' suoi diritti di Chiesa dello Stato. Ebrei e Cattolici, non meno di tutti gli altri Inglesi, sono sottomessi alle Corti di giustizia ecclesiastiche, funzionanti come tribunali del sovrano. Tutti i sudditi non anglicani, vale a dire la metà della popolazione d'Inghilterra, sono obbligati a contribuire al pagamento delle decime e delle tasse di chiesa, sole che queste ultime sieno state accordate dalla *vestry*, o assemblea parrocchiale. Gli aderenti a qualsiasi credenza religiosa sono obbligati di conformarsi

(1) La cocciutaggine dell'opposizione contro l'ammissione degli Ebrei al Parlamento, aveva in parte anche una ragione secreta. Temevasi che in seguito all'abolizione di ogni giuramento confessionale, avessero col mezzo della corruzione, a introdursi in Parlamento ricchi Maomettani e Indiani delle Indie orientali. Egli è perciò che la dispensa del giuramento « sulla vera fede di un cristiano » è rimasta subordinata, per ogni caso di elezione di un Ebreo, ad una risoluzione speciale della Camera. Per tal modo nè Maomettani nè Indiani possono entrare al Parlamento.

(2) Ann. Reg. 1858, p. 183.

alle disposizioni concernenti la celebrazione della domenica. I primi regolamenti in proposito furono stabiliti sotto Giacomo I, che proibì ai calzolaj e ai ciabattini di lavorare in giorno di sabato. Carlo I fece lo stesso riguardo ai vetturali, ai beccaj e ai conduttori di bestiame, che approfittavano della domenica per l'esercizio della loro industria. Un atto del XXIX anno del regno di Carlo II, cap. 2, punisce con multa chiunque non avesse osservato il riposo prescritto nei giorni del Signore. Un altro atto del XLVIII anno del regno di Giorgio III, cap. 70, sezione 5.a, proibì la cottura del pane dopo un'ora antimeridiana, la caccia e i *meetings* alla domenica (1). Così pure è proibito in tal giorno di giuocare alle carte e di eseguire musica in tutti gli stabilimenti che hanno d'uopo di licenza. Questi divieti sono stati più volte confermati, in tutto il loro rigore, da proclami reali.

Lo spirito esclusivo della Chiesa dominante si manifesta nel suo costante rifiuto di ricevere ne' suoi cimiteri la salma dei Dissidenti. Un *bill* che doveva porvi rimedio, cadde anche nel 1861.

Le leggi contro la bestemmia sono state applicate dalla magistratura inglese persino nel secolo presente. Nel 1821, undici commessi di Carlisle furono puniti con multe e prigionia, per aver vendute le opere di Tommaso Payne. Nel 1822, Eldon, lord-cancelliere, rifiutò di proteggere il *Caino* di Byron contro il delitto di contraffazione, a motivo della tendenza blasfematoria del libro. L'anno seguente lo stesso lord Eldon respinse una domanda di simile garanzia del dottor Lawrence, celebre medico, per la pubblicazione de' suoi corsi, allegando che il professore negava in essi l'immortalità dell'anima (2). Shelley, per uguali idee, fu pri-

(1) Burns, II, 32.
(2) Miss Martineau, II, 6.

vato, come bestemmiatore, della tutela de' suoi proprj figli. D'altra parte, nessuno è obbligato a dichiarare la sua confessione. Il tentativo del governo, in occasione del censimento del 1861, di comprenderla anche nei formularj delle tabelle censuarie, fallì contro la resistenza della popolazione. Nessun Inglese dunque è obbligato di far conoscere la sua religione all'autorità (1). Milioni di Inglesi, per mancanza di educazione e di istruzione, sono quasi interamente sprovvisti di nozioni religiose. Lord Ashley, ora lord Shaftesbury notava, circa venti anni fa, che a quel tempo buon numero di adulti non avea veruna idea di Dio, o non aveva mai inteso pronunciare questo nome che nella bestemmia: *God damn gou* (2).

(1) Anche il *Landrecht* di Prussia, di cui la parte concernente il diritto pubblico è troppo poco conosciuta nel paese stesso, nel vol. 2, titolo 2. § 5, dice formalmente: « Lo Stato può esigere da un suddito la dichiarazione della religione che professa, nel solo caso che ne dipenda la validità di certi atti ».

(2) VENEDEY. L'Inghilterra, III, 5.

## CAPITOLO VIII.

*Libertà della stampa e della parola*

La stampa libera secondo il diritto comune. — Statuto *de scandalo magnatum* — Leggi di censura dei Tudor. — Definizione del libello sotto Giacomo I. — Milton. — Stabilimento della censura sotto Carlo II. — Abolizione della censura dopo la rivoluzione. — Guglielmo III e l'ambasciatore di Danimarca. — Attentati del Parlamento contro la libertà della stampa. — Rendiconti dei dibattimenti parlamentari. — Documenti stampati per ordine del Parlamento. — Avversione dei giudici per la libertà della stampa. — Pene contro la stampa mantenute sotto la casa di Hannover. — Legislazione più recente. — Cosa intendasi per libello. — Era così qualificato altre volte ogni biasimo del governo — Nuova interpretazione. — Ingiurie verbali. — Differenza tra la punizione di questo delitto e quella del libello. — Potere limitato del *giury* nei processi di libello. — Legge di Fox sul libello. — Avversione nell'intentare processi in materia di libelli. — Intemperanza di linguaggio della stampa attuale. — Ripugnanza del governo pei processi di stampa. — Responsabilità dello stampatore e del venditore girovago. — Confisca di stampati. — Cauzione. — Bollo dei giornali. — Censura teatrale. — Concessione di teatri. — Inquietudine della censura teatrale al tempo della Rivoluzione francese.

« Nessuna legge (dice Selden) può impedire la stampa di un libro; esso non può essere proibito che da un decreto della Camera Stellata » (1). Ora la Camera Stellata, nell'opinione di Selden e di tutti gli uomini indipendenti, era un'istituzione affatto illegale. Nessun dubbio quindi che, nel diritto comune la libertà della stampa non sia molto più antica della sovranità parlamentare.

I più antichi statuti contro la libertà di scrivere e di parlare e contro i suoi abusi furono quelli di Westminster, del III anno del regno di Eduardo I, contro la propagazione di allarmi e di false notizie, e lo statuto *de scandol magnatum*, del II anno del regno

(1) DISRAELI, *Curios. of Lit.* II, 191.

di Riccardo I, contro la diffusione di falsità e di spaventevoli menzogne.

Sotto i Tudòr furono emanate, contro la libertà della stampa e della parola, leggi severissime; di cui abbiamo visto un esempio più sopra. Di stabilire stamperie non era permesso che ad Oxford, Cambridge e Londra. La polizia sorvegliava la vendita dei libri, con diritto di frugare anche le biblioteche dei privati. Tutto ciò che veniva, stampato passava alla censura, ufficio esercitato dall'arcivescovo di Canterbury e dal vescovo di Londra. Ma la censura non preservava dal castigo; chi avesse offesa la regina una prima volta, veniva attaccato alla gogna, e gli si troncavano le orecchie; la seconda volta toccava le pene della fellonia. In forza di una legge di Filippo e Maria, rimasta in vigore solo temporariamente, venne sotto Elisabetta tagliata la mano a John Stubbs, e al suo stampatore; e i giudici che contestarono essere quella legge applicabile al caso, furono gli uni mandati alla Torre, gli altri destituiti. L'introduzione de'libri per la via di mare era proibita. Un libro di Giles Fletcher contro la Russia (*The Russian conmonwealth*) fu da Elisabetta proibito.

Sotto Giacomo I la Camera Stellata decise che qualunque libello contro un funzionario dovesse riguardarsi come libello qualificato. Questa Camera ammetteva persino un delitto d'ingiuria contro i morti. Della verità dei fatti allegati davasi poco pensiero, come della reputazione della parte offesa; il che era in contraddizione col diritto comune. Il libello poteva consistere in istampati, scritti, atti o segni. Se intaccava un funzionario, tutti quelli cui cadeva sott'occhio, erano obbligati a denunciarlo. Pene erano la multa o la prigione; in casi gravi, perfino la perdita delle orecchie e la berlina (1).

(1) CRABB, 544.

Il Parlamento Lungo, malissimo disposto verso la stampa, il 14 giugno 1643 istitui censori speciali per le produzioni teologiche e legali, censori comuni pei libri di fisica e di chirurgia, altri particolari per gli opuscoli e le immagini, per le opere di matematica, gli almanacchi e le profezie (1). Invano Milton, sotto la repubblica, in uno scritto celebre contro la censura, si fece campione della libertà della stampa (2).

Sotto la ristorazione rinnovaronsi le antiche ordinanze dei Tudor. Un atto del 1662 introdusse temporariamente la censura, e proibì lo stabilimento di stamperie dappertutto, tranne nelle città universitarie, a Londra e a York. Un atto del 1666 rivendicò pel re, a nome del diritto comune (*sic!*), una prerogativa generale sulla stampa dei libri, e il diritto di proibirla senza il suo permesso. Quest'atto spirò nel 1679, e con esso anche la censura; ma vi si supplì con frequenti confische di libri. Nel 1685 fu rimesso in vigore l'atto di censura per sette anni, al termine dei quali venne rinnovato ancora per un anno nel 1692; ma il 17 aprile 1695, i Comuni respinsero un *bill* di censura della Camera alta. Due anni più tardi fecero altrettanto; e così finì in Inghilterra la censura.

(1) Rushworth, III, Vol. 2, 336.

(2) Noi riportiamo delle sue Areopagitiche i passi seguenti, che sono del massimo interesse:

« Chi uccide un uomo, uccide una creatura ragionevole, fatta ad immagine di Dio; ma chi distrugge un buon libro, uccide la ragione istessa, l'immagine di Dio, il riflesso del suo occhio divino.

« Sotto molti rapporti, anche i libri cattivi possono essere utili ad un lettore intelligente e giudizioso, prestandogli occasioni di scoprire, confutare, rischiarare moltissime cose.

« Quale vantaggio havvi ad essere un uomo piuttosto che uno scolaro, se non ci sottriamo alla bacchetta del maestro di scuola che per cadere sotto la sferza della censura? Se scritti seriamente elaborati non possono, come se si trattasse del tema consegnato da uno scolaro di grammatica al suo pedagogo, essere pubblicati senza passare sotto gli occhi d'Argo d'un censore, dominato dalle fantasie più contrarie? »

D'allora in poi lo straniero non ha avuto in Inghilterra, per affari di stampa, maggiori diritti che non ne avesse lo stesso sovrano inglese. Avendo l'ambasciatore di Danimarca creduto di dover pregare Guglielmo III a proibire un opuscolo di lord Molesworth contro la sua patria, aggiungendo che, se un Danese avesse scritto alcun che di simile sul re di Inghilterra, gli si avrebbe certamente tagliata la testa, il re rispose: « Io non posso fare altrettanto, ma comunicherò all'autore quanto mi dite, perchè ne faccia un cenno nella seconda edizione » (1).

La soppressione della censura non importava tuttavia l'abolizione delle antiche leggi penali, consistenti in statuti, oscuri gli uni, arbitrarj gli altri. Eravi anzitutto, in materia di stampa, la giurisdizione affatto arbitraria del Parlamento, o piuttosto di ciascuna Camera. Così, nel 1751, le due Camere dichiararono infame e fecero abbruciare dal boja uno scritto intitolato *Quistioni costituzionali.* Il 21 febbrajo 1764, il libro di un avvocato senza patente (*Winkeladvokaten*), di nome Brecknock, libro servilmente realista, ma senza la menoma rilevanza pratica, intitolato *Droit le roi*, venne dalla Camera alta, sopra mozione di lord Lyttelton, condannato ad essere abbruciato per mano del boja, siccome puzzante di giacobitismo, e contrario al *bill* dei diritti ed ai principj della rivoluzione: e l'autore alla reclusione. Anche nel 1834 il signor Bittleston, editore del *Morning-Post*, fu messo sotto la guardia dell'usciere della verga nera, e imprigionato d'ordine della Camera alta, per offese alla persona di lord Brougham cancelliere. Risoluzioni di simil natura sono state prese di frequente dalle due Camere del Parlamento, senza osservanza alcuna delle forme della procedusa ordinaria, nonostante che la Gran Carta

(1) DISRAELI seniore, Curiosities, etc. II, 192.

prescriva dovere ognuno essere giudicato da' suoi pari, e possono ancora oggi, e da un momento all'altro, rendere illusuria la libertà della stampa.

Solo dopo una lunga lotta col Parlamento, la stampa ha conquistato il diritto di comunicare al pubblico i dibattimenti parlamentari, mentre la pubblicazione dei resconti delle sedute del Parlamento, senza l'approvazione di esso, era altre volte severamente proibita. Nel 1738, Pulteney si lamenta vivamente «. che i membri del Parlamento potessero, fuori della Camera, essere tenuti responsali dei discorsi fatti in questa ». I rendiconti di quest'età non avevano, del resto, gran valore, non essendo fondati che sovra semplici relazioni, e sulle comunicazioni verbali di qualche membro (1). Dopo il 1771 si permisero i rendiconti delle sedute del Parlamento; ma quelli che li redigevano erano obbligati a farlo di memoria, restando vietato di prender note alla Camera. Nel 1807 uno di questi *reporters* fu denunciato alla Camera dei Comuni per aver fatto un'annotazione. Oggidì havvi per la redazione dei rendiconti perfetta tolleranza; ma ogni relazione sui dibattimenti del Parlamento costituisce ancora un'infrazione a' suoi privilegi (2) e avviene di quando in quando che un membro invochi il privilegio di cui si tratta, per impedire la pubblicazione di rapporti malevoli. D'altro lato, egli fu duopo d'una lotta, e finalmente di un atto del Parlamento, per garantire, a' nostri giorni, contro ogni persecuzione giudiziaria, la pubblicazione dei documenti che il Parlamento fa esso stesso redigere e stampare, come sono i *libri azzurri* (Per maggiori spiegazioni vedasi il lib. VII, cap. 5).

(1) May, Costitutional History I, 428.
(2) Id. ibid. 1, 431.

Nè i tribunali erano più favorevoli del Parlamento alla libertà della stampa; e perfino lord Mansfield non vi vedeva che il diritto di scrivere senza censura. Secondo lord Brougham (1), la maggior parte dei giudici odierni non sarebbe, a questo riguardo, più liberale.

Anche dopo la *gloriosa rivoluzione* vennero mantenute le barbare pene stabilite pei delitti di stampa dai Tudor e dagli Stuardi. Sotto Giorgio I, un disgraziato stampatore ebbe tagliate le orecchie per offese a sua maestà. (2). Si sa che Daniele di Foe fu messo alla berlina per un libello. Al tempo di Giorgio II, il dottor Shebbar, oltre la stessa pena, fu condannato a tre anni di prigione (3). In Iscozia poi Muir e Palmer furono condannati nel 1794, a una deportazione di quattordici anni come propagatori dei *Diritti dell'uomo* di Payne, e di altri simili scritti (4). L'ultima persecuzione generale del governo contro i prodotti della stampa incriminabile, ebbe luogo sotto Giorgio IV, dopo la famosa circolare di lord Sidmouth, che invitava i giudici di pace a sequestrare tutti i libelli.

Oggi i diritti della stampa sono materialmente regolati da due statuti della regina Vittoria.

In forza di quello del suo XI-XII anno, cap. 12, ogni eccitamento al pubblico per via di stampati, di scritti o della viva voce tendente a spossessar la regina, alla guerra o in generale, all'impiego della forza contro

(1) Brougham, *The British Constitution*, p. 201. — Nel 1790, il signor Walter del *Times* fu condannato ad un anno di prigione per offesa al principe di Galles sebbene avesse detto soltanto « che il principe era in mala intelligenza con suo padre » — Archenhols, Annali britannici V, 121.

(2) Orazio Walpole, Memorie, introd. 6.

(3) Ibd. 1, 289. Durante l'esposizione alla gogna, un domestico si tenne coll'ombrello spiegato, accanto al suo padrone, per difenderlo della pioggia. Giorgio III assegnò a lui e a Smollet una pensione.

(4) Hume *Hist. of England*, contin. da Smollet e Hugs, c. 37.

la medesima, o contro il Parlamento, o ad un'invasione del paese, è punito come un atto di fellonia, vale a dire colla morte e colla deportazione in vita. L'atto del VI e VII anno, cap. 96, minaccia d'imprigionamento, fin d'un anno, ogni libello calunnioso, pubblicato anche senza l'intenzione di offendere. Constatata l'intenzione o che l'editore sapeva il libello esser calunnioso, la pena può estendersi sino a due anni di prigione. In oltre si continuò a pagare danni ed interessi alla parte lesa: ma se il querelante soccombe le spese toccano a lui.

Ma nel diritto inglese, è troppo difficile definir il libello. « Da parte mia (diceva il primo Pitt), io non ho mai potuto capire cosa sia un libello ». Secondo Cox (1), un libello è « una pubblicazione non giustificata, o senza scusa legale, concepita allo scopo di far torto alla riputazione altrui, esponendo una persona all'odio, al disprezzo o al ridicolo ».

O' Connel si divertì un giorno a discorrere dell'idea vaga annessa alla parola libello (2). « Chiamossi (dice egli) lord Redesdale un buona *lana* d'avvocato (*a stout built special pleader*); e questo passò per un libello: come il dire lord Hardwicke un allevatore di montoni di Cambridge, fu anche questo avuto per un libello. Io posso assicurare (continuava O' Connel) di non aver mai letto un giornale che sotto il punto di vista della legge esistente non contenesse qualche cosa sucettibile di essere avuta per libello. Il foglio era ministeriale? esso offendeva il popolo; era come si dice, popolare? esso faceva beffe del ministero; era esso finalmente neutro? Stava ogni probabilità che acconciasse per le feste e popolo e ministero » (3).

(1) *Britsh commonwealt,* 237.
(2) Hanzard, serie III, vol. XXI, 470.
(3) Vi ha libello, quando uno stampato, o un disegno, o una parola

Prima della rivoluziome del 1688, ammettevasi a Westminster che ogni stampato il quale biasimasse o criticasse il governo, fosse un libello, e dovesse essere proibito. Il giudice Holt nel processo di Tuchin, disse: « Colui che fa concepire al popolo una cattiva opinione del governo e dei ministri, è un libellista »; e *lattorny general* aggiunse nello stesso processo: « Chi attacca i ministri, attacca indirettamente il re ». Lord Mansfield puniva anche gli autori di libelli contro i morti quando ne riflettesse una cattiva luce sui vivi (1).

La corte delle cause comuni decise nel 1812, che per libello intendeva uno scritto che esponesse un individuo qualunque all'odio, al disprezzo o al ridicolo. Nell'opinione di Blackstone, uno scritto capace di eccitare la collera di alcuno è un libello (2). Altri giureconsulti si indussero persino a dichiarare libello ogni scritto che potesse nuocere in generale ad alcuno (3). Nel 1840, il giudice Erle ed i baroni Park, Alderson e Guerney riconobbero in ogni cittadino il diritto di fare osservazioni sugli atti dei funzionarj pubblici, che potessero interessarlo siccome suddito del regno, purchè non avesse cercato di farsi del suo commento coperta allo scandalo e alla calunnia; ma dichiararono, nello stesso tempo che non esitavano a riguardare come un libello ogni imputazione di motivi vili o bassi.

Il produr le prove della verità del fatto asserito, era ordinariamente respinto dai tribunali nel XVIII secolo (4), e fu opoftegma di lord Mansfield, che « quanto più havvi di verità, tanto più il libello è flagrante ».

scritta, ha fatto torto alla riputazione del querelante (BLACKSTONE, Comm. III, 125). Il fatto di calunnia (*slander*) non producesi che oralmente. *Ibid*, III, 123.

(1) HALLAM *Const. History*, III, 229.

(2) BLACKSTONE, IV, 150.

(3) HANZARD, ser. vol. XXII, 412.

(4) HALLAM, *Const. History*, III, 229

*The greater the truth*, *the greater the libel*). Dopo gli atti del VI-VII anno della regina Vittoria, cap. 96, e del XXXII di Giorgio III, cap. 60, la prova della verità esentua dalla pena, se i fatti furono articolati nell'interesse pubblico. Sino al bill di lord Campbell sui libelli, sotto Vittoria, cap. 96, § 7, punivasi il librajo per la vendita di un libello effettuata da alcuno de' suoi agenti. Le tendenze illiberali che, prima di questa legge, prevalevano nella pratica moderna, non ammettevano la scusa del librajo d'ignorare il contenuto dello scritto incriminato, e di avere disapprovato i suoi agenti (1).

Quanto è vaga, nella giurisprudenza inglese, la definizione della parola libello, altrettanto strettamente è interpretata di diffamazione (*Defamation*) per ingiurie verbali. Una parola che offende solo la sensibilità di un uomo, senza fargli torto, non è soggetta a pena alcuna. I reclami per imputazioni relative a casi nei quali avrebbe a procedere una Corte di giustizia ecclesiastica, devono essere portati dinanzi a questa, come p. e. quando trattasi della parola adultero, o di altre più grossolane ingiurie di questa categoria (2). Le parole *rascal* (furfante), *liar* (mentitore), *fool* (pazzo), *knave* (briccone), e simili, passano impuni. Non si puniscono, in Inghilterra, che i sensi calunniosi e accusatori, i quali, se fossero fondati, attirerebbero sulla persona ingiuriata una pena. Il dare dunque ad alcuno dell'assassino, è ingiuria punibile, perchè l'assassinio è delitto previsto dalla legge. Ma il dire ad alcuno. Tu sei peggiore di un assassino, è espressione troppo vaga per essere punibile. Il De Grey, giudice presidente, disse che « un riclamo in giustizia per ingiurie proferite di viva voce, non è fondato se non quando dai discorsi tenuti

(1) May, *Const. history* II. 107.
(2) Blackstone, III, 312.

risulti, o sembri dover risultare un pregiudizio; ma che pel solo rinfacciare ad un individuo la mancanza di virtù, o difetti anche odiosi, non incorresi in pena ». L'uso della parola più oltraggiante che si possa indirizzare ad una donna, non poteva, sino alla recente limitazione della competenza dei tribunali ecclesiastici, essere punito che leggermente, e dal solo giudice ecclesiastico. Ma se il luogo dell'oltraggio era la città di Londra, una domanda per danni e interessi, con applicazione di una forte pena, era già prima ivi ammessa dal giudice civile, in virtù di un'antica consuetudine, che dà al gonfaloniere e agli assessori il diritto di far frustare le donne di cattiva condotta (2).

Si può dunque impunemente, ingiuriando alcuno a viva voce, esporlo all'odio, al disprezzo o al ridicolo; mentre le stesse espressioni, arrivando alla pubblicità mediante la scrittura o la stampa, assumono il carattere di un libello. Così, insulti come quelli di cui credevano aversi a querelare lord Redesdale e lord Hardwicke, manifestati soltanto oralmente, non sarebbero stati punibili. Una giovine dama, di cui la riputazione di virtù da un foglio scandaloso era stata intaccata, ebbe quattromila lire per danni e interessi; calunniata nello stesso senso a viva voce, non avrebbe avuto un centesimo.

Malgrado la severità delle leggi contro il libello, l'Inghilterra è, di tutti i paesi d'Europa, quello di cui la stampa ha la maggior libertà in faccia al governo, il che s'attiene in parte alle leggi, e in parte alla grande abitudine della vita pubblica.

Durante quasi tutto l'ultimo secolo, i giudici contendevano al giurì il diritto di dichiararo, in materia di stampa, altro che il fatto dell'esser accusato autor

(1) Blackstone, III, 125, nota V, della XV ed., di Edoardo Christian, e I, 76, nota IX dello stesso. — Burns, *Eccl. Law*, II, 12C

del tale o tal altro scritto. Ne seguirono numerosi verdetti di assoluzione nei processi di intenzione (*tendenziösen Verfolgungen*) (1). Il bill di Fox, del 1792, sui libelli, autorizzò il giurì a decidere anche se lo scritto incriminato era menzognero e scandoloso; il che pose una barriera contro la parzialità dei giudici, e il governo finì per istancarsi della caccia dei libri sospetti.

L'assenza di ministero pubblico garantisce dai processi di stampa, mentre negli atti per riparazione di torto causato dalla stampa a privati, il giurì mostrasi ordinariamente severissimo quanto all'arbitramento dei danni e interessi; ma bisogna che un libello sia falso e scandaloso a un tempo.

Havvi di più, per la stampa, una causa d'immunità, in nessun modo giustificabile in principio; ed è, in generale, la ripugnanza a prender le vie di diritto. In conseguenza del vago della legislazione stessa, l'esito dei processi contro un libello è sempre molto dubbio. « Io non conosco alcuno (dice O' Connell), che, avendo intentato un processo per libello, non ne sia uscito peggio che non vi entrasse » (2).

È risultato da tutto ciò, che la stampa inglese, fintantochè non ha interesse a soffocare ciò che le dispiace colla cospirazione del silenzio, procede con una indiscrezione e noncuranza, di cui non si aveva idea all'ultimo secolo. Smollet, nella continuazione della Storia d'Inghilterra, non osava ancora scrivere a piene lettere le parole re, ministero, Governo, Parlamento; e Wilkes fu il primo che, nel *North Briton*, ebbe l'audacia di designare, senza perifrasi, alti funzionarj ed alti personaggi.

Finalmente il cumulo di materia incriminabile (*materia peccans*), pel generale trabocco della stampa pe-

(1) Blackstone, III, 230.
(2) Hanzard, serie, III, vol. XXI, pag. 470.

riodica, soffocò la preocupazione delle conseguenze (1). Nel 1777 un predicatore famoso, Horne Took, veniva condannato per avere, nel 1775, aperta una sottoscrizione « a profitto delle vedove, degli orfani e dei vecchi genitori de' nostri amatissimi fratelli d'America, che, fedeli al loro carattere d'Inglesi, preferendo la morte alla schiavitù sono stati brutalmente sgozzati dalle truppe del re, a Lexington e a Concord ». Ma durante l'ultima guerra chinese, l'attacco di Canton è stato più e più volte trattato di pirateria, e le imprese dei soldati inglesi di carneficine. Il Governo giudicò più prudente conservare il silenzio, che, nel processo. i pericoli di un'assoluzione avrebbero dieci volte superato il vantaggio di una condanna. E così si lasciano dormire pei casi di estremo bisogno i vecchi statuti severi dell'epoca antiliberale dei Tudor (2).

Dopo la condanna avvenuta nel 1830 del signor Alexander, editore del *Mornig Chronicle*, per offesa a S. M. e ai ministri nell'esercizio delle loro funzioni, ad un anno di prigione, trecento lire sterline di multa e una cauzione sulla sua condotta per tre anni (3); dopo andati a vuoto alcuni processi di questa natura, nel 1858 le istanze contro la stampa politica sono completamente abbandonate come la censura.

Ecco qual è la legislazione attuale della stampa. La persona responsale del contenuto di uno stampato è anzitutto l'editore, il diffusore o il venditore girovago (*colporteur*); lo stampatore non può essere perseguito se non nel caso che non si pervenga a scoprire l'altro. L'autore non è messo in accusa che quando assume specialmente la responsabilità per lo stampatore.

(1) Della stampa rispetto alla sua influenza sulla pubblica opinione tratteremo nel libro VII.

(2) Mill *On liberty*, 31.

(3) May *Const. History*, II, 217.

L'editore e lo stampatore, per discolparsi, sono obbligati a provare ignorassero il contenuto dello stampato. Il metter in mostra un libello, nella bottega di un librajo, è riguardato come un principio di prova (*prima facie beweis*) della sua diffusione; ma è ammissibile la prova del contrario (1). La responsalità dello stampatore e del distributore estendesi anche ai passi riportati, per estratto, in altre pubblicazioni.

Nessuna pubblicazione d'indole politica può essere sequestrata senza preventiva condanna, come ha espressamente deciso la Camera dei Comuni, il 25 aprile 1766 (2).

Per lo contrario, due leggi, l'una dell'ultimo anno del regno di Giorgio III, l'altra del primo di Giorgio IV, ordinano la soppressione di tutti gli esemplari di un libello che importi pena, vale a dire di uno scritto qualificato per libello dal giudice. In forza di un un nuovo bill di lord Campbell, del 25 agosto 1857 (del XX-XXI della regina Vittoria, cap. 83), una confisca giudiziaria di stampati, senza precedente condanna dello stampatore e del propagatore, ha luogo pei libri e per le immagini oscene e offendenti i costumi. Ogni magistrato di polizia, o due giudici di pace, possono, sulla dichiarazione giurata di persona rispettabile, rilasciare un mandato speciale (*Warrant*), che autorizzi il sequestro di questi prodotti durante il giorno, anche, se fa duopo, con frattura delle porte.

Pei giornali non vi ha piu obbligo di bollo; ma la posta spedisce gratuitamente i giornali bollati.

La censura teatrale è esercitata dal gran ciambellano e suoi sostituti, ma soltanto per Londra. In origine, questa non era che una sua pretesa, giustificata

(1) Julius Lorbeer I limiti della libertà della parola e della stampa nel dirritto inglese, 248.

(2) Ibid. 418.

da un lungo uso; ma Walpole vi procurò la sanzione del Parlamento. Questo malgrado la viva e brillante opposizione di lord Chesterfield dalla Camera alta, più premurò il suo intervento legislativo quanto più zittita era sulla scena l'amministrazione di Walpole (1). Il bill di questo ministero sui teatri, del X anno del regno di Giorgio II, cap. 28, ordinò fosse ogni produzione presentata alla censura due settimane prima della rappresentazione, sotto pena di cinquanta lire sterline di multa e la perdita del permesso. Ogni attore che rappresentasse a Londra, senza avere domicilio in essa, o senza autorizzazione del lord ciambellano, può essere trattato come un vagabondo (*rogue*) (2).

Spetta al lord ciambellano anche il dare licenza di teatri. Secondo disposizioni del VI-VII anno del regno della regina Vittoria, cap. 66, il ministro dell'interno può senza pregiudizio dei regolamenti locali esistenti, decretare regolamenti generali di teatro. L'autorizzazione per gli spettacoli, ne' baracconi, sulle feste e mercati, è data dal giudice di pace, o dall'autorità politica del mercato. Il lord ciambellano ordina anche la chiusura dei teatri, nei casi di pubblico lutto, e lord Sydney, che occupa attualmente questo posto, ha non ha guari messo sossopra il clero, levando ai teatri la proibizione di rappresentare durante la settimana santa.

Mahon (3) felicita la censura dei teatri per non essersi mai fatta serva degli interessi di partito: ma fu però qualche volta bene accorta. Così, al tempo della Rivoluzione francese, nella produzione intitolata, *La maschera di ferro*, il lord ciambellano fece sostituire alla Bastiglia l'isola di Santa Margherita, per tema di allusioni (4). Ma ciò avvenne quando un venditore

(1) Parl. Deb. XV, 305. ecc.
(2) Mahon, II, 242.
(3) Ibid.
(4) *Moniteur universel*, 3 dic. 1700.

di birra, a Cambridge, dovette giurare di denunziare tutte le conversazioni politiche (1); quando videsi un milite sferzato, d' ordine del suo capo, per discorsi democratici (2); tempo di reazione, in cui l'aristocrazia inglese aveva come perduta la testa.

## CAPITOLO IX.

*Garanzie della libertà personale.*

La Magna Charta. — Protezione dei carcerati. — Arbitrio dei Tudor e degli Stuardi. — Petizione dei diritti. — Atto del regno di Carlo I. – Atto dell'*Habeas corpus*. — *Goal delivery*. — Chi ha il diritto di fare arrestare? – Forme dell'arresto. — Ordini di arresto. — Cauzione. — *Warrant of committment* (Mandato di deposito). — Visite domiciliari — Imprigionamenti per debiti.

La Magna Charta, ristabilendo il *vecchio buon* diritto sassone, art. 39, dispone:

*Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur . . . nisi per legale judicium parium suorum . . . . vel per legem terræ* (Nessun uomo libero sia arrestato e messo in prigione altrimenti che in virtù di un giudizio de' suoi pari reso nella forma legale, secondo il diritto del paese) (3).

Lord Chatam dichiarò che questo barbaro latino dei *baroni di ferro* valeva meglio di qualsiasi classico (4). Difatti questo principio della Magna Charta interdice

(1) Archenolz. *Brit. ann.* X, 183.

(2) Ibid. XI, 41.

(3) « *Neminem captivari permittimus nisi jure victum* » dice l'antico atto d'*Habeas corpus* polacco del sedicesimo secolo. (V. Poelits. Costituzioni europee, tomo III, sez. Polonia).

(4) Brougham, *Statesmen*, London 1855, p. 37: *Those iron barons (for so I may call them when compared witg the silken barons of modern days), were the guardians of the people; and three words of their barbarous latin «nullus liber homo» are worth all the classisc.*

lo stabilir qualsiasi tribunale eccezionale, in favore di qualsivoglia classe di persone o categorie d'affari. I tribunali ecclesiastici, a dir vero, sono un'istituzione contraria allo spirito della legge comune; ma essi trovansi posti sotto la sorverglianza dei tribunali regj. Dicasi lo stesso dei tribunali militari (1). Gli altri casi nei quali una persona può essere sottratta alla giurisdizione del suo giudice ordinario, sono determinati da leggi speciali. Così una legge del XIX anno del regno della regina Vittoria, cap. 16, motivata dal caso di Palmer, autorizza il Banco della regina a rimandare il giudizio di certi malfattori alla corte criminale centrale nelle circostanze in cui non potrebbesi aspettare giustizia imparziale pei medesimi sul luogo del delitto. Un'altra legge, ancora più recente (XXV-VI anno del regno della regina Vittoria, cap. 65), prescrive di far giudicare dalla Corte criminale centrale i soldati accusati di omicidio o dell'assassinio di un camerata.

Leggi posteriori alla Magna Charta cercarono di proteggere contro la detenzione arbitraria. Sotto Enrico III vi fu proibizione di mettere i ceppi ai prigionieri in istato di arresto preventivo. Bracton dice: « Una prigione deve essere un luogo di custodia, e non di pena ». Dal tempo de' Plantageneti, l'imputato deve comparire dinanzi a qualsiasi tribunale, senza catene (2).

Tutte queste savie leggi furono però insufficienti contro l'arbitrio dei Tudor e degli Stuardi. Sotto Maria la Cattolica, sir Nicola Throgmorten sospetto di aver avuto parte nella cospirazione di Wyat, ma assolto dal giurì a Fuildhall, fu tenuto arbitrariamente in pri-

(1) Il giudicamento di persone appartenenti allo stato civile secondo la legge marziale, sotto il governo dei Tudor, degli Stuardi e del Parlamento Lungo, era, come abbiamo veduto, perfettamente contrario alla Magna Charta, e, per conseguenza, di una flagrante illegalità.

(2) Cradd, 311.

gione alla Torre per più di un anno ancora; casi allora frequenti.

I mezzi più antichi per schermirsi effettivamente da un imprigionamento ingiusto, erano: 1.° il *writ of mainprise*, o l'ordine di consegnare l'imputato ad un suo amico, che, costituendosi cauzione della sua comparsa in giustizia alla prima citazione, lo prendeva per la mano in segno di cauzione; 2.° il *writ de odio et atia*, già usato per neutralizzare l'influenza delle istigazioni dell'odio e dell'invidia sullo spirito dei giudici; 3.° finalmente, il *writ de homine replegiando*, tendente a rimetter in libertà mediante la cauzione che deriva dal piede libero (*frankpledge*). Un *writ* era, in origine, un rescritto reale, avente o il carattere di una lettera patente, indirizzata a chiunque pervenisse e munita del gran sigillo, o di lettera chiusa e suggellata, all'indirizzo di una persona in particolare. Questi ordini di gabinetto, o rescritti, vengono spediti dalla Corte di cancelleria, o dalle altre Corti di giustizia del regno.

Ma il mezzo di salvaguardia più usuale e sicuro contro l'imprigionamento arbitrario, mezzo che deve alla sua efficacia la preferenza che esso ha insensibilmente ottenuta su tutti gli altri, è il *writ di habeas corpus*, così detto perchè incomincia con queste parole: *habeas corpus ad subjiciendum* (dal verbo *subjicere*, abbandonare, rappresentare). È un antico *writ*, uscito dal regime del *common law*, ed emanato dalla Corte del Banco del re. Tuttavia anche il cancelliere poteva, in ragione della sua giurisdizione mista, accordare dei *writs d'habeas corpus cum causa*. Chiunque trovavasi in prigione, in forza di un impegno scritto o di un biglietto fraudolentemente estorto, potè, dall'origine della giurisdizione distinta della cancelleria, procurarsi, mediante un *writ in chancery*, un rimedio legale per ricuperar la sua libertà. L'effetto di questo *writ* estendesi a tutte

le contee, e lo stesso re intima alla persona che tiene un suo suddito sotto la sua custodia, di condurlo in giustizia, coll'indicazione del giorno e della causa del suo arresto, perchè sia messo in libertà o ritenuto in carcere, secondo la decisione del giudice. « L'arresto o l'imprigionamento ingiusto di un uomo libero (dice Coke) era talmente odioso, che il diritto inglese ha sempre accordato contro questa illegalità varj mezzi di diritto, il più pratico dei quali, come il più semplice e il più spedito, è il *writ d'habeas corpus* (1). Questo ha per iscopo di proteggere l'innocente contro l'oppressione e i tormenti di una lunga prigionia » (2).

Ma questo *writ*, che poteva essere di un certo soccorso nei casi di arresti eseguiti a forza da privati, o per loro istigazione, non offriva che una debole garanzia, anzi nessuna, contro il potere arbitrario del principe. Nei primi anni di Carlo I, i giudici del Banco del re, devotissimi alla corte, secondo lo spirito della magistratura del tempo, e siccome investiti del loro ufficio soltanto *durante bene placito*, dichiararono che essi non potevano mettere in libertà, nè incondizionatamente, nè mediante cauzione, su di un *habeas corpus*, un prigioniero arrestato, anche senza indicazione di causa, sopra un ordine speciale del re, o del Consiglio privato.

Il Parlamento cercò di combattere questa dottrina nella petizione dei diritti, ov'è detto precisamente, « che nessun uomo libero deve essere messo o ritenuto in prigione in alcuno de' modi suddetti ».

Anche quest'atto non prevalse contro i cavilli oppostigli dal mal volere dei giudici. Si ricorse allora all'atto del XVI anno del regno di Carlo I, cap. 10, il quale ordinava che, nel caso di arresto di qualche

(1) Coke's Inst. IV, 182.
(2) » » II, 315.

persona, per ordine speciale del re, del Consiglio privato, o di un membro di questo, un *writ d'habeas corpus* doveva esserle senza ritardo accordato, e il tribunale, nei tre giorni successivi all'emanazione del *writ*, avrebbe dovuto esaminare se eravi motivo per mantener l'arresto, per accettar una cauzione, o per mettere in libertà (1).

Queste precauzioni non ottenero meglio il loro scopo, e pare sia occorso un caso straordinario per decidere la conferma dell'antico diritto, e la sua sanzione con que' mezzi penali che furono inscritti nel famoso atto d'*habeas corpus*. Essendo, sotto Carlo II, arrestato per ordine del Consiglio privato e per un discorso sedizioso tenuto a Guildhall, certo Jenks, demagogo di Londra, i giudici di pace, nella sessione trimestrale, non vollero rilasciarlo, allegando che era stato arrestato per ordine emanato da una Corte superiore di giustizia, nè acconsentire a porlo sotto giudizio, perchè il suo nome non figurava sul registro dei carcerati. Il lord cancelliere, adducendo a pretesto le vacanze, rifiutò di emettere un *writ d'habeas corpus* in suo favore; il presidente del Banco del re fece delle difficoltà. Sia poi stato questo caso o altro, che determinò d'adottar l'atto d'*habeas corpus*, il fatto sta che si terminò col riconoscere la necessità di assicurare la realizzazione del principio della Magna Charta con una sanzione penale, e addì 27 maggio 1679 passò al Parlamento l'atto dichiaratorio, celebre col nome di atto d'*habeas corpus*. Il suo titolo preciso è: *An act for better securing the liberty of the subject, and f r prevention of imprisonments beyond the sea:* Atto per meglio garantire la libertà dei sudditi, e prevenire l'invio dei prigionieri al di là del mare. Quest'atto stabilisce:

1.° Che ogni persona arrestata, non detenuta per

(1) De Lolme, tom. I, cap. 14.

caso di tradimento o fellonia, specialmente indicato nell'ordine di arresto, deve ricevere dal lord cancelliere, o, a richiesta del medesimo, da uno dei magistrati presenti a Londra fra i dodici giudici del regno, un *writ d'habeas corpus*, in virtù del quale sia condotta davanti al magistrato che ha rilasciato il *writ*, o davanti ad altro giudice, obbligato di rilasciarla, se essa può fornire una cauzione, con impegno di ripresentarsi davanti ai tribunali ordinarj; poi, che tutte le persone arrestate, per casi determinati di tradimento o fellonia, possono esigere di essere poste in istato d'accusa, o ammesse a fornire una cauzione, nella prima settimana della prossima vacazione (*Termines*), o nel primo giorno della sessione successiva dei giudici in tornata in questa vacazione o sessione, a meno che l'impossibilità di produrre i testimonj del re, in questo lasso di tempo, non fosse constatata con giuramento. La persona arrestata, che in seguito non fosse stata messa in istato d'accusa e giudicata nella seconda vacazione o sessione giudiziaria, deve essere sciolta dall'arresto decretato contro di essa pel delitto in questione.

2.° Se un ordine di arresto è presentato ad uno dei dodici giudici o al lord cancelliere, e ch'egli rifiuta un *writ d'habeas corpus*, il magistrato convinto del rifiuto incorre in una multa di cinquecento lire sterline, a profitto della parte lesa, vale a dire del prigioniero.

3.° Nessun abitante d'Inghilterra, all'eccezione dei condannati che sollecitano una deportazione, deve essere trasportato come prigioniero in Iscozia, in Irlanda, nelle isole di Jersey e di Guernsey, o in altri luoghi d'oltre mare, compresi o no nei territorj della dominazione britannica. Ogni contravventore incorre, a profitto della parte lesa, in una multa di cinquecento lire sterline, aumentato del triplo delle ispese; nella perdita della capacità di occupare cariche onorifiche, o

pubblici impieghi stipendiati, come pure nelle pene del *præmunire*, ed è interdetto al re di graziarlo.

4.° Se l'ufficiale pubblico e il carceriere trascurano di fare debitamente i loro rapporti (*returns*) sull' esecuzione dell'ordine; se essi trascurino di rimettere al prigioniero o al suo mandatario, nelle sei ore dopo la sua domanda, una copia dell'ordine di arresto, o fanno trasportare il prigionero da una prigione all'altra, senza motivo sufficiente nè autorizzazione indicata nell'atto, incorrono in una multa, di cento lire la prima volta, e di ducento lire in caso di recidiva, a profitto della parte lesa oltre alla perdita del loro ufficio od impiego.

5.° Nessun individuo messo una volta in libertà sopra un *writ d'habeas corpus*, può essere arrestato di nuovo per lo stesso delitto, sotto pena di cinquecento lire sterline di multa.

6.° Il tempo per condurre un prigioniero davanti ai giudici del regno, è di venti giorni al *maximum*.

Tutte queste disposizioni estendevansi alle isole normanne (1), ma non proteggono che dagli arresti per delitti non nei casi in cui perderebbesi la libertà altrimenti. Nel 1759, p. e., si rifiutò un *writ d' habeas corpus* a un gentiluomo che era stato, per errore, ficcato in un reggimento. Un atto nondimeno, del LX anno del regno di Giorgio III, cap. 100, autorizza, durante le vacanze, la spedizione di *writs*, anche in casi non previsti nell'atto di Carlo II. L'atto *d'habeas corpus* non può essere sospeso senza il consenso del Parlamento. Accordata la sospenzione, persone sospette possono essere incarcerate senza un ordine speciale d'arresto, e tenute in prigione indefinitamente. Quest'atto è stato sospeso nel 1777 con una legge intitolata: « Atto per autorizzare S. M. a mettere e costodire in luogo sicuro

(1) HALLAM. *Const. Hist.* III, 49.

le persone sospette di essersi rese colpevoli di alto tradimento nell'America del Nord o in alto mare ». Ogni qual volta l'atto di sospensione non ammette mitigazioni particolari, le categorie di persone alle quali si applica, non possono reclamare nè il benefizio della cauzione, nè d'esser posti sotto processo in un tempo determinato. Ma gli uffiziali in causa restano sempre responsabili di tutte le illegalità commesse nell'esercizio delle loro funzioni. È consuetudine però che il Parlamento ritirando il provedimento eccezionale, adotti poi un *bill* d'indennità per mettere al coperto i magistrati che hanno agito nell'interesse del pubblico bene (1).

Siffatta garanzia contro l'arbitro dei giudici, non sembra più necessaria al giorno d'oggi, perchè essi sono indipendenti, e collocati all'infuori del movimento dei partiti. L'esperienza ha mostrato la loro commissione generale dello sgombro delle prigioni più che sufficiente a preservar l'Inghilterra dai terrori inquisitoriali dell'istruzione secreta. Essendo essi obbligati a giudicare tutti i prigionieri in istato d'arresto preventivo, accusati davanti a qualsiasi magistrato inferiore e di qualsivoglia delitto, le case di detenzione preventiva, grazie alle due sessioni d'Assise che hanno luogo in Inghilterra, si vuotono per lo meno due volte l'hanno (2). Quando da parte della corona sia impossibile produrre i testimoni entro la seconda sessione, l'accusato è messo in libertà. Può dunque la detenzione preventiva durar cinque mesi, ma al *maximum*. Non v'ha dubbio che anche il Banco della regina possa rilasciare un *writ d'habeas corpus* per le colonie : ma siccome questo vieta espressamente di trasportare un prigioniero oltre mare, sembrerebbe contrario allo spirito

(1) Bowyer, 424.
(2) Crabb, 175.

della legge che questa Corte lanciasse un *writ* di questa natura nelle colonie, dove esistono Corti di giustizia competenti per rilasciarne esse stesse; laonde una legge del XXV-XXVI anno della regina Vittoria, cap. 20, lo proibisce per tutte le colonie e possedimenti britannici provvisti di una Corte di giustizia capace di assicurare l'esecuzione di un simile *writ* nella sua giurisdizione.

Il sovrano, personalmente, non può fare arrestare alcuno (1); sibbene il Consiglio privato, i segretarj di Stato ed i giudici di pace, nelle seguenti emergenze:

1.° Al grido al soccorso (*hue and cry*), quando vien commesso un atto di fellonia, o una persona sia ferita, assalita o minacciata di furto a mano armata: l'immediato arresto viene affettuato dal constabile o dall'autorità comunale (2).

2.° In presenza di qualsivoglia crimine o delitto, ogni privato ha il dovere di fare quanto sta in lui per coglier il colpevole sul fatto, come in casi di sospetti gravissimi. Colui che, per sua colpa, lo lascia fuggire, incorre in una pena. Per gli uffiziali di pace e i constabili, questo obbligo di arrestare in flagrante delitto risale ad uno statuto del XIII anno del regno di Eduardo I, cap. 4.

3.° Finalmente il Consiglio privato, i segretarj di Stato e i giudici di pace, e per conseguenza anche i giudici del Banco della regina, come primi giudici di pace del regno, possono spiccare mandati di comparire, *warrants to appear*, che diconsi anche mandati di cattura; diretti contro persona particolarmente designata (3), per delitto specialmente determinato, sottoscritto da un magistrato, e improntati del suo sigillo sotto alla

(1) Hallam, III, 16, nota
(2) Coke, III, 52.
(3) Blackstone. IV, 291.

firma; in mancanza di che il carceriere non potrebbe ricevere il prigioniero (1). Nel 1762 si è proceduto contro Wikes illegalmente, in quanto che il segretario di Stato, senza nemmeno indicare i passi incriminati del suo libello famoso, nè nomitivamente le persone contro cui procedere, ordinò, per mezzo di un *general worrant*, l'arresto dello stampatore, dell'editore, dell'autore, siccome imputati di alto tradimento (2).

Ogni giudice del regno, come ogni giudice di pace ha il potere discrezionale di dare per iscritto, sotto la sua responsalità personale il mandato di cattura, che deve essere emesso ogni qualvolta siavi il sospetto avere alcuno commesso un atto di fellonia, e il denunziatore l'abbia deposto con giuramento che dianzi garanzie per rispondere dell'arresto, o il giudice abbia altri indizj sufficientemente gravi (3). (Atto del XI-XII anno di regno della regina Vittoria, cap. 42. § 1, 9, 10). Un *warrant* del Banco della regina ha forza in tutta Inghilterra; ma quel di un giudice di pace di contea, per essere esecutorio in un'altra contea, deve essere appoggiato da un giudice di pace di questa che non può rifiutare l'appoggio, a meno che l'arresto, non gli sembri avere un carattere particolare di gravità (Atto del XXIV anno del regno di Giorgio II, cap, 55, § 1). Un *warrant* di cattura diventa pur necessario, dal momento in cui si tratta di dar seguito ad un arresto operato addirittura senza *warrant*, nel caso di flagrante delitto. Ogni ordine di arresto può essere eseguito anche in domenica ed autorizza. a romper le porte.

L'individuo arrestato in flagrante delitto o per ordine del giudice, deve essere senza ritardo condotto davanti al giudice, ch'è obbligato, sotto penalità,

(1) Schlosser. Il secolo XVIII, III, 335.
(2) Bowyer, 425.
(3) Vincke, 26, ecc.

a procedere immediatamente all'interrogatorio dell'imputato e delle persone che l'hanno introdotto, e di raccogliere le loro deposizioni in iscritto (1). Naturalmente, egli non è obbligato a farlo nella stessa notte. Il giudice però è responsale di ogni dilazione non giustificata. L'accusato è, o rilasciato immediatamente, o condannato dal giudice competente della circoscrizione, od obbligato a dare cauzione, o trattenuto ancora in istato d'arresto preventivo. Il bill dei diritti (del 1.° anno del regno di Guglielmo e Maria, statuto II, cap. 1) provvede che non si possa esigere dall'imputato una cauzione eccessiva. La cauzione fornita per fidejussione, che di solito elevasi fino a dieci lire sterline per le persone del popolo, elevasi fino a circa cinquanta lire per la classe media, a trecento pei notabili, seicento pei grandi proprietarj, e milleducento (*maximum*) per un pari (2). Il Parlamento, quando ha fatto arrestare qualcuno, non ammette cauzione, nè più nè meno dei tribunali del regno e delle giudicature di pace nei casi di arresto per irriverenza verso la Corte (*contempt of Court*), o di un'istruzione per fellonia (3). Anche in quest'ultimo caso, per altro, il Banco della regina può, secondo le circostanze, accordare eccezionalmente all'imputato il benefizio della cauzione.

Se questo non è ammesso a fornire cauzione, e l'istruzione deve seguire il suo corso, bisogna che un mandato d'arresto definitivo, o mandato di deposito, coll'indicazione precisa del capo d'accusa e il nome del-

(1) Blackstone, IV. 296. — La legislazione continentale, in ciò che spetta alla protezione della libertà personale, conduce spesso a conflitti, occasionati dal concorso di tre autorità distinte, polizia, pubblico ministero e tribunale, mentre in Inghilterra la direzione degli atti di polizia e le funzioni di giudice d'istruzione sono, ordinariamente, esercitate dalla stessa persona, nè esiste pubblico ministero.

(2) Gneist, II, 213.

(3) Vincke, 26, ecc.

l'accusato, con la firma e il sigillo del giudice di pace, sia spedito immediatamente dopo l'interrogatorio preliminare. Questo mandato obbliga il carceriere a custodirlo in prigione, fino a che non sia legalmente liberato. Le spese di mantenimento, pei prigionieri senza mezzi, sono a carico della cassa della contea, in forza di un atto dell' XI-XII anno del regno della regina Vittoria, cap. 42, § 46.

Le visite domiciliari non possono aver luogo che sopra un mandato di ricerca in buona forma (*search warrant*), secondo un atto del VII-VIII anno del regno di Giorgio IV, cap. 29. Il valutare l'opportunità d' un simile ordine tocca al giudice. Il luogo da perquisire deve essere esattamente determinato dal denunziatore; ed ordini generali di ricerca, estesi a intieri distretti, sono illegali. Una visita domiciliare in tempo di notte è autorizzata solo nei casi di estrema urgenza, e in case sospette. Le visita domiciliari ordinate in un processo di stampa, per iscoprire il corpo del delitto, vale a dire il manoscritto incriminato, sono state dichiarate affatto illegali dalla Corte dei *common pleas*, nel 1766. Lord Camden, giudice presidente, dichiarò riprensibilissima ogni perquisizione nelle carte di alcuno, prima che la colpabilità d'uno scritto fosse comprovata; ed aggiunse che, se ve n' erano stati esempj, fu a dispetto della legge, non fondandosi questo uso illegale che sulla pratica della Camera Stellata. Perciò, gli ufficiali in colpa furono condannati a trecento lire sterline di danni e interessi (1).

Il rispetto pel domicilio è così grande in Inghilterra, che limita grandemente l'esecuzione civile. Ogni Inglese può con ragione considerare la sua casa come la sua fortezza (2), sicchè l'infranger porte di una casa per

(1) MAY. *Const. History*, II, 260.

(2) « *My house is my castle* ». — « *Qui enim sanctius, quid*

un' esecuzione civile, è, in generale, vietato. Tuttavia gli agenti dello sceriffo hanno il diritto di entrare in ogni casa a porta aperta, e contenente mobiglia di un debitore. La cattura personale, in virtù dell'ordine di *capias ad satisfaciendum*, ha luogo soltanto nel caso che il creditore rinunzii all' oppignorazione mobiliare. Nell' opinione di Coke, la cattura personale sarebbe inammissibile, secondo il *common law*. Il debitore rimane in prigione sino a che abbia soddisfatto al suo creditore, fosse anche tutta la vita. Soltanto dopo l'atto del XXXII anno del regno di Giorgio IV, cap. 28, si è obbligati a somministrare gli alimenti ai debitori di somme che non eccedono le cento lire sterline (1); paga fissata a due scellini e quattro denari per settimana. Per lungo tempo l'arresto personale pei debiti non eccedenti le venti lire sterline, non venne ammesso; ma, dopo l' atto dell' VIII-IX anno del regno della regina Vittoria, cap. 127, anche questi piccoli debitori possono essere custoditi in carcere quaranta giorni. Nessun debitore può essere catturato in una casa chiusa. Se il creditore rilascia il suo debitore, il debito rimane estinto, e il debitore trovasi al coperto da ogni esecuzione ulteriore da parte dello stesso creditore.

*omni religione munitius quam domus unuscujusque civium* ». Cicero *pro domo* 41. — Ecco, secondo lord Brougham (Constitution, pag. 42), le celebri parole di lord Chatam a questo proposito: « L' uomo più povero può affrontare, nella sua capanna, tutto il potere della corona. Cada essa sfasciata, sprofondisi il suo tetto, vi penetri il vento e tremi sotto la furia della tempesta, l' ingresso n' è sempre interdetto al re d' Inghilterra. — Tutti i poteri dello Stato sono obbligati ad arrestarsi davanti alla soglia ».

(1) Blackstone, l. I, 414.

rispetto ai membri del Parlamento, un'infrazione de' suoi privilegi. In quell'occasione si parlò pure della notorietà di un abuso consistente in ciò, che ogni segretario della posta, sotto il pretesto della ricerca di corrispondenze tendenti ad atti di alto tradimento, arrogavasi di aprire tutte le lettere: lo che scopriva agli impiegati i secreti del commercio e dei privati (1).

Durante la ribellione del 1745, si fece dell'apertura delle lettere l'uso più illimitato (2). Nel 1758, il dottor Hensey fu accusato di alto tradimento, per aver mantenuta corrispondenza col nemico, e i soli testimonj a suo carico furono un fattorino e un segretario della posta che aveva aperte le lettere e portatele al ministro. Sotto l'amministrazione del secondo Pitt, quando aprivansi lettere indirizzate ad Inglesi, scrivevasi sulla sopracoperta, *Aperta e letta dal governo* (3). Naturalmente non si osservava la stessa formalità per le lettere di ambasciatori stranieri, le quali, quando seguivano la via ordinaria della posta, erano generalmente aperte (4). I comitati ebbero sottocchi degli ordini di Fox in questo senso, dell'anno 1782, che contenevano la raccomandazione espressa di trattenere o di aprire le lettere degli ambasciatori stranieri. Lord Tankerville testificò l'esistenza di tali ordini, aggiungendo che tanto le lettere indirizzate a lord Gordon, quanto quelle spedite da questo famoso originale, che abbracciò più tardi il giudaismo, avevano subíto una simile sorte (5). Il comitato della Camera alta dice nel suo rapporto, che la comunicazione di tutte le lettere di ambasciatori stranieri fatta dal mastro generale delle

(1) Parl. Deb. XIII, 7.
(2) *Commons Report*, 8.
(3) Portafoglio 1844, III. 646.
(4) *Commons Rep.* 16.
(5) MISS MARTINEAU, IV, 247.

poste al ministero degli affari esteri per esaminarle, era ammessa nel XVIII secolo siccome regola generale; vi aggiungeva la dichiarazione consolante, ma poco edificante, che « il mastro generale delle poste, fattosi alla fine persuaso dell'illegalità di questa pratica, v'aveva, dal mese di giugno 1844, rinunziato » (1). *Credat Judaeus Apella!* Come credere, infatti, che, su questo punto di diritto, possa esservi mai stata molta esitanza in questo alto funzionario?

Al tempo del viaggio dell'imperatore Nicolò a Londra, nel 1844, sir James Graham, ministro dell'interno, si credè obbligato a rendere, nell'interesse della sicurezza di questo monarca, molti *warrants* generali, per autorizzare l'apertura di certe lettere. Così, p. e., il 17 aprile 1844 fu ordinato di aprire tutte le lettere indirizzate al signor Worcell e al signor Stoltzmann; poi, il 5 giugno, fu dato l'ordine di fare lo stesso colle lettere dirette al signor Grodicki a Parigi (2). Mazzini fomentava una insurrezione in Italia: si credette dovere dar l'ordine di trattenere ed aprire le lettere da lui od a lui spedite (3). Per quattro mesi lord Aberdeen, ministro degli affari esteri, fu così completamente al fatto della corrispondenza del famoso agitatore, e non mancò di far parte delle sue scoperte, *nell'interesse della tranquillità d'Europa*, alle potenze cui poteva importare, e particolarmente all'Austria (4).

I comitati constatarono che, dal 1799 al 1844, erano stati dati trecensettantadue ordini di aprir lettere; cioè, ventotto nel solo anno 1812; diciasette nel 1831; sedici nel 1839, e venti nel 1842; in media, otto all'anno.

Nei cambiamenti operati nel regime delle poste il 1830 e 1837, si insistette ogni volta sulla necessità di *war-*

(1) *Lords Report*, 3.
(2) *Commons Report*, 14.
(3) *Commons Report*, 14.
(4) *Lords Report*, 2.

*rants* speciali del segretario di Stato, per l'apertura delle lettere. Nondimeno, per un compromesso, il Parlamento lasciò cadere l'inchiesta (1). Tutti i partiti avevano a rimproverarsi la stessa illegalità; tutti i ministri si erano, a loro propria confessione, serviti alla lor volta dello stesso mezzo di sir James Graham (2); talchè i partiti giudicarono valesse meglio sopire l'affare con una reciproca assoluzione, anzichè reciprocamente accapigliarsi. È chiaro che la discrezione della posta non ne uscì meglio garantita, sebbene May abbia cercato rassicurare il pubblico coll'affermare che non si sarebbe usato del diritto di aprir le lettere, se non nei casi di pericolo imminente per lo Stato (3).

Come abbiam veduto, il segretario di Stato non può legalmente ordinare l'apertura delle lettere che in circostanze eccezionali. È già ben grave il confidare un potere simile a un ministro, uomo di partito. Ora l'irresponsalità parlamentare di fatto, che può risultare, pei ministri, dal consenso tacito dei partiti, ha permesso al ministero di oltrepassare di molto i confini della legalità, nel violar uno degli asili più sacri del pensiero umano, le lettere. Dobbiamo però fare osservare che, nei casi particolari, la trasgressione delle leggi non esclude mai il ricorso ai tribunali, per la parte lesa; ma pare sempre difficilissimo lo stabilire il fatto, e più ancora lo scoprire il vero colpevole.

(1) I giornali di questo tempo erano pieni di annunzj di sopracarte di sicurezza, chiamati *Anti-Graham protective envelopes.*
(2) Miss Martineau, IV, 247.
(3) *Const. Hist.* II, 296.

## CAPITOLO XI.

*Diritto di petizione.*

Limiti di questo diritto dopo la ristaurazione. — Il *bill* dei diritti lo garantisce. — Interdizione di ogni assembramento popolare per concertar petizioni nelle vicinanze del Parlamento.

La ristorazione restrinse il diritto di petizione, per lungo tempo illimitato; e un atto del XIII anno del regno di Carlo II, statuto I, cap. 5, dispose che nessuna petizione al re o al Parlamento, tendente a cambiamenti nella Chiesa o nello Stato, potesse essere sottoscritta da più di venti persone, salvo che ne fosse stato approvato il suo contenuto da tre giudici di pace, o dalla maggioranza del gran giurì delle sessioni trimestrali o delle assise nelle contee, o dal lord mayor, dagli aldermen, e dal Consiglio comunale (*common Council*) a Londra. Nessuna petizione poi poteva essere presentata da più di dieci persone.

Il *bill* dei diritti del primo anno del regno di Guglielmo e Maria, statuto II, cap. 2, garantisce espressamente il diritto dei sudditi d'indirizzare petizioni al re, e dichiara illegali tutti gli arresti e le persecuzioni pel fatto di petizioni (1). Disputasi però se il summenzionato statuto di Carlo II siasi perciò trovato implicitamente abrogato in tutti i punti. Quello chè è fuor di dubbio si è, che esso ha fatto il suo tempo, e non è più applicabile.

Da un atto del XXXVII anno del regno di Giorgio III, cap. 19, sez. 23, ogni riunione popolare o *meeting* all'aperta, maggiore di cinquanta persone, avente per iscopo d'indirizzare una petizione al re o al Parlamento, è interdetta nel raggio di un miglio inglese

(1) Blackstone, IV, 148.

intorno a Westminsterhall. (Per ciò che concerne la forma delle petizioni al Parlamento e il modo con cui vi sono trattate, vedasi il libro VII).

## CAPITOLO XII.

### *Diritto di riunione e di associazione*

Proibizione delle conversazioni politiche, delle società secrete, e dell'accordo delle associazioni politiche fra loro. — Assemblee minacciose per la pubblica tranquillità. — Atto contro la sommossa.

Sotto Carlo II, nel 1676, tutte le riunioni politiche nei caffè furono proibite; ma colla rivoluzione del 1688, le discussioni politiche e la vita dei caffè si rianimarono.

Il diritto di riunione trovasi oggi regolato dalle leggi seguenti.

Secondo un atto del XXXIX anno del regno di Giorgio III, cap. 79, ogni associazione politica, i membri della quale contraggano obbligazioni sotto giuramento, e firmino, senza esservi autorizzati o richiesti dalla legge, una dichiarazione od un impegno qualunque, è illegale. Dicasi lo stesso delle società che celano i nomi dei loro membri, o dove i nomi di parte dei capi restano involti nel mistero pel corpo intiero; come pure delle società formate di diverse sezioni, ognuna delle quali ha impiegati particolari. Non vi ha eccezione che in favore delle società religiose o di beneficenza, e dell'ordine massonico. L'apertura del *club* o locale di riunione nel quale si discute, come quella di un gabinetto di lettura, è subordinata alla concessione di due giudici di pace.

Un atto del LVII anno dello stesso regno, cap. 19, proibisce la comunicazione delle società fra loro, eccettuate sempre quelle di beneficenza e le scientifiche, e la riunione dei delegati di società diverse in conferenza

generale. Dopo un atto del 1846 (IX e X anno del regno della regina Vittoria, cap. 33) non vi ha luogo per l'azione popolare, e i magistrati della corona, l'*attorney general* e il *solicitor general*, hanno soli il diritto d'intervenire (1); ma oggidì la legge dorme, nessuno avendo interesse ad applicarla. L'assembramento di tre o più persone, quando si può in esso ragionevolmente supporre il disegno di turbare la pubblica tranquillità, è illecito e soggetto a punizione. Appartiene al giurì il decidere se la riunione aveva o no questo carattere minaccioso. Chiunque è concorso ad un assembramento illegale e sedizioso di dodici o più persone, può essere perfino punito come colpevole di fellonia. Secondo un atto del XIII anno del regno di Enrico IV, cap. 7, due giudici di pace, accompagnati dallo sceriffo o dal sotto sceriffo, e dal *posse comitatus*, hanno qualità per reprimere sull'istante tutti gli assembramenti sediziosi (2); come nel caso del capitolo precedente.

I primi atti speciali contro la sommossa (*riot-acts*) sono dei regni di Maria ed Elisabetta. Erano providenze temporarie; e il *riot-act* non prese il carattere di legge permanente che nel 1715, quando ogni riunione di dodici o più persone, illegalmente assembrate, e che non si fossero separate un'ora dopo la formale intimazione di un giudice di pace, che vi procede colla lettura del *riot-act*, fu dichiarata colpevole di fellonia, senza mitigazione possibile della pena mediante il beneficio del clero; e chiunque ha demolito cappelle o case avanti la proclamazione d'uso, o impedito il giudice di pace di farne lettura, incorre pure nella pena di fellonia, come le persone che, dopo il termine di un'ora, ancora formassero un assembramento di dodici o più, in intenti

(1) Gneist, II, 246.
(2) Blackstone, IV, 148.

ostili alle leggi. Il militare non può intervenire contro i perturbatori, che sulla richiesta dell'autorità civile. Tanto il militare quanto i funzionarj civili che l'hanno chiamato, incorrerebbero in pene severe, se la truppa avesse fatto uso delle sue armi senza il preventivo adempimento delle formalità legalmente prescritte.

## CAPITOLO XIII.

### *Diritto di resistenza.*

L'insurrezione legale autorizzata dalla Magna Charta. — L'obbedienza passiva. — La dichiarazione dei diritti sanziona il diritto di resistenza.

« Il diritto divino e l'obbedienza passiva costituiscono la peggiore schiavitù e la più orribile delle dottrine », ha detto Blackstone. Gli Inglesi considerano la resistenza all'uso non giustificato del potere come un principio di diritto fondamentale. L'insurrezione legale fu per lungo tempo il solo rifugio possibile contro gli atti arbitrarj dei sovrani, e principalmente dei Tudor. Nella Magna Charta, il re ammette espressamente, in questi termini, che si applicano a lui stesso, che « i conservatori della Charta (i venticinque baroni), con tutti i Comuni del paese (*cum Commune totius terræ*), possano espropriarci (*distringent et gravabunt*) con tutti i mezzi in loro potere, e principalmente impadronendosi ne' nostri castelli, terre, beni, ecc., in qualsiasi modo potranno, sino a che tengansi per soddisfatti, sotto la riserva dell'inviolabilità della nostra reale persona, della nostra regina e dei nostri figli; a ciò rimediato, torneranno ad ubbidirci come prima ».

Tal clausola autorizza il popolo alla resistenza collettiva, nei limiti di forme legali determinate, da che il sovrano

mancasse al suo dovere di protezione. Ma nessun vassallo in particolare ebbe più di prima il diritto di levarsi, di sua propria autorità, contro il suo sovrano; la Comunità sola, come tale, può farlo per la salvaguardia del diritto di tutti (1).

Dopo che gli Stuardi ebbero tentato di voltare la dottrina della resistenza giustificata in quella dell'obbedienza passiva, si credette dover consacrare di nuovo il principio della Magna Charta; ciò che ebbe luogo mediante l'atto del I anno del regno di Guglielmo e Maria, statuto secondo, cap. 2.

Ne uscì una teoria costituzionale della resistenza, di cui Blackstone precisa così il modo: « Questi diritti essendo realmente lesi od attaccati, i sudditi inglesi hanno argomento di cercare, dal loro canto, i mezzi di provvedere alla loro difesa. A questo effetto, essi possono incominciare a domandare un'amministrazione regolare e il libero corso della giustizia nei tribunali; quindi presentare petizioni al re e al Parlamento, perchè si levino le difficoltà; finalmente procurarsi armi, per la loro legittima difesa, e servirsene al bisogno ».

Questa teoria è però in contraddizione diretta colla tesi dell'onnipotenza del Parlamento. Ora, egli è secondo i diversi punti di vista dei partiti che ammettesi o non ammettesi il diritto di resistere al Parlamento e all'esercizio arbitrario del suo potere. I Tory sono i più inclinati ad ammetterlo. L'insurrezione delle colonie d'America contro l'Inghilterra, nell'ultimo secolo, è considerata ai nostri giorni sotto questo aspetto, da molti Inglesi essenzialmente conservatori. Sebbene Giorgio III fosse in qualche modo l'anima di tutte le ordinanze contro gli Americani, egli si mantellò sempre dietro al Parlamento, e perciò gli insorti credevano

(1) GNEIST, I, 89.

da principio inaugurare la lotta soltanto contro il Parlamento (1). Questo fatto venne perfettamente riconosciuto da lord North, nella discussione sull' indirizzo del 27 novembre 1781, in cui egli dice: « L' America non si è dichiarata contro la prerogativa della corona, ma contro le pretese del Parlamento. La guerra è scoppiata, perchè si volle mantenere la supremazia del Parlamento, e garantire l'integrità delle sue attribuzioni legali e de' suoi privilegi ».

Oggi quasi tutti gli Inglesi riconoscono la perfetta legittimità della resistenza degli Americani, e non vi ha altra disputa che sulla grave questione, se questa resistenza fosse diretta contro il Parlamento o contro la corona.

Anche la legittimità della resistenza del privato agli atti illegali che lo riguardano, venne riconosciuta parecchie volte dai tribunali.

Ai tempi della regina Anna, un constabile, eccedendo le sue facoltà di polizia e quindi illegalmente, aveva arrestata una donna. Un certo Tooly prese il partito di questa, venne alle mani col constabile, e nella lotta lo uccise. Accusa d'omicidio. Il giurì non rese che un verdetto speciale, sulla questione di fatto. Allora i dodici giudici, sotto la presidenza del *lord-chief justice* Holt, decisero, alla maggioranza di sette voti contro cinque, che « il caso di arresto di una persona effettuato da un potere illegale motivava sufficientemente la compassionevole determinazione del passante di venire in ajuto della arrestata: tanto più, che, nel caso speciale,

(1) Chi sa leggere nel passato ed apprezzare con uno spirto imparziale i risultati di uno sforzo così eroico, deve provare qualche soddisfazione vedendo che, in quella lotta, la parte offesa era spinta da uno stimolo più nobile e migliore di quello siano le visioni utopistiche o la sola ambizione del potere. I coloni presero le armi contro un'usurpazione; loro fine era il diritto, loro forza la legge. (*Canada under successive administrations*. 1844, p. 1).

l'arrestato aveva l'apparenza della giustizia; che ogni attentato alla libertà di un suddito è una sfida gettata a tutti i sudditi del re d'Inghilterra; che ognuno ha ragione di prendere a cuore l'atto d'*habeas corpus* e la legalità; finalmente che ogni funzionario che arresta illegalmente una persona, viola evidentemente l' atto d'*habeas corpus* ». In seguito a questi considerandi della giurisprudenza, l'accusato non fu dichiarato colpevole che di omicidio accidentale (*manslaughter*), e lo si ammise al beneficio del clero (*benefit of the clergy*) (1).

(1) *Report of cases argued debated and adjudged in the time of Queen Anne* (De Lolme II, c. 14).

# LIBRO SECONDO

## LA CORONA.

### CAPITOLO I.

*La dignità reale* ( Königthum ) *inglese.*

I re sassoni ed i re normanni. — Il re soggetto alla legge. — Bracton, Fortescue e Onslow sulla dignità reale (*Königtuhm*) inglese. — Il re non può agir male. — La dignità reale per la grazia di Dio, sotto gli Stuardi. — Essa perde del suo prestigio sotto Giorgio I e Giorgio II. — Titolo del re. — Prerogativa reale — Giorgio III — Il re d'Inghilterra non è grande elettore. — Realismo (*royalistische Gesinnung)* dei tempi di Giorgio IV e della regina Vittoria. — Cure miracolose dei re d'Inghilterra. — Giuramento di fedeltà. — Doveri dei sudditi. — Il re di fatto e il re di diritto.

Il re dei Sassoni era il capo di una confederazione libera, e come tale intitolavansi *Basileus of Britain, king of all its nations, the monarch of Albion* (1). La

(1) Hallam, Middle Ages, I, 108.

corona non era ereditaria che condizionatamente; i minori non potevano succedere. Alfredo fondava il suo dominio sul testamento di suo padre, su di un trattato con suo fratello Etelredo, e sul consenso del popolo. Egli stesso, dal canto suo, escluse dalla successione al trono i figli di suo fratello maggiore.

Guglielmo il Conquistatore pretese aver preso possesso dell'Inghilterra, come successore dei deritti del re dei Sassoni. Egli riconobbe così espessamente il diritto pubblico dei Sassoni, sebbene, in fatto, il suo governo ne sia sempre stata la negazione più completa. La forma delle costituzioni (*charten*) e dei proclami di Guglielmo I, incomincianti colle parole *statuimus*, *volumus*, *præcipimus*, ovvero *præcipio*, *prohibeo*, dimostrava che il re era allora il solo legislatore. Ma la monarchia assoluta, in fatto, non mai in diritto, crolla collo scomparir dei sovrani forti, e quando i baroni hanno a decidere fra usurpatori e pretendenti.

Secondo le tesi dei dottori del diritto inglese, dopo i Plantageneti, e il re è limitato ne'suoi atti dalla legge e dagli organi della medesima. Bracton dice: « Bisogna che il re sia sottomesso alla legge, perchè è la legge che fa il re. Bisogna che egli renda alla legge ciò che la legge gli dà, vale a dire la dominazione e l'autorità, essendochè non siavi più re dove regna l'arbitrio e non la legge. Il re, come servo di Dio, non può fare se non ciò che gli spetta secondo la legge » (1). Bracton, volgendosi in seguito contro la tesi del diritto bisantino, « che il principe è sciolto dall'obbedienza alle leggi », stabilisce « che il re d'Inghilterra ha un potere limitato non solo dalla legge astratta, ma anche dalla rappresentazione vivente della medesima, la Corte dei conti e dei baroni; essendochè i primi non vennero chiamati *comites* se non perchè sono i compagni del

(1) C. I, cap VIII.

re, e chiunque ha un compagno ha un sorvegliante »: ed aggiunge che « se il re fosse senza freno, vale a dire senza legge, bisognerebbe imbrigliarlo » (1).

Negli Annali (XIX anno del regno di Enrico VI, cap. 63) si legge: *La ley est le plus beau inhéritance que le roy ad; car, par la ley il même et tout ses sujets sont rulées, et si la ley ne fuit, nul roy et nul inhéritance sera* (2). Fortescue rappresenta i vantaggi di una monarchia regolata da leggi, coi tratti seguenti, al suo allievo, il principe di Galles, figlio di Enrico VI: « Un re d'Inghilterra non può cangiare le leggi del suo paese secondo il suo beneplacito; perchè l'essenza del suo governo non è soltanto regale, ma politica. Se essa fosse puramente monarchica, il sovrano avrebbe il potere di fare a suo piacimento innovazioni e cambiamenti nelle leggi del regno. Egli potrebbe imporre al suo popolo, senza preoccuparsi del consenso di questo, tasse ed altri carichi. Egli è il modo di governo designato dal diritto romano, colla massima: Ciò che piace al principe ha forza di legge. Ben diversa è la posizione di un re, il cui governo è obbligato a riguardi verso lo Stato. Egli non può operare nè cambiamenti nè innovazioni nella legge del paese, senza il consenso de' suoi sudditi, nè loro imporre contribuzioni insolite, contro la loro volontà. Un popolo governato da leggi acconsentite ed approvate da lui, può così fruire tranquillamente de' suoi beni, senza correre il pericolo di esserne spogliato dal re, o da chicchessia

(1) C. II, cap. 16. — Un antico poema del 1258, contemporaneo del Parlamento Pazzo, contiene questi versi:

*Adquid vult libera lex reges arctari?*
*Nec possint adultera lege maculari.*
*Et hæc coarctatio non est servitutis*
*Sed est ampliatio regiæ virtutis.*

(2) Blackstone, I, 234.

altro. San Tommaso, in un libro intitolato, *De regimine principum*, ch'egli compose pel re di Cipro, desidera « un'autorità reale istituita in condizioni che mettano il re nell'impossibilità di tiranneggiare il suo popolo. Ora, queste condizioni sono la restrizione del potere sovrano per opera di leggi politiche. Rallegratevi dunque, mio buon principe, che tale sia la legge del regno che voi dovete ereditare, perchè essa procurerà, tanto a voi che a' vostri sudditi, maggior sicurezza e soddisfazione » (1).

Nemmeno sotto i Tudor, la nazione ammetteva la monarchia assoluta. Nel 1566, Onslow, oratore della Camera dei Comuni, disse: « È vero che la nostra legge comune assicura al sovrano più di un privilegio e di una dignità; ma essa non gli permette per ciò di prendere danaro od altra cosa a suo piacimento, nè di fare tutto ciò che gli aggrada. Il re, per lo contrario, è obbligato di lasciare i suoi sudditi fruire de' loro beni, senza oppressione arbitraria, mentre altrove i principi hanno la libertà di prendere tutto ciò che loro piace ».

L'aforismo legale: « Il re non può far male », è fondato esclusivamente su questi principj. Il significato di queste parole, non è che la persona del re d'Inghilterra sia così santa, che non possa assolutamente operar male, ma solamente che la legge lo ha collocato in modo, da impedirgli di agir male. Così si esprime anche Hooker nell'*Ecclesiastical Polity*, scritta sotto il regno di Elisabetta (2): « *Lex facit regem;* onde ogni concessione di favori del sovrano, fatta in opposizione alla legge, è nulla e come non avvenuta ». Secondo un profondo conoscitore dell'antico diritto (3), la massima

(1) *De laudibus legum Angliæ*, cap. IX.
(2) Pag. 465, 446; ediz del 1705.
(3) Toulmin Smith, nei *Parl. Rem.* IV, 190.

che il re non può far male, non fondasi dunque su di una prerogativa di virtù trascendente, e deve essere interpretata in un senso affatto proibitivo. È pertanto una cortese circonlocuzione per dire: « È proibito al re di far male ». Ciò non contraddice all'altra proposizione: « Il re è perfetto », di cui noi avremo a far menzione più avanti, al capitolo delle prerogative del sovrano; perchè il re, i ministri del quale sono posti in una condizione di responsalità tale che ne risulta per lui l'impossibilità di far male, può essere considerato con ragione, nello stesso ordine di idee, come un essere obbligato alla perfezione per necessità, legalmente e materialmente. Chiunque obbedisse al re in un senso contrario alla legge, e contribuisse così ad una violazione del principio che « il re non può far male », è dunque colpevole, e merita castigo (1). Mancano leggi sulla punizione dei delitti comuni del re, ammettendosi in lui la inerrabilità legale; i giureconsulti inglesi dicendo: « Il caso che il re possa commettere un delitto comune, va trattato come il parricidio nelle leggi di Solone: non deve supporsi possibile » (2).

Gli Stuardi tentarono introdurre in Inghilterra il concetto bisantino, essere la monarchia superiore alla legge. « Come è ateismo é bestemmia (dice Giacomo I) la critica di una creatura sopra le opere di Dio, così è rivolta ed insurrezione se un suddito discute ciò che fa un re nella pienezza del suo potere. I buoni cristiani stanno contenti alla volontà di Dio, che si manifesta nel mondo; i buoni sudditi devono accontentarsi alla volontà reale, manifestata nelle leggi ». I teologi

(1) Bowyer, 136.

(2) Blackstone, IV, 33. Lord Coke dice: « Si ammette che il re, qual fonte del diritto, tenga nello scrigno del suo petto tutti i diritti (*Præsumitur rex habere omnia Jura in scrinio pectoris sui*) ». E John Cowyns: « Derivano del pari dal re tutte le libertà (franchises are derived from the King).

di Corte facevano derivare dall'Antico Testamento il potere assoluto cui aspirava la monarchia. Saviamente Selden (1) osserva intorno a tale fantasia teologica: « Ammettere che tutti i re abbiano eguali diritti è un'insania pari a quella di pretendere che i consoli inglesi ad Aleppo o Smirne possano vantare gli stessi diritti dei consoli romani. Che? potrebbero esclamare: Non sono pur console anch' io? o non sarebbe la stessa insania d'un duca inglese che pretendesse allo stesso potere del duca di Toscana? Neppure può ammettersi che la parola βασιλεὺς voglia significare in greco ciò che מלך in ebraico ».

Conseguenza di questa teorica teologico-cortigiana furono due rivoluzioni e la caduta degli Stuardi. Siccome i due pretendenti fondavano il loro diritto sulla « monarchia per la grazia di Dio », fu poco accetto sotto i due primi Giorgio chi difese la teoria della « grazia di Dio », in gran voga sotto gli Stuardi. Blackstone, incarnazione dei principj giuridici dominanti in quel periodo, dice: « La monarchia fondata da Dio forse sarà esistita per i figli d'Israele; è ignota alle leggi ed ai costumi inglesi » (2) L'idea d'un re che, in date circostanze, può assorbire tutti i diritti dei suoi sudditi, e a fronte del quale i suoi popoli devono accontentarsi della sua « responsabilità innanzi a Dio », non è inglese. Gli Inglesi riconoscono esservi casi in cui le finzioni teoriche della perfezione reale non bastano, e devesi usare del diritto della necessità contro re della tempra e dell'indole degli Stuardi. La monarchia « per la grazia di Dio », al dire di Bracton e di Fortescue, rendesi importante in quanto che Dio, come fonte del diritto, obbliga anche il re ad agire secondo il diritto. Dopo la rivoluzione del 1688 comparvero i *Pen-*

(1) Table Talk, 74.
(2) Blackstone, I, 211.

*sieri d' un privato sulla giustizia dell' impresa dei gentiluomini di York nel novembre* 1688, dove troviamo precisamente espresso il punto di vista legale inglese. Dice che i principi autorizzati dalla costituzione a governare dispoticamente, possono colle loro azioni offendere la divinità, giammai i loro sudditi; ma se principi che governano secondo le leggi, offendono la religione, la libertà e la proprietà, essi agiscono contro i comandamenti di Dio, e si può quindi loro resistere. «. Perchè (dice testualmente) non dovremmo resistere al diavolo, se sotto sembianza d'uomo e camuffato da gesuita s'insinuasse nel tribunale, ed emettesse un giudizio, pel quale si dovesse a tutti tagliare il collo? » (1). E il vescovo Bilson: « È proibito agire contro la volontà del re, finchè questi agisce a norma della legge; no se egli agisce contro la legge » (2). Per tali circostanze in Inghilterra il titolo « per la grazia di Dio », riesce un rispettabile nonnulla, e sotto il ministero di lord John Russell sparì persino dalle monete. Da ciò qualche malcontento, e l'antica e pia formola dovette incidersi di nuovo (3).

Il titolo del re cambiò replicatamente. Guglielmo I ed Enrico I si dissero *rex Anglorum;* Enrico II, *rex Angliæ. dux Normanniæ* (4). Sotto Enrico VIII la corona diventa imperiale ed il regno un impero, onde indicare la pienezza del potere reale, liberato da ogni supre-

(1) Parl. deb II, 297.

(2) Ibid. 301.

(3) Nel Rumpfparliament, i Comuni derivarono la forza rivoluzionaria e giuridica per condannare Carlo I, dalla grazia di Dio (Journals VI, III. 4 gennajo 1649): « That the people are under God, the original of all just power; that the Commons of England in Parliament assembled, being chosen by and representing the people, have the supreme power in this nation ». — Il popolo è, dopo Dio, la causa di ogni giusto potere; i Comuni d' Inghilterra riuniti in Parlamento, essendo scelti dal popolo e rappresentandolo, hanno il supremo potere in questa nazione.

(4) Crabb, 445.

mazia di estero principe. Enrico si dice « per la grazia di Dio re d'Inghilterra, Francia, ed Irlanda; difensore della fede, e supremo capo sulla terra della Chiesa d'Inghilterra ed anche d'Irlanda » (*Henry VIII by the grace of God, king of England, France and Ireland, defender of the faith and the Church of England, and also of Ireland, in earth the supreme head*). Col venire degli Stuardi i re diconsi « Re della Gran Bretagna ».

La legge del XXXV anno del regno d'Enrico VIII, c. 3, dichiara alto tradimento l'appropriarsi i titoli del re. Egli deve essere stato il primo a servirsi del titolo di maestà.

I re inglesi tennero sino al 1.º gennajo 1801 il titolo di re di Francia, e solo allora i gigli sparirono dallo stemma inglese (1). Sebbene l'Inghilterra fosse in relazioni diplomatiche col re cristianissimo, non aveva mai riconosciuto un re di Francia. Persino Giacomo II a San Germano era sempre re titolare di Francia, per una finzione che si fondava su un'altra finzione. Luigi XVIII fu quindi il primo re di Francia che entrò in relazioni diplomatiche coll'Inghilterra come « re di Francia ». Il titolo assunto nel 1801 da Giorgio III fu *Dei gratia Britaniarum rex, fidei defensor*, e questo titolo è tuttora in uso.

Spetta al re la rappresentanza dello Stato all'interno ed all'estero. Esso è la fonte d'ogni ufficio, dignità e giustizia, e per una finzione, è personalmente presente in tutti i tribunali. — Esso è capo visibile della Chiesa, e tutti i redditi della Comunità sono redditi suoi. Anche il Parlamento è solo una emanazione del suo potere. Egli lo convoca, lo chiude e scioglie, e nomina i Pari. Egli è la vera origine del potere legislativo. Il suo consenso rende leggi obbligatorie i progetti

(1) SCHLOSSER, XVIII e XIX secolo, VI, 392.

di legge (*bills*), che però, una volta accettati, egli non può unilateralmente mutare. Tanto meno può gravare d'imposte i suoi sudditi senza il loro consenso.

Di fatto sussistono ancora tutte le prerogative reali, ma il centro della loro azione si esercita solo in Parlamento; e la corona forse non possiede tanto effettivo potère da essere serio ostacolo all'azione dei Pari e dei Comuni (1). E perciò a rappresentare lo stato del diritto pubblico inglese è necessario conoscere prima i diritti teorici del re, e solo in appresso la sua potenza reale. Ci troveremo soventi obbligati in questo capitolo a separare la legge dalla sua esecuzione; ma onde ottenere un quadro fedele della monarchia inglese, nel rappresentare il Parlamento dovremo ritornare sullo stato di fatto delle prerogative della corona. Quanto e gabinetto e Parlamento possano tirare a sè delle prerogative della corona, dipende essenzialmente, ne' tempi nostri, dal principe e dal suo carattere personale. La prerogativa reale ebbe sotto Giorgio III ben altra importanza che sotto Giorgio II. « Il re d'Inghilterra (dice lord Brougham (2)) non è, come l'Eletto dell'abate Sièyes, il majale che si divora annualmente tre milioni. Se si seguissero le dottrine dei Whigs, la monarchia inglese si avvicinerebbe d'assai a questa immagine scurrile. Secondo tale dottrina, il nostro animale avrebbe solo il meschino diritto di nominare a ministri le persone designate dal Parlamento, e poi divorarsi tranquillamente la sua provianda » (3). Lord Derby, capo dei Tori nella Camera alta, nel 1854 protestò contro l'idea « che la regina fosse un semplice automa; essa esercita un'influenza ed un sindacato negli affari del paese » (4).

(1) Stewart c 23 edizione di BLACKSTONE del 1855, pag. 400.
(2) Statesmen, I, 17.
(3) » I, 16.
(4) Ann. Reg. 1814. 11.

Se si esclude una parte della casta whig attualmente dominante, e qualche elemento radicale nelle città e nel vulgo di Londra, il sentimento della nazione inglese è profondamente monarchico, e vi si onora nel re il simbolo del potere dello Stato con molto maggiore entusiasmo che non sul continente (1). « Chi si ricorda dell'inverno del 1820 (osserva lord Brougham nel suo studio su Giorgio IV (2)), deve sapere come lo stesso individuo, che una settimana prima aveva percorso lo stradale di Brighton e Windsor senza eccitare maggior attenzione che qualsiasi viaggiatore, ora perchè aveva cambiato il titolo di « reggente » con quello di « re » veniva salutato da una folla di curiosi e leali sudditi desiderosi di riposare il loro occhio sull'immagine del loro sovrano ».

Sull'incoronazione della regina Vittoria lo stesso autore osserva : « Una giovine diciottenne, trasferita d'un tratto dalla camera dei bimbi alla sala del trono, per quanto estesi talenti possieda, può difficilmente ritenersi atta a reggere lo scettro in tempi come i nostri. Però ogni titubanza dovette sparire quando si vide lo strano parosismo di lealtà verso l'illustre signora onde fu invaso tutto il paese, tale che niun popolo ne avea mostrato di simile nemmeno verso monarchi cari ai loro sudditi per un regno lungo e glorioso. Tuttavia è certo che il sentimento di entusiastica lealtà e devozione per la regina, era a lei dimostrato perchè regina ».

Tutti i re inglesi furono per molti secoli ritenuti eredi di Edoardo il Confessore, e della sua santità e virtù. Tale opinione durò a lungo nelle classi inferiori,

(1) Il vulgo di Londra è meno monarchico. Nel 1795 gettò pietre a Giorgio III, il 28 gennajo 1817 al principe reggente (May II 185); lo stesso avvenne al re Ernesto Augusto, duca di Cumberland, allorchè visitò l'Inghilterra nel suo quarantesimo anno.

(2) Statesmen, II, 4.

dacchè i re più avveduti mostraronsi sempre benevoli e caritatevoli per esse (1). Come santi, fino a Giorgio I sanavano la scrofola (*the king's evil*) col tocco delle mani, in udienza solenne e con speciale liturgia (2), e sino i medici sostenevano, sotto gli Stuardi, che la santa mano del re poteva operare tali cure miracolose.

La rispettiva posizione legale dei sudditi e del re è compresa tutta nel giuramento di fedeltà. Ogni Inglese è obbligato, appena raggiunga i dodici anni, a prestarlo: ma di pratica non si presta che all' assumer un pubblico ufficio. Originariamente non era che un puro riconoscimento, e fino alla rivoluzione del 1688 veniva prestato al re e suoi eredi, poscia solo al re.

Dopo la Riforma si aggiunse un giuramento di supremazia, e dopo lo statuto del XIII-XIV anno del regno di Guglielmo IV, c. 6, il giuramento di abjura, diretto contro i titoli del *pretendente*. Come tal giuramento venisse modificato in questi ultimi tempi, abbiamo veduto.

I doveri di sudditanza di un Inglese verso il suo re, hanno principio colla nascita, nè sciolgonsi coll' emigrazione, in quantochè il vincolo feudale che lega ogni Inglese al re, non può mutarsi unilateralmente (3). Vi è però una sudditanza temporanea o locale (*local or temporal allegiance*) pel forastiere che si trattiene per qualche tempo in Inghilterra.

Sir Mathew Hale (4) sostiene che debbasi la sudditanza anche al re di fatto ed all'usurpatore; conforme

(1) In SHAKESPEARE. Henry, V, att. 4, sc. I, il re dice:

Five hundred poor I, have in yearly pay,
Who twice a day their withered hands hold up
Towards heaven . . . . . . . . . . . .

(2) MACAULAY, V. 143. — SMOLLET. History c. 7.
(3) BLACKSTONE, I. 457.
(4) I HAL P. C. 60.

a ciò è una decisione dei giudici del regno sotto Enrico VII. « Dal momento che alcuno è coronato, è inammissibile ogni discussione sul diritto della corona ». Anche il Parlamento in allora giudicò non essere alto tradimento il servire al re di fatto. Edoardo IV punisce il tradimento consumato contro Enrico VI, benchè Enrico VI e la sua casa fossero ritenuti usurpatori dalla casa di York. Tal modo di vedere, cioè che solo il re di fatto è vero re, lo troviamo espresso anche in Shakespeare (*Enrico VI*, parte III, atto 3.°, scena 1.ª). I due pecoraj rispondono all'esule Lancastro, che ricorda la sua qualità di sovrano: « Eravamo sudditi, ma finchè fosti re ».

L'atto di Enrico IV, la citata decisione dei giudici e del Parlamento, questa sentenza che Shakespeare mette in bocca di persone vulgari, dimostrano come nelle teste inglesi non entri il concetto della « legittimità », ed il principio assoluto del diritto ereditario divino dei loro re. Infatti, solo dopo la rivoluzione e dopo insediata la casa di Hannover cominciò la non interrotta e tranquilla successione ereditaria dei re inglesi. La vittoria della libertà ne ha sminuita la potenza, ma assicurata quella che ad essi spetta legalmente.

## CAPITOLO II.

### *Acquisto e perdita della corona.*

La legge sola, non la nascita, regola le ragioni alla corona. — Trasmissione alla Casa d'Hannover. — La monarchia non è elettiva. — Deviazioni della successione ereditaria comune. — Ordine di successione. — Successione femminile — Incoronazione e relativo giuramento. — Cerimonia dell' inaugurazione. — Finta rinunzia alla corona.

« La corona in Inghilterra è ereditaria non per diritto divino, ma per le leggi del paese. Quando dico monarchia ereditaria, non intendo per nulla un di-

ritto al trono jure divino » (1). Tale sentenza del celebre commentatore si fonda sugli statuti emessi dopo la rivoluzione del 1688. La legge del VI anno del regno di Anna, cap. 7, dichiara alto tradimento se alcuno osa « per stampa, scrittura o predica, dire o sostenere che i re o regine di questo regno non hanno diritto, col consenso del Parlamento, di fare leggi e statuti che abbiano forza di limitare la corona, e di determinare con legge l'acquisto (*descent*), l'estensione dei diritti, l'eredità, ed il modo d'essere dei medesimi ».

Il diritto ereditario è quindi soltanto eventuale. Non esiste un assoluto diritto di successione. Il re ed il Parlamento ponno escludere dalla successione al trono qualunque dei chiamati, e per legge chiamare alla successione i più lontani aspiranti (2).

Il bill di esclusione, rigettato sotto Carlo II dalla Camera alta, non cadde perchè i lord non ammettessero la sua legalità, ma solo perchè ne negarono la convenienza. Guglielmo e Maria, e così pure Anna, ottennero il diritto regale non per eredità, ma per *descent and purchase*, sotto i quali nomi i legali inglesi comprendono i due modi coi quali si acquista il titolo ad un immobile. Solo si tentò, per quanto era possibile, di congiungere il titolo ereditario a quello rivoluzionario. I Tori tentarono, sotto Anna, di dimostrare che il diritto ereditario della regina proveniva direttamente da Edoardo il Confessore (3). E perciò essa pure sanava le scrofole coll'imposizione delle mani; ciò che il suo rivoluzionario predecessore aveva disprezzato di tentare.

L'atto di *Settlement* (XI e XIII anno del regno di Guglielmo III, c. 2) del 1701, assicurò l'eredità nella

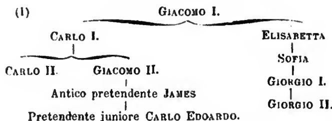
(1) Blackstone, I, 209.
(2) » I, 209.
(3) » II, 201.

Casa di Annover, escludendo il figlio del pretendente ed i suoi prossimi eredi cattolici. La successione ereditaria restò pertanto nella Casa Stuart, se non che fu trasferita alla linea protestante di essa, ritornando alla regina Elisabetta di Boemia, trasferendosi la corona alla di lei figlia vivente, l' elettrice vedova Sofia di Annover, ad esclusione degli eredi che avevano perduta la corona (1). Siccome il *Bill of rigts*, secondo la giurisprudenza inglese, è legge valida, ciò divenne un atto non rivoluzionario per il consenso del re di fatto; si esclusero soltanto quelli che per religione non erano in grado di soddisfare ai loro obblighi di re inglesi, quali capi della Chiesa legale d' Inghilterra. L' atto determinava inoltre che, per l' avvenire, il re d'Inghilterra dovesse appartenere all' alta Chiesa nazionale.

Monarchia elettiva non sussistette mai legalmente in Inghilterra; e allorchè nella Cronaca di Dunstable (2) si parla dell' elezione di Riccardo I, fatta dal clero e dal popolo, s' intende solo l' assenso degli uomini col prestar il giuramento ligio.

Una successione al trono ben determinata non incomincia che col XIII secolo. La successione ereditaria va secondo il diritto comune, con due eccezioni, che furono precisate da lord Lyndhurst (3):

(1)



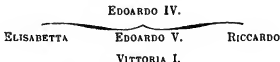

(2) LYTTLETON, vol. II, pag. 42. *Hæreditario jure promovendus in regnum, post cleri et populi solemnem electionem*

(3) BOWYER, 153.

1.° Nella successione al trono, il sangue misto non è ostacolo alla successione, purchè il padre comune fosse di sangue reale:

2.° Caso vi fossero più figlie egualmente prossime al defunto, succede la più anziana, ed il regno non viene diviso come un altro feudo, dacchè la successione al trono è diritto indivisibile.

Del resto, come nella successione dei beni di famiglia, e stabili, si segue l'ordine per linee. Nella stessa linea, fra varj pretendenti egualmente prossimi, decide la primogenitura, e, nella stessa linea, lo stipite maschile esclude il femminile; per esempio:




Vittoria principessa reale
Principessa ereditaria di Prussia — Principe di Galles.

Qui il principe di Galles esclude la primogenita principessa reale. Anche in tale successione vi è un diritto rappresentativo: per esempio:

EDOARDO III.
|
EDOARDO principe Nero ✝ prima di Edoardo III.
|
RICCARDO II, pronipote di EDOARDO III, vi succede escludendo gli zii, ed i più giovani figli del nonno.

Nella stessa linea, nel caso non vivano maschi capaci a succedere, eredita la principessa più anziana, e secondo Mary, c. I., una regina regnante ha pari diritti di un re: per esempio:



Edoardo VI, benchè fosse il più giovane, precedette le due sorelle maggiori. Lui morto, gli succedettero le due sorelle, la maggiore per la prima. Le donne, nella linea più prossima al defunto, escludono i congiunti più lontani. — Anche qui vi ha diritto di rappresentanza.

GIORGIO III.

GIORGIO IV   GUGLIELMO IV   DUCA DI KENT   DUCA DI CUMBERLAD

VITTORIA.

Se il duca di Kent fosse vissuto alla morte di Guglielmo IV, avrebbe ereditato il trono; e il suo posto venne preso dalla figlia a lui sopravivente, la regina Vittoria. Questa escluse il fratello del defunto re, duca di Cumberland; siccome però nell'Annover la corona è ereditaria soltanto in linea mascolina, la regina Vittoria venne esclusa da suo zio nel succedere in quel paese.

Già sotto Elisabetta si ritenne che la dignità reale, limitata com' è dalla legge, potesse perfettamente ornare il capo d' una donna. Aylmer, che fu poi vescovo di Londra, scrisse un libro contro Knox, per difendere il regno nelle donne, ove dice:

« L'Inghilterra non è una monarchia pura, come alcuni sostengono per mancanza di criterio; nè pura oligarchia o democrazia; la sua costituzione è una mescolanza di ciascuna di queste forme, e ciascuna vi ha la sua parte d' autorità. Nel Parlamento la regina rappresenta la monarchia, i nobili l'aristocrazia, i borghesi ed i cavalieri la democrazia. Se il Parlamento usa dei suoi privilegi, il re non può comandare cosa alcuna senza il suo consenso. Se lo fa, è errore comune, di questo che usurpa il potere, di quello che lo soffre. E perciò non è pericoloso, come molti credono, l'avere una donna al timone dello Stato. Impe-

rocchè non essa regna, bensì la legge, di cui i giudici sono gli impiegati. Essa non fa statuti e leggi, bensì l'onorevole Corte del Parlamento » (1).

L'incoronazione non conferisce al re, come lo riconobbe anche il Consiglio privato sotto Giorgio IV (2), alcun diritto ch'egli prima non possedesse, poichè il re non muore mai. Perciò anche in questa successione vale il principio germanico. *Le mort saisit le vif*; perciò non è necessario alcun trasferimento della corona, non è possibile interregno. L'incoronazione non è necessaria per conferire al re i suoi diritti ma leva ogni dubbio sulla legittimità del re; ed il giuramento rinserra il legame feudale fra principe e popolo. Se un re ricusasse di prestare questo giuramento o di lasciarsi coronare, tale rifiuto verrebbe considerato come una abdicazione. Tutti gli atti che il re avesse fatti fino all'incoronazione, sarebbero però plenamente validi (3).

Il giuramento d'incoronazione è determinato dallo statuto del I anno del regno di Guglielmo e Maria Stuarda, l. c. 6 (4).

(1) Hallam. Const. history I. 381.
(2) Hughs c. 61.
(3) Blackstone I, 233.
(4) Precisamente: L'arcivescevo o vescovo deve dire: Prometti tu solennemente e giuri di governare il popolo di questo regno d'Inghilterra e dei suoi possedimenti, a norma degli statuti accettati nel Parlamento, e delle leggi e consuetudini di esso?

Risposta del re o della regina: Io prometto solennemente di fare così.

L'arcivescovo o vescovo: Vuoi tu, per quanto si estende il tuo potere, far che il diritto e la giustizia vengano applicate in tutte le tue sentenze e con mitezza?

L'arcivescovo o vescovo: Vuoi tu mantenere con ogni possa la legge di Dio, la vera confessione del Vangelo, e la religione riformata, stabilita dalle leggi? Vuoi tu mantenere ai vescovi ed al clero di questo regno, ed alle chiese affidate alla loro cura, tutti i diritti e privilegi che loro appartengono, o che saranno conferiti per leggi?

Per esso il re deve giurare « di governare secondo gli statuti del Parlamento, e le leggi e consuetudini del regno; di usare giustizia ed equità; di mantenere la religione protestante, ed i privilegi e diritti del clero » secondo l'atto del V anno del regno di Anna, c. 8, ogni re deve altresì giurare « di proteggere e mantenere la religione protestante, e la Chiesa presbiterana di Scozia ». Secondo l'*Act of settlement,* ogni sovrano deve, al momento dell'incoronazione o nel primo Parlamento, sottoscrivere la dichiarazione giusta la formola stabilita. All'incoronazione rinasce per un giorno l'ufficio di lord gran siniscalco (*high steward*) d'Inghilterra. Egli siede giudice in Whitehall e a Westminster, e decide sui diritti di coloro che pretendono prestar servigio all'incoronazione (*Court of Claims*). In quel giorno rinasce anche l'ufficio di lord alto connestabile (*lord high constable*). L'ultimo che coprì tal carica fu il duca di Wellington. Al banchetto d'incocoronazione compare un guerriero a cavallo, armato di tutto punto (appartiene alla famiglia Dymocke), e sfida chiunque volesse eccepire i diritti del re (1). La cerimonia dell'incoronazione comprende anche il riconoscimento dei vescovi e dei Pari (2). Giorgio IV venne incoronato precisamente secondo l'antico cerimoniale, ma per la persona del re e per altre circostanze, la solennità produsse un effetto di tristezza, anzichè essere imponente (3)

Risposta: Giuro di farlo.

Poi il re o la regina, mettendo la mano sui santi Vangeli dicono: « Le cose che ho promesse, voglio fare e mantenere. Così Dio m'ajuti », e baciono il libro.

(1) *Enrico VI.* Parte terza, atto 14, scena 7. Montgomery:

And whosoe'er gainsays king Edwards right,
By this I challenge him to single fight.

(2) Gneist, I, 161.

(3) Alla regina Carolina venne rifiutata l'incoronazione. « Se ne temevano disordini, ed il governo tentò di tutto per allontanare il popolo

sicchè dappoi la si semplificò; e il tribunale di Whitehall, il banchetto d'incoronazione, ed il guerriero, furono soppressi.

La deposizione di Giacomo II forma, secondo i giureconsulti inglesi, un precedente pei casi avvenire. « Fin dove giunge tale precedente, ma non oltre (di Blackstone), possiamo oggi determinare la legge di opposizione alla tirannia. Per conseguenza, se in futuro un principe tentasse rovesciare la costituzione del regno, spezzando l'originario contratto fra principe e popolo offendesse le leggi fondamentali del regno, e uscisse dello Stato, dovremmo ritenere tale complesso di circostanze per una abdicazione, ed in tal caso il trono sarebbe vacante » (1).

La legge dopo la rivoluzione, specificò alcuni fatti, pei quali si può scadere dal diritto ereditario, ed il principe regnante perderebbe il trono. Uno sarebbe il rifiuto di assumersi i doveri di re, e di prestare giuramento (2). Siccome il re d'Inghilterra deve appartenere all' alta Chiesa nazionale, il passar ad altra Chiesa porta abdicazione. Del pari il re non deve ammogliarsi ad una cattolica, il che sarebbe pure considerato abdicazione (3).

da Westminster. Truppe chiudevano le vie.... Finalmente venne S. M. sulla piattaforma fra l'abazia di Westminster e Whitehall, tremante, appena capace di portare lo splendido diadema, assai triste antitesi del suo cadente aspetto » (Hughs History of England c. 61).

(1) Blackstone, I, 245.

(2) Nella Gothia orientale i vescovi in tali casi proscioglievano espressamente i vasalli dai loro doveri.

(3) Giorgio IV, come principe di Galles, visse per qualche tempo in apparente matrimonio con una cattolica, Fitz Herbert.

## CAPITOLO III.

### *Prerogative del re.*

Idea della prerogativa. — Singole prerogative. — Sua irresponsabilità. — Sua perfettibilità — Non è mai minorenne. — Immortalità del re. — Il re proprietario di tutto il paese. — Guerra e pace — Magistrato supremo. — Ambasciatori. — Trattati. — Patenti di corsa. — Polizia dei forestieri. — Potere legislativo del re. — Gli atti del Parlamento lo obbligano solo condizionatamente. — Generalissimo. — Diritto di porto. — Fari. — Asportazione delle armi. — Divieto d'emigrazione. — Il re supremo giudice. — Il re supremo amministratore. — Diritti di grazia. — Proclami. — Concessione di privilegi. — Diritti di mercato. — Regalia di zecca. — Capo della Chiesa. — Nessuno è comproprietario col re — Alto tradimento e tradimento del paese.

« Sotto il nome di prerogative intendiamo quelle speciali preminenze che il re possiede a fronte d'ogni altra persona, quale eccezione del diritto comune, in grazia della sua dignità reale » (1).

La prerogativa è assoluta, per quanto non è limitata dalla legge cioè, per quanto la legge non vi ponga ostacolo, il re può fare ciò che gli piace, non avendo altro superiore fuorchè la legge. Un erroneo uso della prerogativa, non rende nullo l'atto del re, ma responsabili i suoi consiglieri.

Secondo l'enumerazione data da Blackstone (vol. I. cap. 7, 237-281), dalla personale irresponsabilità del re si deduce per primo corollario:

1.° Il re non può essere impetito giudizialmente, in via civile o criminale (2). Per far valere contro il

(1) Blackstone, I, 239.

(2) Il diritto patrio prussiano concepisce il « capo supremo dello Stato » quale il « supremo capo creditario della comunità. — Quanto alla persona, « il capo supremo dello Stato » può quindi senz'altro essere citato ai tribunali dello Stato per azioni civili. § 80 dell'introduzione dell'A. L. R., § 18. Parte II, Tit. III, dell'A. L. R.

re pretese civili, bisogna diriger una petizione di diritto alla Corte della cancelleria. Là il lord cancellerie è giudice: ma tale diritto, formalmente, non è che un atto di grazia (1), nè il cancelliere è obbligato ad accordare alcunchè al petente in nome del re (2). Secondo una recentissima legge del XXIII e XXIV anno di regno della regina Vittoria, c. 34, è permesso presentare l'istanza per ottenere giustizia a quel tribunale del regno che sarebbe competente se si tratasse di un processo di un Inglese verso un altro Inglese. La petizione va poi al ministro dell'interno, che deve ottenere dalla regina il *fiat*, dopo il quale si segue il processo ordinario, e si applicano i regolamenti.

2.° Il re è perfetto, non può far cosa ingiusta, e nel primo capitolo abbiamo visto come ciò debba intendersi. Tale perfezione spetta anche al Parlamento, emanzione del re. Il re non è responsabile dei suoi atti: non può neppure pensare ingiustamente; e nel caso che abbia lasciato commettere una ingiustizia, deve credersi ingannato. Il Parlamento può quindi appellarsi dal re male informato al re meglio istrutto, dacchè la consuetudine comanda che tutti i suoi atti debbano ritenersi emessi dai suoi consiglieri.

3.° *Nullum tempus occurrit regi*, e perciò il re non è mai minorenne. Un bambino avrebbe legalmente il pieno diritto di regnare, quando non vi si fosse provveduto prima con atto del Parlamento (3). Legge

(1) Selden. Table Talk, 76.

(2) Quando il re sia obbligato di assumere personalmente cariche ed ufficicomunali non è precisato. Giorgio II venne nominato fabbriciere (*church-warden*) nella parocchia di San Martino. Egli disse: « Mi congratulo che non m'abbiate nominato constabile ». I parocchiani minacciarono di obbligarlo giudizialmente a d assumersi l'ufficio. Il re accettò, e lo fece esercitare da commissarj (Archenholz. *Annali Inglesi*, V. 374).

(3) Enrico VIII, aveva, con atto del Parlamento, stabilita la maggiore età di Edoardo VI al deciottesimo anno

generale di reggenza non esiste in Inghilterra, nè può esistere, poichè sarebbe in contraddizione coll'idea della prefettibilità del re, che non dev'essere mai ritenuto debole od incapace. Quando un re minorenne assente a un progetto di legge, questo è divenuto nella miglior forma legge obbligatoria. Enrico VI fu coronato che non aveva ancora compiti gli otto anni (1). E siccome coll'incoronazione si suggella il patto solenne fra principe e popolo, un re coronato non potrebbe essere incapace, ed Enrico VI fu monarca capace di regnare dacchè fu coronato.

4.° Il re è immortale, e perciò non è possibile interregno. La morte del re non è indicata colla parola *death* ma con *demise*, che indica un trasferimento della proprietà fondiaria. Quando si parla quindi di *demise* della corona, s'intende che venne passata al successore (2). Così Blackstone. Però gli atti del Consiglio segreto al cominciare di Enrico VI dimostrano che il principio dell'assunzione al trono d'un regnante il giorno della morte del suo predecessore non è completamente esatto, poichè nel protocollo del Consiglio privato si indica come data della morte di Enrico V l'ultimo giorno d'agosto 1422, e l'assunzione di Enrico VI è data solo dal giorno successivo (3).

5.° Il re secondo la finzione legale, è unico proprietario dei terreni in Inghilterra. Ogni suolo e terreno si considera feudo da lui derivante: a lui appartengono le proprietà dello Stato; e i redditi di questo, in diritto, ritengonsi suoi.

6.° Il re rappresenta la nazione all'estero. Egli solo ha diritto di dichiarare la guerra e di concludere la pace; tutto ciò che singoli sudditi fanno all'estero, si

(1) Processi verbali del Consiglio privato, vol. IV; prefazione pag. 2.

(2) Blackstone, I, 249.

(3) Processi verbali del Consiglio privato, III, 3.

considera atto privato. Secondo lo statuto del II anno del regno d'Enrico V, c. 6, era alto tradimento l'attaccare Stati amici senza dichiarazione di guerra da parte del re. Dopo lo statuto del XX anno del regno d'Enrico VI, c. 11, tale fatto non è più tradimento, bensì punibile come prima, quale pirateria e ruberia (1). Tuttavia il re può dispensare dalla legge che proibisce il servizio militare all'estero, ed Enrico VI permise ad alcuni Inglesi di entrare al servizio del re di Danimarca (2).

7.° Il re è il primo impiegato (*magistrate*) della nazione. Tutti gli altri impiegati non funzionano che in ordine a sue commissioni.

8.° Il re solo ha diritto di spedire ambasciatori, e di riceverne.

9.° Egli solo può conchiudere trattati ed alleanze.

10.° Le patenti di corsa possono essere rilasciate soltanto da lui, giusta lo statuto del IV anno del regno d'Enrico V, c. 7. Esse emettonsi a norma del diritto comune, allorchè il suddito dell'un paese trovasi oppresso dai sudditi di un altro. Secondo gli usi più recenti, il lord alto ammiraglio, od i lord commissarj dell'ammiragliato, ricevono l'ordine di rilasciare commissioni ai proprietarj di bastimenti; però devono dar cauzione all'ammiragliato, affinchè non sia recato danno ai bastimenti di nazione amica. — Alle conferenze di Parigi del 1856, i ministri inglesi rinunziarono al diritto di emettere patenti di corsa, ed al diritto di visita. — Questa non può essere che una rinunzia temporaria, giacchè una semplice convenzione coll'estero non può

(1) Negli armamenti per Garibaldi, il Queen's Banch si rifiutò di procedere per accusa popolare, e sostenne di non trovar precedente che siasi proceduto per violazione dell'atto sull'arrolamento all'estero, fondandosi sulla voce pubblica. Ammettasi pure la mancanza di precedente, ma l'accusa per voce pubblica può essere limitata solo da determinati statuti.

(2) Proced. and Ordin. of the Privy Council III, pref. XLVIII.

annullare le prerogative che spettano al re d'Inghilterra per le leggi del paese, una delle quali è appunto l'emettere patenti di corsa.

11.° Il re può far espellere qualunque straniero, e speciali atti regolano tale diritto. L'ultimo venne emesso come statuto dell'XI-XII anno del regno della regina Vittoria, c. 20, nell'anno 1848. Gli stranieri che conduconsi legalmente nel paese, rimangono sotto la protezione speciale del re.

12.° Il re, in caso di guerra, può rilasciare salvocondotti ai sudditi delle potenze amiche.

13.° Spetta al re una iniziativa nei bill d'amnistia generale, di restituzione d'onore e di sangue, che devono proporsi alla Camera dei Pari, e nei finanziarj, che devono prima proporsi ai Comuni (1). Niun atto del Parlamento diventa legge senza il suo consenso. Questo non venne mai negato, dacchè fu stabilito il governo parlamentare. Per il bill di reggenza del 1811 vi fu un supposto consenso, poichè il consenso reale venne accordato da una commissione munita del gran suggello, per autorità del Parlamento.

Allorchè Giorgio IV divenne incapace a scrivere, l'atto dell'XI anno del suo regno, c. 22, stabilì che il re nominasse persone munite di un suggello *fac simile*, le quali eseguissero la sua firma; sempre però in presenza di lui.

14.° Il re può avvantaggiarsi di tutte le disposizioni di un atto parlamentare, ancorchè non espressamente indicato. — Se un atto che tocca i suoi diritti deve obbligarlo, bisogna esprimerlo nell'atto stesso, ed

(1) Il vero principio d'ogni Governo libero, che ha salvato l'Inghilterra, si è che niuna proposta deve essere fatta in nome del re, poichè il profondo rispetto del legislatore per il capo del potere esecutivo eserciterebbe una pericolosa influenza sulle sue deliberazioni. Barnave, nell'Assemblea nazionale francese, 17 agosto 1790

il re, accettando il bill, si addossa gli obblighi in esso compresi.

15.° Il re è generalissimo dell'esercito della Gran Bretagna; egli solo può equipaggiare eserciti ed armate, erigere fortezze. Dopo la vittoria di Giorgio II a Dettingen, nessun re inglese comandò eserciti in campo, e ciò non sarebbe più consentaneo colla attuale pratica parlamentare (1).

16.° Il re concede il diritto di porto (*Ports and havens*). Dapprima il numero dei porti era limitato a cinque, *cinqueports;* sorta di baronia marittima, di mezzo fra il cavalierato e la borghesia (2). Il privilegio del porto, una volta concesso, non può essere revocato. Il tesoro determina i limiti del porto, delle sponde e degli argini.

17.° Il re solo può stabilire fari e fuochi, e dopo gli atti del VI e VII anno del regno di Guglielmo IV, c. 79, può egli solo far mettere galleggianti e segnali marittimi, diritto che prima era posseduto della Trinity House.

18.° Il re può proibire l'asportazione delle armi.

19.° Esso può vietare ad un suddito di viaggiare, con un *Writ of ne exeat regno*, munito del gran suggello, e con comminatoria di pene. Tali ordinanze si usano solo nei tribunali contro i debitori sospetti di fuga. La Corte dei fallimenti ed il tribunale di contea non possono rilasciare che mandati d'arresto.

20.° Il re è il supremo giudice del regno: ogni facoltà di giudicare emana da lui; egli si suppone sempre presente in tutti i tribunali (Ubiquità del re): tutti i giudici sentenziano in virtù di commissioni reali.

21.° Il re solo persegue i delinquenti innanzi ai tribunali. Gli accusatori privati nei processi criminali consideransi rappresentanti del supremo magistrato, perchè il re è anche supremo custode della pace, e supremo amministratore.

(1) Stahal, Filosofia del diritto II, parte II, 349.

(2) Pauli, IV, 680.

Se perciò il re è attore, non può mai soggiacere alle conseguenze d'un *Non-suit*, cioè del lasciar cadere l'accusa: il che è una contumacia dell'attore, a cui il re, ritenuto sempre presente in tribunale, non può soggiacere. Tuttavia un *Non vult prosequi*, una rinuncia dell'avvocato generale ha forza di porre termine ad un processo, senza ulterior procedura (1).

22.° Il re ha il diritto d'abolizione e di grazia; il primo è però escluso nell'accusa (*impeachment*) data a un ministro. Nell'accusa di Danby, Carlo II graziò il ministro prima che la procedura fosse terminata, cioè si servì del diritto d'abolizione; ma il Parlamento dichiarò che la grazia sovrana non dovea troncar la procedura contro un ministro, e l'*act of settlement* stabilisce definitivamente che nessun perdono (*abolition*) munito del gran sigillo possa valere contro un'accusa di ministro; se però l'accusa terminò con una condanna, il re può far grazia (2). Ogni abolizione o grazia si dà in seguito a raccomandazione del ministro dell'interno. L'abolizione e la grazia sono escluse per querele private, originate da delitti privati, ad esempio, per ingiurie. Per le trasgressioni di polizia il ministro dell'interno esercita il diritto di mitigare e di condonare le pene, non già per la legge comune o per statuto, ma per una nuova pratica; per tal modo egli dimise dalle carceri il 14 giugno 1861 uno che era stato condannato da un giudice di polizia correzionale di Londra il 12 giugno a giorni dieci di carcere; ed il 3 agosto ne fece rilasciare un altro, che il magistrato di Ryde avea condannato a tre settimane di pena correzionale (3).

23.° I proclami reali hanno forza obbligatoria, in

(1) Blackstone, I, 270.

(2) Tali grazie si fecero a persone che non erano ministri condannati dalla Camera alta. La grazia non si accorda mai a ministri condannati. Vedi più innanzi il libro VII capitolo 9.

(3) Ricordi parlamentari vol. IV 131, 134.

quanto eseguiscono le leggi, come allorchè, conforme alla legge, si mette un sequestro su bastimenti esteri. Con proclami non si possono nè modificare le vecchie, nè creare nuove leggi (1).

24.° La corona concede privilegi, patenti d'invenzione, diritti di corporazione, dignità, cariche ed ordini. Per nuovi uffici tuttavia la corona non può determinare stipendio.

25.° Il re accorda il diritto di tenere mercati e fiere.

26.° Egli esercita la regalia di zecca, ma non deve alterare la moneta.

27.° Egli è il capo della Chiesa. Da Carlo I in poi non può ordinare nulla legalmente in affari della Chiesa, se non d'accordo col Parlamento. Può per altro intimare digiuni e giorni di preghiera, proibire le bestemmie, la profanazione della domenica, il giuoco delle carte nei giorni festivi, ed ogni manifestazione immorale.

28.° Il re non può essere comproprietario di nessuno. Se per esempio, si lascia per eredità un cavallo al re e ad un terzo, il re lo ritiene esclusiva sua proprietà.

Severe leggi d'alto tradimento proteggono questi privilegi reali, e le pene per tal delitto sono orribili. Sino allo statuto del XXX anno del regno di Giorgio III, cap. 48, anche donne furono abbruciate vive per alto tradimento: dopo di esso devono venir appiccate per tali delitti. Gli uomini colpevoli di alto tradimento, sino al secolo XVIII furono messi a morte nel modo il più barbaro: da poi vengono decapitati d'ordine del re (2).

Le relazioni tra re e sudditi, riposando teoricamente sui rapporti tra vassallo e signore, ed il re essendo considerato come il proprietario del paese intiero, nel diritto inglese si accordano in uno solo i concetti di alto tradimento e di tradimento della nazione.

(1) Bowyer, 173.
(2) Blackstone, IV, 75.

## CAPITOLO IV.

*Della reggenza.*

Non v'e legge generale di reggenza. — Minorità d'Enrico VI. — Commissione pel minorenne Edoardo VI. — Filippo di Spagna eventualmente reggente. — Legge di reggenza sotto Giorgio II. — Legge di reggenza del 1765 non osservata. — Prima malattia di Giorgio III. — Nessuno ha diritto alla reggenza. — Legge di reggenza del 1811. — Di Guglielmo IV. — Sotto la regina Vittoria.

Già dicemmo che la legge deve provvedere di volta in volta al caso in cui il re non sia capace, per età o per malattia, di adempire i doveri della sua carica.

Enrico V aveva nominato in testamento il duca di Glocester protettore di suo figlio durante la minorità. Alla morte del re, varj lord ecclesiastici e laici convocarono il Parlamento, che fu aperto dal duca di Glocester; sopra una Commissione reale col grande suggello, il Parlamento dichiarò che il testamento di Enrico V non era valido, poichè non s'appoggiava nè alla legge nè a precedenti, nè il re aveva il diritto di cambiarla senza consenso dei tre ordini del regno; quindi la pretesa di Glocester era contro il diritto, la libertà e le leggi del regno (1). In conseguenza fu ammesso un atto, su proposta fatta proforma del re bambino Enrico VI, per cui i duchi di Bedford e Glocester dovevano essere i protettori del re minorenne, coll'assistenza di un Consiglio di sedici Pari.

Enrico VIII ed il suo Parlamento avevano fissato la maggiorità d'Edoardo VI a diciotto anni: collo stesso atto statuendo sedici esecutori testamentari e reggenti, ed il duca di Somerset a protettore.

(1) Rot. parl. VI, II. VI, vol. IV, pag. 326.

Sotto Maria, venne nominato a reggente Filippo di Spagna, caso che nascesse un erede al trono.

La legge di reggenza del 1751 ordina che, se Giorgio II morisse durante la minorità del principe di Galles, la principessa vedova di Galles sarebbe reggente e tutrice del re, con un Consiglio da nominarsi da questo.

Il bill di reggenza del 1765 permetteva a Giorgio III, in caso egli fosse incapace di regnare, di nominare a reggente una delle persone reali indicate in detto atto. Ma Giorgio III non ne fece uso, e allorquando s'ammalò nel 1788, il Parlamento fu molto impacciato, non trovandosi persona a cui egli avesse dapprima delegata la sua rappresentanza. La cosa venne discussa specialmente nell'interesse dei varj partiti politici. Fox e Sheridan, amici personali del principe di Galles, dichiararono Giorgio III morto civilmente, in causa della sua demenza: i diritti governativi sarebbero quindi passati *ipso jure* al principe di Galles, se il Parlamento vi avesse consentito. Pitt invece si pose dalla parte della sovranità del popolo, sostenendo che nessun principe ereditario ha diritto alla reggenza: ma il Parlamento dover decidere chi sarebbe il reggente, e i limiti delle sue attribuzioni. La guarigione del re diè fine alla controversia.

La giurisprudenza inglese si decise poscia per l'opinione di Pitt (1), che niuno ha diritto *ipso jure* di essere reggente o tutore: solo un atto parlamentare può creare un reggente o tutore; e il re ed il Parlamento ne determinano legalmente la sfera d'azione.

Allorchè Giorgio III, nel 1811, ricadde, fu approvato un bill (del LI anno del suo regno, capo I), in forza del quale il principe di Galles sarebbe reggente, purchè prima sottoscrivesse la dichiarazione contro il papismo; i diritti di reggenza sarebbero nulli, se il reggente risedesse al-

(1) Bowyer, 150.

l'estero o sposasse una cattolica; il re ammalato dovea esser custodito dalla regina e da un collegio d' otto persone, che dovevano informare il Consiglio privato, caso che fosse guarito. La reggenza cessava allora quando il re riprendesse le redini del governo col consenso de' consiglieri privati. Il principe reggente poteva esercitare tutti i diritti del re; non però creare altri pari, nè innovare la successione del trono, gli atti *of Uniformity*, e neppure quelli che assicurano il regime presbiteriano in Iscozia.

Collo statuto del 1. anno di Guglielmo IV, cap. 2., la duchessa di Kent fu nominata tutrice della principessa Vittoria; anch'essa avrebbe dovuto diventare reggente del regno, se la regina non avesse avuto diciotto anni al momento di salire al trono. Siccome la regina Vittoria li avea oltrepassati quando morì Guglielmo IV, si risparmiarono al paese gli sconci d'una reggenza.

Secondo lo statuto del III e IV anno della regina Vittoria, cap. 52, il principe Alberto fu destinato non solo a tutore dei figli reali, ma anche a reggente, quando il futuro principe ereditario non avesse toccato il diciottesimo anno alla morte della regina; avrebbe perduto i diritti convertendosi al cattolicismo, o sposando una cattolica, ma non sposando una straniera. Per ora non si ritiene necessaria una nuova legge di reggenza, i figli reali essendo per la massima parte maggiorenni alla morte del principe Alberto.

# CAPITOLO V.

## *Rendite del re.*

Rendite ordinarie e straordinarie del re. — Lista civile di Giorgio I sino a Guglielmo IV. — Lista civile della regina Vittoria. — Beni fondi reali. — Gioje e tesoro della regina.

Le rendite e diritti, riscossi nominalmente dal re nella sua qualità di rappresentante del potere nazionale, vengono divisi in entrate ordinarie e straordinarie.

Diconsi ordinarie quelle che spettano al re da tempo immemorabile, e che non dipendono in alcun modo dall'approvazione del Parlamento, o che egli col consenso di questo acquistò facendo vendite o permute con beni a lui anticamente spettanti. Dopo l'introduzione del governo parlamentare, questi redditi (*revenues*) ordinarj del re vengono, come gli straordinarj, considerati quali redditi dello Stato, ed impareremo a conoscerli nella parte che tratta del bilancio. Una legge fatta subito dopo la morte del re Guglielmo III, determina che tutte le entrate dei poderi reali vanno a favore dello Stato.

Dappoichè colla rivoluzione del 1688 il re non ebbe più l'obbligo di far fronte a tutte le spese dello Stato colle entrate assegnategli, furongli concesse diverse porzioni dell'entrate nazionali per le spese della casa reale.

Sotto Giorgio I queste ammontarono qualche volta ad un milione di sterline: se non giungevano a ottocentomila, il Parlamento suppliva. Nel 1777 la lista civile del re fu stabilita in novecentomila lire, e da quel tempo i redditi ereditarj della corona fluirono nella cassa dello Stato. Tale somma non deve sembrare straordinaria se si considera, che il re avea tuttavia l'ob-

bligo di stipendiare i giudici, gli ambasciatori ed altri alti funzionarj, oltre i bisogni della famiglia reale. Sotto Guglielmo IV la lista civile fu esonerata da diversi pesi, e fissata in cinquecentodiecimila lire.

Dopo lo statuto degli anni XXXIX e XL di Giorgio III, cap. 88, Pitt fece ammettere che il re potesse ancora avere un patrimonio privato.

Gli atti degli anni I e II della regina Vittoria, c. 2, stabiliscono che tutti i redditi della corona, finchè vive la regina, formano parte del fondo consolidato, quindi devono esser rendite dello Stato, e per questo si assegnò alla regina una lista civile, che ascende a trecenottantacinquemila lire, di cui trecenventicinquemila lire per le spese della Corte, e sessantamila per suo uso personale. Nessun funzionario dello Stato riceve onorario dalla lista civile. Se le spese di questa oltrepassano di sessantamila lire annue la cifra di trecenottantacinquemila lire, se ne deve informare il Parlamento. Un nuovo atto del Parlamento (XXV e XXVI anno della regina Vittoria, cap. 37), determina che la regina può liberamente disporre dei fondi acquistati colle sessantamila lire accordatele per suo uso personale. Disponendone con testamento, deve pagare su di essi tutte le imposte erariali e comunali. I giojelli, il tesoro ed il bestiame passano al successore. Il re ne può disporre con *lettere patenti* finchè vive, ma non con testamento.

## CAPITOLO VI.

*Della famiglia del re.*

Non è necessaria parità di grado. — Atto del matrimonio reale. — Privilegi della regina consorte relativamente al suo patrimonio. — La Camera dei Pari è il tribunale d'una regina. — Non è necessario che la regina consorte sia incoronata. — Regina vedova. — Il marito d'una regina regnante. — Diritti del defunto principe consorte. — Il successore al trono. — Sua moglie. — Principessa reale. — Famiglia reale. — Dotazione.

La regina d'Inghilterra, o è regnante, ed ha tutti i diritti d'un re; od è regina consorte, o regina vedova. Il matrimonio d'un re è valido soltanto se conchiuso con donna nata da legittimo matrimonio, e protestante, ma di qualsiasi nascita, il diritto inglese non conoscendo neppure pel re una *mesalliance* (1). Edoardo IV sposò lady Grey; Edoardo principe di Galles, figlio d'Enrico VI, la figlia di Warwick; Enrico VIII, Anna Bolena, Giovanna Seymour, Caterina Howard e Caterina Parr, tutte nate suddite inglesi. Però quando i principi tedeschi cominciarono a regnare in Inghilterra coi pregiudizj tedeschi, e il duca di Cumberland, secondo fratello di Giorgio III, sposò una signora Horton, e vennesi a conoscere che un altro principe reale, il duca di Glocester, s'era maritato segretamente con una contessa Waldegrave, l'orgoglio della regina si offese, non volle riconoscere queste signore come cognate, e indusse il marito, e questo i ministri, a presentare al Parlamento una legge, che introducesse nel diritto inglese, se non direttamente almeno di traforo, la teoria dei matrimonj morganatici (*mesalliance*). Per questo atto dei matrimonj reali (*Royal marriage act*, del XII

(1) Weinrich, Danziger Chronik pag. 2.

anno di Giorgio III, cap. 11), nessun principe o principessa, discendente da Giorgio II (eccettuati i discendenti da principesse maritate all'estero), può ammogliarsi prima de' venticinque anni senza il permesso del re, che è accordato in Consiglio segreto e sotto il gran sigillo. Se le principesse ed i principi hanno raggiunto i venticinque anni, ed il re neghi di approvare il loro matrimonio, essi devono darne avviso al Consiglio privato. Se le due Camere non vi si oppongono entro un anno, i nubendi possono legalmente maritarsi, nonostante la mancanza di consenso.

Questa legge non passò che dopo una viva opposizione nelle due Camere. Nella Camera Alta diciannove Pari dichiararono che la legge, quantunque approvata, era nulla ed irrita, perchè contro i buoni costumi. « Io credo (dice il Nicholls) che essi avessero ragione. Poichè sir Edoardo Coke, sir Matteo Hall e sir Giovanni Holl hanno tutti espresso chiaro che un atto parlamentare è nullo quando è contrario alle leggi di Dio » (1). Il popolo chiamò questa legge « protezione pel put... gio ed adulterio dei discendenti di Giorgio II ». Malgrado questa legge, un principe ereditario, col consenso del regnante, può sposar una lattivendola di nascita legittima.

La regina consorte gode, qualunque siane l'origine, di privilegi non comuni a qualunque donna. Può alienare, acquistare e dare in affitto le terre senza il consenso del marito; ricevere donazioni dal re, benchè le donazioni fra gli sposi siano invalide; è autorizzata a stare in giudizio, quale attrice o convenuta, senza il consenso del re. La legge la considera come una donna celibe, indipendente (*feme sole*), non come maritata (*feme covert*). Sir Edoardo Coke dice che queste eccezioni alla legge comune sono motivate dal non dovere

(1) Recollections, I, pag. 33.

il re essere molestato per affari domestici. Tuttavia essa non può disporre liberamente dei palazzi e delle cose affidatele ad uso durante la sua vita. Gode però della immunità dai dazj, e da multe pecuniarie. Dove la legge non fa speciali eccezioni, i suoi rapporti vengono regolati dal diritto comune.

Relativamente alla sua sicurezza personale valgono le stesse regole che pel re. È delitto di alto tradimento, l'ucciderla o il ferirla. Se si rende colpevole d'adulterio, tanto essa che l'adultero sono puniti per alto tradimento, la Camera dei Pari è il tribunale che la giudica, come avvenne nel processo d'Anna Bolena. Secondo uno statuto ammesso dopo il supplizio di Caterina Howard, è rea d'alto tradimento la regina che, prima del matrimonio, mentisca al re la sua verginità.

La coronazione d'una regina non è una cerimonia essenziale, come fu deciso sulle pretese che la regina Carolina manifestò nell'incoronazione di Giorgio IV (1). Su parere del Consiglio privato, non le venne permesso d'assistervi nell'abbazia di Westminster (2).

Nessuno può sposare la regina vedova, *pro dignitate reali*, senza speciale permesso del re. Se essa sposa un Pari od un Comune (*Commoner*), conserva la sua dignità reale. Le cospirazioni contro la sua vita, gli attentati lubrici, il concubito, non costituiscono alto tradimento.

Il marito d'una regina regnante è suddito di lei. Non ha alcun titolo, o solo quello di re consorte o principe consorte, come il defunto principe Alberto. Di regola il marito della regina non ha diritti di governo; e a Filippo di Spagna furono espressamente negati dal Parlamento. Guglielmo III, per lo incontro, salì al trono con Maria in qualità di re regnante.

(1) Shakespeare descrisse la cerimonia nella tragedia *Enrico VIII, atto IV, scena prima.*

(2) Hughs, Storia d' Inghilterra, cap. 60.

Il defunto principe Alberto non avea alcun diritto governativo; era membro del Consiglio privato, e come tale (chiaramente lo dichiarò lord Campell nella Camera dei Pari), e come marito, era costituzionalmente obbligato « a dar consigli alla regina » (1). A tale parere accedettero nella Camera alta lord Aberdeen, e nella Camera dei Comuni lord John Russell (2). L'erede presuntivo del trono (*heir apparent*) è duca nato di Cornovaglia, conte di Chester, duca di Rothsay, e conte di Flint, gran siniscalco (*great steward*) del regno e conte di Carrik in Irlanda, e per speciale nomina principe di Galles. Come figlio maggiore del re, eredita il titolo di duca di Cornovaglia. Una cospirazione contro lui, sua moglie, la principessa primogenita (*princes royal*), come pure l' adulterio consumato con queste, stupri sulle loro persone, traggono la pena dell'alto tradimento. Così l' adulterio commesso da una delle due principesse. Il principe di Galles ha il suo Consiglio privato particolare, al quale anticamente si faceva appello dalla *Court of Stannary*, in Cornovaglia. Il principe di Galles attuale fa già parte della Camera dei Pari.

La famiglia reale, nel senso più lato, comprende tutti gli eredi eventuali della corona, cioè tutti i discendenti protestanti dell'elettrice Sofia: nel senso più ristretto, i parenti più prossimi del re.

I figli e figlie più giovani del re hanno la precedenza su ogni Pari e funzionario pubblico, e così i fratelli, zii, nipoti, figli dei fratelli e delle sorelle del re.

Il re ha diritto di sorvegliare l' educazione dei suoi nipoti, anche vivi i loro genitori.

Di regola il Parlamento procura di dotare convenientemente i principi e le principesse che si maritano

(1) Annali Governativi, 1854, pag. 12.
(2) Id. ib 10, 12.

## CAPITOLO VII.

### *La Corte.*

Lord maggiordomo. — Tesoriere. — Controllore. — Maestro della casa. — *Secretary of the green cloth.* — *Lord chamberlain.* — *Mistress of the robe* — *Master of the horse.* — Vescovo di Londra. — Cappellani. — Uffizj ereditarj.

I. Il personale della Corte è formato:

1.° d'un lord *steward of the household,* o maggiordomo, la cui giurisdizione è oggi assai limitata, e nulla negli affari civili, in forza dello statuto del XII e XIII anno della regina Vittoria, capo 101:

2.° del tesoriere e

3.° del controllore della casa; tutti fanno parte del consiglio segreto; e si suppliscono tra loro. Seguono

4.° Il *master of the household,* ed

5.° Il segretario *of the green cloth;* che non si surrogano tra di loro, e sorvegliano le persone di servizio e l' andamento domestico.

II. Il lord ciambellano, viceciambellano, i lord di Camera (*in wainting*), il capitano delle guardie e quel delle guardie del corpo (*Yeomen*), si suppliscono a vicenda, e sorvegliano gli impiegati degli appartamenti reali. Il controllore dei conti ed il mastro cerimoniere sono impiegati in permanenza.

La *mistress of the robe* presiede alle dame di Corte. Sono impiegate in questo dipartimento otto dame di Camera, otto cameriere e otto damigelle d' onore, dame di compagnia della regina, le quali hanno titolo di onorevoli.

Il lord ciambellano presenta alla regina coloro che vanno alla Corte.

III. L' ufficio del gran mastro di stalla, del *clerk marshal,* e quello annessovi di *chief equerry,* come pure quello del direttore della caccia reale. si coadjuvano

tra di loro. Sono inoltre a questo dipartimento quattro capi di stalla d'onore, e quattro paggi.

IV. Il vescovo di Londra è ordinariamente il decano della cappella reale: egli nomina un sotto decano. Il cappellano della famiglia reale ha diritto di dire la preghiera a tavola. Oltre di lui, quarantotto cappellani reali fanno il servizio divino giornaliero nella cappella reale.

V. Delle cariche ereditarie, le seguenti sono rimaste fin dall'epoca normanna.

1.° Il conte maresciallo, carica ereditaria nella famiglia del duca di Norfolk. Egli è incaricato del cerimoniale di tutte le grandi funzioni di Stato, coronamenti, sposalizj. È il capo della *Court of chivalry*, e da lui dipendono gli araldi e l'ufficio araldico.

2.° La carica di gran lord-ciambellano, governatore *ad honorem* del castello di Westminster, ora occupata dal marchese di Cholmondely e da lord Willoughby.

3.° Il marchese d'Exeter è il gran limosiniere ereditario, ed ha il dovere di gettar monete al popolo nelle incoronazioni.

4.° Il gran falconiere è puro titolo ereditario nella famiglia di Sant'Albans (1).

Per la Scozia sono ereditarj:

1.° Il gran connestabile (casa Herrol).

2.° Il gran panierajo (casa Lauderdale).

3.° Il maggiordomo reale (duca d'Argyll) (2).

(1) Gneist, 1, 566.
(2) Klœden, 1, 542.

# LIBRO TERZO

---

## L' AMMINISTRAZIONE DELLO STATO.

---

## CAPITOLO PRIMO.

*Funzionarj dello Stato.*

Indipendenza dell'antica amministrazione del governo centrale — Nuova organizzazione burocratica. — Parellelo col continente. — Ministro della guerra. — Nessun ministro dei culti, nè giustizia o di polizia. — Inamovibilità degli impiegati subalterni. — Separazione della giustizia dall'amministrazione. — Finanze. — Nessun uomo tecnico alla testa degli affari. — I ministri cambiano di portafoglio — Patronato. — Anzianità. — Numero degli impiegati.

L'estensione del potere centrale in Inghilterra è ben limitata, se si paragoni al continente. L'azione dei giudici di pace è sottoposta ad un appello ed il governo ha un diritto d'ispezione assai ristretto sulle città municipali. In quanto la *gentry* amministra gli affari locali con imposte locali, l' amministrazione n' è indi-

pendente per la posizione sociale. Un lord luogotenente, uno sceriffo, un giudice di pace possono sopportare con quiete d' animo le conseguenze della loro casuale impopolarità; qualche volta in un cambiamento di ministero l'antipatia si cambia in simpatia. Perciò l'antica autonomia si mantenne contro i tentativi d' usurpazione governativa. Che luogotenenti impopolari ed altri impiegati locali siano stati licenziati: che un lord Sidmouth abbia tentato anche dopo la caduta di Napoleone di far dai giudici di pace inveire contro la stampa, sono eccezioni che non tolgono la regola.

Le autorità locali create ultimamente hanno in gran parte una diversa posizione verso il governo centrale, e vi scorgiamo già una legislazione simile alla continentale, coi suoi rescritti ministeriali, però sempre nei limiti prestabiliti dalle leggi, e perchè le leggi, colle quali furono stabilite alcune istituzioni, autorizzano il governo centrale ad emettere, entro limiti determinati, ordinanze obbligatorie per l'esecuzione della legge. L'azione di tali regolamenti è frequente, e assai estesa nelle cose dei poveri: anzi troviamo già il contenzioso amministrativo dei nostri ministeri dell' inno, solo però in via d'esperimento, sostituito ai tribunali dal *local government Act* del 1858. Per verità, a paragone de' continentali, la potenza di questo ministero è ancora poca. Quanto più la burocrazia invade l'autonomia locale, tanto più si cerca porre freno a questa burocrazia col mezzo d' un ordine gerarchico. Oggi però puossi ritenere che il governo inglese non esercita per mezzo dei suoi regolamenti ed istruzioni alcuna funzione legislativa o giudiziaria nei più importanti affari dello Stato.

Le funzioni d' ogni ramo governativo; quelle concernenti la Chiesa, l' armata e la giustizia, sono in Inghilterra forse meglio coperte che altrove; ma nella maggior parte manca lo spirito gerarchico, il gover-

nare dal tavolino, dall' alto al basso, il supremo comando su d' una burocrazia che s'infiltra in tutte le sfere del diritto. L' Inghilterra sotto questo rapporto ha certamente fatto tristi progressi in quest' ultimi trent'anni: ma le braccia della sua burocrazia sono ancora in parte troppo corte, ed in parte troppo diversamente sviluppate.

Se consideriamo le principali, troveremo che mancano di capo ministeriale visibile. L' armata è separata dalla vita politica inglese. Per mezzo dei suoi ufficiali tenacemente attaccata alla *gentry* dominante pure conduce una vita completamente separata dallo Stato e dal Comune. Il ministro di guerra non è che una specie di sindaco parlamentare per gli interessi militari nel gabinetto e nel Parlamento; del resto non è che un semplice impiegato d'amministrazione, senza ingerenza negli affari tecnico-militari e nel personale. Solo nella nomina dei maggiori ufficj egli rappresenta gli interessi del governo parlamentare verso il comando superiore da lui vigilato.

Non v' ha ministro dei culti: la legislazione ecclesiastica aspetta al re ed al Parlamento; le quistioni di personale, in quanto non sia diversamente disposto, spettano alla corona, o meglio, al primo ministro ed al lord cancelliere. Gli scarsi attributi del Consiglio segreto sull'educazione non possono paragonarsi a quelli di un ministro del continente.

Nè havvi ministro di giustizia. Il lord cancelliere ne ebbe i poteri per quanto riguarda i nuovi tribunali delle contee: pel personale di questi e degli altri magistrati, il diritto di nomina è diviso fra lui, il primo ministro ed il ministro dell' interno.

Non v'ha neppure un ministro di polizia nel senso nostro, nè vero ministro dell'interno, con gerarchia di impiegati sottomessi.

Il cambiamento di ministero non ha influenza alcuna

sugli impiegati d'amministrazione; il diritto di nominarli non fa che passare dall' uno all' altro partito. I partiti però hanno troppo rispetto alle esigenze dell' amministrazione per cambiar gl' impiegati quando cambia chi governa. Di fronte ai partiti che si disputano il timone dello Stato, l' amministrazione inglese è un piedestallo di bronzo solidissimo, sul quale si può collocare a piacimento questo o quel ministro; nè soffre punto se jeri vi salì lord Derby, oggi lord John Russell, e domani lord Palmerston.

Onde separar la giustizia dall'amministrazione, l'Inghilterra adottò un sistema diverso dal continente. Gli impiegati amministrativi non hanno giurisdizione, sicchè quanto occorre va alla sede giudiziale. All'incontro troviamo tribunali competenti pei reclami contro impiegati amministiativi, e giudici di pace cui sono affidati importanti rami amministrativi. La separazione della giustizia dall'amministrazione è distinta con frase tecnica, poichè tutte le cariche puramente esecutive si dicono « ministeriali »; le altre « uffizj giudiziarj ». Gli impiegati della dogana, delle imposte e della posta, quando non hanno da pronunziare su reclami col processo ordinario, e gli impiegati della polizia esecutiva, sono impiegati esecutivi.

Il centro dell' amministrazione governativa inglese sta nelle finanze; la cui amministrazione appartiene esclusivamente allo Stato, senza alcuna ingerenza delle autorità comunali. Le imposte comunali ne sono completamente separate e lo Stato nulla riceve di questo, anzi la cassa dello Stato fa sovvenzioni per scopi comunali.

I capi parlamentari dei diversi rami non sono uomini tecnici, se ne eccettui il solo lord cancelliere, che ordinariamente è giureconsulto di vaglia. Gli altri dipartimenti sono occupati da persone che hanno guadagnato i loro speroni nel Parlamento sicchè devono lasciare la vera amministrazione ai sottosegretarj di

Stato e ad altri impiegati stabili. Possono quindi solo dare i principj direttivi alla amministrazione; laonde l'andamento amministrativo non può mai esser sconvolto; quanto di burocrazia esiste in Inghilterra, procede con maggior armonia, che non presso di noi. Non si hanno a temere scombussolamenti pel mutare di tendenze politiche nei ministeri nè nelle amministrazioni locali, poichè non si dà differenza di tendenze e massime amministrative ne' due partiti dominanti.

Ecco alcuni esempj, che ci provano come spesso i ministri cambiano di attribuzioni.

Lord Palmerston, dianzi presidente dei ministri, fu per molto tempo ministro degli esteri; nel 1852 fu ministro dell'interno sotto Aberdeen. L' attuale ministro della guerra, sir Cornwall Lewis, era dapprima ministro delle finanze; Cardwell, cancelliere di Lancashire amministrò prima l' ufficio del commercio, e fu quindi prima segretario per l'Irlanda; sir James Graham era nel 1845 ministro dell'interno, e nel 1853 fu primo lord dell'ammiragliato.

La classe degli impiegati subalterni è un istituto di provvedimento per gli amici ed aderenti del ministero dominante. Per quanto poco importi allo scrivano Smith che sieda lord Derby o lord Palmerston alle finanze, pure, per metter piede nell' uffizio, deve avere a protettore alcuno dei potenti del giorno. La nomina di quasi tutti gli impiegati, dal capo divisione (*staff-officer*) all'ultimo commesso (*clerk*), si fa per protezione (*patronage*). Molto si lamenta tale abuso. « Nulla può superare la cupidità, l'egoismo, l' immorale cupidigia, il disprezzo che ad ogni domanda appoggiata a merito e buoni servigi lanciano coloro che temprano le supreme cariche », disse una volta Windham in Parlamento (1). È vacante un posto nell'ufficio del bollo

(1) Hansard. Dibattimenti XIV. 758.

o delle lettere di un paese? il ministro scrive al membro del Parlamento di quel luogo, se appartiene al suo partito, e lo invita a proporre un candidato (1). Walmsley, ricco radicale, che aveva domandato un favore al ministero che questi non potè accordargli, poco dopo ricevette per riparazione un brevetto per un ufficiale di posta, col nome in bianco. Ora si sono introdotti in molti dipartimenti esami tanto ridicoli, come quelli che si fanno subire agli attuarj di certi paesi. Ognuno può esservi ammesso ma quando la prova è felicemente superata, il collocamento del candidato è deciso dal favoritismo, come prima.

Per quanti svantaggi presenti il sistema degli impieghi inglese, pure non è infetto di servilismo, porchè in Inghilterra non si può far carriera nel servizio subalterno. Di regola la promozione gerarchica vi è sconosciuta (2). I capi divisione sono nominati a vita, e, qualche volta, scelti fra i commessi. Fra questi per spirito di corpo si tiene calcolo dell'anzianità, e con questa procedono ai gradi superiori, senza bisogno di protezione.

Legalmente ogni impiego cessa colla morte del re; pure ogni volta gli impiegati sono tutti riconfermati. L'impiego si perde per abuso e non uso; ma rarissima è la destituzione d'un impiegato. I postini, benchè pagati settimanalmente, sono garantiti dalla consuetudine. Una volta furono presentate al parlamento duemila e censessanta fogli di documenti per giustificare la destituzione d'un fattorino postale (3).

Il censimento del 1851 contò sessantaquattromila e ducenventiquattro impiegati civili stipendiati (4); bel-

(1) Cox Commonwealth, 117.
(2) Gneist, I. 592, 594.
(3) Gneist, I, 299.
(4) Gneist, I, 581.

l'esercito, se si tien conto della enorme quantità di impieghi municipali e comunali, e che non vi sono ferrovie dello Stato, nè privilegi di vetture postali.

## CAPITOLO II.

### *Il Consiglio privato* (Privy Council).

Coke, del Consiglio privato. — Cinque ministri dopo l'assunzione al trono della casa Lancaster. — Invadimenti del Consiglio segreto. — Camera Stellata. — Il re nel Consiglio. — Nomina dei membri del Consiglio privato. — Doveri del Consiglio privato. — Membri di esso. — Loro giuramento. — Giunte. — Intrighi. — Gabinetto. — Lord Somers contro il gabinetto. — Divieto del governo di gabinetto in forza dell'*Act of settlement.* — Gabinetto e Consiglio segreto alla morte della regina Anna. — Il Gabinetto ignoto nel diritto inglese. — Opinione di sir Cornwall Lewis e Macaulay intorno al medesimo — Poca importanza del Consiglio segreto. — (*Privy Council*). — Diritto di far arrestare i rei d'alto tradimento. — Funzioni giuridiche. — Comitati permanenti. — Comitato giudiziario. — Comitato d'istruzione. — Attribuzioni dell'ispettorato della Sanità. — (*Board of health*).

« Il re ed il suo Consiglio privato sono una nobilissima e onorevolissima assemblea che si raduna nel palazzo reale. Nel Consiglio privato siede se gli aggrada il re. I consiglieri privati vegliano e provvedono quali guardie e custodi fedeli al bene pubblico, all'onore, difesa, sicurezza e vantaggio del regno » (1).

Così scrive Coke nella sua esposizione delle principali autorità amministrative del regno, e tale incarico, che oggidì di fatto più non sussiste, resta però sempre intatto legalmente.

Dal *magnum Consilium* nacque prima una commissione ristretta, specialmente durante la minorità di Riccardo II, che sorvegliava gli affari dello Stato, e comprendeva anche i membri del tesoro e del Banco

(1) Coke, Istituz. 4, cap. 2.

del re. Quest'autorità fu detta il Consiglio permanente del re, per antitesi del Gran Consiglio o Parlamento, che si convocava solo in speciali congiunture (1). Nel secolo XIV ne facevano parte ordinariamente i cinque ministri, due arcivescovi, e sino a cinque altri lord (2). I cinque ministri suddetti del Consiglio privato, dopochè cessò la carica di *Justitiarius totius Angliae* sotto Enrico III, e dopochè cessò pure quella del lord gran siniscalco (*High steward*, *senescalcus totius Angliae*) quando salì al potere la casa Lancaster, nella quale era ereditaria fin da Enrico III, dovevano formare una autorità (carica) permanente; ed erano:

1.° Il lord gran ciambellano del re, al tempo stesso amministratore di certe regalie.

2.° Il lord gran constabile d'Inghilterra. Questa carica ereditaria fu creata solo sotto Stefano, poichè i re sino a lui comandarono sempre personalmente. Divenne poi un semplice ufficio d'onore, provvedendosi mediante una commissione al comando dell'esercito feudale ed alle funzioni della tesoreria.

3.° Il guardasigilli privato.

4.° Il cancelliere, ordinariamente ecclesiastico.

5.° Il tesoriere, dapprima pure ecclesiastico, ma dopo Enrico II un barone della Camera del tesoro (3)

Nell'anno 1406 fanno parte del Consiglio privato l'arcivescovo di Cantorbery, e i vescovi di Londra, di Winchester e Durham; il gran siniscalco, il tesoriere, il guardasigilli privato, il ciambellano, ed otto altri notabili (4).

(1) Nicolas, Proceedings and ordinances of the privy Council of England, dall'anno di Riccardo II al XXXIII Enrico VIII Vol. 8.° 1834 sino a 1837 vol. 1, pref. III. Per disgrazia i protocolli delle guerre delle Rose più non esistono.

(2) Pauli, III, 662.

(3) Proceedings, I, pref. III.

(4) » I, 295.

Fin dai primi tempi il Parlamento tentò attivamente d'influire sulle nomine dei consiglieri privati, e quantunque il diritto di creare i membri del Consiglio privato, spettasse esclusivamente al re, questi procurò sempre di nominare a consiglieri privati persone accette ai lord ed ai Comuni. L'ordine di procedura del Consiglio privato fu spesso oggetto di discussioni parlamentari (1). I membri di questo Consiglio permanente, sotto il regno di Riccardo II, e probabilmente anche di Enrico IV, furono eletti per un anno solo. Di regola rieleggevansi quando non v'era motivo alcuno di malcontento verso di loro, o quando non presentavano essi stessi le loro dimissioni (2).

Questo Consiglio privato sedeva generalmente alla presenza del re dalle otto alle nove della mattina (3), e prima s'occupava degli affari del re, poi di cose legali (4). Per queste il Consiglio aveva conflitto di giurisdizione col Banco del re e colla cancelleria (5). Fino dall'atto del XXV anno del regno d'Edoardo III, il Parlamento mosse replicate querele contro gli abusi giudiziali del Consiglio privato (6), il quale era allora riguardato come uno strumento dell'arbitrio reale, per invadere la giurisdizione ordinaria (7). Solo dopo l'opposizione al papato, il Consiglio ricevette dal Parlamento la prima sua giurisdizione legale statutaria (8). Le minute (memorie) dell'anno 1389 ci conservano la relazione di

(1) Proceedings, I. pref. II.

(2) » I, pref. V.

(3) « Les seigneurs du Conseil se taillent estre au Conseil parentre oyt et noef de la clokke au plustard ». Minute del Consiglio dell'8 marzo, XIII anno del regno di Riccardo II, 1390, e Proceedings, I, 18.ª.

(4) Proceedings, I. 18.ª

(5) Palgrave, Il Consiglio del re, 18 e 19.

(6) » Il Consiglio del re, 36 e 37.

(7) Pauli, V. 706. Proceedings, I, pref. XX, 296.

(8) Palgrave, 39, 40.

un conflitto che Riccardo II ebbe col Parlamento. Esse provano che il Consiglio privato del re si riconobbe risponsabile delle sue azioni verso il Parlamento (1), e promise allora di non impedire nè opporsi mai alla giurisdizione del *common law* (legge comune) all'effetto d'opprimere il popolo (2). Vediamo però rinnovarsi le lagnanze dei Comuni per la giurisdizione straordinaria del Consiglio privato, siccome contraria al *common law*, e ciò sotto il regno d'Enrico IV e V (3).

Il Consiglio privato giudicò eziandio i minori delitti, e il 19 febbrajo del 1407 furono punite varie persone che s'eran servite di reti proibite per la pesca, sopra querela del lord mayor e degli aldermen (4). Questo Consiglio pronunciò sentenze nei casi i più diversi. Oggi c'occupava de' più importanti affari del regno, domani fissava lo stipendio dell' oriuolajo reale (5).

Gli affari ecclesiastici sono più specialmante discussi da questa Corte di giustizia. Un monaco che col consenso del papa era passato da una regola lassa ad una più severa, pregava il re di perdonargli se non aveagli presentato la sua istanza (6). Le monache di Rowner supplicano S. M. di accordar loro per confessore un vecchio e santo frate, perchè dei due proposti, l' uno è troppo caro, e l' altro troppo giovane (7).

Già sotto Edoardo III una deputazione del Consiglio privato sedeva in Westminster (8) nella Camera Stellata (*Stare Chamber*), così chiamata dalle stelle che

(1) Proceedings, I, pref. XV.
(2) PALGRAVE, 43.
(3) » 48. 49.
(4) Proceedings, I, 298.
(5) » III, 289, 291.
(6) » VI, 66. 67.
(7) » VI, 67. 68.
(8) CRABB, 427. PALGRAVE, 38.

adornavano il soffitto. La Camera Stellata fu più tardi una Corte di giustizia, costituita di persone scelte nel Consiglio privato, i cui membri erano tutti consiglieri privati (1). Che si scambiasse l'intiero Consiglio privato colla Camera Stellata fu facile, perchè dapprima l'intiero Consiglio teneva le sue sedute nella Camera suddetta (2). Sotto il regno d'Enrico VI e VII il Consiglio privato s'adunava a Witehall e a Greenwich. La sua giurisdizione criminale era divisa colla nuova Corte di giustizia della Camera Stellata (3). Prima che questa Corte divenisse mero strumento di tirannia, recò grandi vantaggi al paese, poichè la legge comune (*common law*) non era abbastanza possente da colpire mal-

(1) Hallam *Storia della Costituzione* I, 65. Appartenevano alla Camera Stellata il lord cancelliere, il lord gran tesoriere, il lord guardasigilli privato, un vescovo, un lord del Consiglio privato, ed il capo di giustizia del Banco del re e del *Common pleas*. — Questa Corte di giustizia fu istituita da Enrico VII nel 1487. L' atto relativo è intitolato, *An acte giving the Court of Starchamber authority to punish divers misdemeanours* (Atto che dà facoltà alla Corte della Camera Stellata di punire varj piccoli delitti). Bacone loda questa Corte, perchè composta di buoni elementi. Sarà stato vero in origine (Pauli. V f. 543), ma a poco a poco la competenza della Corte fu estesa, cessò d' esser solo di freno ai potenti, e servì a sottrarre i borghesi ai giudici loro pari La Camera Stellata tentò d' influire sui giurati. Se questi emettevano verdetto d'innocenza nei processi politici, venivano chiamati innanzi al Consiglio privato od alla Camera Stellata; così procedevasi coi giudici. Sotto Maria, i giudici imprigionarono un giurì assolvente senza bisogno d' incomodare la Camera Stellata. — Le procedure della Camera Stellata erano arbitrarie, giudicando i processi ecclesiastici senza giurì, applicando anche la tortura. I consiglieri, nominati *au bon plaisir du roi*, conoscevano delle pene pecuniarie, di prigionie e corporali (Hallam, I, 65). Al tempo della cospirazione delle polveri, due lord furono condannati a pena pecuniaria, perchè la loro assenza dalla Camera avea dato luogo a sospettare ch' essi fossero complici. Il Lungo Parlamento mise fine all' inconveniente di questa Corte di giustizia.

(2) Hallam, a. a. O.

(3) Palgrave, a. a. O. 99.

fattori non vulgari, nessun giurì avendo il coraggio di pronunciare un verdetto di colpabilità contro signori. Perciò l'autorità della Camera Stellata ai tempi d'Enrico VII era necessaria per sostenere la libertà del popolo (1).

Nell'anno 1536 i ribelli di York si dolsero che nel Consiglio privato sedessero troppi membri di nascita inferiore (2). Sia per uno, sia per altro motivo, il Consiglio d'Enrico VIII non seppe acquistarsi tanta stima presso il re, quanta ne aveva goduto sotto Enrico VII. Enrico VIII era egli stesso il proprio ministro degli esteri, e spesso preterì il suo Consiglio privato, specialmente per affari stranieri (3). Sotto il suo regno la giurisdizione del Consiglio segreto era molto arbitraria, e come la Camera Stellata, servissi spesso della tortura (4), e non aveva rispetto nè per le corporazioni, nè per gli individui (5). La sua potenza fu accresciuta mediante statuto sugli affari commerciali, in cui fissò, per esempio, il prezzo massimo dello zucchero e del vino rosso (6).

Il re d'Inghilterra si circonda ancor oggi del suo privato Consiglio (*The king in council*), e vi si discute ogni qual volta trattasi dell'esercizio di diritti che possono attuarsi senza il consenso del Parlamento. Il re solo costituisce il suo Consiglio privato. I consiglieri privati, ch'erano dicianove nel 1540 sotto il regno d'Enrico VIII (7), si ridussero a dodici sotto gli Stuardi. Ma allorchè sir Guglielmo Temple ricostituì nel 1679 il Consiglio privato con elementi di tutti i partiti,

(1) Palgrave, a. a. O. 101, 105.
(2) Proceedings, VII, pref. III.
(3) » VII, pref. III.
(4) » VII, 82. 83.
(5) » VII, 250. 243. 244.
(6) » VII, 93. 276.113.
(7) » VII, pref. XV.

Carlo II ne nominò membri i quindici primi funzionarj dello Stato, dieci lord, e cinque comuni. Attualmente il numero di questi consiglieri è illimitato. Ogni Inglese può diventare consigliere privato, non però gli Inglesi naturalizzati, vietandolo l' *act of settlement;* ma il Parlamento può stabilire eccezioni, come avvenne, per esempio, del principe poi re Leopoldo, e del principe Alberto (1).

Il solo presidente del Consiglio privato (*lord presidente of the Privy Council*), che ordinariamente è membro del gabinetto, tiene la sua carica in virtù di patente reale. Gli altri consiglieri privati (*privy counsellors*) siedono nel Consiglio in forza d' un ordine speciale. Nel 1855 v' erano nel regno circa centonovantadue consiglieri privati. I membri sono convocati alle sedute, che hanno luogo ogni tre o quattro settimane, ad invito del lord presidente. Sei consiglieri ed il segretario del Consiglio costituiscono il collegio in numero legale. Dopo la notificazione dell'imminente matrimonio della regina Vittoria, non si convocò più il *plenum.* I membri restano in carica (in forza dello statuto del VI anno del regno di Anna, cap. 7), sei mesi dopo la morte del re, quando non sia stato diversamente stabilito. Ordinariamente gli antichi consiglieri vengono riconfermati. Però il re può cancellare dalla lista qualunque consigliere; ciò non avvenne mai dal 1805 in poi.

Il lord presidente deve presentare al re gli affari e le decisioni del Consiglio segreto, ed il guardasigilli privato (*lord privy seal*), ora un ministro senza portafoglio, è del pari obbligato di esaminare attentamente tutti gli atti di Stato, sottoposti alla sanzione del re,

(1) Cromwell ottenne di formare un Consiglio di quindici a venti membri. I consiglieri privati dovevano dimettersi solo per decisione del protettore o del collegio. *Cromwell's letters and speeches by T. Carlyle.* Tauchn. ed *III,* 196 a.

e di informarle se in essi v'è alcun che d'illegale, o che non debba esser approvato. Per vero il guardasigilli privato, oltre all'assistere al Consiglio dei ministri, non ha altro da fare, che di apporre o far apporre il sigillo agli atti dello Stato, una o due volte la settimana (1).

La regina non è legata dal parere del Consiglio privato, ma deve convocarlo per ogni atto di governo. Ogni ministro può rifiutar di eseguire un atto reale, che non fu approvato a maggioranza di voti dal Consiglio privato; questo, secondo il diritto formale, non è che un'autorità consultiva. Il solo re può decidere sugli affari. Lo stesso comitato giuridico (*Judicial committee*) non fa formalmente che una relazione, e la regina rilascia il decreto decisivo in Consiglio (2).

In questi ultimi tempi sono membri del privato Consiglio i più prossimi principi della casa reale, i due arcivescovi, il vescovo di Londra, il lord cancelliere, il vicecancelliere, il primo lord dell'ammiragliato, alcuni giudici di Westminster, l'oratore (*speaker*) della Camera dei Comuni, il presidente dell'ufficio di commercio, il mastro contabile dell'esercito, ed altri principali impiegati, che ordinariamente sono convocati alle sedute.

Il giuramento che i consiglieri privati devono prestare, indica l'estensione dei loro doveri. Essi giurano di consigliare la regina per il meglio, secondo la loro scienza e coscienza; di dar il loro consiglio per l'onore della regina e pel vantaggio del paese, senza subire influenza di partito, invidia, amore, dubbio o timore; di conservar il segreto delle sedute; di non lasciarsi corrompere; di sostenere con ogni forza l'esecuzione delle deliberazioni prese; d'opporsi a chiunque volesse

(1) Gneist, I, 330.
(2) Bowyer, 128.

il contrario ; d' osservare , seguire, far tutto ciò che un vero e buon consigliere deve fare per la sua padrona , la regina (1). Ogni consigliere privato è responsale personalmente del suo consiglio.

Il sistema di consultare per gli affari di Stato una adunanza di consiglieri, che i re convocavano di spontanea volontà , con uomini d'ogni partito, venne negletto da Carlo I colle sue giunte segrete , poi da Carlo II col suo ministro intrigante (*cabal ministery*) , che tentò di ristabilire con tali mezzi il potere assoluto. Il ministero detto *Cabala* di Carlo II conferiva in segreto, si procurava la sanzione reale senza il consenso (2) del Consiglio privato, cui presentava i sui decreti solo per forma. Allorchè però sir Guglielmo Temple divenne primo consigliere del re, questi promise di liberarsi del consiglio di qualunque comitato segreto, e di riprendere le antiche usanze. Sir Guglielmo dichiarò dunque al re « che se egli credeva, che le persone o le adunanze, oppure la maggioranza del Consiglio privato non gli convenivano , avea pieno diritto di sciogliere senz'altro il Consiglio privato, e potea poi formarsene un altro di venti, dieci, cinque persone, oppure di quante gli aggradisse, e quindi modificarlo ad libitum. Però dubitava se fosse in potere del re di creare consiglieri, che non davano consiglio, perchè ciò conteneva in sè una contraddizione, e non poteva neppur comprendere come mai un affare di Stato, già approvato nel Consiglio, potesse essere mutato nel gabinetto » (3).

Il modo con cui Carlo II trattava coi suoi consiglieri nel privato Consiglio, è illustrato da un documento interessante, che si trova in mano di John Evelyn. È un

(1) Bowyer, 128.

(2) Hallam. Storia della costituzione, III, 250.

(3) Memorie per la pace nel 1679. Opere di sir Guglielmo Temple. vol. II, pag. 552 e 537, e appendice, pag 554 ( Londra 1770 ).

pezzo di carta senza nome, su cui trovasi un colloquio per iscritto, che Carlo II tenne col suo cancelliere Clarendon alla tavola del Consiglio. Vi si legge: Il re nota: « Non si deve scrivere una lettera al re di Francia, a mezzo di monsignore D'Estrade ; e se mai ne fosse il caso, fatela preparare? » *firmato* C. R.

Clarendon risponde: « Devesi scrivere quand'anche non dobbiate rispondere ad alcuna lettera ; ma se aveste una tal lettera, come io suppongo, dovrebbe circolare, affinchè ne possa (il Consiglio privato) prender notizia. Vi prego di far domandare ai segretarj se tali lettere esistono, ed io allora ordinerò quanto occorre per questa sera ».

Il re replica per iscritto: « Io non porto mai meco lettere cui non abbia risposto. La lettera da scriversi deve riguardare il ritorno dell'ambasciatore, e la nostra corrispondenza privata C. R.

Questo dialogo è autentico, e fu conservato da sir Riccardo Browne, segretario privato. Suo cognato, sir John Evelyn, predecessore dell' attuale possessore di quest'interessante documento, vi scrisse: « Ecco il modo di corrispondere di S. M. e del lord cancelliere Clarendon alla tavola del Consiglio segreto, e come uno suol passar il foglio all'altro » (1).

La rivoluzione del 1688 condusse novamente a governar per mezzo della Commissione del Consiglio segreto (*Cabinet*), che ben presto dovea diventare una Commissione parlamentare. Il *Cabinet* ha attirato a sè di fatto d' allora in poi tutti i poteri del Consiglio privato, in quanto speciali commissioni del medesimo non debbano considerarsi quali separate autorità. Dopo la rivoluzione invero non eseguisce che atti più importanti di Stato ma senza apparire.

Quest'importantissimo cambiamento nello Stato non

(1) Ricordi parlamentari. (*parl. rem.* V. 5).

riuscì che dopo una accanita opposizione. Somers (1) dice il gabinetto, « una innovazione trovata da cattivi ministri; essere cosa inaudita, che affari come la guerra e la pace, debbano esser trattati nel seno d'una combriccola segreta, e presentati al Consiglio privato solo pro forma, artificio onde le risoluzioni dell'intrigo abbiano la necessaria autorità presso il popolo ».

L'*act of settlement* (dell'XI e XII anno del regno di Guglielmo III, cap. 2), dichiarò illegale il gabinetto (*the standing practice of Cabinets*): tutti gli atti dello Stato doversi esaminare per lo avanti dai consiglieri privati appositamente convocati, e firmare da questi (2). La relativa clausola dell'*act of settlement* fu però abolita in forza dello statuto del IV anno del regno di Anna, cap. 8 (3). Con ciò le cose ritornarono all'antico sistema, poichè il privato Consiglio non derivando la sua esistenza dall'atto di *settlement*, l'abolizione della clausola non poteva abolire il Consiglio privato, e dare una forza legale al gabinetto, maggiore di quella che aveva prima. Ancora nel 1711 lord Cowper dichiarò, relativamente ad una mozione riguardante la guerra di Spagna, « che la parola « ministro » sia una espressione indefinita, ma che un Consiglio di gabinetto (*Cabinet conseil*), era cosa ignota alla legge ». Intanto risulta però dai dibattimenti della Camera dei Pari di quell'epoca, che le parole *Ministery* e *Cabinet Council*, si confondevano già in un'idea comune, come oggi avviene (4).

Al letto di morte della regina Anna rivive la piena autorità del privato Consiglio. Bolingbroke e la maggioranza del suo gabinetto s'erano già decisi per il richiamo degli Stuardi, allorchè i duchi di Somerset e

(1) Lord Somers, Tracts, XI, pag. 276.
(2) Hallam, *C. History*, III, 250.
(3) Hallam, *C. History*, III, 250.
(4) Parl. Debats, V, 375, f.

Argyle nella loro qualità di consiglieri privati non invitati, ma per segreto accordo con uno dei ministri di gabinetto, il duca di Shrewsbury, apparvero nella sala del Consiglio (Smolet (1) dice nel comitato del Consiglio privato). Per suggerimento di tale adunanza, il duca di Shrewsbury ricevette dalla regina la carica di lord tesoriere. Venne poi convocato il *plenum* del Consiglio privato, e per tal modo, malgrado il tradimento della maggioranza del gabinetto, fu salvata la successione dinastica nella casa di Annover (2). Allorchè Giorgio I salì al trono, egli convocò un Consiglio privato di trentatrè membri ed un gabinetto di otto.

Nel libro VII tratteremo della necessità d'un governo di gabinetto in Inghilterra e diremo quanto sia vantaggioso allo Stato. Or non si tratta che di sapere: come possa conciliarsi per l'antico diritto consuetudinario inglese la formazione d'un corpo segreto, che delibera senza protocollo, coll'autorità legalmente esistente del Consiglio privato?

Il gabinetto nasconde la sua esistenza dinanzi le leggi del paese. Giammai se n'ebbe maggior prova che da un ministro dell'attuale gabinetto, sir G. Cornwall Lewis. Egli, nella seduta dei Comuni del 20 luglio 1859, rispondendo ad un membro che voleva conoscere i nomi dei componenti il nuovo gabinetto, disse: « La Camera dei Comuni non fu mai un tribunale per cui non esistono che cose provate... L'onorevole membro desidera conoscere la lista dei nuovi ministri della corona. Che cosa intenda con ciò, non è ben chiaro. Ha egli compreso nella sua domanda gli impiegati della casa reale, che sono altresì ministri della corona? ha creduto parlare dei sottosegretarj di Stato? Sarebbe bene precisarla. L'onorevole membro domandò di se-

(1) Smollet, *Storia d' Inghilterra* vol. XI, cap. 43.
(2) Mahon, I, 93.

parare i ministri di gabinetto dagli altri. Ma è cosa notoria che la costituzione di questo paese non riconosce gabinetto. La Camera dei Comuni non ha mai riconosciuto l' esistenza d' un tal Consiglio in nessuna deliberazione parlamentare. Non è dunque che una volontaria unione di certi ministri, e degli archivj nazionali non ci danno mezzo di distinguere un ministro di gabinetto da un altro ministro ».

Macaulay, quantunque caldo difensore del governo di gabinetto e quantunque egli accenni i suoi avverarj « politici al modo antico », aggiunge però: « È notevole che il gabinetto sia estraneo alle nostre leggi. I nomi dei Pari e dei gentlemen che lo costituiscono, non vengono mai pubblicati officialmente; non si tiene protocollo delle sue sedute e deliberazioni, nè la sua esistenza fu finora riconosciuta da un atto parlamentare » (1). E altrove lo dichiara « un'istituzione, ignota al paese, un ordinamento statuale non menzionato in alcuno statuto, e di cui non tengono conto scrittori come De Lolme e Blackstone » (2). Hallam ne parla ostilmente (3). Bowyer (4) è parimenti d'opinione che il gabinetto non abbia esistenza legale, ed un recente scrittore, Cox (5), dice: « Sono contento che le espressioni, ministro, primo ministro, gabinetto, amministrazione siano stranie, come nella nostra lingua, così nella nostra legislazione ». In una edizione di Blackstone del 1856, fra le varie domande aggiunte in forma di catechismo, trovasi questa: « Fino a che punto il gabinetto usurpò le attribuzioni del Consiglio privato? » (6). Toulmin Smith,

(1) Storia d' Inghilterra Ed. Baudry, pag. 84.
(2) » » Ed. Tauchnitz, VII. 247.
(3) Storia Costituzionale, III, 249.
(4) Bowyer, 128.
(5) La repubblica inglese, III.
(6) Blackstone, I, ed. 1856, pag. 273.

uno dei più importanti conoscitori del diritto di Stato inglese, dice (1) che il gabininetto è una corporazione sconosciuta nel diritto inglese.

L' onorevolissimo Consiglio privato di S. M. conservò perciò formalmente tutte le sue attribuzioni. Per mezzo di esso la regina esercita funzioni legislative, giuridiche ed amministrative; rilascia tutti i proclami importanti, come pure i decreti per scioglier o prorogare il Parlamento, le dichiarazioni di guerra, i decreti d' embargo, e l' esecuzione di convenzioni internazionali; affari però già preventivamente esaminati e decisi dal gabinetto', e nel Consiglio sanzionati solo pro forma. Le vere decisioni definitive vengono prese dal ministero, ma pro forma si approvano dal privato Consiglio le leggi ed ordinanze delle colonie che mancano di Camere legislative, le conferme, la cassazione di decreti delle legislature coloniali, le ordinanze per le isole del canale, la concessione dell' ordine di città del 1835, il determinare ove tener le Assise, gli ordinamenti di quarantena, i privilegi contro la contraffazione di stampati. Si comunicano al Consiglio privato gli avvenimenti importanti della famiglia reale. I ministri dimissionarj devono consegnare il loro sigillo alla regina; i nuovi eletti, dopo aver prestato il giuramento quali consiglieri privati, lo ricevono dalla augusta mano.

La regina non assiste al Consiglio quando è convocato come *Court of record*, che non è se non una commissione del gabinetto. Essa può avviare l' istruzione preliminare per delitti di Stato, e rilasciare mandati di cattura, sempre però uniformandosi all'*Habeas Corpus*. Può assumere giuramenti, e rimettere gli accusati ai tribunali ordinarj. Fu in essa esaminato lo stato mentale Giorgio III, e rigettate le pretese

(1) *Parliamentary Remembrances* 1859, vol. II, pag. 25.

della regina Carlotta alla incoronazione. Il Consiglio privato ha diritto e dovere d'indagare ogni delitto contro la società, e quando l' *Habeas Corpus* fu abolito, ne fece un vasto e tirannico uso per ciò che riguarda gli arresti, specialmente ai tempi della Rivoluzione francese.

In ogni processo, dove nè i tribunali ordinarj, nè i tribunali d' equità possono trovar rimedio, è ammesso l'appello a S. M. nel Consiglio segreto. Per esaminare tali reclami, petizione e lagnanze possono istituirsi costituzionalmente comitati d'inchiesta.

Esistono eziandio comitati permanenti del Consiglio privato, costituiti con atto del Parlamento. — L'ufficio di commercio s'è staccato dal Consiglio privato, costituendo un magistrato speciale. Il comitato giuridico del Consiglio privato sussiste come autorità giudiziale separata; è costituito con tutte le garanzie delle autorità giudiziali, sebbene formalmente non faccia che proposte alla regina, e questa almen di nome, decida in persona i processi (1). In forza della sua organizzazione, il comitato è libero dall'influenza del partito che è al governo. È costituito del lord presidente, del lord cancelliere, e di tutti i consiglieri privati che coprono od hanno coperto la carica di lord guardasigilli privato, di primo lord commissario del sigillo privato, di presidente di tribunali del regno, di direttore del ruolo, di vicecancelliere, di giudici della Corte dei fallimenti. La regina può ammettervi anche quattro giudici, di cui due devono aver servito nelle possessioni d'oltre mare. La Corte è in numero, e può votare quando siano presenti il lord presidente e tre altri membri della Corte. Ha il diritto di intendere testimonj giurati, e di convocare un giurì per stabilire i fatti; ed è ultima istanza, salvo l' appello alla Camera dei Pari (2),

(1) Gneist, I, 324.
(2) Burns Eccl. Law, I, 64.

1.° per le sentenze dei tribunali ecclesiastici (1) (per giudicare ecclesiastici ordinati s'aggiungono alla Corte come giudici tutti i vescovi e arcivescovi, che sono consiglieri privati); 2.° per le sentenze in affari di preda; 3.° per le sentenze delle Corti di giustizia nelle colonie e nelle Indie orientali; 4.° per affari di mantecaggine e di pazzia, cui si appella alla Corte contro la sentenza del lord cancelliere; 5.° per decisioni, per conferimento di patenti e prolungamento della loro durata. La procedura presso questo tribunale è lunga e costosa.

È pure comitato permanente quello per l'istruzione nazionale, che sussiste fin dal 1839. Ne fanno parte il lord presidente, il segretario di Stato per l'interno, il cancelliere del tesoro, e tre o quattro altri membri del Consiglio privato. Il lord presidente e quattro membri del Consiglio privato possono disporre legalmente dei fondi relativi. Un atto del 29 luglio 1856 (statuto del XIX e XX, anno di regno della regina Vittoria, c. 116), abilita la regina a nominare di tanto in tanto un vicepresidente dell'istruzione. Solo nell'anno 1834 il Parlamento accordò una prima somma di ventimila sterline per l'istruzione popolare. Però nel 1850 figurano già nel bilancio cenventimila sterline per l'istruzione pubblica in Irlanda, cendiecimila per la Gran Bretagna, trentacinquemila per i maestri negli ospizj di mendicità, in tutto trecensesantottomila novecencinquantasette lire per scuole, scienze ed arti (escluse le scuole degli ospizj di mendicità) fra cui oltre quarantaquattromila cinquecenquattordici lire pel Museo Britannico, e milleottocento per acquisti da farsi in questo (2).

Nell'anno 1860 furono accordate settecennovantottomila censessantasette sterline per l'istruzione popola-

(1) Bowyer, 128

(2) Meidinger, 491, 492.

re; nel 1861, ottocentremila settecentonovantaquattro; nel 1862 ottocenquarantaduemila cendiciannove. Il bilancio complessivo per l'istruzione ascendeva nel 1861, a un milione trecencinquantanovemila novecennovantasei lire, nel 1862 a un milione quattroceudiecimila cenquattordici lire, fra cui oltre centomila lire pel Museo Britannico nel 1861; mentre che nello stesso anno nello « Stato dell'intelligenza », in Prussia, alla rubrica arti e scienze non figuravano che soli ducendiciottomila ottocentrentacinque talleri. Il governo non ha una vera influenza sull'istruzione nazionale, fuorchè per le scuole, che si sottomettono a lui spontaneamente, e che perciò sono dotate dallo Stato. Questa dipendenza può cessare ad ogni istante; ma in pari tempo cessa la sovvenzione. Le scuole dotate dallo Stato in Irlanda sono dispensate dalla professione di fede; nell'anno 1849 furono accordate sovvenzioni a scicenventisette scuole con novantasettemila trecensessanta scolari (1). Ora sono soccorse da cinque a seimila scuole, nelle quali sono ammesse duemilaottocensettantacinque maestre approvate e no (2). Un certo numero d'ispettori sorveglia l'istruzione pubblica in nome del Comitato.

Dopo gli statuti del XXI e XXII anno di regno della regina Vittoria, cap. 98, l'autorità, che il *Board of health* (ispettorato di sanità) teneva in forza del *Disease prevention Act* del 1855, abolito nel 1858, passò novamente al Consiglio segreto. Le funzioni del Consiglio privato vengono esercitate da tre membri almeno di questo. Il vicepresidente del comitato d'istruzione deve sempre far parte di questo collegio; e può emanar ordini per la vaccinazione, stabilire impiegati sanitarj, ed ordinar inchieste. Tutte le ordinanze però, che riguardano quest'organo centrale, sono provvisorie.

(1) MEIDINGER, 493.
(2) GNEIST, I, 328.

## CAPITOLO III.

### *L'amministrazione delle finanze.*

*Court of Exchequer* (Corte dello Scacchiere). — Lord gran tesoriere. — Nuova tesoreria dopo la casa d'Annover. — Primo lord della tesoreria. Cancelliere dello Scacchiere. — *Junior Lord.* — Il tribunale del tesoro è separato dall'ufficio del tesoro. — Controllore generale. – Banca d'Inghilterra. — Poteri d'ufficio del controllore generale. — Pagatore (*paymaster*) generale. — Procuratore (*Sollicitor*) della tesoreria. — Commissarj dell'interno. — Dogana. — Poste. — Zecca.

L'*Exchequer* (*Scaccarium* o Scacchiere), così chiamato pel tappeto a scacchi, che si mette sulla tavola nella sala delle sedute, era la sola autorità centrale sotto i re normanni, e formava un tribunale di finanza a cui il re qualche volta presedeva personalmente. I membri di questo tribunale, baroni dello Scacchiere, erano i più potenti feudatarj ; a questa classe appartenevano pure il cancelliere del tesoro ed il gran tesoriere. Questo tribunale giudicava in seduta solenne delle quistioni di Stato e di finanza; ad esso gli sceriffi dovevano presentare i loro conti: esso li nominava, cioè vendeva loro la carica; riceveva il giuramento di questa classe d'impiegati, e decideva pure della loro destituzione. Siccome gli sceriffi comandavano eziandio la milizia, i bandi alla milizia nazionale erano da esso redatti. Poichè il punto cardinale dell'intera amministrazione dello Stato sta nelle finanze, e l'imposta su tutte le classi è introdotta da lungo tempo, l'ufficio di tesoriere dovea naturalmente esser uno dei più importanti dello Stato.

Prima che la Casa d' Annover giungesse al trono, l'ufficio veniva amministrato dal lord gran tesoriere, che, come tale, era pure capo della Corte dello Schacchiere. Di poi l'amministrazione del tesoro è retta dai

lord commisarj del tesoro. Il primo di questi, primo lord del tesoro, è ora capo del governo di sua maestà, cioè primo ministro; egli forma il ministero, e distribuisce i portafogli e gl'impieghi secondarj: in tutto, sessanta posti. A sua proposta la regina nomina gli arcivescovi ed i vescovi, e conferisce i decanati della corona e le grandi prebende. Sono novecencinquanta posti (1); il lord cancelliere ne accorda settecento di minor importanza, senza dipendere dalla regina. Secondo l' atto d'emancipazione del 1829, nessun cattolico può divenir primo lord tesoriere, molto meno un israelita. Egli nomina inoltre i presidi di Westminster, ed esercita influenza nel conferimento dei posti importanti, per esempio, degli ambasciatori. A sua proposta la regina crea nuovi Pari, ed accorda altri posti onorifici.

Il secondo lord commissario del tesoro è l' effettivo ministro, direttore delle finanze; il cancelliere dello Schacchiere. È sempre membro del gabinetto, e fa da sottotesoriere. Solo negli ultimi tempi questa carica fu separata definitivamente da quella di primo lord, e qualche volta unita a quella del primo ministro, per esempio nel 1844. Siccome il cancelliere dello Scacchiere deve presentare il preventivo al Parlamento, e ciò si fa nella Camera dei Comnni, deve sempre esser un membro dei Comuni. Egli siede solamente una volta all' anno nello Scacchiere, e solo quando si nomina sceriffi.

Tre *junior lords* (uno per regno) compiono la commissione del tesoro; mutano col mutarsi del gabinetto, ma non ne fanno parte. I due segretari aggiunti cessano col cadere del ministero. Il primo ministro prende parte di rado ai Consigli collegiali. Gli affari dei varj dipartimenti sono spediti da sotto segretari di Stato, un cancelliere permanente, ed un segretario assistente, che non ha il diritto di sedere in Parlamento.

(1) GNEIST, I, 333

Il tribunale della tesoreria, è ora interamente diviso dall'amministrazione delle finanze, e forma una Corte civile in Westminster, la cui giurisdizione per equità è novamente passata alla corte della cancelleria.

Tutti i pagamenti della tesoreria, anche se appoggiati ad una autorizzazione generale o speciale del Parlamento, si eseguiscono verso assegni della tesoreria (*treasury warrants*), riscontrati dal controllore generale. Questo posto (*Comptroller general of the receipts and issue of her majesty's Exchequer*) fu istituito collo statuto del IV anno di Guglielmo IV, cap. 15, ed è a vita purchè con buona condotta. Non gli è lecito coprire altra carica, nè può sedere in Parlamento. Se il tesoro dello Stato deve far un pagamento, fa duopo d'un ordine regio, sottoscritto dai commissarj del tesoro, con richiesta di far accreditare l'autorità che deve ricevere il denaro presso la Banca d'Inghilterra della somma domandata, e di passarla dal conto generale dello Scacchiere alla relativa partita speciale. La Banca d'Inghilterra è il banchiere della regina, cioè dello Stato. — Ad essa pervengono tutte le rendite dello Stato, e dal 1834 in poi, statuto del IV anno di Guglielmo IV, cap. 15, fa tutti i pagamenti dello Stato, fra cui quelli delle rendite annue, dei dividendi ed interessi del debito nazionale. Il controllore generale deve sempre esaminare, se le spese richieste si accordano colle deliberazioni del Parlamento. Pel pagamento degli interessi del debito nazionale e pel pagamento della lista civile non occorre un ordine reale.

Se il controllore generale ricusa di ordinare un pagamento, o se sostiene che il Parlamento non ha autorizzato una partita domandata, o lo fece in somma minore della richiesta, e si rifiuta quindi di rilasciare il suo assegno sulla Banca d'Inghilterra; la tesoreria si procura dal Banco reale un *mandamus*; se ricusa di eseguire anche questo, segue ad esso Banco una vera

procedura contradditoria, sulla giustizia della pretesa del Governo (1).

Il controllore generale regola altresì l'emissione ed il pagamento dei così detti viglietti del tesoro, coll'emissione dei quali si può, col consenso del Parlamento, ottenere una breve anticipazione delle imposte. Esso è anche custode dei pesi e misure normali ; e di concerto col tesoriere , dei tipi normali d'oro e d'argento per le monete del regno, che sono deposti nell'antica cappella della zecca nell'abadia di Westminster, e servono di tempo in tempo alle prove di zecca (2).

Il pagatore generale non ha che incarichi di forma, e spesso siede nel gabinetto come ministro senza portafoglio.

Il procuratore del tesoro fa da fiscale generale del tesoro, ed è scelto fra i legali più accreditati; e le Camere lo consultano nelle cose fiscali. Per la contabilità viene posta sotto la dipendenza della tesoreria una suprema Camera dei conti permanente, composta di cinque auditori, mentre gli affari dell'ammortizzazione del debito nominalmente sono amministrati da una commissione di fatto dal controllore generale.

I commissarj delle rendite dell'interno sono incaricati della riscossione dei redditi dello Stato, in quanto derivano dall'imposta. — L'ufficio è composto di un presidente (*chairman*), di un suo rappresentante, e di quattro commissarj , e si vale di cinquemila settecenquaranta bassi impiegati pel dazio consumo e l'amministrazione del bollo, la riscossione delle tazze assentite, l'imposta sul patrimonio e sulla rendita. Tale Commissione non si

(1) Bowyer, 210.

(2) Gneist, I, 347. — Nel 1672 venne coniata per la prima volta la moneta di rame, il *farthing*. Coll'atto 56 Geo. III, c 68 s'introdusse in Inghilterra la monetazione d'oro ( Bowyer 177 ).

muta col mutarsi del ministero. Per la riscossione dell'imposta, l'Inghilterra e il paese di Galles formano cinquantacinque circoli, tredici la Scozia, e quindici l'Irlanda che si dividono in sottocircoli. I circoli sono retti da un collettore, che decide sui reclami contro l'imposta. Nei casi dubbj, possono riferirne a Londra. I commissarj sono istanza per appello, per reclamo e di sorveglianza (1). Le frodi in materia d' imposta vengono giudicate sommariamente dai collettori di circolo, e dai giudici di pace. Se si concludesse per la deportazione, deve convocarsi il giurì (2). Se si rifiutano le imposte, e non si reclama nei modi prescritti, si fa l'esecuzione in via amministrativa.

Le dogane del regno e delle colonie sono amministrate dai commissarj delle dogane, collegio importante quanto il precedente, e sorvegliato dal lord del tesoro, ma indipendente dal mutarsi del partito governante. Anche questa Commissione può fungere da tribunale, ma da essa si fa appello ai lord del tesoro. Dalla Commissione dipendono undicimila e cennovantadue impiegati (3).

Il mastro di posta generale (4), dipendente dalla tesoreria, dirige tutta la gestione postale. Cambia col cambiarsi del gabinetto, ed ordinariamente ne fa parte. Dipendono da lui tre segretarj, un recevitore generale ed un contabile generale. Dall' ufficio postale dipende l'amministrazione postale delle Indie Orientali e quella delle colonie. Coll'introduzione del *penny post* (affrancazione delle lettere con un solo penny) fatta nel 1840 il personale di questo ufficio venne aumentato di molto. Nel 1856 vi erano ventiduemilasettecenquarantotto impiegati postali, di cui tremilacenventiquattro in Londra.

(1) Gneist I, 360
(2) Bowyer, 344.
(3) Gneist, I 354.
(4) » I, 360.

La moneta fu posta nel 1851 alla dipendenza di un maestro delle zecche. Nella verificazione delle monete, che si fa ogni tre o quattro anni, il lord cancelliere ed una Commissione di consiglieri privati fungono da giudici. Un giurì di dodici persone, scelte fra venticinque ascritti alla corporazione degli orefici, dà il suo parere (1).

## CAPITOLO IV.

### *Il segretario di Stato*

Il segretario di Stato dapprima impiegato di poca importanza. — Cresce col regime costituzionale. — Il segretario di Stato è sempre unico. — 1.° Segretario di Stato per l'interno. — Impiegati dello stato civile — Istanza di reclamo al ministro. — Segretario per l'Irlanda — Lord luogotenente d'Irlanda. — 2.° Ministero degli esteri. — Ambasciatori. — Lord John Russell e lord Palmerston sulle ambasciate permanenti. — 3.° Segretario delle Colonie. — 4.° Ministro della guerra. — Il segtetario della guerra è impiegato amministrativo. — 5.° Segretarjo per l'India. — Consiglio inconcludente per le Indie. — Diritto dei segretarj di Stato di sedere nella Camera alta.

L'ufficio di segretario di Stato è antichissimo. Dapprima tanto il segretario quanto il cancelliere erano ecclesiastici, e detti *clerks*, scrittori del re. Stavano al servizio privato del re, e ne custodivano il suggello privato. Nel testamento di Enrico III vien nominato per la prima volta segretario del re. Col regno di Edoardo IV siede nel consiglio privato, facendone parte qual membro permanente verso la metà del regno di Enrico VI. In grado era allora inferiore al medico del re. Già regnando Enrico V troviamo i sottosegretarj in varj rami. Esisteva un segretario speciale per

(1) Gneist, I, 353.

il tempo che durò l'unione della Francia all'Inghilterra, onde spedire gli affari francesi. Gon Ricardo III cresce l' importanza del segretariato. Prende posto fra il controllore della Casa reale ed il cancelliere di Lancastro. Lo statuto del 20 aprile 1539, che determina le precedenze, gli permette, quando non fosse membro della Camera alta, di prender posto sul sacco di lana. Nel 1539 vi erano due segretarj di pari grado, nel 1553 persino tre. Elisabetta li ridusse ad uno. Sir Robert Cecil (1601) è il primo che sia detto segretario principale. Clarendon afferma che, al principio del regno di Carlo I, era ufficio del segretario di Stato di minutare i dispacci al chiudersi delle Sedute del Consiglio privato; ma propriamente nel Consiglio privato esercitava sempre una parte subordinata. Però dal momento che si ristabilirono in Europa ambasciate permanenti, l' ufficio di segretario di Stato divenne di maggiore importanza, poichè le relazioni dell'Inghilterra colle potenze estere passarono tutte per le mani di lui che divenne così di fatto ministro di Stato.

Cessato il sistema di governar per mezzo del Consiglio privato, e stabilitosi il governo di gabinetto, si provò il bisogno, non solo d' avere membri che difendessero in Parlamento gli affari e la politica generale del gabinetto, ma anche sostenessero gli affari di determinati rami. — Il crescere della materia attribuita al governo, rese sempre più necessaria la suddivisione del segretario di Stato, e di uno se ne crearono cinque. Tuttavia il segretario di Stato costituisce sempre un tutto, non rendendosi necessaria nuova nomina per passare da una sezione del segretario ad un'altra. La nomina a certi ufficj spetta in comune ai segretarj; così l'ordinare arresti per delitti, e far aprire le lettere, mediante ordine speciale. Tali facoltà tuttavia sono ordinariamente esercitate dal solo ministro dell'interno. I segretarj di Stato non hanno, di regola,

un potere di polizia diretto; ed il potere giudiziale non fu accordato al ministro dell'interno negli ultimi tempi che in casi speciali di giustizia amministrativa, e solo in via di esperimento.

Tutti i segretari di Stato siedono nel Consiglio segreto, ed hanno ai fianchi due sottosegretarj uno parlamentare (che cade col governo) ed uno permanente, che è quello che realmente lavora e provvede agli affari dei singolari rami.

1.° Il segretario di Stato per l'interno, che, fino al 1801, era ministro delle Colonie, presiede all'amministrazione interna. Il suo potere è limitato dall'autonomia delle autorità locali. Nella sua veste di segretario di Stato riceve le suppliche e i memoriali per la regina, controfirma le nomine dei pari, propone le concessioni di privilegi d'invenzione e gli statuti per le corporazioni, e le dispense. Tutti i giudici di pace ricevono da lui la commissione; conferma i lord luogotenenti, e le dimette; attende alla corrispondenza colle autorita locali; è capo della polizia e della milizia; controlla l'amministrazione della giustizia e della polizia municipale; nomina i giudici di polizia salariati delle città, ed i giudici delle sedute trimestrali municipali. La polizia di Londra dipende direttamente da lui. Sorveglia le prigioni criminali e dei denunziati, ed amministra i fondi per procedere contro i delinquenti. La regina esercita i diritti di grazia, di sospensione e commutazione di pena sopra sua proposta. Compete a lui la sorveglianza delle fabbriche, dei bagni e dei lavatoj. È capo dello Stato civile. Però il vero dirigente lo stato civile è il *registrar general of births, deaths and marriages* (statuto del VI-VII anno di Guglielmo IV, c. 86 e seguente). Amministra l'ufficio *during pleasure*. Sotto di lui stanno *superintendant-registrars*, che sorvegliano i *registrars* di ogni *union* (che si compenetra colla *Poorlaw union*), e stipulano an-

che matrimonj civili (1). Il registrar-general nomina gli *union-registrars*, ma tale nomina deve essere confermata dai *guardians* di una *Poor-law union*. I registri sono disposti con opposita forma, per iscoprire ogni morte e nascita, e registrarla prontamente; altrimenti la registrazione di una nascita può essere richiesta dai genitori e parenti e quarantadue giorni dopo l'avvenimento. — Nelle morti devono fornirsi comunicazioni ai *registrars*, quando vengano richieste (2).

Quando si elevono reclami contro le decisioni del *local boards of health*, il segretario dell'interno, in forza del *local government Act* del 1858, provvisoriamente applicato, esercita le funzioni amministrative di istanza d'appello o di reclamo, nel senso continentale della parola.

Le amministrazioni locali di Jersey, Guernsey, Alderney, Sark, e Man, Scozia e Galles, sono sottoposte direttamente a questo ministrò; quelle del vicereame d'Irlanda solo indirettamente.

Il vicerè, o lord luogotenente d'Irlanda, è assistito da uno speciale segretario di Stato, *the chief segretary for Ireland*, ma che risiede in Inghilterra; questi è terzo sottosegretario di Stato del ministro dell' interno. Spesso questo segretario è membro del gabinetto, come avvenne allorchè la carica era coperta da Cardwell. Il suo successore attuale, primo segretario per l'Irlanda, sir Robert Peel, non siede nel gabinetto. Il vero segretario di Stato per l'interno, quello che realmente amministra, è anche in questo caso il sottosegretario permanente.

Il lord luogotenente d'Irlanda funge da rappresentante del pieno potere reale nella Verde Erinna. Ha titolo di eccellenza; un Consiglio privato impotente; diritto indipendente di grazia e di commutazione di pena, e può crear cavalieri.

(1) Toulmin Smith, 459.
(2) Burns, Eccl. law, III, 471.

2.° Il segretario per gli affari esteri è il consigliere responsabile della corona per le relazioni colle potenze estere, e il rappresentante di essa. Corrisponde cogli ambasciatori inglesi all'estero, e con quelli delle potenze estere in Inghilterra: rilascia passaporti, e protegge gli Inglesi che viaggiano all'estero; nomina ambasciatori e consoli, salvo la formale conferma della regina: vigila che siano eseguite le leggi contro il commercio degli schiavi.

Veri ambasciatori tiene l'Inghilterra solo a Parigi, Berlino e Costantinopoli. Seguono immediatamente per grado gli inviati straordinarj e plenipotenziarj, accreditati presso le corti maggiori o minori. Di regola gli inviati non cadono col ministero. Nel 1850 la Camera bassa costituì un comitato, perchè le facesse rapporto sul modo con cui venivano coperti i posti d'inviati; raccomandò una revisione completa del vigento sistema degli uffici diplomatici, dacchè le ingerenze famigliari, ed altre considerazioni, esercitavano una influenza considerevole e dannosa nel conferir posti. In tale occasione lord Jhon Russell si pronunciò contrario al principio delle ambasciate permanenti. Egli riteneva che il modo precedente di condurre le pratiche diplomatiche, ch'era di spedire di tempo in tempo persone incaricate di dare una opinione sulla politica estera, fosse migliore dell'attuale, pel quale si fece della diplomazia una carriera regolare.

Lord Palmerston ritenne invece indispensabile la conservazione degli ambasciatori stabili, come son ora ordinati: « Gli ambasciatori sono gli occhi, le orecchie, le lingue per le quali il governo inglese vede, ode, parla. L'importanza degli agenti diplomatici è ora maggiore di prima, perchè all'estero è minore l'intrigo segreto che non anticamente (1), e, per esempio, anche gli agenti di paesi esteri possono informare

(1) Vedi il cap. 11, libro VII di quest' opera.

i loro governi dello Stato dell' opinione pubblica in Inghilterra » (1).

3.° Il ministro delle Colonie, dal 1806 al 1854, era formalmente il ministro della guerra, quale segretario di guerra e colonie, dal 1854 in poi amministra solo gli affari delle colonie, come al tempo della costituzione dell' ufficio coloniale nel 1801. Per suo mezzo segue la nomina dei governatori, l' approvazione od il rifiuto delle leggi coloniali o degli atti importanti d'amministrazione delle colonie.

4.° Il ministero della guerra è un dipartimento creato nel 1854. Sino allora il segretario della guerra era capo dell' intendenza e dell' organizzazione finanziaria e giudiziale dell' armata, come rappresentante degli interessi militari nel Parlamento. Egli proponeva il bilancio dell' armata, ne procurava l' accettazione, e l'adozione del *bill* di ammutinamento. Ora queste funzioni con quelle che esercitava il ministro delle colonie, sono compenetrate nel ministero della guerra. Esso, colla scorta delle indicazioni dei comandi generali, e coll'approvazione del gabinetto, propone ogni anno il bilancio dell'armata: sindaca le nomine alle alte cariche militari fatte dai gran comandi. A lui passano le attribuzioni del maestro dell' armeria, e l'amministrazione dell'artiglieria e del genio. Propone i cavalieri dell'ordine del Bagno. In tempo di guerra, corrisponde col comando supremo dell'esercito attivo, ed approva i piani di campagna.

Il segretario della guerra è ora un semplice impiegato amministrativo, d'ordinario non militare: tali furono il duca di Newcastle, lord Panmure, lord Flerbert, sir Cornwall Lewis. Il generale Peel fu sin qui l'unico ministro della guerra pratico tecnicamente delle cose della guerra.

(1) Ciò costa assai meno ai governi, commettendo i numeri del *Times*.

5.° Per l' India, dopo l' abolizione dell' uffizio di controllo e la cessione dei diritti governativi della Compagnia delle Indie orientali, fu nominato colla legge 2 agosto 1858 uno speciale segretario. A questo passarono i diritti governativi della compagnia e del *Board of control.* Lo assiste il Consiglio dell'India, di nessuna importanza di fatto come lo provò l' esperienza. Dopo gli statuti degli anni XXI e XXII del regno della regina Vittoria, c. 106, che costituiscono la citata legge, il governo dell'India passò intieramente al gabinetto, ed a questo ministro. Il Consiglio il cui membro principale è designato con legge, viene in caso di vacanza completato dalla regina, cioè dal ministero. La maggioranza dei consiglieri deve aver abitato l'India per dieci anni. Tengono l' ufficio *during good behaviour*, e non ponno licenziarsi se non per domanda delle due Camere del Parlamento. Il segretario di Stato è presidente del Consiglio, e può suddividerlo in comitati. Gli ordini e le dichiarazioni di guerra che riflettono l'India, debbonsi comunicare entro tre mesi al Parlamento se non trovasi adunato, nel primo mese della sessione.

Sono caduti in disuso i diritti dei segretarj di Stato di presentarsi alla Camera alta e di sedersi alla estremità del sacco di lana. Secondo la citata legge, quattro segretarj di Stato, e quattro sottosegretarj, devono sedere nella Camera bassa.

## CAPITOLO V.

*Gli ufficj d' amministrazione recentemente costituiti.*

*( Parliamentary Boards )*

Uffici di commercio. — Dipartimento marittimo. — Dipartimento delle ferrovie. — Autorità secondarie. — Amministrazione del demanio. — Ministro delle costruzioni. — Ufficio dei poveri. — Commissioni d' esonerazione.

I. L'ufficio di commercio (1) (*Board of trade*), fondato da Guglielmo III nel 1695 fu riunito al Consiglio privato nel 1784, dopochè ne erano prima stati separati gli affari coloniali. Nominalmente figura quale comitato del consiglio privato (*The committee of her Majesty's privy Council appointed for the consideration of matters relating to trade and foreign plantations*). Consta di un presidente, che di fatto dirige l'ufficio e di solito siede nel gabinetto, di un viccepresidente e dieciasette consiglieri privati, fra cui il *premier* ed il lord cancelliere. Di fatto il collegio è senza importanza.

Sono di competenza dell'ufficio del commercio i pareri sui trattati di commercio, l'esame dell' interesse pubblico nella concessione di *Private bills*, la decisione sulle istanze di concessioni in affari industriali, e il conferimento di patenti. Il ministro del commercio si concerta sempre col ministro delle colonie in tutte le quistioni che riflettono la legislazione e l'amministrazione coloniale.

All'ufficio di commercio sono annessi: 1.° il dipartimento navale, sopra la marina mercantile e il pilotaggio; 2.° il dipartimento delle strade ferrate, in cui

(1) Gneist, I, 443.

l' ufficio di commercio decide le controversie fra le società concorrenti, ne controlla le tariffe, le amministrazioni e gl'impiegati, 3.° il dipartimento tecnico, il quale vigila su tutte le regie scuole nautiche, d'arti e mestieri.

Dal ministero del commercio dipendono i seguenti ufficj :

1.° L' ufficio d' iscrizione della società per azioni (*joint stock registration office*).

2.° L' ufficio di registrazione dei progetti (*office for the registry of designs*).

3.° L'ufficio dei misuratori del carbone (*coalwhipper's office*) per controllare e regolare i procedimenti di scarico dei bastimenti di carbone in Londra.

4.° Il controllore generale delle relazioni sui grani (*comptroller of corn returns office*)

5.° Il dipartimento statistico (*statiscal department*), fondato nel 1832.

II. Stanno a capo dell' amministrazione del demanio. (*Office of woods and forests and land revenues*), dal 1810 in poi, due commissarj. Il primo commissario, che spesso siede nel gabinetto, ma amministra sotto la sorveglianza della tesoreria, è al tempo stesso primo commissario dei lavori e fabbriche di S. M. Dei fabbricati dello Stato però vengono sorvegliati da lui soltanto quello dell' armeria (*ordnance*) e dall'ammiragliato (1).

III. Il primo commissario delle pubbliche costruzioni (2), soprintende a tutti i palazzi e uffizj (eccettuatone l' armeria, l'ammiragliato ed i parchi reali). Siede spesso nel gabinetto. Nominalmente gli stanno a lato quali concommissarj, i segretarj di Stato, ed il ministro del commercio.

(1) Gneist, I, 466.
(2) Ibidem, 468.

IV. L'uffizio de' poveri, che sopraintende e dirige l'amministrazione locale dei poveri, è indipendente dal 1847 in poi, con un presidente. Il commissario primo nominato nella patente della regina *for administering the laws for the relief of the poor in England* (e dopo il 1838 anche in Irlanda), è presidente e vero capo dirigente dell'ufficio. Tuttavia dipende dal ministro dell'interno, nè ha grado di vero ministro, sebbene qualche volta sieda nel gabinetto come fu il caso per Villiers. Sono inoltre commissarj dell'ufficio dei poveri, il lord presidente del Consiglio, il lord del suggello privato, il cancelliere del tesoro, il ministro per l'interno, ed altre persone nominate dalla regina. Sono nominati pro forma. Il potere del ministro è estesissimo, potendo rilasciare regolamenti obbligatorj, ed esercitare per via di rescritti autorità legislativa, come sul continente; e riformare i distretti dei poveri (1). Conosceremo i suoi poteri d'ufficio nella parte in cui si esamineranno le leggi sui poveri (vedi libro VI). L'esistenza del *poor law board* venne prolungata nel 1860 sino al 23 luglio 1863.

V. La *copyhold enclosure and tithes commission* (2) è una autorità che prese il posto di due commissioni soppresse, ed è composta di tre membri, nominati e licenziati dal ministero dell'interno, insieme con un commissario assistente (*assistant commissioner*), e col segretario speciale (*special segretary*). Il regolamento delle decime è discretamente completo. Nel 1836 tutte le decime furono convertite in una rendita in denaro che può essere redenta. — Per accelerare gli affari si nominano, occorrendo, speciali commissioni. La succitata commissione provvede anche a regolare i rapporti fra i contadini ed i proprietarj di

(1) Kries. Della assistenza dei poveri in Inghilterra, 59.
(2) Gneist, I, 482.

beni feudali, cioè procura la liberazione delle rendite e diritti che il ceto di campagna non ancora libero doveva pagare ai propetarj delle terre. Per gli statuti del XV e XVI anno della regina Vittoria. cap. 51 tale liberazione succede forzatamente. Tanto il debitore che il proprietario possono proporla. Nel primo caso devesi pagare una somma di riscatto, nel secondo le gravezze reali devono mutarsi in rendita in denaro. Tale commissione lavora anche per lo scioglimento delle servitù e per la divisione delle comunioni (*enclosures*). Cogli statuti del XXV e XXVI anno della regina Vittoria, c. 73, l'esistenza della Commissione fu proluncata col 1.° agosto 1867.

## CAPITOLO VI.

### *Altre autorità immediate d' amministrazione.*

L'ammiragliato. — Il cancelliere di Lancaster. — Il lord guardiano dei Cinque Porti. — Il lord cancelliere. — L' avvocato generale. — Il Sollicitor general.

I. L'ammiragliato. L' ufficio di grande ammiraglio si trasfuse nei commissarj per l' uffizio d' alto ammiraglio nel Regno Unito. E sono: il primo lord dell'ammiragliato, che siede nel gabinetto ed esercita il patronato, e cinque *junior lords*, che cadono col gabinetto. Quattro diconsi *navals lords*, e quindi sono uomini tecnici, e due di questi sono ammiragli ordinarj. Il quinto lord dicesi civile. Questi cinque lord presiedono speciali dipartimenti, ma i casi importanti vengono trattati collegialmente. Ordinariamente due o tre dei *junior lords* siedono nella Camera bassa. Di regola si nomina anche un capo segretario dell'ammiragliato.

II. La carica di cancelliere di Lancastro è una sinecura. Non occorre che il cancelliere sia legale; spesso siede nel gabinetto. Conosceremo a suo tempo

la speciale costituzione del ducato di Lancastro, che, come territorio particolare, è separato dalla amministrazione della lista civile.

III I cinque porti. Dover, Sandwich, Romney, Hastings e Hyde, che erano già i principali del paese, a cui vennero quindi aggiunti quelli di Winchelsea e Rye, avevano propria giurisdizione, ed un particolare governatore o ammiraglio, o guardiano dei cinque porti (1). Tale carica è ora semplice sinecura, senza stipendio, e la teneva testè lord Palmerston.

IV. Conosceremo nel libro V le attribuzioni del lord cancelliere, dell' avvocato generale e del procuratore generale.

## CAPITOLO VII.

### *L' esercito.*

La legge conosce solo milizia. — La milizia sotto gli Stuardi ed i Tudor. — Decade sotto la casa d' Hannover. — La milizia al tempo di Napoleone I. — Nuova milizia creata cogli statuti degli anni XV e XVI della regina Vittoria, c. 50. — Obbligo generale di servizio. — Invalidi. — Volontarj. — Esercito permanente. — Il diritto comune non ammette pene disciplinari. — Nessun esercito senza l'assenso del Parlamento. — Primo *Mutiny-act* (legge contro gli ammutinamenti), — Articoli di guerra. — Opposizione contro gli eserciti permanenti. — Non giudizj privilegiati. — Niun privilegio per debiti. — Non ammessa l'inquisizione che a richiesta dall' autorità civile. — Responsabilità degli ufficiali e soldati. — *Porteous mob.* — Caduta di sir Miles-Bridge. — Uguali interessi degli ufficiali e del Governo parlamentare. — Venalità delle patenti. — Avanzamento. — Sergenti. — Il comandante supremo. — Nessun corpo d' esercito, divisioni e brigate. — Importanza dell' esercito inglese. — Esercito indiano indigeno. — Truppe estere.

La legge inglese non riconosce altra stabile armata che la milizia nazionale. Enrico II fece pel primo rivivere l'antica costituzione della milizia sassone, per

(1) Blackstone, III, 79.

cui ogni adulto, avente certe rendite, venne obbligato al servizio delle armi, e commissarj circolanti sorvegliavano l'adempimento degli ordini reali. Gli sceriffi erano incaricati di dirigere le truppe locali. Lo statuto di Wenton (Winchester), del XIII anno di Edoardo I, c. 6, obbliga ogni uomo dai 15 ai 60 anni di procurarsi l'armamento. Questo variava a seconda delle sostanze, Chi aveva un reddito territoriale di quaranta scellini, doveva possedere spada, arco, freccia ed un pugnale.

I Tudor avvivarono la milizia con severe ordinanze (1). Lo statuto di Winchester fu nel 1511 reso più rigoroso, e tutti i laici, meno i giudici, furono obbligati ad esercitarsi al tiro (2). La rivoluzione che fece perdere il trono e la vita a Carlo I, mostrò per la prima volta all'Inghilterra un esercito forte, indipendente dalle costituzioni locali. — La breccia fatta da questo ai diritti del paese, rese odiosa agli Inglesi l'armata permanente, e condusse dopo la ristaurazione degli Stuardi all'abolizione di quasi l'intiero esercito. Ma invece di ristabilire la milizia nazionale, e di obbligare al servizio ogni uomo libero, l'oligarchico Parlamento d'allora si limitò ad imporre come peso reale sulla proprietà fondiaria l'obbligo di fornire un certo numero di fanti e cavalieri, lasciando decadere l'obbligo personale di servizio (3).

Tale milizia veniva condotta dalla aristocrazia del paese, alla cui testa, dopo venuti i Tudor, stava in ogni contea, qual capo della milizia, il lord luogotenente. Siccome la gentry di campagna apparteneva per la massima parte al partito Tory, e per conseguenza poco favorevole alla rivoluzione del 1688 ed alla suc-

(1) IOHN FORSTER, *Debates on the grande remonstrance.* London 1860, pag. 84.

(2) FROUDE, *Historg of England from the fall of Wolsey, etc.*, London 1858, I, 62.

(3) MACAULAY. *History*, Baudry edit'on, I, 115.

cessione annoverese, si lasciò a poco a poco morire questa istituzione, divenuta soggetto di scherno e derisione. Ricordiamo fra altra la Trainband della Città di Londra, nelle incisioni di Hogarth su l'allievo diligente e su quello pigro.

Ai tempi di Napoleone I venne ristabilita sotto nuova forma la milizia, cioè sotto forma d'ingaggio di truppe locali. Tale carattere persiste ancora nella milizia creata nel 1852 cogli statuti del XV e XVI anno della regina Vittoria, c. 50. È questa una truppa ingaggiata, di cui i soli ufficiali hanno qualche rapporto coll'antica costituzione locale. Tutta la milizia del regno dipende dal ministro dell'interno. Il Consiglio segreto determina quanta milizia debba fornire ogni contea. Ne è supremo comandante nella contea il lord luogotenente. Il deputy-lieutenant in un col giudice di pace provvedono alla amministrazione della milizia. — I giudici di pace tengono i protocolli d'arrolamento, ed assumono il giuramento tanto degli uomini della milizia, quanto dei soldati regolari. Decidono dei reclami dei maestri per gli scolari arrolati, perseguitano i disertori, ed a loro dirigonsi le richieste delle autorità superiori in affari riguardanti la milizia.

Per gli statuti del XVIII e XXIX anno della regina Vittoria, c. 100, venne stabilita una qualificazione di patrimonio di seicento lire d'annua rendita per i maggiori, e di ducento lire per i capitani. Gli ufficiali inferiori al capitano non devono provare di possedere patrimonio proprio.

I lord luogotenenti nominano gli ufficiali, e la regina li conferma. Per la massima parte essi sono altresì giudici di pace. Alcune cariche non possono venir coperte che da soldati dimessi dal servizio. Questi e gli ufficiali che hanno servito, costituiscono i quadri d'ogni reggimento, finchè non è riunito.

In tempo di pace il Governo può arruolare ottanta-

mila uomini per cinque anni. In tempo di guerra o sotto la minaccia d'una invasione, il numero ne deve essere portato a conventimila. Alla fine della guerra di Crimea trovavansi sotto le armi cenquattordicimila ducentrentacinque uomini: invece nell'aprile 1860 erano realmente sotto le armi solo diciannovemilatrecentrentatrè uomini. La milizia finora non è altro che un deposito per l'armata (1). L'obbligo di servizio è generale per gli Inglesi solo in quanto può farsi un'estrazione a sorte fra gli individui che non hanno raggiunto i trentacinque anni, quando il numero degli arrolati non fosse sufficiente. I Pari, i militari in attività di servizio, gli ecclesiastici, i membri e studenti delle università, i marinaj e gli scolari sono esonerati dal servizio. Gli obbligati alla milizia possono farsi rappresentare da cambj pagati.

Il governo deve levare inoltre diecimila veterani per la difesa del paese. Esiste poi in Irlanda un corpo di polizia militarmente organizzato, di dodicimilaquattrocento uomini con trecencinquantotto cavalli.

I corpi di volontarj creati nel 1859, e che salgono a più centinaja di mila, non hanno ancora organismo legale; sono volontarie riunioni di armati, e non è impossibile che diano motivo ad una ricostituzione della milizia nazionale.

L'esercito regolare è a pena sopportato nella vita pubblica. Di regola nessuno, dopo lo statuto del XIV anno di Carlo I, c. 28, è obbligato al servizio, « salvo che di prestare l'obbligo feudale, o contro nemico che invadesse il paese »; diritto di cui si fece uso al tempo della guerra d'indipendenza d'America contro i vagabondi, che furon posti a forza in uniforme rossa, ma che non si applicò più per l'armata regolare dopo il Lungo Parlamento (2).

(1) Il 19 luglio 1859 il segretario per l'interno confessò ai Comuni che la milizia di Glocester e Worcestershire non s'era mai esercitata con cartuccie a palla.

(2) *Parl. Hist.* XX 247.

Dopo la ristorazione, Carlo II incominciò a riorganizzare coi proprj redditi particolari un piccolo esercito regolare, che nel 1662 sommava a più di cinquemila uomini. Al Parlamento spiaceva ogni accrescimento dell'armata regolare, epperò ai 7 febbrajo 1675 la Camera dei Comuni prese la risoluzione.

« Che le guardie od armate stanziali, sono usate solo « là dove il principe regnava più per la paura che per « l'amore, come in Francia, dove il governo era di« spotico, ecc. » (1).

Nel 1685 trovavansi in armi settemila fanti e millesettecento cavalieri, con disciplina molto rilassata, non ammettendo la legge comune pene disciplinari. Se un soldato bastonasse il suo colonnello, veniva processato dai giudici ordinarj per ingiurie personali. Abbandonare il posto non era punibile, dacchè a nessuno poteva proibirsi di dormire la notte, se non ai constabili e alle guardie notturne (*watchmen*) (2). La diserzione in tempo di guerra era punita a norma del diritto statuario per fellonia, senza *benefit of the clergy:* in tempo di pace era inadempimento di contratto.

Giacomo II tentò valersi dell'esercito per attuare le sue idee assolutistiche: ma l'istrumento gli si sottrasse. Dopo la rivoluzione, colla *Dichiarazione* e col *bill* dei diritti, si ordinò che in tempo di pace il re non potesse tenere esercito stanziale senza il consenso del Parlamento.

Ma nel 1689, un solo anno dopo la rivoluzione, tali determinazioni vennero sospese dal Parlamento. In seguito ad una sommossa militare ad Ipswich, si approvò dal Parlamento il primo atto contro le sommosse, stabilendo che ogni diserzione od insubordinazione ai superiori debba, a dettame di un Consiglio di guerra,

(1) *Parl. Deb.* I, 74.
(2) MACAULAY, *History*, Baudry, ed. 117.

punirsi colla morte o con altri gravi castighi. Il bill doveva valere solo per sei mesi (statuto del 1 anno del regno di Guglielmo e Maria, s. 1, c. 5) (1), ma ogni anno venne prorogato. Esso porta il titolo di *bill for preventing mutiny and desertion and for the better payment of the army and their quarters;* permette al re di stabilire articoli di guerra, il che gli dà l'illimato potere di specificare nuovi delitti militari, e di applicarvi pene a capriccio, non però capitali nè che offendano le membra della persona, dovendo le pene più gravi essere applicate solo per i delitti preveduti nell'Atto. Le pene corporali non sono ammesse nell'armata inglese che per sentenza di un tribunale di guerra. — Il desiderio di Blackstone, « che il Parlamento facesse gli articoli di guerra, come già fece per la flotta », non fu ancora adempito. Ogni anno il Parlamento concede alla corona il diritto di stabilirne ad arbitrio, e di applicarvi le minori pene. Ma se un anno il *mutiny bill* non passasse, gli ufficiali e soldati colpevoli di diserzione in tempo di guerra dovrebbero essere sottoposti al giurì per delitto di fellonia; la diserzione e l'insubordinazione in tempo di pace sarebbero violazione di contratto; il bastonar gli ufficiali semplice ingiuria. Il *mutiny Act* non distingue il tempo di pace o di guerra; e il soldato che in tempo di pace s'addormenta al suo posto, può essere condannato a morte (2). Per questa legislazione vengono severamente

(1) MACAULAY, *History*, Tauchintz ed., IV, 42.

(2) BOWYER, 497. Lo statuto del XVI anno del regno della regina Vittoria, c. 9, porta lo stesso titolo Dopo esservisi indicato che un esercito è necessario per la sicurezza del regno e la conservazione dell'equilibrio europeo, aggiunge: Benchè nessun uomo del regno possa essere punito nella vita e nel corpo che da un giudizio dei suoi pari, nè nessuno possa essere punito secondo il diritto di guerra in tempo di pace, pure è necessario di tenere le forze sotto una stretta disciplina, e di infliggere castighi più pronti

puniti i civili che inducono i soldati alla diserzione ed all'ammutinamento.

Non mancarono tentativi nello scorso secolo di far senza di questa armata permanente, a pena tollerata; il 24 febbrajo 1717 trenta lord protestarono contro il *mutiny Act*.

I. « Perchè un'armata permanente è pericolosa per la libertà, e tanto più in quanto è soggetta ad una legislazione di guerra ignota al *common law*.

II. « Perchè gli ufficiali e soldati verrebbero perciò defraudati del titolo di liberi inglesi, e perchè noi (*lords*) crediamo che niuno sia più atto a privar altri dei loro diritti, di quello che ne fu spogliato ».

III. « Perchè il re, col diritto di creare articoli di guerra, esercita unilateralmente il diritto legislativo ».

Consimile protesta venne rinnovata nel 1721; ed anche nel 1732 Pulteney protestò contro le armate permanenti.

Gli ufficiali e soldati dell'esercito inglese non hanno privilegio di fôro per tutti gli atti che non vengono puniti dal *mutiny Act* (1): onde per fellonia e tradimento vengono sottoposti ai giudici del diritto comune. Le determinazioni degli antecedenti *mutiny Act*, che li esoneravano dai tribunali di diritto comune per le minori mancanze verso i civili, non furono rinnovate. In forza d'un recentissimo atto del Parlamento (XXV e XXVI anno della regina Vittoria, c. 65), tutti i militari accusati di omicidio od uccisioni di un' altra persona militare vengono giudicati, senza riguardi, al domicilio, dalla Corte centrale criminale. I militari per privilegio non ponno essere colpiti d'arresto perso-

ed esemplari di quelli consentiti dall'ordinaria legislazione, per i soldati che si rendono colpevoli di ammutinamento o diserzione, che disertano il servizio, che commettono atti contro la disciplina », ecc. (Cox. c. 436).

(1) FIELDING, racconta nel suo *Tom Jones* che nella marcia contro i ribelli, 1745, si tradusse innanzi al giudice di pace un ufficiale per insubordinazione e battiture.

nale per i debiti inferiori a trenta lire. Smollet racconta nel *Roderik Random* di un ufficiale arrolatore, arrestato per debiti mentre era in viaggio per cose di servizio. Un ufficiale che si opponesse al libero esercizio della giurisdizione civile, verrebbe senz'altro cassato. Anche in Inghilterra i testamenti dei militari sono privilegiati.

L'esercito può adoperarsi nell'interno solo per richiesta dell'autorità civile, la quale n'è personalmente responsabile. Ma anche il soldato è responsabile del suo intervento, e viene punito se fuor dei limiti della legge, « poichè l'arrolamento non libera l'uomo dalle leggi del paese; sebben ei ne deva osservare delle altre. Alla legge civile resta come prima sottomesso, oltre le leggi militari. Ogni soldato, che riceve un ordine illegale (per esempio, non attaccato e non letto il *riot act*, di far fuoco su un assembramento di popolo), sa benissimo che se obbedisce viene appiccato, onde tali ordini non si danno mai » (1).

Ad un ufficiale che gli diceva, « Preferisco essere fucilato per disobbedienza al mio colonnello, che appiccato per violazione della legge e della libertà », il duca di York (*ultratory*) rispondeva: « Un ufficiale che agisse diversamente, meriterebbe e la forca e la fucilazione; credo che nessun ufficiale adempirebbe ordini illegali, perchè nessun comandante ne saprebbe dare » (2). Essendo ammesso l'appello dal Consiglio di guerra ai tribunali del regno (vedi capitolo 8, libro V), il pericolo d'essere fucilato per disobbedienza è assai remoto. Bensì la storia inglese presenta replicati esempj di militari sottoposti ad inquisizione criminale per procedimenti illegali. Ricordiamo il *Porteous Mob*, tanto egregiamente descritto da Walter Scott nel suo *Heart*

(1) URQUHART, *Familiar words*, 123.

(2) Sir WALTER SCOTT. Memorie del duca di York, nella Rivista settimanale d'Edinburgo.

*of Mid-Lothian.* Nel 1768, in occasione dei moti contro Wilkes, venne ucciso un certo Allen, e il coroner pronunciò verdetto di omicidio a carico del soldato Donald Maclean e dell'alfiere Murray. Ambedue furono assolti dal giurì giudicante. Nelle elezioni generali irlandesi del 1852 un distaccamento di soldati, che scortava ai comizj alquanti elettori, fu attaccato dalla plebe presso il ponte di Sixmiles, sì che per difendersi dovette far uso delle armi da fuoco, e restaron morte sei persone, parecchie ferite. Il coroner emise verdetto di omicidio contro gli otto soldati che v'ebbero parte, verdetto che fu inutilmente oppugnato presso il Banco della regina. I soldati però non ebbero castigo, imperocchè il gran giurì di Clare Assises non ammise l'atto d'accusa. Per quanto odioso fosse il verdetto del giurì irlandese, dimostra però i pericoli che i soldati inglesi corrono sorpassando le loro attribuzioni.

Nel 1747, in occasione delle discussioni sul nuovo *mutiny bill*, Pitt diceva: » Senza le virtù della nostra armata, i lord, i Comuni, ed il popolo inglese potrebbero ben trincierarsi dietro le loro pergamene; la spada troverebbe sempre modo di colpire le parti vitali della costituzione ». Se mutiamo la parola « virtù » in « interessi », e la parola « armata » in « ufficiali », consentiamo nell'idea di Pitt. Non sono le cautele del *mutiny Act*, non la vigilanza dei tribunali che impediscono ad un esercito organizzato fuor delle leggi del paese di reagire contro di esse. Finchè in Inghilterra nobili e possidenti tengono Parlamento, gabinetto e Chiesa, non è possibile un conflitto fra lo Stato e la Chiesa; finchè l'aristocrazia tiene l'armata, non può sorgere conflitto di essa con un governo ed un Parlamento composto di nobili e possidenti. Le cose procedono in Inghilterra diversamente che in Germania, dove la rappresentanza popolare è costituita specialmente da elementi borghesi, l'ufficialità dall'elemento

aristocratico. Facendo anche astrazione del carattere nazionale inglese, qual cosa mai indurrebbe l'ufficiale inglese, per lo più figlio cadetto di famiglia aristocratica, a reagire contro il governo parlamentare, nel quale un fratello siede come marchese nella Camera alta, l'altro come signor tale dei tali nella Camera bassa, il terzo è segretario coloniale, il quarto è forse vescovo? Finchè l'armata ed il Parlamento son fatti della stessa stoffa, non è mestieri che l'armata giuri fedeltà alle leggi, alla costituzione. Non mancano però attriti fra militari e civili. Nell'ufficialità di molti reggimenti regna a volte tale spirito ultra aristocratico, che conduce a conflitti sociali. Tralasciamo di considerare quanto Junius avesse ragione di dire, nella XXXI sua lettera, che gli alfieri erano una razza inflessibile.

Siccome l'armata dipende dal gabinetto, è assai dubbio che la *gentry* perda la sua signoria sull'armata quando sia abolito di cedere i posti d'ufficiali. Non mancò chi ritenne che una riforma in questo senso dell'armata inglese distruggerebbe la libertà. Sir Guglielmo Draper, nella sua quarta lettera al rinomato libellista Opperon, dice: « Non occorre dire al signor Junius che, quando la nazione fosse difesa solo da quelli che non possono perdere che il loro onorario e le loro armi, il pericolo sarebbe grande ».

La massima parte dei posti d'ufficiale di fanteria e cavalleria si acquista ancora colla compera della patente (1), che si ottiene mediante atto di *connexion*, emesso dal comandante superiore. Il massimo posto vendibile è quello di tenente colonnello. Ad ogni avanzamento, l'ufficiale promosso paga la differenza fra l'antico ed il nuovo grado. Tuttavia un ufficiale deve rimanere un dato tempo in un grado, prima d'essere promosso. Chi muore in guerra perde vita e denaro.

(1) GNEIST, I, 416.

Se alcuno è posto a metà soldo, può farsi pagare metà del prezzo dal suo successore, e viceversa, un ufficiale a metà soldo può rientrare al servizio attivo pagando la metà del prezzo d'acquisto. Nei corpi d'artiglieria e del genio è esclusa la vendita dei gradi. Però un posto non si può acquistare che quando alcuno esce volontariamente dall'armata. Le vacanze per morte vengono riempite, dal tenente colonnello all'ingiù, secondo la regola dell'anzianità. Le vacanze per dimissioni possono riempirsi dal comando superiore con persone nuove. I cadetti che hanno superato i loro esami nella scuola militare di Sandhurst colla classificazione « bene », ed i sotto ufficiali di merito, possono ottenere patenti gratuite. Anche questi possono coprire i posti vacanti per morte, che in tempo di pace sono assai limitati.

I gradi superiori vengono conferiti dal comando generale, sentito il segretario di Stato pel dipartimento della guera. Da tenente colonnello a colonnello l'avanzamento si ottiene per favore o per meriti, e così pure per l'avanzamento a generale.

I sergenti s'intendono ufficiali non patentati (non *commissioned officers*), e come tali non possono soggiacere a pene corporali. *I drill corporals* curano l'educazione delle reclute, della quale quasi non si occupano gli ufficiali. La voragine che esiste tra ufficiali e sergenti, e fra questi ed i soldati, è insuperabile per la sistemazione in casta dell'armata inglese. I sergenti fatti ufficiali in Crimea, dovettero farsi cassare dai ruoli.

Alla testa dell'esercito sta il comandante in capo (ora è il duca di Cambridge, e tiene l'ufficio dicontro a Whitehall); egli è capo attivo della fanteria e cavalleria, ed anche dell'artiglieria, dopo che nel 1855 fu abolita la carica di maestro d'ordinanza. Da lui dipende il patronato di tutta l'armata. Fino al 1846 il

comandante in capo faceva parte del gabinetto: ora dipende dal gabinetto, ed è a questo responsabile (nominalmente alla regina), secondo le idee di lord Hardinge. È l'organo costituzionale pel quale la regina si intende coll'armata, e come organo della prerogativa reale, spedisca tutti gli ordini in nome della regina. In campo ha la direzione suprema dell'armata. Tutti gli ordini emanati dal comandante in capo vengono spediti comandi di corpo dagli ajutanti generali (*adjutant general office*). A questi spetta la sorveglianza della cura personale e dell'equipaggiamento delle truppe.

L'armata inglese non fu finora un complesso tattico. In tempo di pace non si hanno in Inghilterra corpi d'armata, nè legami per divisioni o per brigata. Il regno è bensì diviso per circoli, ma solo per render più facile l'amministrazione, e non per agevolare i comandi. Costituiscono l'*home staff*, Inghilterra e Galles con cinque distretti, Scozia ed isole con tre distretti, e l'Irlanda un gran circolo con cinque sotto distretti. I generali presenti in Inghilterra vengono posti a capo di questi distretti. Del pari le maggiori colonie hanno i loro *foreign staffs*.

Sidney Herbert dice dell'armata inglese: «Dopo il 1815 non abbiamo più avuto armata, nello stretto senso della parola; non ebbimo che truppe pel servizio coloniale e di polizia. Ciò che diciamo armata inglese, non è che una raccolta di reggimenti. Abbiamo compagnie bene istrutte, e null'altro. Vi sono capi di corpo, che forse non avevano mai veduta una brigata riunita, prima della guerra di Crimea, se non forse a Dublino o nelle Indie » (1). Molte cose migliorarono dopo la guerra di Crimea; e il campo di Aldershot può dare maggior insieme all'armata inglese.

La gerarchia consta di feldmarescialli, generali,

(I) Gneist, I, 406.

tenenti generali, generali maggiori, generali di brigata, colonnelli, tenenti colonnelli, maggiori, capitani, tenenti, *cornets*, sotto tenenti, e alfieri, che hanno vero grado d'ufficiali.

Secondo il conto del 1862-63, l'armata inglese constava di:

| | *officiali* | *sottoficiali e soldati* | *cavalli* |
|---|---|---|---|
| I. Cavalleria della guardia (*Life and horse guards*) . . . | 99 | 1218 | 825 |
| II. Cavalleria di linea . . . | 583 | 10,233 | 6801 |
| III. Tre reggimenti di fanteria della guardia . . . . . . | 260 | 6046 | — — |
| IV. Cento reggimenti di fant. di linea. | 3831 | 83,487 | — — |
| V. Tre regg. nelle Indie occidentali. | 208 | 3467 | — — |
| VI. Artiglieria a cavallo . . . | 77 | 1856 | 1348 |
| VII. detta a piedi . . . | 854 | 18,147 | — — |
| VIII. Genio . . . . . . . | 416 | 4149 | — — |
| IX. Treno . . . . . . . | 106 | 1722 | — — |
| X. Truppe coloniali . . . . | 244 | 5144 | 800 |

In tutto cenquarantatremila e seicenventotto uomini, con quattordicimila e centosedici cavalli. V'ha inoltre in India un'armata inglese di ottantatremila e cinquecenventitrè uomini e ottomila e seicentododici cavalli. Questa armata fu nel 1860 riunita all'inglese, per modo che la cifra totale delle forze inglesi, compresi i depositi dei reggimenti che servono alle Indie, somma a duecentoventottomila e novecentosettantatrè uomini. L'armata indigena indiana constava nel 1862 di cenundicimila e cendodici uomini, divisa in cencinquantasei reggimenti (1). Le truppe coloniali, meno le maltesi, vengono tutte comandate da ufficiali inglesi. Il R. reggimento di milizia di Malta (*Royal Malta fencibles*) consta di venticinque ufficiali nati a Malta,

(1) *Almanacco di Gotha* 1863, p. 529.

e di seicentotredici sott' ufficiali e soldati. Il capo è inglese. Le truppe coloniali comandate da inglesi sono:

1.° I tre reggimenti delle Indie Occidentali (*West India regiments*) che, come abbiamo veduto, constano di ducentotto ufficiali, e tremila e quattrocentosessantasette sott' ufficiali e soldati, arrolati sulla costa africana e nelle isole.

2.° La *Ceylon rifle brigade* (carabinieri) consta di settantanove ufficiali, mille e cinquecentonovanta sott' ufficiali e gregarj.

3.° I carabinieri a cavallo del Capo, composti di Ottentoti e d'Europei, contano quarantotto ufficiali, mille e trentasei sott' ufficiali e gregarj, e novecento cavalli.

4.° Il *Royal canadian rifle regiment* conta trentanove ufficiali, mille e sessantasette soldati.

5.° Il reggimento di Sant' Elena, composto di volontarj dei reggimenti inglesi, ha ventuno ufficiali e quattrocentododici soldati.

6.° Il *Gold Coast artillery corps* ha diciassette ufficiali inglesi, e trecentrentaquattro soldati indigeni.

7.° Le *Royal Newfoundland Companies* hanno nove ufficiali e ducentoventi soldati, tutti veterani dell'armata inglese.

8.° Sulle isole Falkland trovasi in distaccamento un ufficiale con trentasei soldati, pure veterani.

I corpi coloniali, quello di Malta compreso, non servono che entro i limiti della frontiera.

La regina può, coll'approvazione del Parlamento, assoldare truppe estere; ciò che avvenne in tutte le guerre inglesi, da Guglielmo III in poi. Allorchè nel 1794 le truppe assiane approdarono all' isola di Wight, si discusse se la corona poteva introdurle in paese senza il consenso pel Parlamento. Pitt riteneva non esservi pericolo, sinchè il re non aveva denari per mante-

nerle (1). Il Parlamento votò pel ministero, respingendo due mozioni di Grey, secondo le quali tale procedere doveva ritenersi illegale e contrario al *bill* dei diritti; le proposte Grey caddero, l'una con centottantaquattro voti contro trentacinque, l'altra con censettanta voti contro quaranta. Per tale grave precedente il governo può, senza il consenso del Parlamento, introdurre in Inghilterra truppe estere o truppe indigene indiane (2).

## CAPITOLO VIII.

### *La flotta.*

La flotta istituzione permanente. — Codice penale. — Soldati di mare. — Testamenti militari. — Privilegio pel debiti. — *Press* (arrolamento forzato) dei marinaj. — Le cariche non vendibili. — Scalatura.

La flotta, che fu sempre popolare in Inghilterra, nè mai ebbe a lottare contro l'antipatia nazionale, fin dallo scorso secolo divenne una istituzione nazionale permanente, non come esercito tollerato ed appena concesso annualmente. Dopo la pace d'Acquisgrana fu dotato di un codice penale completo e stabile, in cui ogni delitto è determinato, non lasciato all'arbitrio della corona, come avviene per l'esercito (3). Nel 1860, colla legge del XXII e XXIII anno del regno della regina Vittoria, cap. 22, venne introdotto un nuovo *naval discipline Act*, cioè un nuovo codice penale per le forze di mare. I soldati di marina (fanteria e artiglieria) sono anch'essi soggetti a tale codice, quando trovansi a bordo. A terra sono sottoposti ad un *mutiny Act*, da

(1) ARCHENHÖLZ, Ann. Ingl. XII, 73.
(2) BOWYER, 497.
(3) Stat. 22 Geo. II, c, 23; Stat. 19. Geo. III, c. 17, e 10, 11. Vitt. c. 59.

votarsi d'anno in anno. Sulla flotta le punizioni corporali possono ordinarsi dal capitano in via disciplinare, e senza formalità di procedura (1). Anche i marinaj godono il privilegio di più libere forme testamentarie. Nessun uomo di mare può essere arrestato a bordo del suo bastimento per debiti inferiori a lire venti; pel resto esso è completamente soggetto al diritto civile.

È dubbio se l'arrolamento forzato dei marinaj, conseguenza pratica dell'obbligo generale di servizio marittimo, sia mai stato legale. Lo statuto del II anno del regno di Riccardo II. c. 4, parla di tale uso solo come d'un diritto incontrovertibile della corona. La *Press* non venne mai abolita, ma cogli atti del V e VI anno del regno di Guglielmo IV, c. 24, vi si sostituirono gli arrolamenti volontarj (2),

Nella flotta non è ammesso di vender le cariche; di regola l'anzianità decide dell'avanzamento. La scala è come segue: ammiraglio, viceammiraglio, contrammiraglio, capitano, commodoro, tenente.

Nel 1860 il Parlamento votò settantaquattromila e settecenquarantaquattro marinaj, soldati di marina e guardacoste.

(1) Blackstone, I, 420.
(2) Bowyer, 503.

# LIBRO QUARTO

## LA CHIESA LEGALE.

### CAPITOLO I.

*Situazione politica della Chiesa e de' suoi ministri.*

Carattere della riforma inglese. — Praemunire. — Riforma interna. — Enrico VIII sostenuto dalla *Gentry*. — Cattolicismo nella Chiesa inglese. — I XXXIX articoli. — Paralleli fra la Chiesa inglese e la cattolica. — Divorzio. — Canning e il papa. — Supremazia del re. — La Chiesa cattolica non riconosciuta. — Bill sui titoli. — Potere ecclesiastico del Parlamento. — Carattere politico della Chiesa inglese. — Partiti nella Chiesa. — Puseisti. — Opinione di Wiseman su di loro. — La Chiesa impopolare. — Esclusivismo de' suoi ministri. — Statistica dell' alta Chiesa.

La Chiesa nazionale inglese si considera legittimamente successa alla cattolica romana (1); esclusiva come il cattolicismo, non riconosce come Chiesa le al-

(1) Leggesi in un atto del 1838, che stabilisce i canoni della Chiesa vescovile scozzose: *The episcopal church in Scotland, as a branch of the holy catholic and apostolic Church of Christ.*

tre comunità religiose (1). La riforma inglese vuol essere considerata come una violenta separazione delle provincie inglesi dalla madre Chiesa di Roma. La superba indole nazionale inglese, che, se fosse possibile, vorrebbe un proprio Dio nazionale, solo per incidenza occupantesi degli altri popoli, mal poteva sofferire, s'ingerisse negli affari ecclesiastici un principe estero, appoggiato a leggi non nazionali. Un esimio conoscitore del diritto inglese dice: « Deve sapere assai poco di storia inglese chi non vede, che la nostra lotta per le libertà politiche, religiose e civili era strettamente connessa a quella sostenuta contro il papa » (2). Già collo statuto del XXVII anno del regno di Edoardo III fu determinato che il re potesse tener prigioni a suo arbitrio quelli che si appellavano a Roma; e chi, essendosi appellato a Roma, non si giustificava innanzi alla cancelleria, ai due Banchi, ed al Consiglio segreto, perdeva terre, bestiame, e tutti i suoi beni (3). Di pari tenore fu il celebre statuto *de preamunire*, emesso sotto il regno di Riccardo II, per punire quelli che si appellavano a Roma. Non potevano pubblicarsi bolle papali contrarie agli statuti. Nel 1427 il collettore papale fu dal Consiglio segreto obbligato a dar cauzione per averne pubblicato (4). Anche i prelati godevano protezione contro Roma. Nel 1428 il Consiglio segreto, a proposta dei Comuni, promise all'arcivescovo di Canterbury, calunniato a Roma, di proteggerlo contro qualunque decreto del Santo Padre (5). Fu quindi logica

(1) Canone 3 del 1603. « *Whosoever shall hereafter affirm, that the Church of England by law established is not a true and apostolic Church teaching and maintaining the doctrine of the Apostles: Let him be excommunicated ipso facto* ».

(2) Toulmin Smith. Parl. Rem. V, 88.

(3) Palgrave, *The King's Council*, 39.

(4) *Proceedings and Ordin.* III, 268.

(5) *Proceedings and Ordin.* III, 301.

conseguenza di tutta la storia inglese l'abolizione dell'appello a Roma fatta da Enrico VIII, che, sottomettendo i tribunali ecclesiastici al re, li secolarizzò. Assumendo il supremo potere giudiziario, col sindacato del re nella giurisdizione dei vescovi ed arcivescovi, esso divenne di fatto e di diritto supremo capo della Chiesa.

La riforma inglese non avvenne, come in Germania, per intimo commovimento religioso del popolo; che non cominciò che coll'afforzarsi dell'elemento puritano sotto Elisabetta e gli Stuardi.

Per quanto violentemente Enrico VIII attuasse la riforma, andrebbe a gran pezza errato chi la ritenesse sorta per mero capriccio d'un despota. La forza materiale di Enrico VIII era a ciò troppo insufficiente, e a l'avidità della *gentry*, che si impadronì dei ricchi beni dei monasteri, contribuì potentemente nei primordj a sostenere il re. Anche gli ecclesiastici pare abbiano fatta assai poca resistenza alla riforma: arrogi che la rottura con Roma era preparata da un secolo.

Per lo contrario, tutti i re inglesi si affaticarono, dopo emancipati dalla Chiesa romana, per mantenere al possibile l'organamento della Chiesa cattolica, a sostegno della loro potenza. Enrico VIII perseguitava è vero i partigiani della giurisdizione di Roma, ma le regole della Chiesa cattolica conservò in gran parte (1). Per conseguenza lo stesso statuto che abolisce la giurisdizione papale (XXV anno del regno di Enrico VIII; c. 19, 20 e 21), ordina (2) « che tutti i canoni ed ordinanze esistenti, che non si oppongono alle leggi e consuetudini del regno, ed alle prerogative della corona, debbano ritenersi in vigore, finchè non sia disposto altrimenti ». Così il potere reale potè conservare in gran parte l'antichissimo organismo della Chiesa. In nessun

(1) Roberston e Prescott. *Hist. of Charles* V. I, 427.
(2) Lingard. *Hist. of England.* VI, 205.

luogo più che in Inghilterra si conservarono le forme medievali, e in nessun luogo il potere ecclesiastico si fuse meglio col civile (1). « Amerei piuttosto il papato (diceva Giacomo I), perchè ha tanta influenza sugli animi, purchè il papa non volesse usarne anche sui re ». Lo stesso risponde alle istanze dei Presbiteriani contro i loro vescovi: « Non vescovi, non re ».

Il dogma ed i riti della Chiesa inglese sono quindi simili a quelli della Chiesa cattolica, qualora non siano stati mutati dalle leggi del re e del Parlamento, per correggere eventuali errori della Chiesa cattolica; poichè, dice il 19.° articolo, « come le Chiese di Gerusalemme, di Alessandria e di Antiochia, anche quella di Roma può aver errato, tanto in ordine al dogma, quanto alle cerimonie »; con che viene indirettamente negata l'infallibilità della Chiesa.

I principj cardinali della Chiesa inglese son contenuti nei XXXIX articoli, accettati nel Convocato del 1562 sotto Elisabetta, e nelle costituzioni e canoni del 1603 (Giacomo I). Col consenso del Parlamento (XIII anno di Elisabetta, c. 12), i XXXIX articoli divennero legge dello Stato, onde l'eresia è un delitto competente al potere civile. L'atto di *uniformity* proibisce ogni cambiamento in affari di fede che non sia fatto dal re e dal Parlamento. Come forza esecutiva ecclesiastico-civile, l'*Act of supremacy* della regina Elisabetta confida l'esecuzione dei XXXIX articoli alla famosa Alta Commissione, composta, sotto il gran cancelliere, di dodici vescovi, trentadue consiglieri segreti laici, ed altri ecclesiastici.

Il disaccordo fra la Chiesa inglese e la cattolica verte, da Edoardo VI in poi, principalmente sui seguenti punti (2). La liturgia della Chiesa cattolica è in latino, in inglese quella della Chiesa nazionale. È tolto il culto

(1) RANKE. *Storia Inglese*. Prefaz. pag. V.
(2) Opinione di Chatham sulla Chiesa nazionale. MAHON, V. 317.

della Vergine e delle immagini. Non può difendersi l'infallibilità del papa. La confessione auricolare non è abolita, ma caduta in disuso. Circa la transustanziazione, la Chiesa nega la presenza reale di Cristo nell'eucaristia. Il celibato venne mantenuto solo per i confessori teologi collegiati; caso che si maritino, cessano di far parte della collegiata. L'art. XXXV non mantenne che i sacramenti del battesimo e dell'eucaristia (1). Tuttavia nelle cose matrimoniali valsero sino al 1857 i principj di diritto canonico, e non ammettevasi divorzio, consentendosi solo la separazione di letto e di mensa. Lo scioglimento del matrimonio, fatto dal re e dal Parlamento, non era ordinariamente che una dichiarazione di nullità nel senso canonico, sciogliendosi perchè nulli sin dal principio; quando avevano avuto solo una esistenza di fatto, non mai per bigamia; quando una parte era stata ingannata, o per impotenza, pazzia, o troppo prossima parentela (2). In pratica si emisero *bill* di divisione e scioglimento anche in casi d'adulterio. Solo nel 1857 si ammise un vero scioglimento del matrimonio, nel senso protestante, pei casi d'adulterio. Ancor oggi però è proibito, per titoli canonici, il matrimonio colla sorella della moglie defunta, e il *bill* risolutivo venne respinto dalla Camera alta, e nel 1861 anche dalla Camera bassa.

Il risultato principale della riforma inglese fu quindi l'introdurre la giurisdizione regia nelle cose ecclestiche. L'art. XXXVII dice: « Il vescovo di Roma non ha giurisdizione in questo regno d'Inghilterra », non riconoscendosi il papa che come vescovo di Roma. Stando Canning ministro degli esteri, il papa allora regnante gli spedì lettera che annunciava al re la sua assunzione al trono. A richiesta di Canning, l'avvocato ed il pro-

(1) Burns, III, 545.
(2) Idem, II, 500.

curator generale dichiararono, « che se un Inglese riconoscesse in un atto ufficiale il vescovo di Roma come papa, e quindi come sovrano, ne verrebbe il riconoscergli una giurisdizione, e in tal riconoscimento potrebbe indirettamente comprendersi anche quel della sua pretesa estensione. Se quindi il segretario di Stato per gli esteri si metteva in corrispondenza col papa o col suo segretario, si esponeva a pericolo d'essere punito per lo statuto *de praemunire*, cioè per riconoscimento della giurisdizione di Roma nel regno d'Inghilterra » (1). Del resto, anche il papa non conosce che un regno d'Inghilterra, perchè, in difetto di relazioni diplomatiche, non gli furono notificati i due « Atti d'unione ».

Per lo statuto del XXVI anno di Enrico VIII, c. I, il re è il supremo capo della Chiesa inglese, ed alla sua corona imperiale deve restar unita, non solo tutta la giurisdizione, ma anche ogni autorità e vantaggio di capo della Chiesa. L'atto del I anno del regno di Elisabetta, c. I, sezione XVI, conferma tale statuto, e determina espressamente l'abolizione d'ogni giurisdizione di principe estero, cioè del papa, in Inghilterra (2). Per tali leggi il re fu investito di tutti i diritti fin allora esercitati dal papa (3), e la sua giurisdizione s'esercita per mezzo di delegati. Gli altri suoi diritti negli affari ecclesiastici, li abbiamo più sopra già veduti. A lui spettano, da Enrico VI in poi, tutti gli stabilimenti di beneficenza, i collegi, le cappellanie a favore di ecclesiastici.

Con un re che ha assunto i pieni poteri del papa, la Chiesa inglese si ritiene la vera cattolica, e siccome non possono darsi due Chiese cattoliche, ne viene

(1) Burns, II, 145.
(2) Bowyer, 179.
(3) Walter. Diritto Ecclesiastico, 179.

che la inglese non può riconoscere la cattolica romana. I cattolici furono emancipati, ma l'esistenza della Chiesa cattolica come istituzione è ignorata. Allorchè, nel 1860, il papa nominò alquanti vescovi, che dovevano tenere sede dove esistevano le antiche sedi, si sbraitò il *Non Papato*, vedendosi in tale fatto una violazione della giurisdizione reale. Ne venne un *bill* sulle usurpazioni papali, che minacciava di pena i Cattolici che si dichiarassero vescovi della diocesi di un vescovo inglese o di un distretto a lui sottomesso. Ne seguì quanto Roebuck aveva preveduto nella Camera bassa il 7 febbraio 1851 (1); il cardinale Wiseman non si disse arcivescovo *di* Westminster, il che sarebbe stato punibile, bensì arcivescovo *in* Westminster, e con ciò fu elusa la legge.

I XXXIX articoli e tutte le altre leggi ecclesiastiche dei Tudor, furono consentite dal Parlamento. Con queste non si limitò essenzialmente il potere reale, essendo noto quanto ligi fossero i Parlamenti d'allora nelle cose di fede. Gli Stuardi, che non volevano lasciar limitare dal Parlamento la loro spada civile, erano ancor meno disposti a sottoporre all'assemblea la spada ecclesiastica, e la Chiesa parve comodo strumento di dispotismo. Già Enrico VIII l'avea presentata come un corpo completamente staccato dallo Stato. Stato e Chiesa dovevano solo sostenersi a vicenda, non attraversarsi la via (2).

Le due rivoluzioni che annullarono il potere degli Stuardi, rimisero la Chiesa in balia del governo parlamentare. I dignitarj della Chiesa sono anche membri della grande corporazione politica, e, come tali, strettamente legati col governo parlamentare. L'aristocrazia dominante considera la Chiesa come un proprio dominio;

(1) *Annual Register* del 1851. Pag. 13.
(2) Bowyer, 180.

per mezzo del gabinetto conferisce tutti i posti di collazione reale, e tiene riuniti in compatta falange, nei capitoli e nelle sedi vescovili, i membri e clienti suoi. Con ciò la Chiesa divenne completamente corpo civile e di Stato (1). Fu naturale conseguenza della sottomissione della Chiesa al civile reggimento, il non convocarsi più il Parlamento ecclesiastico; ond' è impossibile in Inghilterra un conflitto fra lo Stato e la Chiesa (2). Anche il potere disciplinare sugli ecclesiastici è civile, esercitandolo impiegati dello Stato, cioè membri della Camera alta, e perciò partecipi del governo del paese. Solo in questi ultimi tempi si manifestò un leggiero screzio, in conseguenza delle odierne tendenze. Dopochè il diritto di sciogliere i matrimonj perdette la sua base canonica, cioè dopo la legge 28 agosto 1857 (del XX e XXI anno del regno della regina Vittoria, c. 85), gli ecclesiastici possono negar di sposare persone divorziate, ma nessun ecclesiastico può impedire che un suo collega celebri il matrimonio; e al tempo stesso gli interessati possono presentarsi all' uffiziale civile, e celebrare il matrimonio civile (3).

Nell' interno della Chiesa inglese non mancano i partiti. La divisione dell' alta Chiesa in altissima e bassa, non si manifestò troppo; la distinzione è così sottile e dialettica, che i non iniziati nei misteri religiosi, difficilmente la possono capire, appunto perchè di natura intima. L' anglicano altissimo si move nelle formole

(1) « È assai raro (dice un distinto ecclesiastico) che un ministro abbia cuore di emanciparsi dai riguardi politici nell' adempimento dei sacri doveri che gli furono affidati pel bene della Chiesa, specialmente quando trattasi del patronato ecclesiastico della Corona ». Sermoni del dottor VALPY. Vol. II, pag. 373.

(2) I » *non juror* » e l' opposizione giacobita degli ecclesiastici nel 1745, erano solo opposizione di un partito politico, a cui apparteneva la massima parte degli ecclesiastici. — Dopo la battaglia di Culloden, il clero divenne favorevole agli Annoveresi.

(3) Foglio del Ministero di Giustizia del 1857, p. 255.

e idee determinate, accetta ogni periodo della Bibbia. sia storico, sia dottrinale, come immediata emanazione dello Spirito Santo, e quasi ammette ispirati anche i XXXIX articoli; all'incontro, la bassa Chiesa usa qualche ragionevole distinzione, esposizioni e idee nuove (1). Quanto ciò sia pericoloso, lo dimostrano le recenti persecuzioni dei *Saggi e Riviste.*

La tendenza di ridurre la Chiesa inglese simile (per quanto è possibile, toltone la giurisdizione papale) alla cattolica, si riproduce col vescovo Laud. « V' ha un pericolo (scrive lord John Russell nel 1850 al vescovo di Durham (2)) che mi inquieta assai più che la giurisdizione di un principe estero. Ecclesiastici della nostra Chiesa, che sottoscrissero i XXXIX articoli, che riconobbero la supremazia della regina con parole non equivoche, furono i più zelanti a condurre passo a passo il loro gregge nella via della perdizione. L'adorazione dei santi, l'infallibiltà della Chiesa, l'uso superstizioso dei segni di croce, la liturgia in una lingua divenuta irriconoscibile, la confessione auricolare, l'imporre penitenze ed assoluzioni, vengono lodate e raccomandate da ecclesiastici della Chiesa inglese ».

Tali tendenze, dette *puseistiche* dal dottor Pusey di Oxford, sono encomiate dal cardinale Wiseman come un ritorno al cattolicismo. « È impossibile (dice) leggere i lavori del teologo di Oxford, e specialmente seguirne l'ordine cronologico, senza raccorne l'avvicinamento sempre crescente alla nostra Chiesa, santa nel dogma quanto nel sentimento. I nostri santi, il nostro papa divengono sempre più stimati; i nostri usi, i nostri ufficj, fin tutta la nostra liturgia sono ai loro occhi beni più preziosi che per molti di noi.... Intieri distretti hanno ricevuto il lievito, e dove meno s'avrebbe

(1) Franz Schulte. Del Parlamento inglese, 121.
(2 Annual Register, 1850, pag. 199.

dovuto attendere, il lievito fu portato per le più segrete vie del Signore » (1).

Finchè tali tendenze, ancor ben lungi dal loro punto culminante, non intaccano la giurisdizione; fin, che i XXXIX articoli non sono minacciati da serj pericoli, non è temersi sia disturbata la profonda pace che regna fra la Chiesa e lo Stato da Giorgio II in poi. Più grave è il tentativo di eccitare la convocazione del Parlamento ecclesiastico (2).

All'alta Chiesa anglicana appartiene solo la gran

(1) Buscher, 177.

(2) La popolarità dell'alta Chiesa anglicana è assai limitata nelle classi inferiori. È esagerazione da radicale il dire come sir Francis Burdett nel 1825: « I prelati anglicani non conoscono altra spinta che del personale loro interesse. Non hanno religione, ma se ne servono per difendere l'esclusiva loro dominazione ». Pure questo va detto di migliaja e migliaja di persone in Inghilterra. La Chiesa anglicana è carne per bocche delicate. Un po di cuore pel popolo l'ha, è vero, il povero curato, ma pochi fra i grandi dignitarj. Da ciò il crasso indifferentismo religioso delle classi povere cittadine in materia di religione. — Riferiamo l'opinione d'un cattolico liberale, che non sembrerà troppo acerba a quelli che conoscono l'essenza della gerarchia anglicana: « Il vescovo della Chiesa anglicana mette volontieri il suo nome sulla lista del giornale con cento sterlini, allo scopo di diffondere la Bibbia in Germania e in altre parti del mondo, o per fondare un distretto senza diocesani in Gerusalemme. Ma è fuor delle sue attribuzioni l'occuparsi della miseria nelle vicinanze del suo palazzo. Qui chi vuol godere le benedizioni ecclesiastiche ed usufruttarne il favore, deve abjurare la supremazia del papa, sottoscrivere i XXXIX articoli, avere principj conservativi nelle cose ecclesiastiche e politiche, ed essere rispettabile. L'Anglicano deve avere un abito fino, la bibbia e la liturgia cogli orli d'oro, e pagare a caro prezzo il suo stallo nella chiesa. La sua religione dev' essere cara; secondo il dettato inglese, ciò che non costa non ha valore. I fedeli della Chiesa nazionale quindi constano principalmente dell'alta e bassa nobiltà, della gentry, della borghesia distinta, dei possidenti, e dei ricchi negozianti; in una parola, di quelli che possono invitare a pranzo il pastore, e che questi deve a sua volta invitare. — Queste sono le colonne su cui posa l'edificio della Chiesa di Stato » (Franz Schulte. Il Parlamento inglese, pag. 121).

minoranza del popolo. L'Inghilterra ed il paese di Galles contavano nel 1858 poco più di dieciannovemilioni cinquecenventitrè mila abitanti, nel 1851 soli dieciasettemilioni novecenventisette mila seicendiciannove. Di questi ultimi, solo dieci milioni ducendodicimilacinquecensessantatrè avevano un posto nelle trentaquattromila quattrocensessantasette chiese aperte al servizio divino; cioè solo il 56, 9 per cento degli Inglesi hanno aspirazioni religiose. Delle chiese, solo quattordicimila e settantasette, con cinque milioni trecendieciasette mila novecenquindici posti, appartengono all'alta Chiesa anglicana: per guisachè 29, 7 % appartengono alla Chiesa nazionale, 27, 2 % alle altre confessioni ed al giudaismo (Ebrei 8438) (1).

## CAPITOLO II.

### *Privilegi degli ecclesiastici.*

Nessun privilegio di fòro. — *Benefit of the clergy.* — Eccezioni. — Brandmal. — Castighi straordinarj. — Ufficj civili. — *Horne Tooke's Act.* — Esonerazione facoltativa dalle cariche onorarie. — Esecuzione contro gli ecclesiastici.

Da Enrico VII in poi gli ecclesiastici ponnò esser giudicati dai tribunali ordinarj pei delitti di fellonia, cospirazione, assassinio (2). Non hanno ora fòro privilegiato che per gli affari di disciplina. Fin che questo esisteva per i delitti comuni, il vescovo poteva reclamare il chierico accusato, trarlo innanzi al suo fòro, e colpirlo delle pene ecclesiastiche. I vescovi reclamarono anche laici condannati a morte, sotto pretesto che fossero chierici. Tale reclamo cessò poi, e tale privilegio (*benefit of the clergy*) dovette provarsi innanzi

(1) Klœden, I, 547.
(2) Pauli, V, 544.

al giudice civile. Il beneficio doveva espressamente invocarsi, altrimenti all'accusato infliggevansi le pene ordinarie. Per chiederlo, l'accusato s'inginocchiava, e l'invocava dal giudice; il tribunale esaminava se fosse realmente chierico, cioè se o no sapeva leggere (1) un passo scelto nei salmi, di regola il verso *Miserere mei Deus*, che il popolo diceva il versetto del collo. Jack Cade, alludendo a tale pratica giudiziaria, così dice a lord Say nella seconda parte dell'*Enrico VI* (2):

« Hai nominato giudici di pace, che citano innanzi a loro le povere genti, per cose di cui non possono rispondere. E son poste in prigione, e fatte appiccare *perchè non sapevano leggere* ».

Da tale beneficio erano esclusi quelli che per le loro qualità personali non potevano essere ecclesiastici, per esempio, ebrei, maomettani, pagani, donne, ciechi, storpj. Dopo la rivoluzione del 1688, collo statuto del V anno del regno di Anna, c. 6, fu esteso alle donne e a tutte le persone che lo invocassero. Fino agli Stuardi era libero ai laici invocare replicatamente tale *benefit*, ed in ogni tempo. Regnando Elisabetta un condannato lo chiese sotto la forca, e l'ottenne; di poi i laici furono autorizzati ad invocarlo solo una volta (3); gli ecclesiastici, quante volte fossero accusati (4). Da lunga pezza la pratica l'aveva escluso per casi d'alto tradimento. Uno statuto d'Enrico VII lo abolì pei soldati che abbandonavano il servizio regio senza permesso (5). Rimase in vigore fin al corrente secolo per omicidio, bigamia, grandi e piccoli furti, ma con tali restrizioni da renderlo quasi inefficace.

(1) Burns. E. L. I, 185.
(2) Shakespeare. Enrico VI, par. II, Atto 4, Sc. 7.
(3) Schmalz. *Costituzione della Granbretagna*, p. 170.
(4) Burns, III, 348.
(5) Crabb, 434.

Enrico VII ordina che quelli che l'ottennero, siano marcati a fuoco con un' M per micidio, con un' F per fellonia, e sul pollice sinistro (1). S'aggiungevano altri castighi straordinarj. Uno statuto di Guglielmo III ordinò d'apporre il marchio sulle spalle, e la legge del V anno del regno di Anna, c. 6, l'abolì completamente, sostituendovi la casa di correzione da sei mesi a due anni (2). Gli ecclesiastici ordinati non si potevan bollare (3). Sotto Giorgio I venne introdotta la deportazione di sette anni, qual pena straordinaria quando fosse accordato il *benefit*. Nel 1827, una legge del VII e VIII anno del regno di Giorgio IV, c. 27 e 28, lo abolì completamente.

Tuttavia nel processo di lord Cardigan si elevò il dubbio, se dovesse ritenersi abolito anche nei procedimenti iniziati contro un Pari della Camera alta; dubbj tolti cogli statuti del IV e del V anno di regno della regina Vittoria, c. 22, nei quali si dispone che anche i Pari della Camera alta non possono più invocare tale privilegio (4).

Nel medio evo il clero occupava molte cariche civili. Da Becket Wolsey i cancellieri furono per la massima parte ecclesiastici; com'era il segretario di Stato. Nè era loro proibito coprire altri ufficj. Comparivano come membri della Camera bassa per determinare l'imposta sugli ecclesiastici: il che venne loro proibito collo statuto del XLI anno del regno di Giorgio III, c. 63, dopo il così detto *Horne Tooke's Act*. Nonostante la consuetudine di molti secoli, di non inviare ecclesiastici al Parlamento, vi comparve nel 1801 il celebre ministro democratico, quale membro per Old Sarum,

(1) « Egli doveva temere il fuoco, dacchè la sua mano era stata marcata a fuoco per furto di pecore ». SHAKESPEARE. Enrico VI, parte II, atto 4, sc. 2.

(2) CRABB, 562.

(3) BURNS, III, 348.

(4) KERR BLACKSTONE, ed. 1857. Vol. I, 407.

dopochè lord Camelford, signore del vilaggio, aveva ritenuto troppo ardire mandarvi il suo servitore negro. La legge in causa di tal fatto promulgata, escluse definitivamente dal Parlamento i preti ordinati, coprano o no il loro ufficio (1).

Per quanto gli ecclesiastici siano autorizzati a coprire tutti gli uffici loro non espressamente vietati, non sono tenuti a cariche onorarie: specialmente non possono chiamarsi come giurati.

Non si può sequestrare che il patrimonio laico degli ecclesiastici (2). Durante le funzioni ecclesiastiche, nè mentre vanno o ritornano dalla chiesa non ponno arrestarsi per debiti (3). Di fatto perdettero l'esonerazione d'imposta, limitandosi a quelle esistenti per diritto comune, non a quelle votate dal Parlamento (4). Le imposte consentite dal Parlamento si ritengono volontarie, dacchè gli ecclesiastici concorrono alle elezioni.

Gli ecclesiastici non possono esercitare commercio o industrie, nè coltivare fondi per speculazione (5).

## CAPITOLO III.

### *Arcivescovi e vescovi.*

Arcivescovi di Canterbury. — Di York. — Elezione de' vescovi. — I vescovi non sono Pari. — Vescovi suffraganei. — Commissione ecclesiastica. — Commissarj dei beni della Chiesa. — Commissione di fabbrica.

Una provincia forma il distretto giuridico di un arcivescovo. In Inghilterra avvi due arcivescovi, di Canterbury e di York, in due provincie ecclesiastiche di egual nome. L' arcivescovo è il capo del clero d' una

(1) Hansard, Parl. deb. III. Serie XXVI, vol. 760.
(2) Burns, III, 352.
(3) Bowyer, 377.
(4) Burns, III, 352.
(5) Burns, III, 365.

provincia, ed ha su di essa l'ispezione. Come arcivescovo giudica in appello, e come vescovo della sua diocesi, ha propria giurisdizione di prima istanza. Sopra ordine del re, convoca la sua provincia. Quando una sede vescovile è vacante, la corona amministra la temporalità del beneficio, mentre l'arcivescovo provvede alla rappresentanza della carica, e vigila alle spiritualità. Vacando una sede arcivescovile, il decano ed il capitolo sono amministratori spirituali. Gli arcivescovi hanno il diritto di *deprivation*, cioè di sospendere i vescovi dal loro ufficio (1).

L'arcivescovo di Canterbury (2) è primate e metropolita di tutta l'Inghilterra. Ad esso sono soggetti ventun vescovi. Il vescovo di Londra è il suo decano provinciale, quello di Winchester suo cancelliere, quello di Lincoln era in altri tempi suo vicecancelliere, quello di Salisbury il suo primo cantore, quello di Worcester il suo cappellano, e quello di Rochester crocifero. Egli è il primo Pari del Regno, e precede tutti gl' impiegati di Stato e tutto il clero, per grado venendo immediatamente dopo il principe del sangue. Ha diritto di ritenere presso di sè otto cappellani, laddove un duca non può averne che sei al più. Il suo titolo è *Grace and most reverend father in God* (Vostra grazia e reverendissimo padre in Dio). Si firma *by divine providence archbishop*, mentre gli altri vescovi si sottoscrivono soltanto *by divine permission.* Di esso e dell'arcivescovo di York dicesi: egli è intronizzato; degli altri vescovi dicesi soltanto installati. Egli incorona i re e le regine regnanti. Ad esso spetta il diritto di dispensa in cose matrimoniali anche per gli Ebrei, Cattolici e Dissidenti. Chi invece domanda dispense a Roma, incorre nella pena del monitorio.

(1) Burns, I, 230.
(2) Id., I, 193, II.

Il secondo prelato del Regno è l'arcivescovo di York. Il titolo ed il diritto di tener cappellani ha comuni coll'arcivescovo di Canterbury: però non è che primate d'Inghilterra, e in grado sta dopo il lord cancelliere. Egli ha il diritto di coronare la regina consorte, ed è suo cappellano perpetuo (1).

Gli arcivescovi e vescovi sono eletti formalmente nelle chiese cattedrali dai decani e capitoli; in fatto però, sono nominati dal re. In caso di vacanza, il re manda al capitolo il suo permesso di eleggere, secondo gli statuti del XXV anno del regno di Enrico VIII, c. 20, ma nello scritto in proposito è già indicata la persona che vuole sia nominata. Se il candidato non è eletto nel termine di dodici giorni, il re lo nomina direttamente; annunzia quindi la seguita nomina o elezione all'arcivescovo della provincia, se si tratta d'un vescovo; all'altro arcivescovo e due vescovi nel caso di elezione d'un arcivescovo; ed impone loro di riconoscere e di consacrare il nuovo creato. Dopo ciò, deve il nuovo vescovo, prestare nelle mani del re il prescritto giuramento, onde ricevere il godimento delle sue rendite temporali. Chi viola in ciò le ordinanze del re, rischia la pena del monitorio. Le sedi arcivescovili o vescovili divengono vacanti non solo per morte, ma per delitti e rinunzia; quest'ultima un vescovo non deve rimetterla che nelle mani dell'arcivescovo, e questi in quelle del re.

Il titolo d'un vescovo è *Right reverend father in God* (molto reverendo padre in Dio). Il vescovo viene dietro al visconte (2). Tutti i vescovi d'Inghilterra (3)

(1) Burns, I. 197.

(2) Id., I, 198.

(3) Il vescovo di Sodor e Man non è lord. Egli esercita nondimeno tutte le funzioni ecclesiastiche di un vescovo, ed ha i medesimi diritti, come un altro vescovo qualunque. Ma nella Camera dei lord ha soltanto seggio e non voto, perchè ha la sua baronia non della corona d' Inghilterra, ma dal signore dell' isola di Man.

possono, allorchè hanno prestato il dovuto giuramento al re, sedere alla Camera dei lord, ma il numero de' vescovi sedenti alla Camera alta è limitato dalla legge. Non sono riconosciuti come Pari, e sono anche, nelle imputazioni di fellonia, soggetti ai tribunali ordinarj. Nel medio evo, nel caso si fossero assoggettati alla giurisdizione dei Pari, si sarebbero sottratti alla propria giurisdizione ecclesiastica (1).

Secondo lo statuto del XXVI anno del regno di Enrico VIII, c. 14, sez. 1, anche i vescovi suffraganei, che servivano come ausiliarj degli altri vescovi, e che non erano se non vescovi titolari, ricevevano sedi vescovili fisse. Il re gli eleggeva fra due proposti dal rispettivo vescovo o arcivescovo, e avevano tanta giurisdizione, quanta il vescovo o arcivescovo glie ne accordava (2). Quest'istituto è andato ora in disuso (3).

Nello scopo di uniformare il territorio, gli affari di carica, e le rendite dei vescovi e di tutto il clero, si è, cogli statuti del VI e VII anno del regno di Guglielmo IV, c. 77, istituita una apposita Commissione, composta, secondo gli statuti del III e IV anno del regno della regina Vittoria, c. 113, di tutti i vescovi, otto giudici, i decani di San Paolo e dell' abazia di Westminster e della cattedrale di Canterbury, quattro laici nominati dalla regina e tre laici nominati dall'arcivescovo di Canterbury. Tutti devono appartenere alla Chiesa anglicana.

Gli affari particolari in corso son curati da commissarj dei beni della Chiesa. La regina nomina, per questo comitato, un membro ecclesiastico ed un laico; un terzo membro è nominato dall'arcivescovo di Canterbury; e sono responsabili all'intera Commissione, la

(1) Burns, I, 224.
(2) » I, 248.
(3) Bowyer. 75

quale può aggiungervi ancora due membri. Tutti i cinque membri possono essere licenziati dal loro mandato. Ogni proposta di cambiar la Commissione o il comitato dev'essere accettata dal Consiglio segreto, e presentarsi al Parlamento soltanto perchè ne prenda conoscenza. Il comitato dei cinque è autorizzato anche a stipulare contratti di compra, di cambio e di affitto.

Dal 1818 esiste una Commissione di fabbrica *for building new churches*, composta dei due arcivescovi e di parecchi vescovi, del lord cancelliere, dell'oratore della Camera de' Comuni, di alcuni principali ministri, ed altri.

## CAPITOLO IV.

### *Il rimanente clero.*

Capitoli. — Loro diritti. — Parroci. — Vicarj. — Curati. — Patroni. — Arcidiaconi. — Decani rurali.

Tutti i vescovi, eccettuato quello di Sodor e Man, hanno a fianco un capitolo, alla cui testa sta un decano, il quale gerarchicamente viene subito dopo il vescovo, e forma una corporazione unica, cioè una sola persona giuridica. Secondo gli statuti del III e IV anno di regno della regina Vittoria, c. 113, la regina nomina tutti i decani con patente sotto il gran sigillo. I canonici del capitolo sono nominati, parte mediante concorso, parte dal re o dal vescovo. Decano e capitolo formano una persona giuridica riguardo alla sostanza della Chiesa.

Il capitolo elegge nominalmente il vescovo, e deve dare il suo consenso a molti atti di esso, verbigrazia ad affitti e nomine a vari impieghi (1).

L'Inghilterra si suddivide in oltre a duecento regioni

(1) Burns E. Law, II, 78.

extra parrocchiali, e in un gran numero di parrocchie (v. 6 lib. II, sez. c, 1). In ciascuna di queste *parishes* trovasi una chiesa parrocchiale, alla quale presiede un rettore che ne gode le prebende. Quegli ch'è in pieno possesso di tutti i diritti di una simile parrocchiale, chiamasi parroco, e costituisce una persona giuridica. Vita durante ha il feudo della casa parrocchiale, la terra che vi appartiene, le decime ed altre rendite. Qualche volta queste sono commendate a qualche corporazione religiosa, che deputa un vicario per l'amministrazione della cura. Anche i singoli rettori si fanno ordinariamente rappresentare da curati e vicarj malissimo pagati.

Il patronato (*advocatia*, *advowson*) (1) è per lo più un diritto reale; ma si presenta anche come diritto personale (*advowson ingross*), cogli stessi diritti, come in altri paesi cristiani. Quando cada in uno straniero il patronato, l'esercizio ne va alla corona; se cade in un cattolico, l'Università ne assume l'esercizio. Dal 1835 sono aboliti i diritti di patronato delle città incorporate. Oltre il patronato della regina, del lord cancelliere, del principe di Galles, dell'alto clero, dei capitoli, trovansi tremila e ottocenciquanta lord, dame, cavalieri, curati, gentiluomini e gentildonne in possesso del diritto di patronato (2): d'onde appare quanto l'alta Chiesa sia legata colla classe predominante.

Il vescovo ha diritto di rifiutare colui che è presentato dal patrono, se è scomunicato, bastardo, proscritto, straniero, minorenne, illetterato, eretico o scismatico. Però il patrono ha il diritto di ricorrer ai tribunali del re. Secondo lo statuto del I e II anno di regno della regina Vittoria, c. 106, è permesso di godere di due

(1) Burns I, 5.ª
(2) Gneis, I, 148.

benefizj, purchè distanti dieci miglia l'uno dall'altro. Un ecclesiastico può essere destituito disciplinariamente per delitti grossolani, immoralità, violazioni contro i XXXIX articoli e il Libro delle preci comuni. Al curato può venir fatto un assegno dal vescovo (lire ottanta sino a cencinquanta). Per recenti riforme, l'incongruenza, che rettori non residenti ritirino le prebende e lascino fungere per essi curati e vicarj, è stata di molto ristretta. Il numero dei curati, da quattromila ch'era nel 1835, è perciò disceso a mille e ottocento nel 1854.

L'arcidiacono deve provvedere alla visita ed ispezione d'una diocesi; ordinariamente è nominato dal vescovo; ma la sua giurisdizione da tempo immemoriale non è dappertutto egualmente estesa. Il suo giudice chiamasi *official*. L'arcidiacono stesso non siede in tribunale (2). In assistenza dell'arcidiacono sono chiamati i decani rurali, che negli antichi tempi erano arcipreti; carica nuovamente creata cogli statuti del III e IV anno di regno della regina Vittoria, c. 113, sez. 32. Questi decani debbono anzitutto ispezionare la fabbrica delle chiese.

## CAPITOLO V.

### *La Convocazione.*

Ecclesiastici nella Camera dei Comuni. — Imposta per mezzo della Convocazione. — Convocazione di Canterbury — di York — Decadenza della Convocazione. — Opinione di Burke sulla Convocazione. — Seduta recente.

Sotto i Plantageneti venivano chiamati in Parlamento anche gli ecclesiastici che non fossero vescovi,

(1) Gneist, I, 544. 547.
(2) Burns, I, 9.

quando il re n'aveva bisogno per introdur imposte (1). Qualche volta la Convocazione era compenetrata nel Parlamento (2); di regola però anche allora le assemblee erano separate. Le lettere d'invitar gli ecclesiastici al Parlamento erano dirette agli arcivescovi ed ai vescovi. La chiamata alla Convocazione emana però anche adesso dal re soltanto ai due arcivescovi. Nel medio evo apparteneva alla Convocazione il diritto di votare le proprie imposte, che venivano nondimeno esatte previa conferma del Parlamento (3). Per tal modo, prima della guerra colla Francia, la Convocazione votò al re Enrico V una grossa somma (4). Dal 1664 questo diritto di propria votazione d'imposte è stato abolito (5).

Ogni provincia ha la sua propria Convocazione. Ambe le Convocazioni vengono chiamate in pari tempo che il Parlamento. L'ordine del re agli arcivescovi è di chiamare tutti i vescovi, decani, arcivescovi delle chiese cattedrali e collegiali; su ciò l'arcivescovo spedisce il suo editto elettorale. Da ciascuna cattedrale o collegiale viene inviato un procuratore, e due del basso clero di ciascuna diocesi.

Nella provincia di Canterbury i vescovi seggono nell'alta Camera sotto la presidenza dell'arcivescovo. Nella Camera bassa sono riuniti ventidue decani, cinquantaquattro arcivescovi, ventiquattro procuratori dei capitoli, e quarantaquattro procuratori pel basso clero.

(1) *Modus tenendi Parliamentum*, ed. Hardy p. 5. *Quod ipsi pro quolibet decanatu ed archidecanatu Angliae per ipsos decanatus et archidiaconatus eligi facerent duos peritos et idoneos procuratores de proprio archidiaconatu ad veniendum et interessendum ad Parliamentum* (Ao. 1279).

(2) Pauli, IV, 671.

(3) Burns, Eccl. Law. II, 26.

(4) *Proceedings of the privy Counc.* II, 150.

(5) Burns, Eccl. Law. II, 28.

La Convocazione della provincia di York non pare fosse molto importante (1).

Anche questa Convocazione consiste, come quella della provincia di Canterbury, in due Camere, perchè prima vescovi e procuratori sedevano in una sola Camera (2). I membri delle due Convocazioni godono le stesse immunità dell'arresto, come i membri del Parlamento.

La decadenza della Convocazione comincia dal momento in cui essa rinuncia al diritto di stabilire imposte, e che gli ecclesiastici esercitano il diritto di elezione al Parlamento, come gli altri Comuni. Da quel tempo le Convocazioni non hanno esercitato alcun diritto sinodale. Però sin dal 1700 sono state convocate annualmente col Parlamento, ed hanno sempre ancora il diritto di trattare come concilj provinciali, quando la regina stima opportuno di consultarle (3).

Sotto la regina Anna, la Camera superiore della provincia di Canterbury venne a conflitto colla Camera inferiore, a cagione del nuovo battesimo da darsi ai Dissidenti, e la Convocazione fece energici sforzi per ristabilirsi come Parlamento sussidiario ecclesiastico. Nel 1717 la Convocazione intera si mise perfino in conflitto col potere dello Stato, e fu perciò sospesa. Da quel tempo in qua non ha più avuto cura di affari proprj. « Essa non è (come dice Burke) chiamata che per forma. Essa tien seduta per fare alcuni complimenti ecclesiastici al re, e appena ciò fatto, non se ne intende più nulla. Ciò nondimeno, essa è sempre una parte della costituzione, e può tornar in vita ed essere chiamata all'azione, se l'occasione sorge propizia, e quando coloro che richiamano quello spirito, vo-

(1) Hallam, Const. Hist., III, 324.

(2) Albani, *Fonblanque* How *we are governed.* London 1859, p. 22.

(3) Burns, Eccl. Law, II, 30.

gliono anche sopportarne le conseguenze » (1). La Convocazione si prorogò, sino ai nostri tempi, sempre dopo terminati gli affari pro forma, finchè giunga il discorso della corona. Questo però non giunge mai, neppure adesso, allorquando la Convocazione riprende i suoi lavori.

Nel 1815 lord Redesdale si accinse a ravvivare la Convocazione per mezzo di una mozione alla Camera superiore: ma lo stesso arcivescovo di Canterbury gli si fece oppositore. A dir vero, nel 1861 la Convocazione sedette più lungamente dell'ordinario, perchè la regina aveva data permissione di esaminare alcuni cambiamenti nel servizio divino e nelle cerimonie. Sopra gli atti di questo Parlamento spirituale, i fogli pubblici contenevano le seguenti notizie.

La Convocazione di Canterbury si riunì al 14 marzo. Una deputazione della Camera inferiore mosse lamento alla Camera superiore sul libro *Saggi e Riviste*, il quale aveva per autori sei ecclesiastici, e dove veniva impugnata l'autenticità del testo della Bibbia.

Fu quindi concesso alla seconda Camera di formare un comitato, di raccogliere estratti dal libro ereticale, e presentarne relazione alla Camera superiore. Nello stesso giorno si discusse nella seconda Camera sopra una petizione alla regina, concernente una riforma del Libro delle preci comuni, senza verun risultato.

Al domani la seconda Camera accettò una petizione alla Camera superiore, nella quale si pregava che i vescovi si opponessero in Parlamento ad un bill, il quale permetteva il matrimonio colla sorella del defunto fratello. Il presidente (*prolocutor*) prorogò quindi la Camera al 14 maggio dell'anno seguente. La Camera inferiore ha di poi, dopo scaduta la proroga, pronunciata la sua sentenza di condanna sopra i *Saggi e Riviste*.

(1) *Letter to the Sheriff of Bristol.*

La Camera superiore della provincia di York approvò, appena riunita, un indirizzo di condoglianza e di fedeltà alla regina, per la morte della contessa di Kent. Quindi alla Camera inferiore fu chiesto di formare un comitato di petizione, per ottenere dalla regina di prendere in esame la revisione dei ventinove canoni. La Camera inferiore accolse l'indirizzo della prima Camera. Un gran numero di petizioni fu presentato, fra le altre, una sopra l'intervenire i laici alla Convocazione.

## CAPITOLO VI.

### *Le Università.*

Università più antiche dei collegi. — Collegio Merton. — Autonomia dei Collegi. — Chiusure del Collegio di *All Souls*. — Severa disciplina — Oxford. — Il cancelliere. — Il vicecancelliere. — Congregazione. — Convocazione. — Costituzione di Cambridge. — Durham. — Università di Londra.

Le Università sono più antiche dei collegi. Fin dal 1244 Oxford riceve da Arrigo III il suo primo statuto ed un proprio cancelliere. I collegi sono per lo più fondati da persone private e da ecclesiastici, per mantenere prebende e teologi dediti alla scienza. Il più antico collegio di Oxford è il Merton.

Nel 1427 sorse, per mezzo del vescovo di Lincoln, il collegio di Lincoln, per estirpare le dottrine di Wiclefo; ora però è molto più illuminato di altri collegi. Nel 1458 nacque il collegio di All Souls, e nel 1457 il collegio Magdalen (1).

I collegi sono corporazioni autonome, e in relazione colle Università soltanto per mezzo de' loro membri. La vita degli studenti (*fellows*) è molto piacevole. Oltre il libero alloggio e vitto, ricevono una buonissima

(1) Crabb, 330.

pensione annuale. Per matrimonio o accettazione di un posto ecclesiastico si perde la confratellanza (fellowship). L'ammissione come discepolo in un collegio si fa ordinariamente, in Oxford e Cambridge, per concorso. Ogni studente (*undergraduate*) deve appartenere ad un collegio. Però i collegi non sono obbligati di ammettere studenti, e il collegio di All Souls, verbigrazia, ha chiuso ultimamente e completamente le sue porte ai non licenziati.

Le letture si tengono in appositi locali fuori dei collegi. Studj speciali non si praticano nelle Università inglesi. Per l'ordinario gli *undergraduates* vengono ammaestrati come gli scolari nei nostri ginnasj; debbono sempre indossare l'abito ufficiale, ed in Oxford non abbandonare il collegio dopo le nove pomeridiane senza speciale permesso. Per meglio vigilare gli studenti, l'Università esercita nelle ore notturne, dalle nove del pomeriggio alle sei del mattino, il potere di polizia. È stretto dovere dei Fellows e Undergraduates di visitare la chiesa o cappella del collegio, naturale conseguenza del carattere ecclesiastico delle Università di Oxford e Cambridge. Negli ultimi tempi soltanto, il Parlamento ruppe questi due baluardi della Chiesa, avendo, con nuova violazione del diritto delle corporazioni, decretato l'ammissione dei Dissidenti.

Oxford ha dicianove collegi, alla cui testa sta un rettore supremo.

L'Università è stata sempre autonoma riguardo agli statuti. Questi statuti sono stati rogati nel 1629, e nel 1635 confermati con patenti da Carlo I; eccetto alcuni punti, i quali dovettero cedere ai moderni bisogni ed alle leggi parlamentari, essi sono ancora in vigore. L'Università come corporazione s'intitola: « Il cancelliere, maestri e discepoli dell'Università di Oxford ». Il cancelliere dell'Università è ordinariamente un Pari; al presente è lord Derby: ufficio onorario, mentre il

vero impiegato è il vice-cancelliere, nominato direttamente dal cançelliere, le cui funzioni però cadono ogni quattro anni per turno ad un altro rettore di un collegio. L'alto oratore (*high steward*), nominato dal cancelliere e confermato dalla Convocazione, è sempre un Pari, ed a vita; sta a fianco del cancelliere, del vicecancelliere e del procuratore nell'esercizio de' suoi doveri. Quando il cancelliere lo domanda, siede in tribunale per cose penali sopra membri dell' Univertità, e tiene, o personalmente o per mezzo di rappresentante, udienza nella curia dell' Università, nella quale vengono eletti il cancelliere ed il vicecancelliere. I due procuratori devono essere maestri nelle arti, e avere coperto questa dignità quattro anni almeno e dieci anni al più. Eletti dai varj collegi secondo un turno prefisso, sono custodi di pace nell'interno del distretto giuridico dell' Università, ed in ogni rapporto, attivi giudici di pace (1). Altro Consiglio dell' Università è la congregazione, la quale concede il grado di dottore e le dispense. Il Consiglio reggente ristretto e la convocazione. Esso comprende il vicecancelliere, i giudici dell' Università (*proctors*) ed i capi (*heads*) dei collegi. All'elezione d'un membro del Parlamento, tutti i graduati in tutto il paese sono elettori. Egual cosa in Cambridge.

La costituzione di Cambridge è stata regolata con una legge del 29 luglio 1856 (XIX e XX anno di regno della regina Vittoria, c. 88). È governata da un *Council of senate*, composto del cancelliere, vicecancelliere, quattro capi di collegi, quattro professori, e otto altri membri, i quali però non debbono essere nè rettori, nè professori. La regina è autorizzata a proporre in consiglio segreto nuovi statuti pei collegi ed Università.

(1) Vedi l'edizione inglese di questo libro. Londra, Bosworth e Harrison, 1863, pag. 224, 225.

i collegi possono nondimeno muover reclamo. Tutti gli statuti debbono esser presentati al Parlamento. Se nel lasso di quaranta giorni una delle due Camere non muove reclamo, la regina può mettere in vigore gli statuti.

Fino al 1832 non esistevano in Inghilterra che queste due antiche rispettabili Università. In quest' anno venne fondata in Durham un' Università pei teologi. Essa non è frequentata quasi che da figli di ricchi agricoltori.

L' Università di Londra fu fondata con patente reale il 28 novembre 1836. Essa non può creare maestri di arti, dottori in legge ed in medicina, ed è composta di due collegi, l' Università e il collegio della Regina. Il vicecancelliere è eletto annualmente dal senato.

---

# LIBRO QUINTO

## COSTITUZIONE GIUDIZIARIA.

## CAPITOLO PRIMO.

*Carattere della Costituzione giudiziaria inglese.*

Niun conflitto di competenza. — Separazione della giustizia dall' amministrazione. — Proprietà comuni del diritto pubblico e privato. — *Inns of Court.* — Tatto giuridico degl' Inglesi. — Perfezionamento pratico. — Indipendenza dei candidati di diritto — Niuna carriera. — Indipendenza dei giudici. — Giustizia e Parlamento. — Alta sorveglianza sopra i tribunali ecclesiastici. — *Braintree Fall.* — Potere disciplinare. — *Contempt.* — Niuna costituzione collegiale. — Dignità giudiziaria. — Coke, sui processi di Raleigh e di Essex. — Giudici nel secolo precedente. — Importanza dell' organizzazione della giustizia inglese per i diritti pubblici. — Giurì. — Condotta inglese e tedesca nei processi civili. — Preferenza di quest' ultima. — Corti di giustizia del *common law,* e giustizia equitativa. — *Courts of Record and not of Record.*

« Nell' estensione del potere giudiziario avvi grandissima differenza tra l' odierna costituzione inglese e quelle degli Stati sul continente. Da ciò la conten-

tezza del popolo inglese. Esiste una magia maravigliosa nella frase : *Wehre there is a right, there is a remedy* (ove sta un diritto, sta anche un rimedio) » (1). Perciò il codice inglese non sottrae nessuna questione, in cose di diritto, alla decisione giudiziaria.

L'istanze d'appello a singoli Consigli e al ministro dell'interno sono di nuova data. Esse minacciano il principio, ma non l'hanno ancora distrutto, e al capo d'una giurisdizione, il quale varia col partito governante, è soltanto in pochi casi speciali affidata una specie di giurisdizione al modo continentale. Siccome l'amministrazione è sorvegliata da impiegati giudiziarj non può esservi quistione di separazione dalla giustizia e dall'amministrazione, se non nel senso che i semplici impiegati d'amministrazione non esercitino alcun potere giuridico. La separazione degli impiegati giudiziarj dagli amministrativi speciali è molto ben conosciuta dagli Inglesi, facendo essi distinzione tra *judicial and ministerial offices* (2). Il giurista in Inghilterra, dove

(1) Bucher, 213. — Simili massime sono stabilite anche dal Codice Prussiano, introduzione, A. L. R. § 89. La legislazione però della competenza di conflitto ha invalidata la gran massima.

(2) La separazione del potere giudiziario dall'amministrazione, nel senso continentale, dove la giustizia nelle cose di Stato è stata esclusa, è sorta in parte dalla dottrina di Montesquieu sui tre poteri, la quale predominò nel secolo decimottavo o nella Rivoluzione francese; in parte poi specialmeute dall'odio contro il Parlamento francese. Emanazione di questa direzione ostile alla così detta amministrazione della ginstizia è l'art. 3, cap. 5 della costituzione del 1791, il quale così si esprime : « Les tribunaux ne puvent s'immiscer dans l'exercice du pouvoir legislatif, ou suspendre l'execution des lois, ni entreprendre sur les fontions administratives, ou citer devant eux les administrateurs pour raison de leur fonctions ». Simili decisioni contiene la costituzione del 1795 (art. 203). Contro gli abusi che questo sistema traeva seco, nel 1848 l'audacia rivoluzionaria francese si levò si alto da introdurre in Francia la Corte di competenza di conflitto prussiana. L'art. 89 della costituzione della seconda repubblica francese ordina specialmente : « Les conflits d'attribution entre l'au-

l'albero del diritto è radicato da più di mille anni, sa ben poco della finezza della separazione, che i giuristi tedeschi fanno della materia giuridica, della differenza tra diritto pubblico e privato. Non è solamente mancanza di sistema quando Blackstone tratta i diritti del re e la costituzione di Stato nel diritto delle persone. Non si può, per esempio, scrivere sulla procedura in Inghilterra senza toccare le funzioni della prima Camera, la sua composizione, l'organizzazione del giudice di pace, l'ufficio dello sceriffo; una spiegazione dell'amministrazione interna dell'Inghilterra sarebbe del tutto incompleta, se non vi fossero trattate le competenze del diritto di pena del giudice di pace e del magistrato di Stato. Al giurista inglese perciò non è possibile separare le funzioni dello Stato minutamente come a noi, il re giudice dell'amministratore, il re custode della pace dal legislatore. Può cercarsi forse in pratica di separare le specialità, ma la concessione del tutto riagirà sempre nelle sue ricerche, quand' anche si applichi soltanto allo studio delle particolarità.

Il perfezionamento del giurista inglese comincia nei collegi degli avvocati (*Inns of Court*). Questi collegi (*Lincoln*, *Inner Temple*, *Middle Temple*, *Gray's Inn*), punti di ritrovo per gli esercenti e stabilimenti di educazione pe' giuristi principianti, si posero quando si fece prova a Oxford di introdurre segretamente in Inghilterra il diritto canonico e romano. Sono designati da Fortescue (1) e Coke (2) quali scuole di diritto (*ju-*

torité administrative et l'autorité judiciaire seront réglés par un tribunal spécial de membres de la Cour de cassation et de conseillers d'État, désignés tous les trois ans en nombre égal par leurs corps respectifs. Ce tribunal sera présidé par le ministre de la justice ». La dio mercè, nella monarchica Prussia si comiciano a comprendere più profondamente i principj della libersà, che i retori repubblicani nol facevano nel 1848.

(1) C. 49.

(2) 3 *Rep. pref.*

*dical universities*). Ne' tempi andati vi si mandavano figli della nobiltà a studj teorici del diritto. Ora sono frequentati solamente da' praticanti novizj (1). I collegi di cancelleria, sottoposti ai collegi degli avvocati, fondati solamente per gli studj, già ai tempi di Blackstone aveano perduto importanza (2).

Gli *Inns of Court*, totalmente indipendenti dal governo, e regolarmente aperti a tutti, non sono, secondo un rapporto del Parlamento emanato nel 1855, corporazioni, ma mere associazioni volontarie. « Una costituzione originaria di questi collegi (dice lord Mansfield) non si può rinvenire in verun luogo. Però è certo che non sono corporazioni, nè hanno patente dalla corona; bensì associazioni volontarie, assoggettatesi da secoli a leggi determinate, come altre scuole dottrinali. Vero è che sono soggette alla soprantendenza dei giudici che vi esercitano ispezione nell' interno del loro fôro domestico: ma non si conosce caso ove la giustizia in Westminster Hall siasi inframmista, per leggi del paese, negli affari dei collegi ». Gran parte delle loro rendite risultano da contribuzioni pei membri, ma anche dalle loro grandi possessioni. I *benchers*, o anziani, amministrano gl'interessi del collegio, e sono eletti dai membri; stabiliscono il piano degli studj, e citano alla sbarra. Lo studio del diritto consiste in un insegnamento puramente meccanico de' casi precedenti. In tal meccanismo, i nuovi esami introdotti non garantiscono punto una certa perfezione. L'esercizio vivo del diritto del popolo impedisce s'introduca una vera professione di giuristi. L'Inglese, nato in un campo vastissimo di pubblici affari e vivente in una continua atmosfera giuridica, ha maggior tatto giuridico che la maggior parte degli Europei, i quali, malgrado ogni diligenza ed ogni

(1) I. Bl. 23. 25.
(2) I. Bl. 25. 26.

assiduo scribacchiare negli uffici, raramente raggiungono quel perfezionamento, che si ottiene dall'assoluta, libera, aperta, orale pratica in tutte le Corti di giustizia.

Il giurista del diritto pubblico non impara del diritto romano che il puro bisognevole. Bracton e Fortescue lo hanno mostrato a'loro compatrioti come il fondamento del dispotismo, facendone specialmente risaltare la differenza dal diritto comune, poichè, mentre, « secondo il diritto romano, legge è ciò che piace al principe, secondo il diritto inglese, anche il re è soggetto al *gius* pubblico ». Terminati gli studj, dopo tre o cinque anni, il nuovo giurista è chiamato a disputare per mezzo del collegio, pagando una tassa. Il rinvio d'un candidato da parte de'collegi è insolito. Se accadesse, è permesso appellarsi ai giudici. I giudici sono scelti fra questi avvocati. I giudici del *Queen's Bench* e dei *Common pleas* debbono però anche esser stati promossi.

Il giurista inglese riceve pertanto, scientificamente, un'istruzione preparatoria molto più meschina di noi nel diritto positivo; nondimeno può, durante il suo studio, imparare a conoscere praticamente la procedura: nè accade a lui certamente quello che ai nostri studenti, cui viene spesso esposta all'Università la procedura in modo astratto quanto un corso di geometria o di etica, o sull'essenza del Buddismo.

Nel suo collegio lo studente conduce vita indipendente; non soggetto che alle leggi della sua corporazione, senza bisogno di cercare approvazione e favore dai superiori. Egli si occupa quanto e come gli aggrada: non gli viene richiesto, come presso di noi, il noviziato in lavori di registrazione, a scarico delle spese di giustizia di un distretto o di una città. Servigi prestati, attestati di condotta e censura, sono cose ignote in Inghilterra, com'è ignoto l'obbligo di portare uniforme.

L' avvocato inglese non può pervenire alla dignità di giudice se non segnalandosi nella sua professione: sebben naturalmente anche in tal nomina serva il maggiore o minor patrocinio. Però i partiti sono stati sinora unanimi nel conferire i posti di giudice soltanto a giuristi capaci e distinti, nè fra i quindici (prima dodici) giudici inglesi del regno s' è mai visto molti indegni.

Dalla rivoluzione del 1688 (1), i giudici delle Corti di giustizia del diritto comune non ponno destituirsi se non convinti di prevaricazione, e sopra indirizzo di ambedue le Camere del Parlamento. Essi sono impiegati *quamdiu bene se gesserint* (2), ed a stipendio fisso. È delitto d' alto tradimento l' uccider un giudice in capo, il maltrattarlo è misfatto. Per le loro decisioni, purchè non siano dolose, non soggiacciono ad alcuna querela di regresso; corruzione ed abuso doloso di potere sono minacciati di destituzione, multe e pene corporali, secondo lo statuto del I anno del regno di Giorgio III, c. 23. Il loro mandato non cessa per la morte del re: onde l' antica conferma alla morte del principe è dissueta. Si direbbe che, secondo l'idea continentale, i quindici giudici della giustizia del regno sono sottratti all'influenza del potere governativo, poichè non ricevono ordini nè titoli inerenti alla carica, e non si recano che una sola volta nella loro vita alla Corte, per ringraziare della loro nomina. Sono anche legalmente protetti da ogni attacco del re e dei ministri nell' andamento della giustizia. Quando fu soppressa la Camera Stellata, la legge del XVI anno del regno ai Carlo I,

(1) 13, W. LI, c. 2, 4.

(2) Già prima furono collocati i giudici *quamdiu bene se gesserint*, ma gli Stuardi cambiarono la forma nella patente, che essi perciò *durante bene placito* lasciarono scrivere. Vennero anche destituiti giudici giustamente patentati. V. art. 38. *Creat Remontrance* RUSHWORTH, III, Vol. I, 442.

:. 10, ordinò « Che nè il re nè il Consiglio segreto dovessero esercitare alcuna giurisdizione con rescritti, ordini, o simili, fuori del corso ordinario del *giùs* nelle Corti ordinarie di Giustizia ». Ogni giudice presta, per lo Statuto del XVIII anno di Edoardo III, il giuramento « di dire il giusto senza riguardi a persone, e non rifiutare il giusto a nessuno, quand' anche il re o altri dovesse comandare con espresse parole il contrario » Il *chief justice* aggiunge inoltre al suo giuramento, « che nel caso gli pervenissero rescritti contrarj alla legge, li denunzierebbe al re, e malgrado essi rescritti continuerebbe a proferire il giusto ». Siccome in Inghilterra non v' ha ministro di giustizia, non possono le Corti di giustizia neppure ricevere velati compensi: pure Hallam trova (1) che i giudici non sono poi tanto estranj all' influenza della corona. « Speranza di ulteriore avanzamento (a *chief justice*, *chief baron*, ovvero *lord chancellor*), piacenterie del governo e dei ministri non sarebbero del tutto improprie a corrompere anche giudici inglesi (2). Avanzati in età ed amanti della pace, già sarebbero favorevoli al potere ». Lord Brougham (3) propone perciò di non promuovere alcun giudice subordinato a giudice in capo (*chief justice*). Più necessario sarebbe di proibire d'avanzar a giudici del regno i giudici salariati delle città e contee, ma prenderli, come pel passato, soltanto fra gli avvocati; altrimenti il far carriera da giudici, con tutti i suoi inconvenienti continentali, diverrebbe anche in Inghilterra un male non solo temuto.

(1) *Constitutional History* III, 262, f. f.

(2) « Jeffrey stesso era, quando la Corte non vi era interessata, un giudice retto. Un giudice però, posto sotto l'influenza del governo, può essere sufficientemente onesto nella decisione di cose private, è nondimeno un traditore verso il pubblico ». Junius, lettera prima, del 21 gennaio 1769, al tipografo del *Public Advertiser*.

(3) *The british constitution*. Londra 1861, p. 358

dover sussistere l'imposta ecclesiastica, perchè applicata legalmente. Dietro reclamo del reo convenuto, il *Queen's bench* vietò che il processo continuasse innanzi al fôro ecclesiastico. Questo difese la sua competenza con memorie giustificative (1), in seguito alle quali il *Queen's bench* licenziò il reclamante, riconoscendo che l' imposta ecclesiastica aveva fondamento di diritto. Altrimenti la vide il giudice d'appello Tindal, nella seconda istanza, e cambiò la prima sentenza del *Queen's bench*, « perchè i tribunali ecclesiastici non ponno condannare al pagamento di una somma determinata, ma solo costringere al pagamento quelli che effettivamente devono l'imposta, col mezzo di censure ecclesiastiche, colla scomunica, la quale ora porta per conseguenza pena di prigionia ».

Il *Queen's bench* non è solo competente per i conflitti di giurisdizione dei dipendenti tribunali, ma è Corte disciplinare per gli altri tribunali del regno. Questi non sono soggetti a vero potere disciplinare: i giudici possono punirsi solo colla dimissione, dopo formalmente condannati per delitto. All'incontro, i tribunali del regno hanno un potere discrezionale di punire i giudici di pace e di polizia, tutte le minori *Courts of record*, tutti gli impiegati subalterni, e tutti i privati, per disobbedienza e mancanza di rispetto, specialmente quando non si eseguiscano i rescritti dei regj tribunali superiori, oppure vi si portano modificazioni. Manco di rispetto (*contempt*) è inoltre una cattiva e ingiusta pratica dei giudici di pace, sceriffi e magistrati, la violazione dei doveri di esecutori, impiegati, sorveglianti delle prigioni, avvocati, procuratori, la disobbedienza dei giurati, la non presentazione o disobbedienza dei te-

(1) *Demurrer at law*, eccezione colla quale si impedisce una procedura, nel caso il fôro ecclesiastico impacci i procedimenti del *Queen's bench.*

stimonj. Contro tutte le regole di procedura inglese, l'imputato di *contempt* non si può purgare dall'accusa per mezzo del giurì, ma solo per deposizioni giurate. Si emettono condanne pecuniare, di prigionia, ed anche a pena infamante (1). La gravezza delle multe, la durata della pena dipendono interamente dall'arbitrio del tribunale. Tuttavia la *Court of Queen's bench* mantiene la sua autorità con pene di prigionia proporzionalmente determinate, mentre la *Court of Chancery* esercita sempre arbitrariamente il suo diritto penale (2).

Quando il *Queen's bench* emette in nome della regina un *mandamus*, ordine che può pervenire al più alto funzionario dello Stato, a tribunali dipendenti, corporazioni, od a singoli impiegati, per invitarli ad un atto che è loro dovere l'eseguire, è ammesso un rapporto giustificativo dell'incaricato, che spieghi il motivo per cui non si può dar corso al rescritto. Se i fatti relativi vengono impugnati dalla parte, allora tali fatti sono stabiliti da un giurì. In caso di un verdetto favorevole del giurì, la parte ha diritto al risarcimento di danni; in caso contrario il *Queen's bench* rilascia alla relativa antorità un ordine perentorio (*perentory mandamus*). Se questo non è eseguito, è caso di *contempt* e trattato come di ragione.

Il giudice inglese non è garantito verso il pubblico dall'esser la sentenza redatta collegialmente. Per quanto negli Stati dispotici possa sostenersi la bontà delle deliberazioni collegiali, come quelle che meglio garantiscono i deboli, non può negarsi che anche la debolezza è pretesto d'inganni. In Inghilterra, per lo incontro, ciascun giudice sta a fronte della pubblicità, e tale isolamento è seria garanzia contro l'arbitrio. Dove varj giudici decidono in comune una cosa, vale la maggio-

(1) Bowyer, 346.
(2) *May. Const. History*, 278.

ranza dei voti, ma ciascun giudice dà pubblicamente il suo voto, indicandone i motivi (1). Lo stesso accade quando i membri legali della Camera alta decidono come giudici in supremo appello; i giudici del regno danno l'un dopo l'altro il loro parere in pubblico (2).

La procedura inglese è imponente per dignità. I giudici non siedono in isplendide aule, e semplice è il luogo, per esempio, occupato dai giudici del regno in Westminster. Ma il ricco abito dei giudici, quelle ampie vesti talari, quelle parrucche come ai tempi della regina Anna; gli avvocati colle toghe e la corta parrucca, bastano a stabilire una salutare ed insuperabile barriera fra i giudici, i partiti e il pubblico. Tale imponenza esterna va di solito congiunta a grande tranquillità e mitezza dei giudici, e completa assenza di passione contro l'accusato nei casi penali. Non v'ha esempio in Inghilterra che il presidente tiranneggi l'accusato, nè di quelle pompose invettive con cui il pubblico ministero da noi usa investirlo (3).

Le cose però non procedettero sempre così, specialmente in tempi di commissioni e persecuzioni politiche. Nel processo contro sir Gualterio Raleigh, il celebre sir Edoardo Coke incomincia la sua pubblica accusa colle

(1) Bucher, 230 *Const. History*, II, 278; *Annual register*, 1852. p. 369: *Miller contro Salomons.*

(2) Vedi il caso di Bridgewater. *Annual register* 1853, p. 296.

(3) Discorso di lord Campbell ai giurati nel processo Palmer: « Se nelle prove non vi siete formati il pieno convincimento della sua colpa, dovete dichiararlo innocente. Un insistente sospetto non può essere preso in considerazione. Per dichiararlo colpevole, dovete aver ottenuta la più perfetta convinzione della colpa; ma se avete un dubbio fondato, questo deve riuscire a favore dell'accusato ». Ann. Reg 1856, p. 256. Nel processo Bernard l'avvocato generale disse: « Se vi sono dubbj circa l'incolpabilità, dovete assolverlo ». Ann. Reg. 1858, p. 318. Il riassunto di lord Campbell non fu in questo caso bastevolmente obbiettivo, e perciò molto criticato. Tuttavia egli diceva: « Finalmente, o signori, spetta a loro l'affidarsi al loro proprio giudizio ». Ann. Reg. 1858, p. 328.

seguenti parole: « Tu sei l'infimo e più spregevole traditore che sia mai vissuto. — Cerco parole per caratterizzare il viperino tuo tradimento; mostrerò che mai non vi fu a questo modo vipera peggiore di te. Sei una impossibilità. — Hai volto inglese, ma cuore spagnuolo! Tu vipera! e dico tu opposta (a), tu traditore », ecc. (1). Così si condusse Coke anche contro Essex (2). Sono noti gli scherzi crudeli con cui Jeffrey oltraggiò la sua vittima (3). Solo colla rivoluzione del 1688 accusatori e giudici divengono imparziali. Somers nella sua qualità di procurator generale, nel 1691 dichiara sconveniente « che il rappresentante della corona si affatichi a presentare il delitto peggiore che non è, ed a descriverlo sotto una falsa luce » (4). Però fino alla metà del diciottesimo secolo non pare che i giudici avessero tanti riguardi colle persone di bassa estrazione, come raccogliesi da Fielding, che nei celebri suoi romanzi rappresenta i costumi del suo tempo, e nulla alterò quanto alle abitudini della sua patria (5).

Nei rapporti colla comunità, non può abbastanza lodarsi la protezione di tutti i diritti fondamentali, dei civili, di quei delle corporazioni, per parte di tribunali, che possono insinuarsi in tutte le sfere del diritto pubblico, senza che li trattengano conflitti di com-

(a) Gli Inglesi usano, anche nelle più intime relazioni di famiglia, il pronome voi: il *tu* usasi solo nelle invocazioni a Dio, o come segno di profondo disprezzo: gli estremi si toccano. N. d. T.

(1) State Trials.

(2) Disraeli d. A. *Curiosities of Litterature*, III, 11.

(3) Macaulay, *History of England*, vol, I, Baudry. Ed. 178.

(4) idem idem (Tauchnitz ed.) V. 130

(5) Tom Jones (Tauchnitz ed.), I, 137. Il giudice girovago Page domanda ad un accusato per furto di cavallo, che cosa ha da dire in sua difesa. All'asserzione d'aver trovato il cavallo, il giudice risponde: « Ah! ah! da quarant' anni che viaggio il distretto, non ho mai trovato un cavallo. Buon amico, tu sei più fortunato di quel che credi; tu non trovasti solo il cavallo, ma anche la corda » (*halter, halfter*).

petenza, e privilegi militari. Di fatto, non di diritto, la giustizia trova il suo confine nel Parlamento. Quando i due poteri furono in conflitto, di regola la giustizia lottò vigorosamente per la sua indipendenza. Per tali circostanze i giudici inglesi vivono nel pubblico, non come dotti burocratici, ma come magistrati di una grande comunità, nel miglior senso della parola.

La procedura criminale inglese, nonostante tutti i suoi inconvenienti, si dimostrò sempre uno dei fattori principali di libertà. Due volte nel processo dei vescovi e n quella di Horne Tooke la giunta comunale di dodici probiviri segnò il termine ultimo fin dove poteva arrivare la reazione (1).

Ma ne' procedimenti civili appare d'assai superiore la legislazione tedesca, e specialmente la prussiana. La giustizia civile inglese è centrallizzata al massimo, la tedesca slegata forse di troppo. Mentre l'aristocrazia inglese credette d'aver fatto abbastanza lasciando alle autorità locali la decisione dei casi da poco, Federico il Grande faticò tutta la vita perchè le classi infime potessero proteggere i loro diritti (2).

(1) Allorchè si volle innalzare alla nobiltà un giureconsulto tedesco, l'eccellente generale Gagern, circa venticinque anni fa, disse: « A lui non si può assegnare nello stemma che un pajo di manette ». All'incontro lord Erskine ottenne nel suo stemma la divisa « *Trialby Jury* » (procedura per giurati). Le cose procedono ora in Germania diversamente, ma una vera procedura pubblica ed orale non si è potuta ancora introdurre. L'antico processo inquisitoriale fa capolino negli esami preliminari, che dominano sulla procedura finale pubblica e verbale. « Giurì, oralità, pubblicità, senza pubblicità degli esami preliminari, assomigliano a persona che ha un elegante soprabito, ma marcia la biancheria, e casa senza fondamenta » (Un conservatore inglese a Mittermaier). Vedi la sua Procedura penale inglese, scozzese ed americana. Erlangen, 1861.

(2) Se il suo ordinamento processuale non rispose a tutte le aspettative del redattore, vuolsi attribuire a ciò, che tutte le legislazioni dettate dal tavolino e fondate su principj astratti, sono

Le spese della cancelleria conosceremo più sotto, ma anche i tribunali del regno non sono in grado di amministrare la giustizia così prontamente, o tanto a buon prezzo, quanto i tribunali tedeschi. Epperciò in Inghilterra si pensa assai, prima di far intervenire il giudice in cause civili.

Per quanto riguarda i tribunali giudicanti, troviamo l'antitesi fra le Corti che giudicano secondo il diritto comune, e quelle che giudicano secondo altri diritti. Fra le prime annoveransi principalmente la Camera alta, i tribunali del regno di Westminster, i nuovi tribunali di contea, le giudicature di pace, i giudici municipali, gli aldermen ed i mayors. Non giudicano secondo il diritto comune i tribunali ecclesiastici, il tribunale dell'ammiragliato, i tribunali militari, e le Corti d'equità. Su tutti i giudizj di questa seconda categoria (salvo sulle Corti di equità) sovrastanno i tribunali del regno di diritto comune. Le Corti d'equità sono soggette alla giurisdizione d'appello della Camera alta.

È generale in tutti i tribunali di diritto comune la determinazione del fatto per mezzo di giurati, e la procedura orale e pubblica. Gli altri tribunali non ponno convocare il giurì, bensì richiedere i giudici del regno, e da questi fare stabilire i fatti. Tuttavia, cogli statuti del XXI e XXII anno di regno della regina Vittoria, c. 27, la cancelleria perdette il diritto di far decidere direttamente da un giurì le pretese d'indennizzo di danni, ed i fatti, senza richiesta dei tribunali di diritto comune.

I tribunali si dividono inoltre in *Courts of record*, e *not of record*. Una *Courts of record* è un tribunale, i cui giudicati e procedimenti vengono accuratamente trascritti in pergamena, e deposti nei pubblici archivj. Leggi assai severe provvedono che questi *records* non

manchevoli. Tuttavia, l'altro punto di vista del legislatore, « a ciascuno il suo », risplende in tutta la storia degli Stati prussiani.

subiscano cancellature, e godono di tal fede, che non è ammessa la prova in contrario. Col loro mezzo provansi all'occorrenza gli antecedenti giudicati dei tribunali. Son supreme *Courts of record*, la Corte di Cancelleria (in quanto non sia Corte d'equità), ed i tre tribunali, del regno di Westminster. Per gli statuti del I e II anno di regno della regina Vittoria, c. 94, il *master of the Rolls* è archivista del regno.

## CAPITOLO II.

### *Tribunali regj di Westminster.*

Intervento personale del re nei tribunali. — *Curia regis.* — Il tribunale di finanza. — *Curia apud monasterium.* — Giudici circolanti. — Cinque commissarj. — Giustizia *nisi prius.* — *Queen's bench.* — *Crown side.* — *Plea side.* — *Court of common pleas.* — *Court of Exchequer.* — *Court of Exchequer Chamber.* — *Court of criminal appeal.*

Ogni giurisdizione emana dal re, che supponesi presente in ogni tribunale inglese, e per molti secoli presiedette effettivamente i tribunali. Tuttavia da lungo tempo i re più non decidono. Si racconta che Edoardo IV, a solo scopo d'istruzione, tenne per tre giorni la presidenza onoraria del *King's bench* (1). A Giacomo I i giudici fecero intendere, che egli poteva presiedere il tribunale, non manifestare la sua opinione. Coke ritiene illegale una effettiva partecipazione del re alle deliberazioni dei tribunali (2), e tale è il parere di Selden (3). Principalissimo tribunale del regno sotto i Normanni era la *curia regis*, che comprendeva una curia ristretta ed una curia lata. Quest'ultima, detta anche *curia civium*, si radunava in casi speciali e previa convocazione, e costituisce la base della Camera alta, la cui

(1) Dott. Henry, *History of Great Britain*, vol V, 382, 4 ed.
(2) Blackstone, III, 41, — 2 Inst. 46.
(3) *Table Talk*, 25, London 1856.

giurisdizione si sviluppò a lato della curia ristretta, detta anche aula regia. Questa constava dei principali impiegati della Corte della corona, del *seneschalcus*, del *constabularius*, del *comes marescalcus*, del *cancellarius* (ordinariamente ecclesiastico), del *camerarius* (tesoriere), del *cubicularius*, e del supremo giudice del regno (*summus judex totius Angliae*), che rappresentava il re assente. Di solito a questi sette impiegati superiori aggiungevansi cinque baroni istruiti, per guisa che di regola la curia constava di dodici persone (1).

Il re, per mezzo di questa Corte che lo seguiva dappertutto, esercitava il suo potere giudiziario e finanziario. Il tribunale finanziario (*curia regis ad Scaccarium*, *Court of Echeke, Echikier*, *Echequer*), i cui addetti dicevansi baroni, non era che una sezione della *curia regis*. Siccome il re non poteva presedere tutte le sedute, si staccò dalla *curia regis* un senato speciale, che da Riccardo I in poi tiene le sedute al Banco reale di Westminster, sotto la presidenza del supremo giudice (*summus justiciarius totius Angliae*) (2). Il re con un ordine di gabinetto poteva assegnare a questo senato il giudizio sulle querele private, nella cui decisione fosse implicato l'interesse dello Stato. Da tale tribunale (*Court of common pleas*) vengono dal 1118, e meglio ancora dopo le ordinanze di Enrico II del 1176 delegati giudici che viaggino nelle contee (*Justiciarii regis*, *justiciarii itinerantes*); al qual uopo l'Inghilterra, nel 1176, sotto Enrico II, Dieta di Northampton, fu divisa in sei *circuits*, cioè distretti di viaggio (3). Supremo giudice circolante è sempre il re, e lui devono seguire le tre sezioni giudiziali, la *curia regis* nel senso proprio, per tutte le querele in cui la corona è interes-

(1) Crabb, 92-219; Philipps, II, 48 e 49; Blackstone, III, 36 37; Bowyer, 243.

(2) Philipps, II, 58.

(3) Blackstone, IV, 422; Crabb, 96.

sata; la Corte di finanza pei processi fiscali, e la Corte dei *communia placita.*

Da questi tribunali del regno si sviluppa poco a poco la speciale giurisdizione del cancelliere, per completare e mitigare il diritto comune, quale Corte di equità.

Al tempo della Magna Charta troviamo che dell'*Aula regis* sonsi formati tre distinti tribunali:

1.° La *curia coram ipso rege*, *curia coram rege ubicunque fuerimus in Anglia*, che decide i *placita coronae* (*pleas for the crown*), le querele in cui è implicato l'interesse dello Stato. Tale tribunale che è la vera *curia regis*, dalla qnale furono stralciati gli altri due, è presieduto dal re, che siede su di un banco (*bancus regis*; *Court of King's or Queen's bench*). Tale Corte è, dopo la maggior assemblea dei baroni, che decide solo dei delitti politici dei grandi (*curia civium*), il massimo tribunale del regno.

2.° Il tribunale di finanza (*Court of Exchequer*).

3.° La *curia apud monasterium* (cioè il tribunale permanente in Westminster), la *Court of common pleas.* Dopo la Magna Charta questo tribunale, che decide solo querele private, non deve più seguire il re, (*communia placita non sequuntur curiam regis*, *sed teneatur in aliquo certo loco*); con che questo giudizio fu separato dagli altri due.

Queste tre Corti siedono ancor oggi in ispeciali compartimenti del palazzo di Westminster, presso la sala del Parlamento (1), ed i loro giudici, in molte cose

(1) Questa venne costiuita nel 1097, ma completamente riformata sotto Riccardo II. Il primo atto compiuto in tale splendido palazzo gotico fu appunto la deposizione di questo sovrano (1399). Vi vennero giudicati Tommaso More, Strafford, Carlo I, i sette vescovi, Warren Hastings, e molti altri. In esso avvenne l'installazione di Cromwell come protettore: Giorgio IV vi tenne l'ultimo banchetto d'incoronazione (*A descriptive account of the Palace of Westminster*, pag. 41). Ora una scala conduce dalla sala di

importanti, specialmente in ordine alle Assisie, costituiscono un tutto, come negli antichi tempi.

Ogni tribunale aveva in origine quattro giudici; cinque dopo l' atto del I anno del regno di Guglielmo IV, c. 27.

Questi quindici son tutti giudici circolanti, e fin dal tempo dei Plantageneti girano le provincie, per comodo del pubblico, a decidervi i processi civili (1). A tal uopo l'Inghilterra ed il Galles son divisi in otto *circuits* (Homes, Midland, Oxford, Norfolk, Nort Wales, Sout Wales, Western and Northen circuits).

Due volte l' anno, cioè durante le ferie che precedono a Westminster le sessioni di Pasqua e san Michele (*after Hilary and Trinity terms*), i giudici percorrono i *circuits*, ordinariamente due per *circuit*: ma necessarj assolutamente non sono per ogni circuito che un giudice ed un sostituito. Londra e Middlesex, posti presso la sede dei tribunali, non sono compresi nel compartimento. Un giudice resta sempre a Londra. A Lancaster e York si tengono le Assisie anche a Natale.

Ogni Giudice è accompagnato da un *marshall*, come segretario privato.

Tali viaggi hánno per iscopo di intendere le proposte degli assessori distrettuali per mezzo del gran giurì, ma principalmente di decidere le cause mature.

Finchè i *justices in eyre* sono in un luogo, è sospeso il potere dei giudici di pace locali, che concorre col

Westminster al fabbricato del Parlamento. Ci sembra strana frivolezza della moderna Inghilterra l'aver fatto di questo storico monumento del medio evo un sito di passaggio.

(I) Una antica cronaca francese di Londra ci dà un' idea delle facoltà dei giudici circolanti. « Essi devono investigare ogni oppressione, ingiustizia, danno, reclamo o molestia commessa da un dipendente dal re, e la condotta di questi verso nostro signore il re ed il popolo. » (*Cronique de Londres*, pubblicata da G. J. AUGIER. Londra 1844, pag. 88 e 90).

loro. I giudici circolanti ricevono cinque commissioni. La prima di conciliazione, la seconda, *of oyer and terminer* (udire e terminare), conferita a due giudici collettivamente (*breve de transgressione ad audiendum et terminandum*), si estende ad alcuni distinti avvocati e ad apprezzate persone del distretto. Essa è impartita sotto il gran suggello del re, ed autorizza il giudice a procedere per tradimento, fellonia, furto, omicidio e delitti in genere (1) (*Justices of oyer and terminer; justiciarii ad audendum et terminandum*). Per Londra vi è una Corte speciale per udire e risolvere (*central criminal Court*). La terza commissione incarica il giudice dello sgombro delle prigioni; il che lo autorizza ad interrogare i carcerati, a metterli in istato d'accusa innanzi al gran giurì, od anche a liberarli quando accusati e da chichessia e per qualsiasi delitto. Con ciò vuotansi due volte all' anno le prigioni degli accusati. Qualche volta rilasciansi anche commissioni straordinarie, per liberar i carcerati, udire e decidere (2). Con una quarta commissione sono autorizzati a convocare le Assisie, parte la più antica del loro mandato, per la quale nel medio evo decidevano i casi più importanti, e le più frequenti controversie, come turbati possessi con violenza (*vi*), e liti sui diritti d'un erede agli stabili. Da tali Assisie prendono il nome i giudici delle Assisie, il tribunale di *Court of assizes*, e le città delle Assisie.

Lo statuto di Westminster, del XIII anno del regno di Edoardo I, c. 30, permetteva ai giudici viaggianti di decidere delle minori cose, ed introdusse le Assisie semestrali. Dopo questo statuto, detto *Nisi prius*, i giudici ricevono una quinta commissione, detta appunto di *Nisi prius*, perchè il *Queen's bench*, con un *writ* detto

(1) Blackstone, IV, 269; Crabb, 175.
(2) Bowyer, 339.

*Venire facias*, può incaricare uno sceriffo di presentare un giurì a Westminster in un giorno determinato, per definire un dato affare, quando il giudice delle Assisie non sia prima venuto nella sua contea (*nisi justiciarii prius ad illos venerint*). Per esempio, il giudice rilascia questo *Venire facias* allo sceriffo di Buckinghamshire: « Lo sceriffo presenti a Westminster il giurì in tal giorno del tempo di Pasqua, quando il giudice delle Assisie non sia venuto prima a Buckingham ». Siccome lo sceriffo sa in qual tempo il giudice delle Assisie arriva a Buckingham, convoca il giurì nel luogo ove devonsi tenere le Assisie (1).

Tali Corti *Nisi prius* tengonsi da un solo giudice con un giurì per affari civili, il quale decide semplicemente del fatto. Esse occupansi, di regola, solo delle piccole cause civili, in cui è contestato il fatto non il diritto; all'opposto della Corte reale, che giudica gli arrestati e di quella delle sentenze *at the bar* o *in Banco*, nella quale il giudice decide in Westminster, in unione coi suoi colleghi, le più importanti questioni di diritto, a speciale richiesta della parte (2). Di regola decidonsi a Westminster solo grandi e difficili questioni civili (3). Tali sessioni *Nisi prius* tengonsi in Westminster e Guildhall per Londra e Middlesex.

Per gli statuti del XX e XXI anno del regno della regina Vittoria, c. 85, i giudici viaggianti decidono anche le cause matrimoniali; solo in Londra le querele devono superare lire cinquanta per essere portate innanzi al giudizio *Nisi prius*. Nelle petizioni personali è libero all' attore presentare la sua istanza a quella delle tre Corti di Westminster che più gli aggrada.

(1) Blackstone, III, 353.

(2) Ker, Blackstone, ed. 1857. vol. III, 378.

(3) Crabb, 174. Sul concetto del *Nisi prius* vedi *The outline of an action at law:* Appendice all'Holthouse's Law Dictionary, pag. 441.

Il *Queen's bench*, successo all'antica *Aula regis*, è ritenuto il massimo tribunale del regno, e sotto Cromwell prendeva il nome di *Upper bench*. Consta di un *chief justice*, il supremo giudice di diritto comune di tutto il regno (dal 1806 non siede più nel gabinetto), e di quattro giudici subordinati. Questi cinque giudici sono i supremi custodi della pace e *coroners* di tutto il regno. I loro rescritti cominciano con questa formola: « Vittoria, per la grazia di Dio, ecc. ecc. Vi comandiamo ecc. »; e finiscono: « Per autenticazione (*Witness*). Thomas lord Denman a Westminster, il quinto giorno del mese di maggio, decimo anno del nostro governo » (1).

Questa Corte è autorizzata a giudicare dall'alto tradimento alla più lieve trasgressione, è con *writ of certiorari* può avocare a sè tutti i processi del regno, ed impedirne la prosecuzione presso gli altri tribunali; il *Queen's bench* è una specie d'istanza di reclamo, e quando non vi sia altro mezzo legale, può obbligare in nome della regina, con un *writ of mandamus*, i tribunali inferiori, le persone giuridiche o naturali a fare il loro dovere quello che loro spetta per obbligo d'ufficio. La Corte non è tenuta ad emettere i così detti *prœrogative writs*, e non usansi che per l'interesse pubblico.

Oltre a questo potere disciplinare sugli impiegati delle Corti giudiziarie, e alla sorveglianza delle corporazioni, il *Queen's bench* è Corte d'appello per le minori Corti criminali (tribunali di polizia, sessioni trimestrali dei giudici di pace). Il diritto di rilasciare decreti di *Habeas corpus* spetta a tutti i tribunali ed al lord cancelliere; il *Queen's bench* è solo custode dei costumi di tutto il regno. Lord Mansfield castigò, per esempio, con pene arbitrarie la vendita di una moglie,

(1) Blackstone, III, 42.

usanza che non fu mai legale, ma che ad onta di lord Mansfield si riprodusse anche più tardi.

Questa sfera d'azione del *Queen's bench* è detta *the crown side of the Queen's bench jurisdiction.* Le facoltà dei giudici sono caratterizzate nel seguente modo: i giudici sono *capitales, generales, perpetui et majores, a latere regis residentes, qui omnium aliorum corrigere teneantur injurias et errores.* Edoardo I, con uno statuto del XXV anno del suo regno, cap. 25, fece più stretto l'obbligo di questi giudici e del cancelliere di seguire dovunque il re. Da secoli la cosa cadde in disuso (1), venne però espressamente abolita con legge solo in questi ultimi anni.

L'alta sfera d'azione del *Queen's bench* si sviluppa in ogni caso d'azione personale di diritto comune. Prima le petizioni civili non erano ammesse al *Queen's bench* che mercè una finzione; supponendosi che il reo convenuto si trovasse nelle prigioni del *Queen's bench* per accusa criminale. Ora tale finzione (2) più non occorre, e le querele personali vi vengono senz'altro presentate.

La vera corte delle petizioni comuni consta di un *chief justice*, e di quattro giudici inferiori. Secondo la Magna Charta, deve risiedere a Westminster; non ha giurisdizione penale, ma invece è principale Corte civile, ed ha la giurisdizione esclusiva per le azioni reali, ed è Corte d'appello per le decisioni prese dagli avvocati revisori nella determinazione delle liste elettorali.

La *Court of Exchequer*, antica Corte di finanza, è subordinata in grado alle altre due, e consta di un capo barone o di quattro baroni. Ha perduto in questi ultimi tempi la giurisdizione amministrativa, e l'*equity side*, che passò alla Corte di cancelleria. Decide però ancora, come tribunale fiscale, secondo leggi fiscali, special-

(1) Blackstone, III, 42.

(2) Rüttimann. Del processo civile inglese, 51.

mente in affari di frode d'imposta, e dove ha parte l'erario, e per reclami contro impiegati finanziarj. Siccome il re per mezzo di questo tribunale citava le persone che gli dovevano, potevano da lui farsi giudicare azioni civili per mezzo d'una finzione, l'attore supponendo dover denaro al re, e non poter soddisfarvi, per il mancato adempimento degli obblighi del debitore. Interessando al re il soddisfacimento dell'attore, la Corte procedeva civilmente contro il debitore. Questa finzione cadde d'uso, e la Corte dello Scacchiere è semplice tribunale civile per le azioni personali.

La *Court of Error in the Exchequer Chamber* serve d'appello nelle cause civili. Essa consta della combinazione di due tribunali del regno, che siedono nella *Exchequer Chamber*, e decidono in *appellatorio* (statuto del I anno del regno di Guglielmo IV, c. 70, § 8), quando presentansi *writs of error* sulle decisioni di altri tribunali del regno.

Se si presentò la petizione al *Queen 's bench*, siedono come giudici d'appello nella *Court of Exchequer Chamber* i giudici della *Court of Exchequer* e dei *common pleas*. Per le decisioni della *Court of Exchequer* siedono la *Court of common pleas* ed il *Queen's bench*, e per le cose decise dai *common pleas* siedono in appello i giudici del *Queen' s bench* e della *Court of Exchequer*. Prima della citata legge di Guglielmo IV, da questi ultimi due tribunali si faceva appello, al *Queen's-bench* (1). Appartengono ora alla *Court of Exchequer Chamber* quindici giudici dei quali almeno dieci devono essere presenti. Una legge della regina Vittoria estende la procedura anche al *mandamus* del *Queen's bench*. — Dalla Corte dello Scacchiere si fa ulteriore appello alla Camera alta. Una legge recente nel XXIII e XXIV anno di regno della regina Vittoria, c. 126, sez. 4-10,

(1) Rüttimann, 52.

(*common law procedure Act*) ammette l'appello alla *Court of Error* per le sentenze interlocutorie. La prima istanza (*the Court below*) nella sua decisione definitiva deve fondarsi sul decreto del tribunale d'appello.

Nella *Exchequer Chamber* siede anche la *Court of criminal appeal*, in questi ultimi tempi creata cogli atti dell' XI e XII anno di regno della regina Vittoria, c. 78. Questa deve constare di almeno cinque giudici del regno fra cui un *chief justice* o *chief baron*. A volte tutti i giudici siedono nella Corte d'appello. Ogni giudice dà il suo voto verbale. L' appello è ammesso solo quando le Assisie criminali o trimestrali hanno trasmesso alla Corte d'appello quesiti giudiziali debitamente formulati. Non è ammessa procedura ad istanza della parte, fuorchè coll'assenza del primo giudice (2).

## CAPITOLO III.

### *Minori giudizj locali antichi.*

Giudizi locali. — *Court of pie poudre* — Giurisdizione dei *Cinque Ports*. — *Court of Chivalry*. — *Stannary Court*. — *Marshalsea Court*. — *Palace Court*.

Il grande concentramento della giurisdizione civile fece presto pensare a ricorrere coll'ajuto di tribunali locali; trattando della amministrazione locale conosceremo le relative facoltà civili dello sceriffo, e l'autorità civile e penale dei giudici di pace. V' erano però anche anticamente piccole Corti, or dissuete o abolite, che non possono però trasandarsi, chi voglia formarsi giusto concetto della costituzione giudiziale inglese:

1.° la curia dei piedi polverosi (*curia pedis pulverisati*), detta così perchè tenuta in estate, e perchè le parti vi arrivavano coperte di polvere, esercitava

(1) Gneist, I, 464.

la polizia commerciale e dei mercati con procedimenti molto sommarj : ora è dissueta (1).

2.° La speciale giurisdizione dei *Cinque porti* già detti, si teneva innanzi al sindaco e agli scabini del porto. Gli ordinari *writs* reali non vi avevano efficacia (2), sinchè colla legge 16 luglio 1856 (XVIII e XIX anno di regno della regina Vittoria, c. 48) i cinque porti perdettero la giurisdizione civile.

3.° L'antica corte di cavalleria, or dissueta, era tenuta dal lord gran constabile d'Inghilterra e decideva delle lezioni di vita e di membri nei passi d'arme e tornei. Con Strafford cessò l'ufficio di lord gran constabile, e con lui il tribunale (3).

4.° Vige tuttora la *Stannary Court in Devonshire and Cornwal*, detta anche parlamento di Cornovaglia (4). Questa Corte (prima di Guglielmo IV ne esistevan parecchie) fu introdotta a vantaggio dei cavatori delle miniere, e decide le lor questioni, ma non in cose che riguardino terra, vita e membra. È *Court of record*, ed è presieduta dal vice guardiano (5). Da questi si fa appello al lord guardiano stesso, cui sono aggregati tre o quattro membri del comitato giudiziale del Consiglio privato. Prima si faceva luogo al Consiglio segreto del principe di Galles, qual duca di Cornovaglia, e da questo Consiglio segreto alla Corona. Ora può appellarsi dal lord guardiano alla Camera alta. La giurisdizione di questa Corte venne recentemente regolata cogli statuti della regina Vittoria dell'anno XI e XII, c. 83, e dell'anno XVIII e XIX, c. 32.

5.° La *Marshalsea Court* tenevasi prima nell'*Aula regis*, per le trasgressioni dei domestici reali, ed in tale

(1) COWEL. *Law Dictionary.*
(2) BLACKSTONE, III, 79,
(3) BOWYER, 328.
(4) SMOLLET, *History of England.* Storia dell'anno 1748.
(5) BLACKSTONE, III, 73, 80; Kerr BLACKSTONE ed 1857. Vol III, 85.

Corte decidevansi anche processi civili. Coll' atto del XIII anno di Ricardo II, 1, c. 3, venne delimitato il suo territorio a dodici miglia dal real palazzo di Westminster. Cogli statuti di Edoardo III del V anno, cap. 2, e del XVIII, cap. 7, è ammesso l'appello (*Writ of Error*) al re nel suo palazzo: questa Corte è dissueta (1).

6.° La *palace Court*, introdotta da Carlo I, e tenuta dal lord maggiordomo della casa reale, dal maresciallo di palazzo, e dai suoi deputati, decideva tutte le querele personali che si manifestavano nel raggio di dodici miglia da Whitehall. Erano escluse le azioni di *trepass vi et armis* (turbati possessi con violenza), dove questa Corte concorreva con quella della Città di Londra, o colla Marshalsea Court (nelle cose disciplinari, non nei processi civili). Il vero giudice era un giureconsulto deputato a ciò. Anche questa giurisdizione fu abolita cogli statuti del XII e XIII anno della regina Vittoria, c. 101.

7.° Per le *Courts of Request* municipali vedi il libro VI, parte I, cap. X.

## CAPITOLO IV.

### *I nuovi tribunali.*

Tribunali matrimoniali. — Legislazione matrimoniale antecedente. — *Court of probate.* — I testamenti già di competenza dei tribunali ecclesiastici. — Amministrazione. — Custodia dei testamenti. — Secolarizzazione delle leggi testamentarie. — *Central Criminal Court.* — Tribunali di contea. — Loro giurisdizione.

1.° Il nuovo tribunale di matrimonj e divorzj fu fondato colle leggi del XX e XXI anno della regina Vittoria, c. 85, del 28 agosto 1857. — Prima le cause matrimoniali appartenevano ai tribunali civili ed agli

(1) Bowyer, 286.

ecclesiastici. Nel XVII secolo era dubbio se i tribunali ecclesiastici potessero accordare la sola separazione di letto e di mensa, od anche sciogliere il matrimonio. Verso la metà del XVIII secolo si riconobbe che il giudice ecclesiastico poteva accordare soltanto la separazione canonica di letto e di mensa; era quindi necessario che un tribunale civile autorizzasse l'attore a ottenere lo scioglimento. Questo tribunale non esisteva, e perciò il Parlamento, in forza dei pieni suoi poteri, scioglieva i matrimonj per legge, cioè per bill privati, che, come tutti i bill personali, sono d'iniziativa della Camera alta. Prima però occorreva che il giudice ecclesiastico avesse pronunciato la separazione di letto e di mensa, e il giudice civile sciolta coll'intervento d'un giurì la quistione d'indennizzo di danni. Si conoscono per altro due casi, nei quali il Parlamento ha sciolto matrimonj senza antecedente procedura dei tribunali civili ed ecclesiastici (1); naturalmente siffatta procedura era costosissima, sì da non poter essere incoata che da persone ricchissime. Dal 1715 al 1775 furono per tal modo divisi sei matrimonj; dal 1775 al 1800, due in media ogni anno.

La nuova legge del 1857 acconsente la divisione per adulterio, ed introduce un tribunale speciale per le cose matrimoniali, che decide di questi argomenti in quanto sono di natura litigiosa, ma non può rilasciar consensi al matrimonio. Colle leggi del XXII e XXIII anno della regina Vittoria, c. 61, la commissione per tali giudizj è affidata al lord cancelliere, ai quindici giudici dei tribunali del regno, ed al giudice della Corte dei testamenti (*Court of probate*). Quest'ultimo è il vero giudice, e dopo le leggi del XXIII e XXIV anno dello stesso regno, c. 144, può decidere da solo tutte cose

(1) Divisione del matrimonio del duca di Norfolk con lady Maria Mordaunt, dell'8 marzo 1699. Parlam. Debates, III, 435.

matrimoniali, anche lo scioglimento. Tuttavia, nei casi difficili, deve aggregarsi almeno due altri giudici matrimoniali. I fatti contestati vengono determinati da un giurì, e così pure le quistioni d'indennizzo (*damages*). Da questo tribunale si ricorre per appello alla Camera alta, anche quando il giudice matrimoniale ha deciso da solo (1). I giudici circolanti sono autorizzati a giudicare le quistioni matrimoniali, non gli scioglimenti. Per le leggi del XXII e XXIII anno della regina Vittoria, c. 61, la Corte per gli scioglimenti di matrimonio può interinalmente regolare la posizione dei figli, prendere provvedimenti per gli effetti che li riguardano nello scioglimento del matrimonio, ed incaricare la Corte di cancelleria di sorvegliarli.

2.° Nel medio evo erano competenza dei tribunali ecclesiastici le liti in cui entravano doveri di religione e di coscienza (2). Così ebbero la giurisdizione sui testamenti, perchè l'adempimento di questi costituiva un obbligo di coscienza, e in ognuno soleva assegnarsi qualche sgocciolo alla Chiesa (3), avendo i Concilj replicatamente raccomandato ai vescovi gli orfani, le vedove, ed altre persone derelitte. Siccome il cancelliere ordinariamente era ecclesiastico, ottenne, in concorrenza coi tribunali ecclesiastici, la giurisdizione in materie testamentarie. Naturalmente la giurisdizione ecclesiastica esercitavasi solo sulla parte mobile dell'eredità, per il nesso feudale non essendo disponibile la parte immobile. Anche del patrimonio mobile (*personal property*) non potevasi liberamente disporre per l'antica legge inglese. La parte non testata, e della quale non poteva disporsi, cadeva in amministrazione

(1) Foglio del Ministero di Giustizia del 1857, pag. 255 e
(2) WALTER, Diritto eccles. § 189.
(3) C 3. 6. 17. X de testam. (3, 26). — RICHTER. Diritto ecclesiastico, pag. 357.

al re, poi ai vescovi. Da Edoardo I in poi dovevano prima pagarsi i debiti ereditarj; il resto andava agli eredi legittimi. Edoardo III proibì la divisione delle cose mobili, in tutto od in parte, per mano dei vescovi, ma si incaricarono i vescovi a far eseguire la divisione per mezzo di un parente del testatore. L'autorizzazione relativa rilasciata dal vescovo dicevasi *Letter of administration* (1).

I vescovi, essendo obbligati a impedir che nulla dell'eredità pervenisse ad eredi illegittimi o a non chiamati, avevano per conseguenza la giurisdizione testamentaria ogniqualvolta sorgeva contesa sulla validità legale di un testamento (2). I tribunali ecclesiastici ottennero mano mano la conferma dei testamenti (*probate of wills*), la concessione dell' amministrazione, la decisione sui legati riservati o diminuiti. In questo concorrono col lord cancelliere. Da tali giudizj (*consistor Courts*, *prerogative Courts*, *Court of arches*) si fa appello al Consiglio privato. I tribunali ecclesiastici di Londra conservano nell'Archivio dei Dottori tutti i testamenti.

La legislazione testamentaria venne secolarizzata colla legge del XX o XXI anno della regina Vittoria, c. 77, dell'anno 1857, intitolata, *An act to amend the law relating to probates and letters of administration in England.* Questo tribunale, costituito da un solo giudice, pari in grado ai *puisné judges*, come abbiamo veduto, giudica pure le cause matrimoniali, ed è anche *Court of record.* A lui spetta il certificare e pubblica i testamenti (*probate of wills*), il riconoscere gli eredi *ab intestato* (*granting of administration*). Le liti sulla validità dei testamenti appartengono a questo giudizio, che può far decidere le quistioni di fatto da un giurì.

(1) *Just. Min. Bl.* del 1858, pag 153.
(2) Blackstone, III, 92, 94. Bowyer, 277.

Ne dipendono un principal registratore, tre registratori, due *record keepers* (archivisti) ed un custode dei suggelli (*sealer*). Servono a scentralizzare tutta l'azienda testamentaria quaranta uffici distrettuali, a ciascuno dei quali è preposto un registratore distrettuale, che conserva i testamenti, e può rilasciare *probates* nelle quistioni di un valore minore di trecento lire. Se è libero agli interessati di udire questa *Court of probate*, od il tribunale di contea, da quest' ultimo si appella alla *Court of probate*; tuttavia il giudice di questa Corte può assegnare per la decisione le minori cause ai tribunali di contea; dalla *Court of probate* si appella alla Camera alta (1).

3.° La *Court for the relief of insolvent debtors*, introdotta nel 1850, più non esiste, non riconoscendosi più in diritto differenza alcuna tra insolvenza e fallimento (2).

4.° La *central criminal Court* di Londrà venne creata cogli atti del IV e V anno di Guglielmo IV, cap. 36. Vi sono destinati: il lord mayor, che, per i privilegi della Città, deve sempre presiedere le Commissioni in Londra *of oyer and terminer*, e *gaol delivery*, ma che non ha voto nella *ceneral criminal Court*; il lord cancelliere, il guardasigilli (*lord reeper of the great seal*), i quindici giudici di Westminster, i giudici dell'ammiragliato, il *dean of arches* (giudice ecclesiastico), gli aldermen, il *recorder*, il *common sergeant* (*syndicus*) della Città, ed i giudici della Corte dello sceriffo di Londra. Collo statuto del V anno della regina Vittoria, cap. 5, fu aggiunto nella Commissione il vicecancelliere. Può questa essere affidata anche a tutte le persone che furono lord cancelliere, lord *reeper*

(1) *Justiz ministerial Blatt.* del 1858, p. 153:

(2) Edizione inglese di quest' opera. London, 1863, Bosworth e Harrison, pag. 251.

*of the great seal*, o giudici in Westminster. Questi giudici hanno una commissione *of oyer and terminer and gaol delivery*, ed in forza di questa possono giudicare tutti i crimini e delitti commessi in Londra o Middlesex, in certe parti di Essex, Kent e Surrey, non che *felonies and misdemeanours* in alto mare. Questo tribunale è autorizzato ad evocare a sè le quistioni pendenti innanzi ai giudici di pace e di polizia; e, come abbiamo veduto al libro III cap. 7, decide ora in tutti i casi per i quali un militare commette omicidio od uccisione sulla persona di un altro militare. Il circondario della *central criminal Court* comprende dieci miglia inglesi intorno a San Paolo. Di fatto non siede che un solo giudice, che si aggrega, nei casi più difficili, un giudice del regno od il *recorder della Città*. La Corte siede dodici volte all'anno, al principio d'ogni mese (1).

5.° Dopo il 1846 la giurisdizione civile venne sommamente scentralizzata (statuti del IX e X anno della regina Vittoria, c. 95; e del XIII e XIV, c. 61) coi nuovi tribunali di contea (*county Courtes*). L'Inghilterra ed il paese di Galles sono a tal uopo divisi in sessanta distretti (*circuits*), che per gli atti del XXI e XXII anno della regina Vittoria, c. 74, del 2 agosto 1856, possono venire innovati dal cancelliere. Non possono però esservi in Inghilterra e Galles più di sessanta giudici, due almeno per ogni distretto. Questi giudici scelgonsi fra gli avvocati che fecero sette anni di pratica, i quali non debbono più continuare nella loro professione. Il lord cancelliere li nomina, in concorso del ministro dell'interno, e sono a vita; però ponno dimettersi per cattiva condotta (*misbehaviour*) od ignoranza (*inhability*), ma simil caso non si presentò che una volta (2). Devono obbedire agli or-

(1) Bowyer, 331.
(2) Gneist, II, 162.

dini di servizio del lord cancelliere, quando non sieno contrarj alle leggi. Contro l'uso di altri paesi, questi giudici ricevono un onorario di milleduecento a millecinquecento lire sterline (1), trenta a trentasettemila franchi; gli scrivani che fungono da avvocati, nella Corte di contea, trecento a settecento lire sterline. Per gli atti del VII e VIII anno della regina Vittoria, c. 19, è libera nei giudici di contea la nomina dei *bailiffs*.

Questi tribunali di contea sono competenti:

1.° In tutte le cause civili sino a lire sterline cinquanta (nel 1846, solo sino a lire venti), quando l'azione scaturisce da un contratto o da una violenza di diritto (*ex contractu aut ex delicto*). Oltre le cinque lire, è ammesso il giurì a richiesta delle parti; lo che però avviene solo a un mezzo per cento dei casi. Il giudice decide se ammette o meno le arringhe; ma il rifiutarle sembra sconvenienza.

2.° Dopo l'*extension Act* (del XIII e XIV anno della regina Vittoria, c. 61), questi giudici, quando le parti il consentano, possono decidere le quistioni di possesso, di decime, di liberazioni e di testamenti, anche di là di cinquanta lire sterline. Tuttavia nelle cose testamentarie sono competenti solo fino a lire trecento.

3.° Essi sono tribunali esecutivi provinciali, come si disse al n. 3 di questo capitolo. Per gli atti del XXII e XXIII anno della regina Vittoria, c. 57, non possono accordare l' arresto di debitori di piccole somme, se non vi fu dolo.

4.° Decidono le quistioni tra i membri e gli impiegati delle casse di soccorso.

5.° La corona può sottoporvi anche i casi di con-

(1) Un distinto scienziato prussiano assicurava lord Brougham che molti impiegati giudiziarj prussiani non avevano neppure lire cento sterline annue; il lord non voleva crederlo.

travenzioni alle leggi d'imposta fino a lire sterline cento, e pel pagamento delle tasse ereditarie sino a lire sterline cinquanta.

6.° Decidono gli affari degli stabilimenti di beneficenza, il cui reddito lordo non ascende a lire cinquanta; finalmente appoggiano i tribunali superiori negli arresti e nelle esecuzioni. Col nuovo atto sui fallimenti, i giudici di contea ottennero di giudicar di questi nel loro distretto (1).

## CAPITOLO V.

### *Avvocati e procuratori.*

Barristers. — Spirito di corporazione dei *counsels.* — *Special pleaders.* — *Conveyancers.* — *Attorneys.* — *Solicitors.* — *Notaj.* — *Doctor's Commons.*

Già nel primo capitolo di questo libro ci siamo occupati della educazione di un avvocato inglese. I barrister (*barrister*, *apprentices ad legem*), hanno diritto di arringare in tutti i tribunali, e di rappresentare le parti nei *circuits*. Per voto dei colleghi si può ottenere il grado di avvocato, e dottore (*sergeant at law*) alla qual dignità potevasi pervenire ai tempi di Fortescue solo dopo sedici anni di esercizio. Ancor oggi i *sergeants* costituiscono una limitata corporazione, cui appartengono tutti i giudici del regno, che perciò si chiamano « fratelli » (2). Nel 1856 erano soli ventotto su tremila e ottocensedici avvocati (3). Fu revocato il privilegio che essi soli potessero arringare innanzi ai giudici delle cause comuni. Consulente della regina è titolo d'onore, il primo investito ne fu sir Francesco

(1) Ediz. ingl. 253.
(2) Bowyer, 339.
(3) Gneist, I 503.

Bacon. Il primo moderno, giurato come impiegato della corona e con onorario fisso, fu sir Francesco North, poi guardasigilli sotto Carlo II. Questi consultori non possono assumere processi contro la corona senza speciale permesso (1).

Fra gli avvocati, sieno *barristers* o *sergeants*, che in corpo diconsi consulenti (*counsels*), regna un forte spirito di corporazione e d'onore. Si ritiene sconveniente chiedere giudizialmente le competenze, e perciò si fanno pagare anticipatamente. Nella Camera bassa non figurano molto, e di loro dice Royer Collard, *Plus on est advocat, moins on est sénateur* (2).

Ogni avvocato è irresponsabile dei suoi discorsi ufficiali e delle sviste.

Le scritture difficili sono redatte da *special pleaders*, che non sono formalmente chiamati alla sbarra, nè possono arringare. Gli affari legali concernenti beni fondi son trattati dai notaj.

I consulenti ricevono le loro procure dai procuratori (*attorneys*), coi quali soli il pubblico è in relazione, e ai quali spetta la parte lucrativa degli affari. Nel 1856 ne esistevano a Londra 2993, nelle provincie 6686 (3). Per lo statuto del II anno di Enrico IV, c. 18, devon essere *iscritti* presso un tribunale, e farsi esaminare dal giudice. Non possono accettarsi ed ammettersi al giuramento che persone probe ed istrutte, e cogli statuti del VI e VII anno della regina Vittoria, c. 73, furono delegati ad esaminatori i giudici del regno ed il *master of the Rolls*. Nei giudizj di equità gli *attorneys* prendono il nome di *solicitatori*, educati agli affari; un certificato di un giudice civile o di equità dà loro il

(1) Ediz. Inglese, 254.

(2) Lettere sulla Corte di cancelleria per Royer Collard. Parigi, 1830, p. 301.

(3) Gneist, I. 508.

diritto di praticare presso tutti i tribunali. Fra di essi prevalgano i destri, e perciò furono sottoposti in questi ultimi tempi ad una disciplina e sorveglianza rigorosa. I giudici del regno possono destituirli con processo sommario per inganno, per stellionato, per cause contro evidenti prescrizioni della legge e contro la pubblica onestà.

Gli *attorneys* non possono arringare innanzi ai giudici del regno, ma solo innanzi ai tribunali di contea, alle sessioni trimestrali, ed alle giudicature di polizia. Per gli statuti del XXII e XXIII anno della regina Vittoria, c. 6, hanno diritto come i *sergeants*, *barristers* e *solicitors* di intervenire alla Corte dell'ammiragliato. Redigono la maggior parte delle scritture, e preparano i processi; sono notaj e commessi d'affari.

Speciali notaj certificano gli atti e documenti; devono prepararsi con una pratica settennale presso un notajo esercente, e ricevono la nomina dal *magister ad facultates* dell'arcivescovo di Canterbury. Gli attuarj dei tribunali ecclesiastici, detti anch'essi *notari* vengono scelti fra notai esercenti; ma nessuna parte può essere astretta ed accettare un notajo nel quale non abbia confidenza.

I dottori di diritto civile, cioè di diritto romano, che lavorano specialmente presso i tribunali ecclesiastici e dell'ammiragliato, furono incorporati nel 1768 in un collegio detto *Dottor's Commons*. L'arcivescovo di Canterbury chiama, mediante rescritto, a farne parte gli studenti di diritto civile di Oxford e Cambrige. Dopo il silenzio d'un anno, durante il quale supponesi abbiano udito con attenzione e studiato l'andamento dei giudizj, ponno praticare in tutti i tribunali regj ed ecclesiastici.

## CAPITOLO VI.

Recipoca garanzia di pace. — Querela popolare. — Accusa privata. — Procura di Stato scozzese. — *Law officers.* — *Attorney general.* — *Solicitor general.* — *Indictment.* — *Grand Jury.* — Tentativi d'abolirlo. — Liste dei giurati. — Giurì per la sentenza. — Quistione di fatto e quistione di diritto. — Processo d'istruzione. — Legge sull'alto tradimento. — Protezione nei processi d'alto tradimento.

Lo Stato sassone era fondato sulla reciproca garanzia di pace. Ogni Comune era obbligato a perseguitare chi aveva disturbato la pace, ed una Commissione della comunità doveva condannare od assolvere il disturbatore. La costituzione dei re normanni e dei Plantageneti afforza tale dovere. Chi lasciava sfuggire i delinquenti di certi delitti, specialmente ladri, e chi non li denunciava, era punibile.

Il grande principio, che ogni membro della comunità, è tenuto a curare l'osservanza del diritto e della legge, rese inutili i pubblici accusatori (1). Come l'amministrazione locale è delegata dal re, così, nei delitti pubblici, ogni accusatore ritiensi rappresentante del re, e questo principio dell'accusa fatta da privati è uno dei cardini del *selfgovernment* inglese.

In conseguenza, l'obbligo dei denunziatori e dei testimonj è in Inghilterra assai più esteso che non sul continente, e chiunque può essere punito per *negatis misprision*, cioè ommissione, se non denunzia i delitti gravi o l'alto tradimento, foss'anche il figlio contro il padre.

(1) *Aut certus apparet accusator, aut non. Si nullus appareat certus accusator, sed fama solummodo publica accusat.... deinde autem per multas et varias inquisitiones et interrogationes, coram justiciis ( sed per juratos ) faciendas inquiretur rei veritas.* — GLANVILLA *De Leg. Angliæ* Lib. XIV, c. 1.

Perseguir un delinquente è facibile, pel potere concesso ai giudici istruttori di obbligare ogni persona idonea, principalmente il denunziante e gli impiegati di perizia ( *to bind over to prosecute and to give evidence* ) a portare il processo criminale innanzi al gran giurì. Il denunziante vi compera di solito come testimonio a carico, ed un avvocato funge da accusatore. Dal 1846 in poi si accorda a questo ed ai testimonj a carico un indennizzo sui fondi dello Stato. Qualunque privato però può farsi accusatore, eccettuati gli incapaci. Vi sono anche società costituite per perseguitare i delinquenti. Spinta indiretta alla accusa del fatto è il non potersi derivare causa civile da una *felony* (1), finchè non è attuato il processo criminale (2). La zecca e la Banca tengono uno speciale accusatore, e così varie corporazioni. Talvolta il denunziante s' accorda col delinquente facoltoso, ma tale inconveniente non è tanto grave da far introdurre una procura di Stato permanente, di cui gl' Inglesi apprezzano le dannose conseguenze.

Anche lord Brougham e lord Campbell, fautori degli ordinamenti continentali, si pronunciarono decisamente contro una procura di Stato, dipendente dai mutamenti dei partiti governanti, e col monopolio del-

(1) *Felony* è, secondo il diritto comune, qualunque delitto il cui movente sia l' acquisto di terre o beni, ed era punito colla morte; onde originariamente confondevasi il concetto di *felony* e di delitto capitale. *Elements of the Laws*, by Thomas L. Smith, Filadelfia, 1853, p. 321. Custance, *Const. of England*, p. 307. Blackstone enumera come *felonies* i delitti monetarj, contro il Consiglio reale, contro le potenze amiche, la diserzione in tempo di guerra ( IV, 93 ), il *mayhem* ( lesione nelle membra ) , il ratto di donna o di uomini, la sodomia , l' appiccato incendio, lo scasso notturno (*burglary*). il furto (ibid. 207) Solo sotto Edoardo III si fa distinzione fra *treason e felony*. Coke fa derivare quest' ultima parola da *fel* (cattiveria), Spelman da *fee* ( feudo ) , perchè per *felony* si perde il feudo ( Crabb. 299 ).

(2) Gneist, II, 416.

l'accusa: nè vanno oltre la procedura scozzese, che nei tempi di torbidi apparve meno protettrice dell'inglese, cioè d'assumer un pubblico accusatore. Colà in ogni distretto lo sceriffo nomina a procuratore fiscale un avvocato; nelle grandi città viene scelto dal municipio. Questi procuratori dipendono dal lord avvocato, o dal suo rappresentante. L'accusa privata è ammessa, ma di rado se ne presenta il caso, poichè i procuratori scozzesi non hanno bisogno di respingere le querele « per superiori riguardi ». La regola inglese è l'accusa popolare, cioè il diritto di ogni popolano di accusare. Come qualunque privato, anche la corona ha diritto di perseguitare i crimini e delitti col mezzo dei suoi *law officers*. Questi del pari che il lord avvocato, cambiano col gabinetto e sono:

L'*attorney general*, che nei casi più gravi, quale supremo procuratore di Stato, e fiscale generale, fa da accusatore, col ministero però di un avvocato. Nei casi meno gravi, in cui è interessata la corona (tumulti, libelli, insulti al ministro), può evitando il gran giurì adire immediatamente il giudizio penale (*Informatio qui tam pro domino rege*, ecc.) (1). Un accusatore privato non può presentare tale accusa informativa che coll'assenso del tribunale, e solo nei casi di *misdemeanours*. L'*attorney general* ed il suo legittimo sostituto, o *solicitor general*, danno il loro assenso pel conferimento di carte, diritti civili e patenti. Il consultore della regina è incaricato dei pareri di diritto canonico e romano. Ad ogni cambiamento di ministero, vengono destinati speciali *attorney generals* e *solicitor generals* per la Scozia e per l'Irlanda.

La decisione del fatto nei processi per crimine e per la maggior parte dei delitti, la stima delle pretese d'indennizzo nei processi civili, si fanno sempre da una

(1) Bowyer, 353.

commissione comunale, dal giurì. La persecuzione di un delinquente si fa ancora giusta l'antica procedura d'accusa, ordinandosi già colla legge d'Etelredo, che dodici tani portino il malfattore innanzi ai giudici (1). Tale procedura si fa valere innanzi al gran giurì in due modi per *presentment*, che è accusa immediata del giudice reale, fondata sulla conoscenza ed informazione propria. Tale modo d'accusa è dissueto. La forma ordinaria e propria dell'accusa innanzi al gran giurì è l'*indictment*, che è un bill scritto su pergamena in nome del re, a tergo del quale sono indicati i testimonj a carico, che viene portato nel tribunale, e sul qual bill decide il giudizio d'accusa del gran giurì chiamato dal re. Il procuratore dell'accusante si considera in questo giudizio *king's sergeant*, rappresentante del re. L'accusatore è responsabile del contenuto del bill, ed è punito se accusò dolosamente o con colposa leggerezza. Se l'accusatore non ha rappresentante l'accusa vien stesa da un impiegato; nelle girate dal *clerk of indictment*, nelle sessioni trimestrali dall'officiale di pace.

Il gran giurì delle sessioni trimestrali è composto degli elementi stessi che costituiscono il piccolo giurì. Per il gran giurì dei tribunali del regno e dei distretti non esiste censo che nella contea di York per ottanta lire, e nel Lancashire per cinque lire. Legalmente non possono chiamarsi a formarne parte che *freeholders* (proprietarj liberi) domiciliati nella contea. Praticamente se ne scelgono i membri fra i giudici di pace ed altri notabili. Il gran giurì consta ordinariamente di ventitrè membri; la maggioranza di dodici uditi sommariamente i testimonj a carico, deve far proprio il bill d'accusa, cioè confermare la querela. Allora solo è accordato di procedere innanzi al giurì giudicante.

(1) HALLAM, Middle Ages, II, 386

Anche l'istituzione del giurì d'accusa è ora assai minacciata in Inghilterra, specialmente in Londra, e il *Times* si pronunciò per l'abolizione di questo *Plunder* da medio evo. Le conseguenze ne sarebbero incalcolabili. L'istruzione preventiva per mezzo dei giudici di pace non potrebbe più sostenersi col cadere del gran giurì; dovrebbe essere più accurata, e perciò passare ad impiegati stabili. Con ciò il *self government* riceverebbe un gran colpo, dacchè le comunità, i cui membri più non sono in grado di adempire ai loro obblighi, dovrebbero necessariamente introdurre la procura di Stato.

La logica dei moderni legislatori inglesi a tale riguardo merita attenzione. Il *self government* in quanto ai giudici di pace è già sparito da Londra, e le loro funzioni, meno per la Città, sono esercitate da impiegati a stipendio. Con un bill ora sottoposto al Parlamento, si chiede l'abolizione del gran giurì per Londra. Il ministero dell'interno allega che, essendovi dei legali incaricati dell'istruzione preliminare il gran giurì è inutile. Così una violazione dei principj di libertà ne trae per immediata conseguenza una seconda!

Il piccolo giurì viene convocato per decider di qualsiasi contestazione, per la visita dei morti, per determinare gli indennizzi, e per le espropriazioni (1). Con Edoardo I venne imposto per i proprietarj giudicanti un censo di quaranta scellini: villani ed affittuali decidono solo nelle cose dei loro pari. Gli statuti del IV e V anno di Guglielmo e Maria, c. 24, introducono la qualificazione ed un censo di lire sterline dieci di rendita netta per *freehold* e *copyhold*. La legge del VI anno di Giorgio IV, c. 50, conferma questo censo, ma permette di inscrivere nelle liste de' giurati anche persone che hanno un affitto a vita di sessanta lire, o

(1) Bowyer, 428.

casiliani che per la tassa dei poveri paghino venti lire (trenta in Londra), e che hanno raggiunta l'età legale, da 21 a 60 anni. Sono esenti dal servizio Pari, giudici, avvocati, *coroners*, impiegati delle prigioni, ecclesiastici della Chiesa nazionale, della cattolica e delle confessioni riconosciute, gli ufficiali non posti a mezzo soldo, i medici, chirurghi, speziali, i domestici della casa reale, gli impiegati della dogana, dazio consumo e posta, e i membri della Camera bassa.

Nella prima settimana di luglio il cancelliere di contea invita gli alti constabili a preparare le liste dei giurati. Questi richiedono i fabbricieri delle chiese ed i sorveglianti dei poveri di prepare pel 1.° settembre le liste preliminari. I giudici di pace esaminano queste liste in una seduta speciale della divisione. I nomi di tutti i giurati vengono dopo trascritti nel libro dei giurati, e la lista completa spedita allo sceriffo. Esso ne deputa da quarantotto a settantadue per ogni circuito, ed almeno ventiquattro per le sedute trimestrali. Se l'accusato è forestiere, metà dei giurati devono essere forestieri (*Alien jury*).

Originariamente il giurì era solo di testimonianza, in quanto che il Comune, per mezzo della sua Commissione, dava una testimonianza a favore o contro l'accusato, testificando quanto sapeva. Lo sceriffo sceglieva le persone che sembravangli più informate sulla cosa pacificamente posseduta dall' attore, e dal reo convenuto usurpata. Nei processi penali il giurì che doveva purgare l'accusato era composto di testimoni che emettevano il loro verdetto o secondo la loro scienza, o per la cognizione che avevano del carattere dell'accusato (1). Pel diritto nuovo invece deve indursi nei giurati la convinzione della colpabilità o no dell'accusato col

(1) PALGRAVE, *The King's Council*, 54.

mezzo di una procedura probatoriale contradditoria (1). I giurati poteano essere colpiti di multe e pene per il loro verdetto, attesa l'antica loro qualità di testimonj, e questa responsabilità passò poi nel giurì giudicante e n'abusarono gli Stuardi nell'interesse della tirannia. Solo col 1670 i giurati divennero irresponsali.

I maestri di diritto comune dal XVI secolo in poi ammettono che nei processi criminali la quistione di diritto deve essere decisa dal giudice, quella di fatto dai giurati. Siccome la distinzione fra diritto e fatto non è più facile in Inghilterra che negli altri paesi, il giudice chiarisce i giurati sulla questione di diritto. Vien per tal modo evitata la divisione del fatto in tanti singoli momenti esterni; sistema estraneo alla legislazione inglese che considera quistione di fatto la domanda al giurì, « se N. N. è colpevole di uccisione » (2). Il giudice, spiega ai giurati cosa sia uccisione. Forsyth dice che i giurati hanno facoltà, non diritto di emettere il loro verdetto contro la legale istruzione del giudice (3).

(1) Nessuno può esser condannato in giudizio se dodici probi uomini non l'hanno ritenuto colpevole d'un delitto. Il giurì giudicante dev'essere stato anticamente composto di più di dodici persone, e fino a ventitrè e il giudizio della maggioranza di dodici deve essere stato unanime. Il giurì divenendo da testimoniale giudicante, si chiamarono solo dodici persone, ma queste devono essere unanimi nella loro coscienza di colpa o d'innocenza. Il giurì dei ventitrè rimase per i giurì d'accusa e pel giurì del lord gran siniscalco. Anche il *Coroner's Jury* è generalmente composto di più di dodici persone.

(2) *Upon their oath say, that the said Peter Hunt is not guilty of the murder aforesaid.* Blackstone, Comm. IV, App. IV. ediz. del 1809.

(3) Biener. Tale istruzione verrà eseguita dai giurati coscienziosi; essa non è intesa a persuadere i giurati della colpa od innocenza, ma a ricordare a dodici persone che si ritengono provate queste e quest'altre circostanze, Pietro Hunt è colpevole d'uccisione. — Che i giudici inglesi soprassino le loro facoltà, avviene talvolta, come p. e. nel processo Bernard, tanto più che è la consuetudine piuttosto che il diritto che limita le facoltà del giudice.

La protezione di cui gode l'accusato nel processo criminale inglese non è di sistema, ma solo conseguenza della garantita libertà personale. La Camera Stellata e l'Alta Commissione avevano generato negli Inglesi sufficiente ribrezzo dei giudizj inquisitorj; le brutalità di Jeffrey insegnarono dove s'arrivi collo scambiare le funzioni del giudice colle partigiane tendenze del poliziotto. Nei processi politici dei Tudor e degli Stuardi, non erano per regola ammessi difensori o consultori legali, le testimonianze assumevansi in segreto e per iscritto, e leggevansi all'udienza finale. Così fu condannato Essex, così Raleigh (1). In opposizione a tali memorie, si stabilì la nobile e sapiente pratica, contraria ai principj del processo inquisitorio: che nessuno può essere obbligato a gravare sè stesso, neppure convinto.

Già cogli statuti di Edoardo IV dichiararonsi necessarj due testimonj per giudicare un accusato d'alto tradimento. Ciò venne esteso dopo la rivoluzione, collo statuto del VII anno di Guglielmo IV, c. 3, § 4, per modo che se alcuno è accusato di diversi atti d'alto tradimento, ognuno di questi atti debba essere provato con due testimonj. Se, per esempio, un testimonio accetta che l'accusato N. N. intendeva muover guerra al re, l'altro testifica solo che scopriva contro la vita del re, l'accusato dichiarasi innocente per mancanza di prove. Tal legge ammettte l'intervento di consulenti legali per l'esame dei testimonj e la sorveglianza dell'andamento del processo, e la produzione di testimonj a sgravio, che ponno ammettersi al giuramento (2).

Per gli statuti del XXXIX e XL anno di Giorgio III, c. 93, del V e VI anno della regina Vittoria, c. 51, devono consegnarsi all'accusato, in presenza di

(1) Hallam. Const. hist. I, 507.
(2) Crabb, 481.

## CAPILOLO VII.

*Il cancelliere ed i tribunali d' equità.*

Idea della giustizia equitativa. — Il confessore del re. — Conflitto del cancelliere Ellesmere con lord Coke. — Selden intorno alla giustizia equitativa. — Parere del lord Redesdale. — Grande potere del cancelliere. — Estensione dei suoi affari. — Giurisdizione secondo il *common law*. — Estensione della giustizia equitativa. — Giurisdizione del cancelliere secondo gli statuti. — Giurisdizione delegata. — Arbitrio del cancelliere. — Procedura della corte di cancelleria. — Andamento d'affari intralciato. — Lord Eldon. — Il cancelliere ed il governo di partito. — Istituti di beneficenza. — *Masters in chancery*. — Vice cancelliere. — Escluse le cose di minor importanza. — Corte dei fallimenti.

« I tribunali di equità si occupano delle quistioni per le quali i tribunali di diritto comune non sono competenti » (1).

Abbiamo già (al cap. IV, libro III) accennato il concetto generale della *equity*. La separazione dei giudizj in giuridici e d'equità, tutta propria dell'Inghilterra, e imitata in America, giova a mantener pura la giurisprudenza dei tribunali del regno e i giureconsulti vi ravvisano la garanzia della libertà.

Fin dai Normanni il primo cappellano del re ne è il cancelliere (*cancellarius regis*), ufficio onorario, ma a cui cadono in parte le multe dovute al re, e vien detto confessore del re, consigliere della coscienza del re. A lui vennero a poco a poco deferite tutte le quistioni che il re doveva decidere come supremo potere pretorio, sicchè divenne un personaggio importante nello Stato. Già sotto Enrico II, Giovanni di Salisburgo, in una lettera poetica a Tomaso Beeket, lo descrive come un impiegato « che può mitigare l' acerbità del diritto,

(1) Brougham, Costitution, 353.

e mutare col suo potere pretorio le norme antiquate e pregiudicevoli » (1).

Eduardo III ordinò, il 24 gennajo 1329, che tutti i reclami di diritto e di grazia a lui spediti, passassero per le mani del cancelliere (2), che a tergo scriveva una breve evasione (3).

Sotto i Tudor perdette per sempre il suo carattere ecclesiastico, ma non ottenne il vasto suo potere senza grandi ostacoli. Già sullo scorcio del XIV secolo nella Camera bassa muovonsi gravi lamenti contro la Corte di cancelleria, specialmente per i troppo brevi termini di comparsa con minaccia di pena.

È celebre la contestazione tra sir Edoardo Coke ed il lord cancelliere Ellesmere nel 1616, per la quale i tribunali d'equità mantennero l'indipendente loro giurisprudenza (4). Anche Selden attacca i giudizi d'equità. « Equità (dice) è cosa ingannevole. Nella legge abbiamo una misura, e sappiamo quanto dobbiamo fidarcene. L'equità prende norma dalla coscienza di chi per caso, è cancelliere: com'essa, è più o meno larga l'equità; sarebbe altrettanto giusto l'adottare per mi-

(1) *Quærendus regni tibi cancellarius Angliæ*
*Primus sollicita mente petendus erit*
*Hic est, qui regni leges cancellat iniquas*
*Et mandata pii principis æqua facit,*
*Quid obest populo, vel moribus est iniquum*
*Quidquid id est, per eum desinit esse.*
CRABB, 97.

(2) *Volumus quod quelibet negotia tam communalem legem regni nostri Angliæ, quam graciam nostram specialem concernencia penes nosmet ipsos habens ex nunc prosequenda eadem negocia videlicet negocia ad communem legem penes venerabilem virum electum cantuariensem confirmatum cancellarium nostrum per ipsum expediendа et alia negocia de gracia nostra concedenda penes eundum cancellarium seu dilectum clericum nostrum custodem sigilli nostri privati.*

(3) PAULI, III, 664.

(4) BLACKSTONE, 57.

sura legale il piede del cancelliere. Un cancelliere l'ha grande, l'altro piccolo. Nè va diversamente quanto alla coscienza » (1).

All'incontro lord Redesdale contesta che i tribunali d'equità abbiano potere discrezionale: esservi « certi principj inconcussi, giusta i quali pronunciano. I casi che presentansi a questa Corte sono molto diversi. Ma per decidere secondo principj determinati, non hanno un potere discrezionale maggiore degli altri tribunali » (2).

Sia come si vuole, in nessun paese si trova un impiegato che abbia si estese attribuzioni e un potere così poco legato dai mezzi legali o dai reclami.

Innanzi tutto è presidente della Camera alta, anche se non è Pari, ma allora non può prender parte alle discussioni. Di regola però, poco tempo dopo il suo insediamento, vien assunto alla paria. Poi è *ex officio* membro del Consiglio segreto e del gabinetto. Quale supremo impiegato giudiziario, ottenne attribuzioni, che sul continente sono di competenza del ministro di giustizia; nomina i giudici regi, i giudici di pace, i giudici di contea, naturalmente col consenso della regina: può dimetterli per ignoranza o inonestà: dar ordini d'ufficio ai giudici di contea, mutare la circoscrizione dei loro distretti. Qual membro del gabinetto, scrive le ordinanze di convocazione del Parlamento. Dalla sua Corte si emettono tutte le commissioni sotto il gran suggello, suggello che Coke definisce la chiave del regno. Il lord cancelliere può emettere *writ* di *habeas corpus*, anche durante le ferie, e perciò dicesi che la sua Corte è sempre aperta. Dell'antecedente sua qualità di ecclesiastico e confessore, non gli restò che il patronato sui beneficj reali inferiori a lire venti. In pari tempo

(1) Table Talk, 49.
(2) Bowyer, 37.

è protettore e sopraintendente di tutti gli ospedali e stabilimenti di beneficenza. Da lui dipendono i *commissionaries in lunacy*, obbligati a riferirgli una volta all'anno sullo stato dei pazzi e dei manicomj. Finalmente è primo giudice della Camera alta, e la presiede ogni qualvolta si raduna in forma di Corte d'appello.

Anche prima che si costituisse la sua giurisdizione d'equità, aveva giurisdizione di legge comune. Presso il suo tribunale può, per esempio, ottenersi un *writ of scire facias*, che annulla le patenti reali, e che ridà vigore e rende esecutorj, i decreti esecutorj, i cui termini sono perenti (1). Da esso vengono prese le decisioni contro il re come privato. Siccome il re non può far cosa ingiusta, spetta al consigliere della coscienza di riparare a tutti gli errori di diritto del re. Se v' ha contestazione sui fatti, il lord cancelliere richiede il Banco reale di convocar il giurì, poichè nessun tribunale d'equità può convocare il giurì (2). Dalla decisione della Corte di cancelleria si può, in affari di diritto comune, far appello al Banco reale. Ciò non avvenne più dopo il 1572, poco utile riuscendo in pratica questo tribunale (3).

Coke osserva che tre cose devono giudicarsi dalla Corte d'equità:

1.° Covin, cioè truffa a danno di uno dei contraenti, quando non vi sia modo di ripararvi nell'ordinaria via giudiziale.

2.° Violazioni di diritto avvenute per caso.

3.° Abuso di confidenza, specialmente in contestazioni d'eredità, che constituiscono uno dei rami più importanti della giurisdizione della cancelleria.

V' ha altresì una giurisdizione statutaria della can-

(1) BLACKSTONE, III, 422.
(2) MADOCK's. Canc. Pract. p. 6.
(3) BOWYER, 250.

celleria, qualvolta il Parlamento la delega alla Corte; nei casi di mentecattaggine e pazzia vien detta giurisdizione delegata (*jurisdition by delegation*).

A volte questa giustizia è bizzarra, nell'interpretare i testamenti a favore di istituti pii, ne fece di assai ardite. Per esempio, un israelita lasciò lire sterline mille duecento perchè colla rendita si dotasse un aspirante al rabbinato, onde metterlo in grado di studiare le sacre scritture. Il lord cancelliere Eldon ordinò che il denaro andasse all'ospedale dei trovatelli, attesa la proibizione di legare per scopi supertiziosi, proibizione diretta ad impedire i legati di messe. A volte la Corte non bada a statuti (1), e tale assolutismo viene aumentato dalla mancanza di rimedj legali. Si può invero far appello alla Camera alta, ma di regola il lord cancelliere è ancora in essa l'unico giudice che veramente decide, naturalmente poco propenso a modificare le proprie sentenze.

Nella sua qualità di sussidiaria, la Corte di cancelleria può decidere anche di cause non ammissibili nei tribunali di diritto comune, per incapacità a procedere delle parti; onde ammette in certi casi atti per e contro donne e ragazzi, e accerta il possesso anche quando i documenti andarono perduti.

Il processo era a scritture, in origne non dissimile nell'andamento e nell'estensione al processo tedesco; negli ultimi tempi fu di molto migliorato. Con un *Issue of fact*, il cancelliere può, quando lo crede, far convocare, per mezzo del Banco reale, un giurì per stabilire i fatti. Per recentissimo diritto fu accordato alla cancelleria di convocare essa stessa un giurì. L'audizione de' testimonj si fa a voce, o per iscritto da deputati della Corte di cancelleria (prima dai *Masters of Chancery*). I testimonj devono giurare il processo,

(1) Gans, Giornale critico delle scienze legali all'estero, X, 46.

verbale, e secondo i principj del diritto canonico, la Corte può intendere anche le parti sotto giuramento.

Questa procedura così diversa dall'ordinaria, la scarsità del personale giudicante, la mancanza di rimedj legali, screditò la giustizia equitativa. L'intralciato corso degli affari doveva farsi maggiore, perchè il primo suo giudice funge per sette mesi da presidente della Camera, siede nel gabinetto, e deve spedire una quantità d'altri affari.

Poniam caso che un tale ufficio cada per venticinque anni in un uomo come lord Eldon, ed è naturale che la giustizia equitativa sia divenuta una maledizione pel paese. Lord Eldon era un giureconsulto dotto, ma senza conclusione, che non prestava mai attenzione alle arringhe degli avvocati, e non veniva a decisione, se non dopo lunghe esitanze (1). Il rapido concetto delle analogie produceva la sua indecisione, e contribuiva a ritardare le sentenze tanto, che le parti eran messe alla disperazione (2). Per molti anni egli fu inoltre l'unico membro legale della camera alta, così che non si apriva alla parte che la misera prospettiva di appellarsi dal lord Eldon male informato al lord Eldon meglio informato.

Benchè il lord cancelliere non giudichi che in cose civili, pure inquieta il saper che un giudice muta col mutarsi del gabinetto, e che la consuetudine diviene incerta pel continuo mutare delle persone. Il lord cancelliere uscente resta sempre membro del supremo tribunale d'appello.

La legge del XLIII anno di Elisabetta, c. 4, ordinava che le inchieste relative alle istituzioni pie fossero composte di quattro commissarj del lord cancelliere, con un giurì (3).

(1) Brougham, — Vedi l'articolo Eldon nei suoi « Uomini di Stato della Gran Brettagna ».

(2) Hugues, *Hits. of Engl.* c. 64.

(3) Toulmin Smith, 277.

Ma coll'affastellamento di lavoro del lord cancelliere, la sua sorveglianza non era sufficiente. Vi si cercò rimedio sotto Giorgio III mediante la creazione di autorità intermedia, creata nel 1853 col *Caritable Trusts bill*, per le pie istituzioni non cattoliche. Con tal bill venne creato un collegio officiale di impiegati sorveglianti l'uffizio di soprintendenza, composto del presidente del Consiglio, di varj ministri sedenti nella Camera bassa e d'assessori legali, e che ha il diritto di rivedere l'amministrazione di tutte le istituzioni pie, di rilasciare ordini, e quando queste fondazioni più non raggiungano il loro scopo, di mutarne indirizzo. Al tempo stesso gli amministratori sono obbligati a presentare il conto annuale al segretario del tribunale di contea. Ai tribunali di contea è deferita la sorveglianza su tutte le istituzioni di beneficenza aventi un capitale di trenta lire sterline, che sommano per l'Inghilterra e Galles a ventiduemila settecensessanta (1).

Fra gli ufficiali inferiori della cancelleria meritano speciale menzione i *Masters in Chancery*, ufficio che ora va soppresso colla morte dei titolari, in modo che nel 1856 non ne esistevano più che cinque. Essi assistono il cancelliere, sottoscrivono i decreti, intendono i testimonj, devono assistere a tutti i processi penali della Camera alta, e sono inamovibili.

La grande centralizzazione del tribunale di cancelleria rese mano mano necessario di deferire alcuni affari a tribunali sussidiarj, che sono:

1.° La *Rolls Court*, la Corte del *Master of the rolls* che viene dopo il *chief justice* del *Queen's bench*.

(1) Questa legge è destinata a togliere i grandi abusi che s'erano introdotti nell'amministrazione della beneficenza. Per es., vi erano stabilimenti incaricati di ripartire ai poveri una determinata somma che si ritraeva da un fondo. La rendita del fondo crebbe di cinquanta volte; la somma distribuita era sempre la stessa, dividendosi gli amministratori il di più. La nuova legge però aumenta il potere della burocrazia.

È il primo dei *Masters in Chancery*, ed al tempo stesso primo archivista del Regno. In questa qualità è *Keeper of the rolls of the Chancery*, archivista della cancelleria, e delle patenti emesse sotto il gran suggello. Nomina il vero archivista di Stato; le sue sentenze devono essere firmate dal lord cancelliere, e si può far appello dalla *Rolls Court* alla *Chancery Court* (statuto del III anno di Giorgio II, c. 30, e statuti del III e IV anno di Guglielmo IV, c. 94).

2.° Il vicecancelliere è dal 1819 in poi impiegato stabile. Dal 1841 ne furono nominati tre. Son dessi giudici delegati del lord cancelliere. Ogni vicecancelliere deve aver fatto pratica per quindici anni come avvocato, e per il suo ufficio è membro del Consiglio privato: dai vicecancellieri si fa appello al lord cancelliere. Tuttavia per gli atti del XIV e XV anno della regina Vittoria, c. 83, tale appello passò in parte ai *Lord Justices of the Court of Appeal*. Questa Corte consta ora del lord cancelliere e di un lord giudice o dei due lord giudice. A richiesta del lord cancelliere può aggregarsi a questo tribunale un giudice del regno. Il lord cancelliere però può sempre, come prima, decidere da solo in appello, ed è pure ammesso il supremo appello alla Camera alta.

Questi provedimenti hanno grandemente contribuito alla riforma della giustizia equitativa, che ora con un personale maggiore decide solo delle cause più importanti. I piccoli affari, cioè le querele personali fino a lire dieci, le reali fino a lire due di rendita annuale, non vi sono ammesse.

Cogli statuti del I e II anno di Guglielmo IV, c. 56 venne istituita una corte speciale dei fallimenti, ordinamento rinnovato cogli statuti del XII e XIII anno della regina Vittoria, c. 106. È una *Court of law and equity*, e quindi *Court of Record*. Per Londra e quaranta miglia in circuito, si eresse una Corte speciale

di cinque commissarj, che emette conclusioni e decreti nelle cause di fallimento. In Birmingham, Bristol, Exeter, Leeds e Liverpool, furono create Corti provinciali. Per gli statuti del XIV e XV anno della regina Vittoria, c. 83, si fa appello dai commissarj ai *lord justices of appeal in chancery*. E per una nuova legge, passarono a questa corte tutte le attribuzioni della Corte de' debitori insolventi.

## CAPITOLO VIII.

### *Tribunali militari.*

*Judge advocate general.* — *Deputy judge advocate general.* — *General Court Martials.* — Tribunale d'onore. — Giudizi statarj. — *Courts of inquiry.*

La giurisdizione militare si estende, come abbiamo veduto, alle sole trasgressioni disciplinari dei soldati e degli ufficiali. Alla testa dei tribunali militari sta il giudice avvocato generale, che muta col ministero e siede ordinariamente nella camera bassa, e sotto di lui un giudice delegato dell' avvocato generale. È ufficio di questo auditore generale di avviare le procedure in nome della regina, e di farle rapporto sulle sentenze dei tribunali militari.

I tribunali militari ordinarj che giudicano di ammutinamento e diserzione sono le corti marziali generali, competenti per gli ufficiali ed i gregarj. Per la validità di una sentenza è necessaria la presenza di almeno tredici membri, e la maggioranza dei voti; per sentenza di morte, la maggioranza di 2/3. Questo tribunale siede sotto l' autorità della regina o del comandante supremo; spetta alla regina il confermar tutte le sentenze. Anche da questi può farsi appello ai tribunali civili. Se i giudizj militari decretano la relega-

zione, il condannato non può essere trasferito che per ordine del giudice di *common law*.

Le Corti marziali sono competenti anche per le quistioni d'onore degli uffiziali.

I piccoli giudizj statarj dei reggimenti, distretti e guarnigioni, non possono condannare di più che a trenta giorni di prigionia.

I semplici tribunali disciplinari, Corti d'inchiesta, hanno incarico di radunare i materiali di fatto, non il diritto di udire i testimonj giurati. Nei casi difficili la corona esercita per mezzo di queste corti il suo diritto di licenziare uffiziali (1).

## CAPITOLO IX.

### *I tribunali ecclesiastici (curiæ christianitatis).*

Præmunire. — Suprema giurisdizione ecclesiastica nel re. — *Archdeacon's Court.* — *Concistory Court.* — *Court of Arches.* — *Prærogative Court.* — Corte disciplinare. — Appello. — *Judicial comittee of the privy Council.* — *Prohibition.* — Giudici laici. — Giurisdizione di questi tribunali. — Penitenza. — Scomunica. — Braccio secolare. — Corte dell'ammiragliato. — Tribunale delle prede. — Appello da questo tribunale.

I tribunali ecclesiastici furono separati dai laicali da Guglielmo Conquistatore, e la carta relativa fu confermata da Riccardo II. Nel medioevo furono vive anche in Inghilterra le lotte fra l'autorità civile e l'ecclesiastica; e discutevasi se poter dal regno far appello a Roma. Si oppose il Parlamento, ed il famoso *præmunire*, statuto del XVI anno di Riccardo II, c. 5, ordina: « Che perderanno la protezione reale quelli che in una causa o processo che riguarda il re, la sua corona, o i diritti regali, od il suo regno, dalla Corte si ap-

(1) Gneist, I, 416.

pelleranno a Roma o ad un tribunale non regio ». L'ecclesiastico che avesse dato corso ad una sentenza o scomunica emanata da Roma, il re lo privava delle temporalità finchè non aveva ritirato l'atto. Era caso di *præmunire* comperare a Roma una bolla per impedire l'esecuzione dei giudicati dei tribunali regj (1). Il papa dichiarò questo statuto « esecrabile », e la sua accettazione al Parlamento *fœdum et turpe facinus.* Lo statuto di Enrico IV estende le pene del *praemunire* anche a tutti i tribunali ecclesiastici del regno che si occupano di cause civili.

« Così tentavasi (dice Coke) di difendersi contro tribunali non protetti da leggi di diritto comune, che decidevano senza giurì, ed accoglievano la deposizione giurata del reo convenuto ». Dopo la riforma, per l'atto del XXIV anno di Enrico VIII, c. 12, l'appello a Roma è trasfuso nel re, divenuto supremo giudice e fonte della giurisdizione ecclesiastica.

Tuttora in vita sono:

1.° La Corte dell'arcidiacono, tenuta da un officiale delegato. Da questo, per lo statuto del XXIV di Enrico VIII, c. 12, può farsi appello alla Corte del vescovo. Siccome tale giurisdizione per parte del vescovo è delegata, il citato statuto di Enrico VIII urta contro uno dei principj fondamentali di diritto canonico, « Che nes-

(1) Burns, *Eccl. law.* II, 37. — Crabb, 320.
*Lord cardinal, the king's further pleasure is,*
*Because all those things you have done of late*
*By your power legatine within this kingdom,*
*Fall into the compass of a præmunire —*
*That, therefore, such a writ be sued against you,*
*To forfeit all your goods, lands, tenements*
*Chattels and whatsoever, and to be*
*Out of the king's protection. This is my charge.*
(Shakespeare. Henry VIII. Atto 3.°, sc. 2.ª).

suno può far appello a sè stesso » (1). È in facoltà della parte di rivolgersi al tribunale dell'arcidiacono, od immediatamente a quello del vescovo. Colla nuova *Court of probate*, la giurisdizione di questa Corte venne d'assai ristretta.

2.° In ogni diocesi è una Corte concistoriale, tenuta nella cattedrale dal cancelliere del vescovo o dal suo commissario e competente in tutte le materie ecclesiastiche. Nella specialità la giurisdizione del cancelliere non va oltre quanto gli venne delegato dal vescovo, che può sempre riservarsi la decisione di alcuni casi. Il cancelliere unisce le funzioni di officiale e di vicario generale, a sensi delle facoltà impartite ai vescovi da Innocenzo III.

3.° La Corte degli Archi, così detta perchè tenevasi nella chiesa di Maria Le Bon, detta Santa Maria de Arcubus, ora siede, come gli altri tribunali ecclesiastici, in *Doctor's Commons*. Il decano degli Archi era in origine solo giudice dei tredici distretti ecclesiastici di Londra, che stanno sotto la giurisdizione dell'arcivescovo di Canterbury. Siccome egli congiunse sempre a questo ufficio quello di *principal official*, divenne anche giudice d'appello, delegato dalla provincia di Canterbury (2). La sua giurisdizione di prima istanza nelle cose testamentarie per legati riservati passò alla *Court of probate;* esercita però tuttora il potere disciplinare ecclesiastico d'appello. Sussidia questo tribunale la *Court of peculiars*, per le diocesi della provincia unite dalla ordinaria giurisdizione (3).

(1) *Ne ab eisdem ad se ipsos appellatio interponi videatur* — c. 3 *de appellationibus*, in VI.to, II, 15.

(2) Bowyer, 268.

(3) La Corte degli Archi, in questi ultimi anni, ebbe molto a fare per decidere nelle controversie, nate in seno alla Chiesa alta inglese a proposito di sacramenti, dell'autenticità della Bibbia, dei puseisti, poi dei *Saggi* di Colenso, ecc. *(Gli ed. italiani).*

4.° La *Court of prerogative* venne completamente abolita colla nuova legge sulla *Court of probate.*

5.° Cogli statuti del III e IV anno della regina Vittoria, c. 85, venne eretta una nuova Corte disciplinare per giudicare gli ecclesiastici che violano le leggi della Chiesa, od hanno dato motivo a disgusti. Il vescovo della diocesi nella quale fu commessa la mancanza, rilascia una commissione a cinque persone (il vicario generale od arcidiacono, od il decano rurale debbono far parte del tribunale). Questa Commissione tiene una inchiesta preventiva a porte chiuse ed a procedimento scritto.

È ammessa la testimonianza a sgravio; se l'accusato non si è giustificato, si presenta l'accusa da un avvocato ai *Doctor's Commons.* L'accusato deve rispondere in seduta segreta e innanzi al vescovo. Se non può purgarsene, o se è contumace, il vescovo, coi tre assessori da lui nominati (fra cui un avvocato di cinque anni di pratica), emette la sentenza. I rimedj legali sono i soliti (1); nella provincia di Canterbury si fa appello alla Corte del decano degli Archi.

Dopochè lo statuto del XXIV anno di Enrico VIII, c. 12, fece sempre caso di *præmunire* l'appello dai tribunali ecclesiastici a Roma, la legge regolò l'appello nel seguente modo:

1.° Dall'arcidiacono o suo officiale, al vescovo, e non per *saltum* all'arcivescovo.

2.° Quando una causa fu iniziata presso l'arcidiacono dell'arcivescovo di Canterbury, alla Corte degli Archi; da questa ancora si va all'arcivescovo; il che è gravoso, dacchè per lo statuto del XLVIII anno di Giorgio III, c. 149, l'istanza d'appello deve essere scritta su carta bollata di 15 lire sterline.

3.° Se una causa è iniziata in prima istanza presso

(1) Bowyer, 274.

il vescovo, la seconda istanza è costituita dall'arcivescovo e dal suo tribunale.

4.° Se in prima istanza giudicarono l'arcivescovo e il suo tribunale, prima non poteva procedersi ad ulteriore appello, ma lo statuto del XXV anno di Enrico VIII, c. 19, ammise l'appello al re in Corte di cancelleria. Il re delegava a parecchi, con una commissione sotto il gran suggello, l'incarico di decidere. Se il re era parte, non si faceva appello a questa Corte *of delegates*, ma a tutti i vescovi nella Camera alta della Convocazione (1).

Le leggi del II e III anno di Guglielmo IV, c. 92, e del III e IV, c. 41, dichiararono suprema Corte d'appello ecclesiastica il comitato giudiziale del Consiglio segreto (2). Invece dell'*appellatio ab abusu*, il diritto canonico inglese conosce ordini di proibizione dei tribunali del regno, che possono colpire anche i sottoposti tribunali. Tali *writs of prohibition* emettonsi dal *Queen's bench*, a volte anche dalla *Court of chancery*, dai *Commons pleas*, e dalla Corte dello Schacchiere, e per essi il dipendente tribunale deve sospendere l'affare per incompetenza (3). Di regola non può accordarsi *prohibition* che quando v'ha a temere violazione delle leggi o della libertà di un cittadino (4). Blackstone usa enfaticamente della similitudine del potere paterno per indicare le relazioni della giurisdizione clericale e laica. « Come da una parte i tribunali ecclesiastici sono paternamente sostenuti dai tribunali di Westminster, così questi son spesso obbligati a far uso della paterna loro potestà per mantenere i tribunali ecclesiastici nella loro sfera d'azione » (5).

(1) Burns, I, 230.
(2) » I, 64.
(3) Bowyer, 279.
(4) Burns, III, 404.
(5) Blackstone, III, 103.

I giudici dei tribunali ecclesiastici di regola sono laici (per effetto di uno statuto emesso nel XXXVII anno di regno di Enrico VIII), avvocati in diritto romano e canonico, e delegati dei vescovi. La procedura di questi tribunali è una miscela di processo canonico e romano, scritta con termini di udienze verbali. Le sentenze si danno per iscritto (1). Essi non convocano il giurì, e possono assumere dall'accusato o dal reo convenuto un giuramento, necessario anche nelle cause d'ingiuria. I testimonj vengono intesi per mezzo di deputati. Se, per concessione, una causa di diritto comune è portata innanzi ai tribunali ecclesiastici, essa deve trattarsi dai giudici ecclesiastici.

Siccome in Inghilterra non è riconosciuta che una sola Chiesa, sono sottoposti ai tribunali ecclesiastici anche i Dissidenti, i Cattolici e gli Ebrei.

La giurisdizione di queste Corti venne assai limitata colla creazione delle nuove Corti matrimoniali e testamentarie. Prima avevano già perdute le cause per decime (anno VI e VII di Guglielmo IV). Decidono ancora nella materia di diritto di stola, in quanto sono riconosciuti dal *common law;* ponno dimettere i fabbricieri, intraprendere riparazioni, scomunicare i parrocchiani che non pagano la tassa ecclesiastica debitamente imposta, e così Ebrei, Cattolici e Dissidenti; non sono competenti nelle querele che per una somma di denaro determinata, e per compenso di danni (2), ma si può chiedere a questa Corte la rifusione delle spese. Nelle cose puramente spirituali, i tribunali ecclesiastici ponno appoggiare le loro sentenze solo con mezzi spirituali. Nelle altre, specialmente criminali, l'autorità civile deve prestare il suo braccio. Per lo Statuto del XIII anno di Edoardo I, c. II, ponno colpire di

(1) BURNS, II, 48.
(2) » I, 388, e II, 50.

pene ecclesiastiche le ingiurie e le diffamazioni, ma non ingerirsi ove il diritto comune accorda l'azione di livello. E perciò il tribunale ecclesiastico non procedeva che quando la diffamazione era di natura ecclesiastica, o adoperavansi le parole put..., adultero, bastardo. Colle ultime leggi fu tolto a questi tribunali il diritto di punire *by defamation and brawling* (liti in chiesa), se queste mancanze non siano state commesse da ecclesiastici od impiegati di chiesa.

Le pene ecclesiastiche a cui sono sottoposti anche i laici, consistono in penitenza (*penance*), che, per certi delitti, come l'incesto, doveva essere applicata all'antica, come ammenda onorevole. Per le minori trasgressioni (*ingiurie*) eravi una forma più mite, e potevasi sostituire la multa, accordata dal vescovo o dalla sua Corte (1). Se un condannato rifiuta di far penitenza, viene scomunicato.

Tutti i casi di inobbedienza ai tribunali ecclesiastici importavano prima la scomunica minore, e i giudici ecclesiastici pronunciavano l'esclusione dalla chiesa a dai sacramenti; il che non ispaventava molto nè Cattolici, nè Dissidenti (2). La scomunica maggiore però traeva serie conseguenze politiche e di diritto privato, poichè non solo escludeva dalla comunione dei fedeli, ma rendeva inabile ai pubblici ufficj. La legge 12 luglio 1813, del LIII anno del regno di Giorgio III, c. 127, sistemò di nuovo la scomunica, che non ha altre conseguenze civili che una prigionia estensibile a sei mesi. La legge del II e III anno del regno di Guglielmo IV, c. 93, stabilì nuove norme di procedura di scomunica per *contempt* (3).

L'esecuzione della scomunica si fa per mezzo della

(1) BURNS, II, 401.
(2) » III, 241.
(3) » II, 243.

*Court of chancery*, che rilascia un *writ de excommunicato capiendo*, ad istanza del tribunale ecclesiastico, in forza del quale lo scomunicato condannato alla prigionia può essere arrestato.

Ai tribunali ecclesiastici appartiene per composizione e procedura la *Court of admiralty*, costituita da Edoardo III, e tenuta dal grand'ammiraglio d'Inghilterra, o dal suo deputato, o dal decano degli Archi.

Essa non lo è, come non lo sono tutti i tribunali ecclesiastici, *Court of record*, e non decide secondo il processo ordinario. Dopo gli statuti del III e IV anno della regina Vittoria, c. 65, p. 11 e 13, può fare stabilire i fatti da un giuri convocato dal giudice di diritto comune. La Corte dell'ammiragliato cedette l'essenza dei suoi affari, ai quali deve il nome, alla *central criminal Court*. ch'erano casi penali per atti commessi in alto mare, non sottoposti alla legge comune, la cui giurisdizione non si estende all'alto mare, ma allo *jus gentium* del medioevo, secondo il diritto canonico o romano. La procedura però in tutti questi casi era la penale comune.

Come Corte civile decide pochi casi di baratteria e di diritto montanistico. In tempo di guerra riceve una commissione speciale, e siede come Corte delle prede (*prize Court*). Ad essa si fa appello dai tribunali delle prede d'America e delle colonie.

Prima facevasi appello dalla Corte dell'ammiragliato a quella di cancelleria; ora è competente per tali appelli il comitato giudiziale del consiglio privato (1).

(1) Bowyer, 283.

## CAPITOLO X.

*Tribunali universitarj.*

Potere disciplinare degli *Heads* e *Governors*. — *Canchellor's Court*. — Replicati appelli. — Corte del lord High Steward.

I rettori (*heads*) e governatori dei collegi hanno un potere disciplinare, ma non penale, sugli studenti. Da Riccardo II in poi la giurisdizione universitaria si esercita dalla Corte della cancelleria, che decide tutte le querele personali contro gli studenti, sui trascorsi commessi entro l'università (1), e sui tumulti e sulle querele di roba; escluse le quistioni di *freehold*. Regolano le decisioni il diritto comune e le consuetudini. È giudice il vicecancelliere, il suo deputato od assessore. Da questa Corte si fa appello al gran senato dell'Università, che delega un giudice per la sentenza. Da esso si può far appello al giudice delegato dal senato ristretto; se queste tre sentenze non sono concordi, è possibile l'appello ad un quarto giudice, nominato dalla regina sotto il gran sigillo della Cancelleria. Per grosse colpe e alta ribellione giudica la Corte dell'alto presidente, che fortunatamente da cento anni non ha più lavorato. Questo vien nominato dal cancelliere dell'Università, e confermato dal lord cancelliere, con diritto di avocare a sè una causa, dopo che un gran giurì emise un *true bill*. Il giurì giudicante consta di sei immatricolati e di sei liberi possessori.

(1) CRABB, 330.

## CAPITOLO XI.

*La Camera alta come tribunale.*

Giurisdizione della *curia civium*. — Origine della giurisdizione della Camera alta. — Parere del giudice. — Differenza fra cose di legge e di equità. — Diritto di voto di tutti i Pari. — Processo di O' Connell. —. Necessario come giudice non è che il lord cancelliere. — Tribunale pei Pari. — Lord High Steward. — Suo tribunale.

La giurisdizione del Banco reale derivò dalla giurisdizione della *curia regis* ristretta, mentre dicevasi *curia civium* la *curia regis* nel senso più lato, che riteneva le sue facoltà come giudizio dei Pari, specialmente nei processi politici. Siccome tutta la giurisdizione laica ritenevasi emanare dal re, così questi si ritenne anche il diritto di decidere personalmente tutti i casi quando era presente (1).

Il supremo appello alla Camera dei Pari fu regolato per la prima volta collo statuto del XIV anno di Edoardo III, 1, c. 5. Per questo ogni Parlamento doveva scegliere un prelato, due duchi e due baroni, che ricevevano dal re la comimssione d'udire ed esaminare tutti i lamenti per ritardo che riguardavano il *King's bench*, l'*Exchequer* e la *Chancery* (2). Da Ciò nacque l'appello alla Camera alta riunita; diritto non più usato dalla guerra delle Rose in poi. Allorchè nel 1621 si volle far rivivere contro un decreto del guardasigilli, non si trovò precedente più recente del caso di Michael de la Pole, del tempo di Ricardo II.

Per dare alla Corte del Parlamento, alla quale si ritien

(1) PALGRAVE *The king's Council*, 83.
(2) CRABB, 252.

sempre effettivamente presente il re (1), il massimo appoggio di pareri legali, i supremi impiegati giudiziarj del regno devono assistere alle sedute della Camera alta.

Al principio di ogni sessione i giudici di Westminster ricevono un *writ ad tractandum et consilium impendendum* non però *ad consentiendum*. Come assessori (*assistances*) vengono per tal modo invitati, il giudice del *Queen's bench*, dei *Common pleas*, ed i baroni della Corte dello Scacchiere che hanno grado di *coif* (2), e il *master of the Rolls*. Come *attendants* vengono invitati i *maesters of Cancery*. L'invito al segretario di Stato, all' *attorney general* ed al *solicitor general* è dissueto, poichè di regola questi impiegati siedono nella Camera bassa. Gli *attendants* siedono sul sacco di lana presso il lord cancelliere; non devono però nè sedere nè votare nella Camera alta, ritenendosi con una finzione che il sacco di lana sia fuori della sala. I giudici devono soltanto dare il loro parere, ma devono rifiutarlo quando credessero dover pronunciare come giudici nella stessa causa (3).

La Camera alta è tribunale d'appello per i tre tribunali del regno in Westminster, i tribunali scozzesi ed irlandesi dopo l' unione di Scozia ed Irlanda all'Inghilterra e per la Corte di cancelleria. In cose di legge, dai tribunali del regno e dai tribunali scozzesi ed irlandesi l' appello può farsi solo sulla sentenza finale, e la Camera alta si pronuncia definitivamente sulla causa. Se però sia in cause d' equità, la Camera alta non fa che rimandare alla Cancelleria l' antecedente decreto perchè lo riformi, onde può farsi ap-

(1) *The highest Court in which the King can possibly sit, that is supreme Court of lords in Parliament* « BUCKINGHAM' S *speech*. 1668. — Parl. Deb. 1, 3.

(1) *I sergeants at law* son detti « *of coif* » dai distintivi che ornano la loro cappa quando vengono graduati (COWEL, *Law dictionary*).

(3) BOWYER, 84.

pello alla Camera alta anche contro sentenze interlocutorie.

Ogni Pari ha diritto di sedere nel supremo tribunale d'appello, ma non avvenne se non due volte che tutti i Pari (*peers at large*) vi siano seduti (1). Generalmente tutti i membri non legali si allontanano, e non restano per decidere le cause che i Pari legali, detti *law-lords*. — Si fece un tentativo di far votare tutti i lord (*peers at large*) nel processo di O' Connel. Sette giudici s'erano pronunciati per la conferma della sentenza, due contro. « Alcuni pari non legali, vedendo che la decisione sarebbe riuscita a favore di O'Connel, volevano assolutamente dare il loro voto, invece di lasciarne la cura, come conveniva in una quistione di diritto assai intralciata, ai lord giureconsulti. Ma lord Wharncliffe s'intromise per manterere la dignità della Camera come Corte d'appello, ed indusse i lord non legali ad astenersi dal voto. Restarono quattro Pari giureconsulti. Lord Denman, lord Cottenham e lord Campbell pronunciaronsi per l'annullazione della sentenza; lord Brougham fu di parere opposto » (2).

Tre giudici rendono valido il collegio della suprema Corte d'appello. Nessun *law lord* è però obbligato a comparire alla Corte. Di fatto il lord cancelliere è il solo giudice d'obbligo. — È solo un caso se sono nella Camera altri Pari legali. Dopo la rivoluzione del 1688 alla nomina di Sommers, nella Camera alta non sedeva alcun *law lord* (3). Dal 1818 al 1827 lord Seldon era il solo Pari legale. Egli giudicava quindi con due Pari non giureconsulti quali *statisti* » (4). Di fatto la commedia recitata da tali giudici, perfettamente ignari

(1) Brougham, British Const. 256.

(2) Miss Martineau, Storia dell'Inghilterra, IV, 163.

(3) May, Const. Hist., I, 242.

(4) Brougham, Const., 323.

della scienza che dovevano possedere, e che pure dovevano assistere alle pubbliche udienze con voto deliberativo, senza che mai osassero esprimere un parere; che passavano il tempo leggendo opuscoli e giornali, era assai poco atta ad ingenerare stima e rispetto » (1). Che al tempo di lord Eldon fosse assai raro l'appello dalla Corte di cancelleria, anch'essa dipende da lui, è facile l'immaginarselo (2). Ma anche gli assessori giuridici attuali non sono che statisti, assai poco conoscenti di quello di cui devono giudicare (3). Ciò avviene principalmente quando trattasi di diritto scozzese, del quale appena lord Brougham sa qualche cosa. Nè l'andamento degli affari è celere. Nel 1812 la Corte dei Pari aveva ancora a terminare certe cause del 1793 (4). La proroga interrompe gli affari, ed il giudizio manca di dignità esterna, dacchè gli assessori non si presentano in tenuta d'ufficio (5).

Inoltre la Camera in pleno, quale Corte della regina in Parlamento, è tribunale di prima ed unica istanza allorchè sono accusati di *treason* o *felony* un Pari del regno, la moglie d'un Pari, od una Pari di nascita, o la regina consorte, il re o il principe consorte. Qui giova distinguere se il Parlamento è radunato o no; nel primo caso il lord gran siniscalco presiede sotto il baldacchino reale, cogli onori di duca e vestito d'armellino. Ciò avviene anche quando la Camera alta chiama innanzi a questo eccelso tribunale di Stato un lord, od un comune per *impeachment*. Il lord gran siniscalco, la cui carica era prima ereditaria, od almeno a vita (*dum bene se gesserit*), è ora nominato di caso in caso, ed in tale procedura non è che

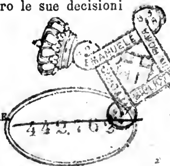
(1) Boyer Collard, *Lettres sur la Cour de Chancellerie*, 156.
(2) Brougham, Const. 360.
(3) Ruttiman, *Proc. civ. ing.* 226.
(4) Id. 130.
(5) Rapporto della Camera alta. — Annual register del 1856 p. 1041.

oratore temporario della Camera. La Camera alta, nel processo Warren Hastings, si dichiarò vincolata dalla ordinaria teoria delle prove. — Però in questo tribunale la questione di diritto non vien separata da quella di fatto. Ogni Pari dà il suo parere sul suo onore. La maggioranza decide. Si discusse lungamente se i vescovi potevano votare come giudici, poichè già fin dal concilio di Toledo non dovevano votare per casi di sangue. Il diritto di voto è connaturale ad ogni Inglese da tempo immemorabile; il *bill of attainder* si ritenne sempre legge, e però i vescovi votarono sempre nelle sentenze, purchè non fossero di sangue. E però ammesso che essi sono esclusi dalla procedura effettiva, perchè un Pari non può essere giudicato che da Pari, ed i vescovi sono lord e non Pari del regno, e come tali non dovrebbero neppur essere giudicati dalla Camera alta (1). — Essi all'evenienza dei casi, si allontanano sempre dal tribunale, protestando formalmente per la conservazione del loro diritto (2).

Se il Parlamento non è radunato, i Pari e le Pari vengono giudicati dal tribunale del lord gran siniscalco. Nè è vero giudice il citato impiegato; esso pronuncia in merito dopochè un giurì, composto di ventitrè Pari, a semplice maggioranza (dunque almeno dodici voti) emise il suo verdetto sulla questione di fatto. Prima il lord gran siniscalco chiamava a far parte di questo giurì chi voleva. Cogli statuti del VII anno di Guglielmo III, c. 3, devono essere invitati tutti i Pari temporali a fungere da giurati. Perciò questa Corte è un vero tribunale di giurati. Contro le sue decisioni non v'ha rimedj di legge.

(1) Blackstone, IV, 564.
(2) Bowyer, 325.

FINE DEL PRIMO VOLUME



# INDICE



INTRODUZIONE

## PARTE PRIMA

ESSENZA DEL DIRITTO COSTITUZIONALE INGLESE.

# PARTE SECONDA

ORIGINI DEL DIRITTO INGLESE.

## CAPITOLO PRIMO.

*Diritto comune e Diritto statutario.*
*(Common Law e Statute Law).*



## CAPITOLO II.

*Dell'equità.*



## CAPITOLO III.

*Diritto romano e diritto canonico.*



# LIBRO PRIMO

I DIRITTI FONDAMENTALI DEGLI INGLESI.

## CAPITOLO I.

*Essenza della libertà inglese.*

## CAPITOLO II.

*Come s'acquista e perde la qualità d' inglese.*



## CAPITOLO III.

*Classi della società.*



## CAPITOLO IV.

*Libertà di migrare, di viaggiare e di cambiare domicilio.*

## CAPITOLO V.

*Libertà industriale e professionale.*



## CAPITOLO VI.

*Inviolabilità della proprietà.*



## CAPITOLO VII.

*Libertà religiosa.*



## CAPITOLO VIII.

*Libertà della stampa e della parola*

## CAPITOLO IX.

*Garanzie della libertà personale.*



## CAPITOLO X.

*Secreto delle lettere.*

## CAPITOLO XI.

*Diritto di petizione.*



## CAPITOLO XII.

*Diritto di riunione e di associazione.*



## CAPITOLO XIII.

*Diritto di resistenza.*



---

# LIBRO SECONDO

LA CORONA.

---

## CAPITOLO I.

*La dignità reale* (Königthum) *inglese.*

## CAPITOLO II.

*Acquisto e perdita della corona.*



## CAPITOLO III.

*Prerogative del re.*



## CAPITOLO IV.

*Della reggenza.*

## CAPITOLO V.

*Rendite del re.*



## CAPITOLO VI.

*Della famiglia del re.*



## CAPITOLO VII.

*La Corte.*



---

# LIBRO TERZO

L'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO.

---

## CAPITOLO PRIMO.

*Funzionarj dello Stato.*

## CAPITOLO II.

*Il Consiglio privato* (Privy Council).



## CAPITOLO III.

*L'amministrazione delle finanze.*



## CAPITOLO IV.

*Il segretario di Stato.*

## CAPITOLO V.

*Gli ufficj d' amministrazione recentemente costituiti.*
*( Parliamentary Boards )*



## CAPITOLO VI.

*Altre autorità immediate d' amministrazione.*



## CAPITOLO VII.

*L' esercito.*

---

## LIBRO QUARTO

### LA CHIESA LEGALE.

---

## CAPITOLO III.

*Arcivescovi e vescovi.*



## CAPITOLO IV.

*Il rimanente clero.*



## CAPITOLO V.

*La Convocazione.*



## CAPITOLO VI.

*Le Università.*

# LIBRO QUINTO

COSTITUZIONE GIUDIZIARIA.

## CAPITOLO PRIMO.

*Carattere della Costituzione giudiziaria inglese.*



## CAPITOLO II.

*Tribunali regj di Westminster.*



## CAPITOLO III.

*Minori giudizj locali antichi.*

## CAPITOLO VIII.

*Tribunali militari.*



## CAPITOLO IX.

*I tribunali ecclesiastici (curiæ christianitatis).*



## CAPITOLO X.

*Tribunali universitarj.*



## CAPITOLO XI.

*La Camera alta come tribunale.*









